IL *CRIMEN CALUMNIAE*

PUBBLICAZIONI
DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ROMANO E STORIA DELLA SCIENZA ROMANISTICA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI «FEDERICO II»
XIV

DONATO ANTONIO CENTOLA

IL *CRIMEN CALUMNIAE*

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEL PROCESSO CRIMINALE ROMANO

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI 1999

Opera accolta nella collana su proposta dei professori
Lucio De Giovanni e Generoso Melillo

Pubblicato dalla Editoriale Scientifica S.r.l.
Via Generale V. Giordano Orsini, 42 - 80132 Napoli
Copyright 1999 Editoriale Scientifica S.r.l.
ISBN 88-87293-34-1

Ai miei genitori

INDICE SOMMARIO

Introduzione ..... p. 1

CAPITOLO PRIMO

L'ETÀ REPUBBLICANA

1. *La* lex repetundarum Tabulae Bembinae ..... » 9
2. *La* lex Remmia de calumniatoribus ..... » 15
3. *La sua datazione* ..... » 19
4. *I profili processuali del giudizio di* calumnia ..... » 25
5. *La disciplina sanzionatoria del* crimen ..... » 41

CAPITOLO SECONDO

L'EPOCA DEL PRINCIPATO

1. *L'*oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coërcendis ..... » 61
2. *Il* s. c. Turpillianum ..... » 69
3. *La* poena calumniae: *il* s. c. Turpillianum, *la* cognitio extra ordinem, *il principio del taglione* ..... » 78
4. Considerazioni conclusive ..... » 94

CAPITOLO TERZO

LA TARDA ANTICHITÀ

1. *La problematica del dolo* ..... » 107
2. *Il* crimen calumniae *in alcune fonti dell'età severiana* ..... » 110
3. *La legislazione di Costantino* ..... » 116
4. *L'attività normativa degli altri imperatori del quarto secolo d. C.* » 136
5. *CTh. 9.39* De calumniatoribus ..... » 143

6. *La legislazione degli imperatori del quinto secolo d. C.* ..... p. 147
7. *Riflessioni patristiche e canoni conciliari* ..... » 150
8. *Conclusioni* ..... » 159

INDICI

Fonti ..... » 171

Autori ..... » 179

INTRODUZIONE

In un noto corso di lezioni, Mario Lauria, nell'occuparsi della tensione che caratterizza lo storico, il quale, avviando un'indagine, ricerchi nuovi punti di vista e prospettive, avvertiva che «ogni problema è vivo e attuale per chi se lo ponga; è irrilevante se sia odierno o antico [...] l'ultima legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale può essere più lontana dalla coscienza di molti che una prescrizione della *lex xii tabularum*» [1].

È proprio meditando su questo pensiero, che ho incominciato a studiare il tema della *calumnia*, ravvisandovi subito un particolare interesse innanzitutto per la complessità del suo stesso concetto. La *calumnia*, disciplinata nelle varie epoche sia da *leges* sia dall'editto pretorio sia da *senatus consulta* sia da costituzioni imperiali, si manifesta, a volte in modo poco limpido, in numerose ipotesi, alcune delle quali non sempre necessariamente legate al processo. Il termine *calumnia* ha, infatti, nelle fonti un duplice valore: da un lato esprime un concetto più propriamente tecnico-processuale che indica l'accusa fraudolenta attuata nel processo criminale (è questo il *crimen calumniae*) o il comportamento di colui che proponga un'azione giudiziaria a scopo vessatorio o resista volutamente allo stesso scopo nel processo privato, dall'altro, il suo valore semantico si restringe a quello del significato comune e volgare della parola [2].

[1] M. LAURIA, *Ius. Visioni romane e moderne. Lezioni*, Napoli 1967[3], 14.

[2] Si veda H. E. DIRKSEN, sv. *Calumnia*, in *Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum* (1837) 108 ss.; O. BURGER, *s. h. v.* in *TLL.* 3 (1906-1912)

Molti, dunque, sono gli aspetti di grande rilievo che potrebbero essere approfonditi soprattutto se si considera che il tema della *calumnia* è stato finora piuttosto trascurato, perché preso in considerazione, quasi sempre, solo nell'àmbito di in-

186 ss.; G. HUMBERT, *s. h. v.* in CH. DAREMBERG, E. SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* 1.2 (1908) 853 ss.; A. BERGER, *s. h. v.* in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law* (1953) 379; CH. T. LEWIS, CH. SHORT, *s. h. v.* in *A latin dictionary* (1962) 272; AE. FORCELLINI (*et alii*), *s. h. v.* in *Lexicon totius latinitatis* (1965[4]) 509 ss.; F. GAFFIOT, *s. h. v.* in *Dizionario illustrato latino-italiano*, ediz. italiana a cura di I. Pin, I. Pinto, C. Sorge, (1973) 234 s.; W. G. WADDEL, svv. *Calunnia e diffamazione*, in *Dizionario di Antichità Classiche di Oxford* 1 (1981) 364 s.; A. FERRUA, sv. *Calumniosus*, in *Note al Thesaurus linguae latinae. Addenda et corrigenda (A-D)*, Bari 1986, 98.

Con riferimento alla '*calumnia* processuale', si è soliti indicare le attività (riguardanti i giudizi sia privati sia criminali) che, di regola lecite, a causa però di uno scopo o di un risultato esclusivamente vessatorio, sono considerate illecite e, in quanto tali, colpite con apposite sanzioni: si pensi, per il processo privato, al caso di colui che propone un'azione con la volontà di *vexare* l'avversario, pur conoscendo l'infondatezza della propria pretesa, o a quello del convenuto che, al medesimo fine, resiste ad un'azione proposta dall'attore e, per il processo criminale, al caso dell'accusatore che propone con dolo una falsa accusa. In determinati ipotesi, inoltre, al processo sia privato sia criminale può essere ricondotta anche l'attività di colui che riceva denaro *ut calumniae causa negotium faceret vel non faceret* (cfr. fonti e bibliografia nella nt. 3).

Occorre avvertire, tuttavia, che, nell'àmbito giuridico, la *calumnia* può assumere anche un signifcato diverso: si pensi solo al passo di Paolo (4 *epit. Alf.* D. 10.4.19), *non oportere ius civile calumniari*, che, molto probabilmente va tradotto nel senso di non interpretare cavillosamente le norme del *ius civile*. Al di fuori della terminologia giuridica in senso stretto, la *calumnia* può manifestare altre accezioni che sembrano avvicinarsi più alla *calliditas* ed alla *cavillatio* che non alla *fraus*, come appare da alcuni autori tra i quali Non. Marcel. (L. 402.6): *Calumnia est malitiosa et mendax infamatio. Calumnia rursum calliditas* e Fest. (Paul.) sv. *Cavillatio* (L. 39): *Cavillatio est iocosa calumniatio*.

Un dato interessante, però, da tener presente è lo stretto rapporto tra la parola *calumnia* e l'arcaico verbo *calvor*; *calumnia*, tramite *calumnus*, deriva dallo stesso etimo di *calvor* (*kēl, *kōl, *kāl): cfr. A. WALDE, J. B. HOFMANN, sv. *Calumnia*, in *Lateinishes etymologisches Wörterbuch* 1 (1938[3]) 143; A. ERNOUT, A. MEILLET, sv. *Calumnia*, in *Dictionnaire étymologique de la langue latine* (1967[4]) 158. Non a caso Gaio, prima di definire i *calumniatores* come coloro che sono chiamati così *quia per fraudem et frustrationem alios vexarent litibus*, riconduce questo termine al verbo *calvor*: D. 50.16.233pr. Gai. *ad legem XII Tab.*: *'Si calvitur': et moretur et frustretur. Inde et calumniatores appellati sunt, quia per fraudem et frustrationem alios vexarent litibus: inde et cavillatio*

dagini a carattere più generale. Nell'impossibilità di affrontare tutti i problemi contemporaneamente, mi è sembrato opportuno restringere l'indagine alla *calumnia* processuale, prendendo le mosse dal *crimen calumniae* e rinviando a una seconda fase la ricerca sulla *calumnia* nel processo privato[3].

dicta est. È possibile scorgere anche in grammatici di molto successivi all'epoca di Gaio, come Carisio ed Isidoro, vescovo di Siviglia, elementi in grado di confermare l'origine del vocabolo *calumnia* dall'arcaico *calvor*: il primo, nella sua *Ars grammatica*, afferma che '*Calumnia prima syllaba correpta effertur. Venit a verbo calvor, hoc est frustor*' (K. 58.15); Isidoro, in due frammenti dei *Libri originum sive etymologiarum*, ribadisce che '*Calumnia est iurgium alienae litis, a calvendo, id est decipiendo dicta*' (L. 5.26.8) e che '*Calumniator, falsis criminis accusator; a calvendo, id est frustrando et decipiendo, dictus*' (L. 10.42). Di uguale parere è Prisciano, *Inst.* (K. 506.14).

L'unica eccezione è, invece, rappresentata da Festo che individua l'origine del termine *calumnia* dal greco καλεῖν: Fest. (Paul.) sv. *procalare* (L. 251): *Procalare provocare ex Graeco καλεῖν, id est vocare. Unde kalendae, calumnia, calones et caculae et calatores.* Cfr. P. CHANTRAINE, sv. κηλέω, in *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots* (1979) 524.

Le testimonianze che collegano la *calumnia* al verbo *calvor* inducono a rivolgere la nostra attenzione su quest'ultimo termine al fine di verificare l'ampio valore semantico della parola *calumnia*. Il verbo *calvor* [nelle tre forme: a) *calvor* deponente in alcuni casi con valore assoluto in altri transitivo, b) *calvo* attivo ed il suo passivo *calvor*, c) *calvio*] risulta citato soltanto da Plauto (*Casina* 169), Pacuvio (*Med.* 240-241), Accio (*Eurys.* 382), Lucilio (*Satyr.* 17.10), Sallustio (*Hist.* 3.109), Gaio (1 *ad legem XII Tab.* D. 50.16.233pr.), Festo (sv. *struere* [L. 408], cfr. XII Tab. 1.2), Eutichio (*Ars de verbo* [K. 485.5]), Non. Marcel. (L. 10.21), Servio (*Aen.* 1.720), Carisio (*Ars gram.* [K. 58.15]), Prisciano (*Inst.* [K. 431.21; 506.14]) e Isidoro (*Orig.* [K. 5.26.8; 10.42]. Queste fonti – pur non risultando sempre di grande aiuto poiché, nella maggior parte dei casi, si tratta solo di frammenti di opere pervenuteci, purtoppo, incomplete – rivelano comunque una qualche diversità di significati di *calvor*, riconducibili all'inganno, alla frode, al trucco o, anche, alla derisione.

[3] Sulla *calumnia* nel processo privato cfr., specialmente, Gai. 4.171 ss.; D. 50.16.233pr. Gai. 1 *ad legem XII Tab.*; PS. 1.5.1. Sull'argomento si veda, ad esempio, W. REIN, *Das Privatrecht und der Civilprocess der Römer von der ältesten Zeit bis auf Justinianus*, Leipzig 1858, 929 ss.; M. A. BETHMANN-HOLLWEG, *Der römische Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwincklung*, 2, *Der römische Civilprozeß*, Bonn 1865, 535 ss.; F. L. KELLER, A. WACH, *Der römische Civilprocess und die Actionen*, Leipzig 1883[6], 293 ss.; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, 2, *Privatrecht*, Leipzig 1901, 1352 ss.; M. WLASSAK, *Praescriptio und bedingter Prozeß*, in *ZSS.* 33 (1912) 81 ss.; E. COSTA, *Profilo storico del processo civile romano*, Roma 1918, 196 s.;

Com'è noto, malgrado negli ultimi decenni la romanistica si sia mostrata nel complesso assai più sensibile che in precedenza a temi di diritto criminale[4], ancora lacune permangono specie nello studio di singoli reati – è il caso del *crimen calumniae* – dei quali non sempre è stato valutato l'apporto, ai fini di una migliore cognizione del sistema repressivo romano[5]. Sul-

H. KRÜGER, *Das summatim cognoscere und klassische Recht*, in *ZSS.* 45 (1925) 44 ss.; O. LENEL, *EP.*[3] § 36-38, pp. 106 ss.; V. SCIALOJA, *Procedura civile romana*, Roma 1936, 196 ss.; L. CHARVET, *Les serments contre la calomnie dans la procédure au temps de Justinien*, in *REByz.* 8 (1950) 130 ss.; S. SERANGELI, *C. 7,16,31 e le azioni contro il litigante temeraio*, in *BIDR.* 71 (1968) 200 ss.; R. BONINI, *Il titolo 'de poena temere litigantium' (4,16) delle Istituzioni giustinianee*, in *AG.* 176 (1969) 27 ss.; J. G. CAMIÑAS, *Presupuestos textuales para una aproximation al concepto de calumnia en el derecho privado romano*, in *Sem. Comp. de Der. Rom.* 3 (1991) 27 ss.; *Ensayo de reconstrucción del título IX del edicto perpetuo De calumniatoribus*, Santiago de Compostela 1994.

Sulla particolare ipotesi di colui che riceva denaro, *ut calumniae causa negotium faceret vel non faceret*, cfr. D. 3.6 *De calumniatoribus*. Sul relativo editto del pretore si veda A. F. RUDORFF, *Edicti perpetui quae reliqua sunt*, Lipsiae 1869 rist. Pamplona 1997, § 37 pp. 54 s.; LENEL, *EP*[3]. § 36-38, pp. 106 ss. Sull'argomento si veda, con l'indicazione della precedente letteratura, E. LEVY, *Privatstrafe und Schadensersatz im klassischen römischen Recht*, Berlin 1915, 102 ss.; G. H. MAIER, *Prätorische Bereicherungsklagen*, Berlin-Leipzig 1932, 55 ss.; G. PROVERA, *Riflessi privatistici dei pacta de crimine*, in *Studi in onore di B. Biondi*, 3, Milano 1956, 543 ss.; F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano 1956, 92 ss.; C. VENTURINI, *Concussione e corruzione: origine romanistica di una problematica attuale*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, 6, Milano 1987, 139 ss.; CAMIÑAS, *Ensayo* cit. *passim*; R. DOMINGO, *¿Existió un título edictal IX De Calumniatoribus?*, in *SDHI.* 60 (1994) 637 ss.; J. M. BLANCH NOUGUÉS, *La intransmisibilidad de las acciones penales en derecho romano*, Madrid 1997, 169 ss.; P. VOCI, *Azioni penali e azioni miste*, in *SDHI.* 64 (1998) 11 ss.

[4] Sull'opportunità di adoperare l'espressione diritto criminale si vedano le osservazioni di U. BRASIELLO, *Note introduttive allo studio dei crimini romani*, in *SDHI.* 12 (1946) 148 nt. 1, 151, nt. 14, il quale preferisce, quando si parla di una sfera più ristretta del diritto penale, l'aggettivo criminale poiché: «[...] tale denominazione, tale preferenza, nascono dal fatto che il primo diritto criminale è strettamente collegato al processo [...] e *crimen* ha più un significato processuale che sostanziale [...] mentre dall'altro la *poena* si trova anche nel diritto privato».

[5] Per le monografie ed i numerosi articoli su questi temi si veda, per un primo riferimento bibliografico, F. GNOLI, sv. *Diritto penale romano*, in *Digesto. Discipline penalistiche* 4 (1990[4]) 43 ss.; D. A. CENTOLA, *Recenti studi di*

l'argomento, infatti, oltre a qualche cenno nelle opere a carattere enciclopedico[6], nei manuali[7] e nelle trattazioni generali sul diritto criminale[8], vanno ricordati lo studio di Levy, apparso nel 1933, sulla *calumnia*, la *praevaricatio* e la *tergiversatio*[9], ed il lavoro, di poco successivo, di Lauria, dedicato esclusiva-

diritto criminale romano. Spunti e prospettive di ricerca, in *SDHI.* 63 (1997) 499 ss.

[6] Cfr. H. F. HITZIG, sv. *Calumnia*, in *PWRE.* 3 (1887) 1414 ss.; M. LAURIA, *s. h. v.* in *NNDI.* 2 (1958) 677 s.; U. BRASIELLO, sv. *Calumnia, a) Diritto romano*, in *ED.* 5 (1959) 814 s; G. SCHIEMANN, *s. h. v.* in *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike* 2 (1997) 950 s.

[7] Si veda, ad esempio, P. DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto romano*, Roma 1968[4], 491; AA.VV. (sotto la direz. di M. Talamanca), *Lineamenti di Storia del diritto romano*, Milano 1989[2], 469, 592; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, Napoli 1998[12], 297, 445, 466, 565.

[8] Si veda G. GEIB, *Geschichte des römischen Criminalprozesses*, Leipzig 1842, 291 ss.; W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Iustinianus*, Leipzig 1844, 807 ss. (sul quale cfr. da ultimo O. DILIBERTO, *Storia di un libro*, Cagliari 1995); A. W. ZUMPT, *Der Criminalprocess der römischen Republik*, Leipzig 1971, 374 ss.; TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 490 ss. (sul quale cfr. di recente T. MASIELLO, *Mommsen e il diritto penale*, Bari 1995 e G. CRIFÒ, *Ancora sullo Strafrecht mommseniano*, in *SDHI.* 62 [1996] 535 ss.); C. FERRINI, *Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano*, in *Enciclop. del dir. pen. it.*, diretta da E. Pessina, 1, Milano 1905, 401 s.; J. L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, 2, Oxford 1912, 137 ss.; M. WLASSAK, *Anklage und Streibefestigung im Kriminalrecht der Römer*, Wien 1917, 87 ss.; E. COSTA, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna 1921, 61, 137; *Cicerone giureconsulto*, 2.1. *Il diritto e il processo penale*, Bologna 1927, 116; G. F. FALCHI, *Diritto penale romano. (Singoli reati)*, Padova 1932, 197 ss.; F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano (parte speciale diritto penale)*, Milano 1938, 560 ss.; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, *Diritto penale, Processo penale*, Milano 1954, 496 ss.; A. H. M. JONES, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford 1972, 62 ss.; G. PUGLIESE, *Diritto penale romano*, in V. ARANGIO-RUIZ, A. GUARINO, G. PUGLIESE, *Il diritto romano. La costituzione-caratteri, fonti diritto privato – diritto criminale*, Roma 1980, 283; B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 202, 208; V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Napoli 1997[4], 68 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo nell'antica Roma*, Milano 1998[2], 180, 264, 292.

[9] E. LEVY, *Von den römischen Anklägervegehen*, in *ZSS.* 53 (1933) 151 ss. = *Gesammelte Schriften*, 2, Köln-Graz 1963, 379 ss. (che qui si cita).

mente alla *calumnia*[10]. Nell'arco di tempo che va da allora sino ai nostri giorni si devono ricordare, inoltre, da un lato le ricerche che Camiñas ha condotto sul *crimen calumniae*, con particolare riguardo, però, alla disciplina dettata nell'età repubblicana dalla *lex Remmia de calumniatoribus*[11], e, dall'altro, i contributi di coloro che, analizzando punti specifici del sistema repressivo romano, hanno fatto in qualche modo riferimento anche al reato di calunnia[12].

La diversità di opinioni tra gli studiosi – in qualche caso basate su suggestioni più che su un'analisi puntuale dei testi – e, soprattutto, la mancanza di una ricerca di insieme rendono di certo interessante l'approfondimento del nostro tema.

Traendo spunto da questo dato di fatto, la mia indagine cerca di ricostruire, per quel che permettono le fonti disponibili, lo sviluppo storico del *crimen calumniae*. Mi è sembrato opportuno, pertanto, articolarla in tre capitoli suddivisi in età repubblicana, principato e tarda antichità, nei quali è prestata

[10] M. LAURIA, *«Calumnia»*, in *Studi in memoria di U. Ratti*, Milano 1934, 97 ss. = *Studii e ricordi*, Napoli 1983, 245 ss. (che qui si cita).

[11] J. G. CAMIÑAS, *la lex Remmia de calumniatoribus*, Santiago de Compostela 1984; *Le crimen calumniae dans la lex Remmia de calumniatoribus*, in *RIDA.* 37 (1990) 117 ss.

[12] Si veda M. BOHÁCEK, *Un esempio dell'insegnamento di Berito ai compilatori. Cod. Just. 2,4,18*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, 1, Palermo 1936, 337 ss.; M. LEMOSSE, *Recherches sur l'histoire du serment de calumnia*, in *RHD.* 21 (1953) 30 ss., in partic. 39 ss.; L. MER, *L'accusation dans la procédure pénale du Bas-Empire Romain.* Thèse pour le doctorat, Université de Rennes 1953, *passim*, in partic. 413 ss.; F. AMARELLI, *Il processo di Sabrata*, in *SDHI.* 54 (1988) 145 s. (ora si veda F. AMARELLI, F. LUCREZI, *I processi contro Archia e contro Apuleio,* Napoli 1997, 139 ss.); T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli 1984, *passim*; L. FANIZZA, *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma 1988, *passim*; V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988, 278; F. BOTTA, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei publica iudicia*, Cagliari 1996, 235, 292 ss.; S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V Secolo)*, Milano 1996, *passim*; G. ZANON, *Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel principato*, Padova 1998, *passim.*

particolare attenzione ai seguenti quesiti: quale, nel corso del tempo, la disciplina riconosciuta dal legislatore? Quali le motivazioni che permisero non solo che tale fattispecie sorgesse, ma che continuasse a trovare larga applicazione, nonostante i diversi interventi repressivi? Per quale ragione, nella tarda antichità, il dolo, fino ad allora elemento essenziale per la configurazione del reato, tende a scomparire nella legislazione di alcuni imperatori, che finiranno per considerare come calunniosa qualsiasi accusa destituita di prova a prescindere dal se essa sia dolosa o colposa?

Come ben si intende, le direttive di fondo che formano il solco nel quale far procedere la ricerca sono orientate a porre in risalto sia le problematiche di natura tecnico-processuale sia quelle riguardanti la stretta correlazione tra la disciplina repressiva e l'evolversi della società nelle sue diverse componenti.

Lo studio di alcuni particolari aspetti del *crimen calumniae* – basti pensare, ad esempio, al giudizio di calunnia da considerarsi non come un vero e proprio processo ma come una fase del processo principale o si pensi, ancora, alla variegata disciplina sanzionatoria del reato – ci consente di allontanarci da quella concezione 'unitaria' e troppo 'schematica' del processo alla quale, da più tempo ormai, sono ricondotte le discipline dei vari *crimina.* A questo proposito, dunque, il processo *per quaestiones* ci appare più come un 'fascio di procedure parallele' [13] che come un modello unitario di processo, poiché – non va dimenticato – ogni delitto ha la sua specifica pena e viene accertato dal suo particolare tribunale con il relativo procedimento che, solo molto vagamente e con le dovute eccezioni, può essere riportato ad un modello simile per tutti i reati.

Dall'altro versante, inoltre, l'analisi dei motivi che hanno permesso la diffusione del reato ci consente di ricostruire alcuni aspetti significativi del contesto storico-sociale dei vari

[13] Così U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937, 22; sv. *Processo penale. Diritto romano*, in *NNDI.* 13 (1966) 1159.

periodi: si pensi, ad esempio, all'età repubblicana ed al principato, nel cui àmbito traspare una certa ambiguità dei ceti dirigenti, che, nonostante i diversi interventi repressivi, non hanno, forse, mai voluto eliminare in modo radicale le accuse calunniose, utile mezzo di controllo politico e di arricchimento.

Un'ultima considerazione riguarda le testimonianze attraverso le quali è stata condotta l'indagine. Occorre avvertire che, nell'età repubblicana, le zone d'ombra sul *crimen calumniae* sono piuttosto estese, poiché le fonti giuridiche di cui disponiamo, appartenendo ad epoche successive, non consentono da sole di poter delineare un quadro chiaro di quel periodo e, pertanto, esse vanno valutate con molta prudenza e, soprattutto, integrate con fonti diverse come quelle epigrafiche e letterarie. Per ciò che concerne i periodi successivi, invece, siamo in possesso di un notevole numero di testimonianze coeve – giuridiche e non –, ma anche in questo caso molta è la cautela da prestare nella loro valutazione specialmente quando, con riguardo a particolari aspetti della disciplina del reato, tali fonti sono tutt'altro che univoche.

Bisogna, dunque, pure nell'indagine sul *crimen calumniae*, tener conto di quanto Arnaldo Momigliano ci ha magistralmente insegnato: «la competenza dello storico si riconosce da ciò: che egli non dà per certo quello che è dubbio e non generalizza il caso isolato. In taluni casi lo storico deve dire: non capisco. In altri azzarderà con esitazione un'ipotesi» [14].

[14] A. MOMIGLIANO, *Storia e storiografia antica*, Bologna 1987, 17 s.

CAPITOLO PRIMO

L'ETÀ REPUBBLICANA

SOMMARIO: 1. La *lex repetundarum Tabulae Bembinae*. – 2. La *lex Remmia de calumniatoribus*. – 3. La sua datazione. – 4. I profili processuali del giudizio di *calumnia*. – 5. La disciplina sanzionatoria del *crimen*.

1. *La* lex repetundarum Tabulae Bembinae. – Nell'orizzonte temporale al cui interno è stata compiuta la presente ricerca i primi interventi normativi che, per quanto risulta, hanno preso in considerazione – alcuni in modo più specifico altri solo indirettamente – il *crimen calumniae* sono: la *lex repetundarum Tabulae Bembinae*[1] dell'età di Caio Gracco, la *lex Remmia de calumniatoribus* del primo sec. a. C., l'*oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coërcendis* della prima metà del primo sec. d. C.[2] ed, infine, il *s. c. Turpillianum* del 61 d. C.[3].

[1] Adopero questa espressione (già utilizzata da altri autori: di recente si veda D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio» bilaterale*, Padova 1989, *passim*) per indicare i frammenti di una *lex repetundarum* riportati su alcune tavole di bronzo, dette del Bembo, conservate a Napoli, nel Museo Nazionale, e a Vienna.

[2] Cfr. *BGU.* 611 col. 3 linn. 4 ss. (*FIRA.* 1^2.287). Con questa *oratio principis in senatu habita*, l'imperatore Claudio proponeva al senato alcune riforme giudiziarie, tra cui quella volta a limitare la smodata 'tirannia' degli accusatori. Strettissimi sono i rapporti, come vedremo, tra tale *oratio* e il contenuto delle disposizioni del successivo *s. c. Turpillianum*.

[3] È appena il caso di avvertire, tuttavia, che, oltre alle quattro disposizioni citate nel testo (che rappresentano, pertanto, i punti di riferimento cardini del mio discorso), sarà necessario estendere l'indagine ad altre norme che possono essere ricondotte, pur se in minima parte, alla disciplina del *crimen calumniae*. Si pensi, ad es., alla *lex Iulia municipalis* (lin. 120) riportata nella *Tabula He-*

In particolare, solo la *lex Remmia de calumniatoribus* è stata emanata per disciplinare esclusivamente il *crimen calumniae*, mentre le rimanenti disposizioni avevano come scopo principale la repressione di altri reati (ad es. il *crimen repetundarum*, nel caso della *lex repetundarum Tabulae Bembinae*) oppure una generale regolamentazione delle attività processuali dell'*accusator* (è il caso dell'*oratio Claudii* e del *s. c. Turpillianum*).

Tuttavia, le testimonianze pervenuteci su questi quattro provvedimenti – opportunamente integrate da ulteriori fonti – consentono di individuare la disciplina prevista per il *crimen calumniae*, durante l'età repubblicana, dalla *lex Tabulae Bembinae* e dalla *lex Remmia* e quella dettata nel principato dall'*oratio Claudii* e dal *s. c. Turpillianum*.

Nell'analizzare, dunque, i provvedimenti che interessano il *crimen calumniae*, è opportuno, seguendo il criterio cronologico, prendere le mosse dalla *lex repetundarum Tabulae Bembinae*. Tale legge, pur presentando qualche problema per la sua esatta identificazione, sembra appartenere comunque all'età di Caio Gracco [4] e costituisce, pertanto, il primo intervento nor-

racleensis (*FIRA.* 1^2.149) o, ancora, alla *lex Iulia iudiciorum publicorum* del 17 a. C., nell'àmbito della quale tutti i più importanti aspetti del processo *per quaestiones* costituirono oggetto di dettagliata regolamentazione da parte di Augusto.

[4] I frammenti di questa *lex repetundarum*, in un primo momento, furono identificati con la *lex Servilia Glauciae*, del 111 a. C. circa: si veda E. DE RUGGIERO, sv. *Acilia (lex)*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane* 1 (1895) 41; G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani* (estr. dalla Enc. Giur. Ital.), Milano 1912 rist. Hildesheim 1966, 322; in séguito si è pensato sia alla *lex Acilia repetundarum*, proposta durante il tribunato di C. Gracco (123-122 a. C.) da un suo collega, sia alla *lex Sempronia iudiciaria*, proposta dallo stesso C. Gracco. Sul punto si veda, con ampia discussione della precedente letteratura, C. NICOLET, *Loi Sempronia repetundarum*, in *Les lois des Romains. 7 édition par un groupe de romanistes des Textes de droit romain, Tome II de P. F. Girard et F. Senn*, (cur. V. Giuffrè), Napoli 1977, 90 ss.; C. VENTURINI, *Studi sul 'crimen repetundarum' nell'età repubblicana*, Pisa 1979, 1 ss.; B. SANTALUCIA, sv. *Processo penale, a) diritto romano*, in *ED.* 36 (1987) 339 ss. nt. 128 ss. = *Studi* cit. 188 ss. nt. 128 ss.; A. LINTOTT, *Judicial Reform and Land Reform in the Roman Re-*

mativo che, nell'àmbito di un'ulteriore regolamentazione del *crimen repetundarum*, contiene un riferimento (rappresentato – come vedremo – dalla menzione del *iusiurandum calumniae*) alla disciplina del *crimen calumniae*[5].

La *lex*, più volte presa in considerazione dagli studiosi a causa della sua importanza per una più completa conoscenza del funzionamento del processo dinanzi ai tribunali permanenti[6], è molto utile, ai fini dell'oggetto della nostra ricerca, per un duplice ordine di motivi: il primo concerne alcune peculiarità del processo *per quaestiones* che hanno contribuito alla nascita ed, in séguito, alla diffusione del *crimen calumniae*; il secondo, più specifico, è dato dalla menzione del *iusiurandum calumniae*.

Questi due aspetti, sui quali per adesso mi soffermo solo in breve, saranno approfonditi successivamente: in particolare, il primo verrà analizzato quando si affronterà l'argomento delle diverse motivazioni che hanno provocato l'instaurarsi e la diffusione del *crimen calumniae*[7]; il *iusiurandum calumniae* sarà affrontato quando parleremo dei vari rimedi previsti contro il reato di calunnia[8].

La *lex Tabulae Bembinae*, riconoscendo alla vittima del *crimen repetundarum* la legittimazione a promuovere perso-

public, Cambridge 1992, 10 ss.; M. H. CRAWFORD (cur.), *Roman Statutes*, 1, London 1996, 39 ss.

Per un'attenta 'lettura' dei frammenti di questa *lex* si rinvia a M. BIANCHINI, *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, Milano 1964, 3 ss.

[5] I frammenti della *lex Tabulae Bembinae*, appartenendo, secondo l'opinione dominante (cfr. la nt. precedente), all'età di Caio Gracco, risultano antèriori alla *lex Remmia*, la cui data può essere fissata intorno all'anno 81 a. C.

Sulla problematiche riguardanti la datazione della *lex Remmia*, tuttavia, cfr. *infra* 19 ss.

[6] Essa è stata, giustamente, considerata (BIANCHINI, *Le formalità* cit. 3): «[...] uno dei documenti fondamentali della storia del processo penale romano, una pietra miliare, da cui dovremo necessariamente prendere le mosse per tracciare un quadro quanto più possibile fedele dell'evoluzione della fase preliminare del processo penale, nelle sue varie tappe [...]».

[7] Cfr. *infra* 94 ss.

[8] Cfr. *infra* 57 ss.

nalmente, senza l'assistenza giudiziaria dei patroni, l'accusa (la *nominis delatio*) contro il presunto colpevole delle malversazioni, è un'importante testimonianza dell'affermarsi, nel processo criminale, del sistema accusatorio [9]: si attribuiva, infatti, ad un privato la possibilità di dare impulso, attraverso la propria formale dichiarazione d'accusa, al procedimento che non poteva, quindi, aver luogo d'ufficio.

La legge, inoltre, prevedeva l'assegnazione di 'premi', in caso di vittoria, a favore di colui che avesse proposto l'accusa, il quale, se straniero, otteneva, con ogni probabilità, la cittadinanza romana ed il diritto di voto nella tribù dell'accusato [10].

Da questo punto di vista le notizie tratte dalla *lex Tabulae Bembinae* risultano, com'è evidente, di un certo rilievo, poiché esse dimostrano la presenza, già nell'età graccana, di due elementi fondamentali, all'interno del processo criminale, per la nascita ed, in séguito, la diffusione, del *crimen calumniae*: il sistema accusatorio ed il regime dell'assegnazione di 'premi' a favore di colui che fosse risultato vittorioso. Il primo rappresenta il presupposto processuale, tecnicamente necessario, affinché possa essere realizzata l'accusa calunniosa; il secondo costituisce un evidente incentivo ad accusare non solo per ottenere l'eventuale sentenza di condanna dell'imputato, ma, principalmente, per poter conseguire vantaggi personali.

In tale contesto, pertanto, si è potuto diffondere, sin dai primi anni della creazione delle *quaestiones*, il *crimen calumniae* e non è certamente un caso che già nella *lex Tabulae Bem-*

[9] Così BIANCHINI, *Le formalità* cit. 10; GNOLI, sv. *Diritto penale* cit. 55.

[10] Cfr. *Lex Tab. Bemb.* linn. 76 (83) ss. (*FIRA.* 1^2.101). Molto probabilmente tale accusatore, se cittadino, aveva diritto all'esenzione dal servizio militare (in tal senso ROTONDI, *Leges* cit. 313; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 50); se latino (cfr. linn. 78 [85] ss.), poteva scegliere tra la cittadinanza e il *ius provocationis* (si veda SANTALUCIA, *Studi* cit. 191). Sulla formula usata per assegnare il premio si vedano le interessanti considerazioni fatte da MANTOVANI, *Il problema d'origine* cit. 89 ss.

binae si sia avvertita la necessità di limitare, grazie al rimedio preventivo del *iusiurandum calumniae*, il verificarsi di detto *crimen* [11]:

> *Lex repet. Tab. Bemb.* lin. 19 (*FIRA.* 1².89 s.): De nomine deferundo iudicibusque legundeis. Quei ex h. l. pequniam ab a[*ruorsario petet, ... is eum, unde petet, postquam CD-Luirei ex h. l. in e*]um annum lectei erunt, ad iudicem, in eum annum quei ex h. l. [*factus*] erit, in ious educito nomenque eius deferto; sei deiuraverit calumniae causa non po[*stulare, is praetor nomen recipito facitoque* [...].

Il *iusiurandum calumniae,* con il quale l'accusatore dichiarava solennemente di non aver presentato l'accusa *calumniae causa*, doveva aver luogo, per quel che appare dalla nostra testimonianza, dopo la *delatio* dell'accusatore e prima della *receptio* del pretore. Esso, quindi, si manifesta come una condizione necessaria per la *receptio nominis.*

Questa notizia sulla collocazione precisa del *iusiurandum*, tuttavia, appare non del tutto coincidente con quella fornitaci da un'altra testimonianza, dove risulterebbe che il giuramento doveva essere prestato prima, e non dopo, la *delatio* [12]:

[11] L'attribuire al privato il diritto di esercizio dell'azione penale e l'attuazione, pertanto, della pretesa punitiva dello Stato implica la necessità, da parte dell'ordinamento, di evitare il verificarsi, all'interno del processo, di possibili fattispecie illecite. L'esigenza di porre un freno ai comportamenti processuali scorretti è testimoniata nella *lex Tabulae Bembinae* anche dal fatto che in tre punti questa legge prevede, nell'ipotesi in cui l'accusa sia stata presentata *praevaricationis causa*, che il processo debba essere ripetuto: cfr. linn. 5, 56, 75 (82) (*FIRA.* 1².86 ss.).

[12] Sul *iusiurandum calumniae* si veda REIN, *Das Kriminalrecht* cit. 808; ZUMPT, *Der Criminalprocess* cit. 152; E. RASPE, *Das Verbrechen der Calumnia nach römischem Rechte*, Rostock 1872, 10 ss.; HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1415; HUMBERT, sv. *Calumnia* cit. 853; LEVY, *Von den römischen Ankägervergehen* cit. 383 s.; M. LAURIA, sv. *Accusatio*, in *NNDI.* 1.1 (1957) 188; BIANCHINI, *Le formalità* cit. 21 s. (alla nt. 29 ulteriore bibliografia); JONES, *The Criminal Courts* cit. 64; SANTALUCIA, *Studi* cit. 202.

Cic. *Ad fam.* 8.8.3: [...] Nam de divinatione Appius, cum calumniam iurasset, contendere ausus non est Pilioque cessit [...].

Cicerone, avendo precedentemente ricordato che vi era più di una persona che accusava M. Servilio, afferma che l'accusatore Appio (il giovane), dopo aver prestato il *iusiurandum calumniae*, non osò disputare in sede di *divinatio* e si ritirò di fronte all'altro accusatore Pilio.

Dal riferimento alla *divinatio*[13], che era una sorta di procedura pregiudiziale, precedente quindi la *delatio*, diretta alla scelta dell'accusatore da preferire qualora i postulanti per lo stesso reato fossero stati più di uno, è possibile desumere che il *iusiurandum calumniae* doveva essere prestato prima della formale presentazione della *delatio nominis*. Comunque si vogliano valutare questi diversi orientamenti desumibili dalle due citate testimonianze e pur non potendo stabilire, dalle altre fonti in nostro possesso[14], il preciso momento (prima o dopo la *delatio nominis*) nel quale l'accusatore avrebbe dovuto prestare il giuramento – aspetto che, peraltro, non è importante ai fini del discorso che qui ci interessa –, un dato appare certo: il *iusiurandum calumniae* era un requisito necessario per la *receptio nominis* da parte del pretore (di conseguenza per l'in-

[13] Sulla *divinatio* si veda U. BRASIELLO, *s. h. v.* in *NNDI.* 6 (1957) 32 s. (ivi principali fonti e bibliografia); da ultimo, SANTALUCIA, *Studi* cit. 202; C. VENTURINI, *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, 41.

Il significato tecnico del termine *divinatio*, nel senso di procedura pregiudiziale indirizzata alla scelta dell'accusatore da preferire, appare strettamente connesso con le note peculiarità del processo repubblicano *per quaestiones*; non a caso, infatti, nel tardo principato l'espressione *divinatio* è adoperata dai giuristi nel senso generico di 'vaticinio' perché «[...] o il processo accusatorio delle *quaestiones*, se pure ancora esistente in teoria, non era quasi più usato; oppure, mancando i grandi accusatori (forse perché l'oratoria forense era decaduta molto) non vi era più interesse a preferire l'uno piuttosto che l'altro» (BRASIELLO, *op. ult. cit.* 33).

[14] Cfr. Liv. 33.47.5; Senec. *Controv.* 3.19; Ascon. Pedian. *in Cic. Corn.* p. 64.

staurazione dell'intero processo) e, molto probabilmente, poteva essere imposto d'ufficio all'accusatore senza una particolare richiesta dell'accusato[15].

Il *iusiurandum*, tuttavia, svolse un ruolo rilevante soltanto nell'età repubblicana, poiché durante il principato, pur non essendo stato abolito con un'apposita legge, sembra aver perso vigore nella pratica[16]; ma su questo determinato aspetto – in particolare sui motivi che possono aver causato il venir meno del giuramento e sul rapporto esistente tra questo e gli altri rimedi previsti contro il *crimen calumniae* – avremo modo di tornare, nuovamente, nell'àmbito dell'analisi del variegato sistema repressivo del reato di calunnia[17].

2. *La* lex Remmia de calumniatoribus. – Nell'età repubblicana, la principale norma sul *crimen calumniae* è rappresentata dalla *lex Remmia de calumniatoribus.* La legge pone alcuni problemi su cui indagare: la data, il procedimento, la pena nei confronti dei calunniatori e, soprattutto, le varie motivazioni che possono aver spinto il tribuno della plebe Remmius – con ogni probabilità la *lex Remmia* fu un plebiscito – a far approvare una proposta del genere, volta a disciplinare, dunque, il *crimen calumniae.*

La difficoltà a risolvere queste problematiche è accentuata dal fatto che le testimonianze sulla *lex* non sono numerose.

Ci sono pervenuti un passo tratto da un'orazione di Cicerone, un frammento di Papiniano, un testo di Marciano:

> Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 19.55: Nemo nostrum est, Eruci, quin sciat tibi inimicitias cum Sex. Roscio nullas esse; vident omnes qua de causa huc inimicus venias; sciunt huiusce pecunia te adductum esse. Quid ergo est? Ita tamen

[15] In questo senso HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1415.
[16] Così HUMBERT, sv. *Calumnia* cit. 853.
[17] Cfr. *infra* 57 ss.

quaestus te cupidum esse oportebat, ut horum existimationem et legem Remmiam putares aliquid valere oportere[18].

D. 22.5.13 Papin. 1 *de adult.*: Quaesitum scio, an in publicis iudiciis calumniae damnati testimonium iudicio publico perhibere possunt. Sed neque lege Remmia prohibentur et Iulia lex de vi et repetendarum et peculatus eos homines testimonium dicere non vetuerunt. Verumtamen quod legibus omissum est, non omittetur religione iudicantium ad quorum officium pertinet eius quoque testimonii fidem, quod integrae frontis homo dixerit, perpendere.

D. 48.16.1.2 Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*: Calumniatoribus poena lege Remmia irrogatur.

Prima di dedicarci all'analisi di queste fonti, occorre, tuttavia, avvertire che qualche dubbio è stato sollevato perfino sulla precisa denominazione della legge[19].

In particolare, Camiñas, riprendendo un orientamento espresso già da altri autori in studi non più recenti, afferma che la *lex Remmia de calumniatoribus* sarebbe indicata nelle fonti, tra le varie denominazioni, anche con il nome di *lex Mem-*

[18] Nella *Pro S. Roscio Amerino* Cicerone fa di nuovo riferimento, pur se indirettamente, alla *lex Remmia* (in particolare alla pena prevista da tale legge): [...] *Sin autem sic agetis, ut arguatis aliquem patrem occidisse neque dicere possitis aut quare aut quo modo, ac tantum modo suspicione latrabitis, crura quidem vobis nemo suffringet, sed, si ego hos bene novi, litteram illam cui vos usque eo inimici estis ut etiam Kal<endas> omnis oderitis, ita vehementer ad caput adfigent, ut postea neminem alium nisi fortunas vestras accusare possitis* (20.57).

[19] Occorre notare, invero, che per quanto concerne la denominazione della *lex Remmia de calumniatoribus* esistono nei vari manoscritti pervenutici alcune differenze. Sul punto si veda CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 2 s. nt. 9, il quale ricorda che cinque sono le forme di riferimento a questa legge: *Remmia, Rhemmia, Remia, Rhemia* e *Rhemnia.* Quella più corretta, che appare pure nella *Littera Florentina*, mi sembra essere *Remmia*: si veda *Iustiniani Augusti Pandectarum Codex Florentinus*, cur. A. Corbino - B. Santalucia, Firenze 1988, vol. 1, 319 *v*; vol. 2, 415 *v.*

mia[20]. L'autore spagnolo ricorda, a sostegno della propria tesi, una testimonianza, tratta dal terzo dei nove *libri factorum et dictorum memorabilium* di Valerio Massimo (3.7.9), nella quale vi sarebbe un riferimento alla legge sui calunniatori, chiamata, in questo caso, *lex Memmia*[21]. Camiñas, inoltre, conclude evidenziando che, malgrado la diversa terminologia adoperata nelle fonti (*lex Remmia* o *lex Memmia*), vi sarebbe tra gli studiosi un accordo quasi unanime sul fatto che si tratti della stessa legge[22].

La tesi espressa da Camiñas non pare accettabile, poiché ritengo che ci si trovi di fronte a due distinte leggi: la *lex Remmia de calumniatoribus* e la *lex Memmia de absentibus*.

Prendiamo le mosse, infatti, da:

> Val. Max. 3.7.9: Contra M. Antonius ille disertus – non enim respuendo, sed amplectendo causae dictionem quam innocens esset testatus est – quaestor proficiscens in Asiam, Brundisium iam pervenerat, ubi litteris certior incesti se postulatum apud L. Cassium praetorem, cuius tribunal propter nimiam severitatem scopulus reorum dicebatur, cum id vitare beneficio legis Memmiae liceret, qua eorum, qui rei publicae causa abessent, recipi nomina vetabat, in urbem tamen recurrit. Quo tam pleno fiduciae bo-

[20] CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 3 s., ivi nella nt. 10 si veda la letteratura meno recente sull'argomento.

Sul punto si veda quanto già detto da HUMBERT, sv. *Calumnia* cit. 853 nt. 15: «Certains auteurs l'ont appelée *Memmia,* d'après Valère Maxime, III, 7,9 [...]».

[21] CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 2, 61.

[22] CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 2 s.: «Las diferencias nominales no han impedido, sin embargo, el acuerdo casi unánime en la doctrina sobre el hecho de que se trata de la misma y única ley».

Questa affermazione, invero, può essere ritenuta valida solo per la letteratura meno recente (citata dall'autore spagnolo a p. 3 nt. 20), ma non certo può considerarsi pertinente all'orientamento più attuale degli studiosi.

nae consilio cum absolutionem celerem tum profectionem honestiorem consecutus est.

Dalla testimonianza sappiamo che M. Antonio l'oratore, partendo alla volta dell'Asia, è informato di essere stato accusato d'incesto davanti al tribunale presieduto da L. Cassius (tribunale detto per l'eccessiva severità *scopulus reorum*)[23]. L'oratore, pur potendo evitare di presentarsi grazie alla legge Memmia, preferisce tornare a Roma[24].

La norma in questione è la c. d. *lex Memmia de absentibus*, che, stando a quanto ci dice Valerio Massimo, unica testimonianza sull'argomento, avrebbe previsto, solamente, il divieto per il pretore di accogliere l'accusa contro chi fosse assente *rei publicae causa.*

Pur non essendoci sull'autore e sulla data della *lex Memmia* un orientamento unanime degli studiosi, si è soliti attribuirla a C. Memmius (il quale ricoprì, tra le altre cariche, anche il tribunato della plebe) ed indicare la data di approvazione di essa tra il 114 e il 111 a. C.[25].

[23] Esso fu istituito forse dalla *lex Peducaea de incestu virginum Vestalium* (cfr. Cic. *De nat. deor.* 3.74). L. Cassius fu designato *quaesitor* e non rivestì la carica di *praetor* come indicato in Val. Max. 3.7.9. L'errore' di Valerio Massimo è comunemente rilevato; sul punto si veda ad es. G. NICCOLINI, *I Fasti dei tribuni della plebe*, Milano 1934, 416; D. MANTOVANI, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana*, in *Athenaeum* 78 (1990) 38 nt. 63; da ultimo, VENTURINI, *Processo penale* cit. 216 ss.

[24] Sull'accusa di incesto a carico di M. Antonio cfr., inoltre, Val. Max. 6.8.1: *M. Antonius avorum nostrorum temporibus clarissimus orator incesti reus agebatur. Cuius in iudicio accusatores servum in quaestionem perseverantissime postulabant, quod ab eo, cum ad stuprum irent, lanternam praelatam contenderent* [...].

Su Val. Max. 3.7.9 e 6.8.1 si veda, di recente, VENTURINI, *Processo penale* cit. 216 s.

[25] Sull'argomento si veda E. WEISS, sv. *Lex Memmia*, 2, in *PWRE.* 12.2 (1925) 2398, il quale afferma che apparentemente ('anscheinend') l'autore di tale plebiscito, datato al più tardi nel 111 a. C., sarebbe lo stesso C. Memmius che propose, sempre nel 111 a. C., un altro plebiscito (la *lex Memmia de Iugurtha Romam ducendo*); F. MÜNZER, sv. *Memmius*, 2, 5, in *PWRE.* 15.1 (1931) 604 ss., il quale evidenzia che la prima testimonianza della *lex Memmia de ab-*

Mi pare evidente, pertanto, che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, questa *lex Memmia* non possa essere, in alcun modo, collegata alla disciplina del *crimen calumniae* e, quindi, confusa con la *lex Remmia de calumniatoribus.*

3. *La sua datazione.* – L'orientamento generale degli studiosi, basandosi sulla testimonianza ciceroniana nella quale vi è menzione della *lex Remmia*[26], tende a fissare la data di approvazione della legge prima dell'anno 80 a. C., probabile data dell'orazione di Cicerone[27].

sentibus risalirebbe al 113 a. C. e che, pertanto, non è certo che il proponente sia C. Memmius tribuno della plebe nel 111 a. C.; NICCOLINI, *I Fasti* cit. 416. Lo studioso, dopo aver ricordato che M. Antonio partì per l'Asia dopo essere entrato in carica il 5 dicembre del 114 a. C., afferma, quindi, che la norma (la *lex Memmia ne absentium rei publicae causa nomina reciperentur*) sarebbe già esistita nel 114 a. C. L'autore ricorda, inoltre, che: «Si è voluto attribuire questa legge a C. Memmius trib. d. pl. del 111 per sforzare la legge Peducea del 113 e portarla al 109 [...] in tal caso bisognerebbe ritenere un errore di Val. Max. l'accenno alla legge Memmia» (p. 416); AE. FORCELLINI (*et alii*), sv. *Memmius*, in *Lexicon totius latinitatis*, 6, *Onomasticon* (1965[4]) 250, dove, a proposito della *lex Memmia*, si legge che 'ignorantur tamen et tempus et auctor hujus legis'; ROTONDI, *Leges* cit. 321 s., che colloca la *lex Memmia* dubitativamente nel 113 (?); H. G. GUNDEL, sv. *Memmius*, 3, in *Der kleine Pauly. Lexicon der Antike auf der Grundlage von PW.* 3 (1968) 1186 ss.; il quale attribuisce la nostra legge a C. Memmius tribuno della plebe nel 111 a. C.; T. R. S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, 2, New York 1952 rist. 1968, 460, il quale menziona, tra i magistrati di incerta data, un Memmius autore di una legge *de absentibus* presentata prima del 113 a. C.

[26] Cic. *Pro S. Rosc. Amer.* 19.55: [...] *Ita tamen quaestus te cupidum esse oportebat, ut horum existimationem et legem Remmiam putares aliquid valere.*

[27] Sul punto si veda HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1416: «Das Alter der lex Remmia lässt sich nicht feststellen, doch gehört es schwerlich erst dem letzten Jahrhundert der Republik an»; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 491, il quale afferma che la *lex Remmia* sarebbe non più antica rispetto al processo *per quaestiones* e non più recente di Silla; HUMBERT, sv. *Calumnia* cit. 853, il quale avverte che 'On ignore l'époque précise où fut portée la loi *Remmia*'; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, 2, cit. 139 s., dove si afferma che la nostra *lex* non poteva essere precedente alla creazione delle *quaestiones;* F. MÜNZER, sv. *Remmius*, 2, in *PWRE.* 1A. 1 (1914) 595, il quale ricorda che si ha menzione della *lex Remmia* in età sillana; COSTA, *Crimini*

Sull'argomento singolari sono le ipotesi, oramai lontane nel tempo, di Kuile[28] e di Lange[29] (quest'ultima ripresa, di recente, da Camiñas)[30].

Il primo afferma che la *lex Remmia* risalirebbe, addirittura, all'età delle XII Tavole[31].

Il secondo, prendendo le mosse da una testimonianza, nella quale vi sarebbe un riferimento a un Remmius come collega nell'edilità a M. Livius Drusus, noto tribuno della plebe

cit. 61, il quale parla di una *lex Remmia* del tempo di Silla; LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 381, che colloca la *lex* 'zwischen dem Aufkommen der Quästionen und 80 v. Chr.'; NICCOLINI, *I Fasti* cit. 434, il quale ribadisce che questa legge ha un solo termine cronologico di riferimento, quello dell'anno 80 a. C.; BERGER, sv. *Calumnia* cit. 379, parla di una '*lex Remmia* (about 80 b. C.)'; MER, *L'accusation* cit. 428 nt. 1, dove si ricorda che la *lex Remmia* non era più antica della procedura *per quaestiones* né più recente di Silla; BRASIELLO, sv. *Calunnia* cit. 815, il quale, sul punto, afferma che la repressione della *calumnia* risale ad un'epoca 'abbastanza antica', poiché deriverebbe da una *lex Remmia,* ricordata da Cicerone; FORCELLINI (*et alii*), sv. *Remmius,* 2, in *Lexicon totius latinitatis,* 6, cit. 555 s., dove, a proposito della *lex Remmia,* chiaramente si avverte che 'quo anno lata sit et quo auctore, non constat'; ROTONDI, *Leges* cit. 363: «Probabilmente plebiscito di un trib. Remmius, ma ignoto quanto alla data: certo non dopo del 674/80 in cui Cicerone difese Roscio, nè prima dell'istituzione del procedimento *per quaestiones*»; DE FRANCISCI, *Sintesi storica* cit. 491, il quale avverte che la legge Remmia puniva i calunniatori 'fin dall'epoca di Silla'; PUGLIESE, *Diritto penale* cit. 283, dove, a proposito della repressione della *calumnia,* si afferma, genericamente, che essa sarebbe stata punita in età repubblicana da una *lex Remmia;* SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. 67 nt. 66, il quale considera la *lex Remmia* non successiva all'anno 80 a. C.; SANTALUCIA, *Studi* cit. 202, dove si considera la *lex Remmia* anteriore all'80 a. C.; GIUFFRÈ, *La repressione* cit. 68, il quale la colloca intorno all'anno 80 a. C.; GUARINO, *Storia* cit. 297, il quale ritiene che la nostra legge sia dell'anno 80 a. C. circa.

Sulla datazione della *Pro S. Roscio Amerino* si veda T. E. KINSEY, *The dates of the «pro Roscio Amerino» and the «pro Quinctio»,* in *Mnemosyne* 20 (1967) 61 ss.

[28] E. TER-KUILE, *De calum. apud Rom.,* Leyde 1827, la cui tesi conosco grazie a REIN, *Das Kriminalrecht* cit. 809 nt. **; HUMBERT, sv. *Calumnia* cit. 853; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 3 s.

[29] L. LANGE, *Geschichte der römischen Alterthumer,* 3, Leipzig 1876, 101.

[30] CAMIÑAS, *La Lex Remmia* cit. 4 s.

[31] TER-KUILE, *op. ult. cit.*

nel 91 a. C.[32], ipotizza che tale Remmius sia collega di Druso anche nel tribunato e che la *lex Remmia* sia da porre in relazione con la *lex Livia iudiciaria* del 91 a. C., con la quale si istituisce la *quaestio 'si quis ob rem iudicatam pecuniam cepisset'*[33]. Secondo lo studioso, dunque, la *lex Remmia* andrebbe collocata nel 91 a. C.[34].

Per quanto concerne la prima ipotesi, ritengo che essa trovi un ostacolo evidente nel fatto che la *lex Remmia de calumniatoribus* va posta in stretta relazione con il processo *per quaestiones*, nell'àmbito del quale, riconoscendosi al privato cittadino il diritto di promuovere l'*accusatio*, si pone il problema, di conseguenza, di limitarne i più gravi abusi[35].

Pure l'ipotesi di Lange risulta piuttosto fragile: essa, infatti, si fonda sulla colleganza nell'edilità tra Remmius e M. Livius

[32] *De vir. ill.* 66.2: *Marcus Livius Drusus, genere et eloquentia magnus, sed ambitiosus et superbus, aedilis munus magnificentissimum dedit. Ubi Remmio collegae quaedam de utilitate reipublicae suggerenti: Quid tibi, inquit, cum republica nostra? Quaestor in Asia nullis insignibus uti voluit, ne quid ipso esset insignius. Tribunus plebis Latinis civitatem, plebi agros, equitibus curiam, senatui iudicia permisit.*

[33] Sulla *lex* si veda, per un primo riferimento alle fonti e alla letteratura, ROTONDI, *Leges* cit. 337.

[34] Tale ipotesi, recentemente, è stata ripresa da Camiñas, che conferma l'anno 91 a. C. come probabile data di approvazione della *lex Remmia*, evidenziando, soprattutto, che in quell'anno la diffusa preoccupazione di disciplinare comportamenti che potevano incidere negativamente in un processo sarebbe dimostrata dalla creazione, ad opera di Livio Druso con la *lex Livia iudiciaria*, di una *quaestio 'si quis ob rem iudicatam pecuniam cepisset'*, volta a disciplinare, quindi, una fattispecie analoga a quella prevista dall'editto del pretore come *calumnia*: CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 4 s., il quale conclude affermando che: «Per todo ello, y en ausencia de otros datos que permitan mayor precisión y seguridad, ponemos el año 91 a. C. come la fecha más probable de rogación por el tribuno *Remmius* y de votación en los *concilia plebis* de la *lex Remmia de calumniatoribus*» (p. 5).

Si vedano, inoltre, le osservazioni di M. G. ZOZ DE BIASIO, *rec.* a J. G. Camiñas, *La lex Remmia de calumniatoribus*, in *Labeo* 32 (1986) 224.

[35] Sul punto si veda, per un primo riferimento, GNOLI, sv. *Diritto penale* cit. 43 ss., in partic. 56 (ivi principali fonti e bibliografia).

Contro la tesi di Kuile si veda già REIN, *Das Kriminalrecht* cit. 809 nt.**; HUMBERT, sv. *Calumnia* cit. 853; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 3 s.

Drusus, tribuno della plebe nel 91 a. C.; ma è interessante ricordare che dell'edilità anteriore al tribunato di Druso si dubita e che, pertanto, appare difficile poter accostare Remmius ai dati cronologici di Druso[36].

Orbene, alla luce delle poche fonti a nostra disposizione[37], mi sembra che la data della *lex Remmia de calumniatoribus*, collocandosi necessariamente non prima del 149 a. C. – anno in cui con la *lex Calpurnia de repetundis* si pongono le basi per la formazione del processo *per quaestiones* – e non dopo l'anno 80 a. C. – probabile data della *pro S. Roscio Amerino* di Cicerone –, possa essere individuata, con maggiore precisione, durante l'età sillana, con molta probabilità intorno all'anno 81 a. C.

Proprio in questo periodo, infatti, si afferma, in modo sempre più evidente, la procedura *per quaestiones*[38]. È a tutti

[36] Si vedano le perplessità manifestate da NICCOLINI, *I Fasti* cit. 434. Non credo che possa essere seguito l'orientamento di Camiñas, il quale aderisce alla tesi di Lange senza, peraltro, addure nuove significative argomentazioni.

Risulta opportuno ricordare, inoltre, che la tesi accolta da Camiñas, secondo la quale la datazione della *lex Remmia* andrebbe collocata nell'anno 91 a. C., si pone in evidente contrasto con l'altra affermazione fatta dallo stesso autore (*La lex Remmia* cit. 2 s.), secondo cui nel passo di Valerio Massimo (3.7.9) con l'espressione *lex Memmia* si farebbe riferimento alla *lex Remmia de calumniatoribus*. Si è visto, infatti, che la testimonianza di Valerio Massimo concerne avvenimenti che vanno datati intono al 114 a. C.

[37] Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 19.55; Papin. 1 *de adult.* D. 22.5.13; Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.* D. 48.16.1.2.

[38] Secondo F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, 3, Napoli 1973², 104 s., fino all'età sillana i processi penali si erano svolti, nella maggioranza dei casi, in base al sistema tradizionale della procedura 'magistratuale-comiziale': bisognerà, quindi, attendere Silla per avere una maggiore diffusione del processo *per quaestiones*. Questa riforma del processo penale, tuttavia, non va attribuita solamente a Silla poiché essa, in realtà, era nelle 'esigenze del tempo'.

Di recente, per quanto riguarda la repressione criminale in Roma, prima dell'affermarsi delle *quaestiones perpetuae*, sono state avanzate interessanti ipotesi: si veda MANTOVANI, *Il pretore giudice* cit. 19 ss., il quale ha prospettato l'ipotesi che il pretore urbano sia stato competente in materia criminale, almeno per quanto riguarda certi reati, e che, creato in seguito il pretore peregrino, le varie attribuzioni, nell'àmbito della repressione dei *crimina*, siano state divise fra essi come l'esercizio della *iurisdictio* civile. Vi sarebbe stata, inoltre, una ri-

noto che, malgrado già nel 149 a. C. la *lex Calpurnia* abbia introdotto un tribunale permanente per il *crimen repetundarum* ed, in séguito, altre leggi abbiano regolamentato la procedura *per quaestiones*, soltanto con Silla si ha una generale diffusione di tale processo: da un lato furono regolate in modo più esaustivo le *quaestiones* già esistenti, dall'altro, se ne crearono nuove con singole leggi[39].

Orbene, da quanto risulta dalla *lex Tabulae Bembinae* (dove, come si è visto, vi è la menzione del *iusiurandum calumniae*), il *crimen calumniae*, strettamente collegato al processo *per quaestiones*, si era già diffuso nell'età graccana ed è facile immaginare che esso abbia trovato successivamente, durante il periodo sillano, una diffusione tale da richiedere, con una certa urgenza, un più incisivo intervento volto a circoscrivere gli abusi del *ius accusandi*, posti in essere dai privati cittadini.

partizione delle competenze tra le assemblee popolari e il pretore: «Comprensibilmente, le questioni portate davanti alle assemblee erano più delicate dal punto di vista della valutazione dei valori in gioco; si trattava di fatti che si possono definire politici nel senso più ampio, che riguardavano cioè le scelte ideologiche e i valori della comunità, come il comportamento dei magistrati, la gestione dell'*ager publicus* e più in generale la distribuzione delle risorse e anche, non ultima, la moralità sessuale» (p. 46). Differenti sarebbero stati i reati di competenza del pretore: «[...] si trattava di veneficio o di incendio, di quei reati che, per usare un'espressione della Scuola classica, si possono definire 'naturali', che offendono gli interessi della comunità in quello che essa ha di più stabile e che rappresentano un dato quasi immutabile nel variare delle vicende storiche» (p. 46).

Di opinione contraria è L. GAROFALO, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana?*, in *SDHI.* 56 (1990) 366 ss. Sull'argomento si veda, ancora, D. MANTOVANI, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana: una risposta*, in *Athenaeum* 79 (1991) 611 ss.; L. GAROFALO, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana? In margine ad una risposta*, in *SDHI.* 57 (1991) 402 ss.; A. GUARINO, *I Romani, quei criminali*, in *Labeo* 39 (1993) 234 ss.

[39] Sulla generale diffusione delle *quaestiones perpetuae* durante l'età sillana si veda, ad esempio, P. FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*, Roma 1973³, 281 ss.; M. CARY, H. H. SCULLARD, *Storia di Roma*, 2, *La fine della repubblica e l'instaurazione del principato*, London 1973³, trad. ital. Bologna 1988 (che qui si cita), 104 ss.; SANTALUCIA, *Diritto* cit. 137 ss.

Mi sembra plausibile – in mancanza di elementi contrari – l'ipotesi secondo la quale il necessario intervento legislativo (mi riferisco, come è evidente, alla *lex Remmia de calumniatoribus*) si sia potuto verificare nell'81 a. C. o, tutto al più, nel periodo immediatamente successivo. Proprio nel corso di quest'anno, si assiste ad una proliferazione di leggi in materia criminale (si pensi, ad esempio, ad alcune *leges Corneliae: de falsis, de sicariis et veneficis, de iniuriis, de maiestate, de ambitu*[40]): in tale contesto di generale riorganizzazione delle *quaestiones*, nell'àmbito del quale per molti tribunali è stata emanata una specifica legge che ha individuato la fattispecie criminosa da perseguire, la procedura da applicare ed, infine, la pena da infliggere a colui che fosse stato condannato, è molto probabile che si sia avvertita la necessità di uno specifico intervento legislativo pure in tema di repressione del *crimen calumniae*.

Risulta, infatti, difficile credere che, proprio nel momento in cui grande è stata la sensibilità verso le problematiche concernenti il processo criminale, non si sia intervenuti a disciplinare in modo più esaustivo, con un'apposita legge, il *crimen calumniae* che, nonostante fosse stato già preso in considerazione dalla *lex repetundarum Tabulae Bembinae*, aveva continuato a diffondersi in maniera notevole soprattutto durante gli anni del governo sillano[41].

[40] Sull'argomento si veda, per tutti, SANTALUCIA, *Studi* cit. 196 ss. (ivi principali fonti e bibliografia).

[41] A conferma di quanto affermato nel testo, non va sottaciuto che proprio nell'81 a. C. era molto diffusa la preoccupazione di sanzionare i comportamenti scorretti che potevano incidere negativamente sul buon esito dei processi: tra le varie leggi approvate durante quell'anno, infatti, alcune furono indirizzate proprio in tal senso; cfr., ad es., Marcian. 14 *inst.* D. 48.8.1pr.-1; Ulpian. 7 *de offic. proconsul.* D. 48.8.4pr., dove si afferma che la *lex Cornelia de sicariis et veneficis* avrebbe sanzionato, tra l'altro, l'ipotesi del magistrato o *iudex quaestionis* che, accogliendo con consapevolezza una falsa testimonianza o lasciandosi corrompere o, infine, violando altrimenti la legge, avesse provoçato la morte di un innocente. Cfr., inoltre, PS. 5.25.2 *Ad leg. Cornel. testament.*, da cui veniamo a sapere che la *lex Cornelia de falsis* avrebbe punito, nell'àmbito delle varie specie di falso, pure la prevaricazione e la corruzione dei giudici.

4. *I profili processuali del giudizio di* calumnia. – Un aspetto della disciplina processuale del *crimen calumniae*, sul quale gli studiosi sono pressoché concordi, consiste nell'ammettere che il potere di giudicare sull'eventuale *calumnia* dell'accusatore sarebbe spettato allo stesso organo giudicante nel processo principale[42]. Tale affermazione è la logica conseguenza di un altro dato, oramai accolto unanimemente, secondo il quale dalle testimonianze in nostro possesso non risulterebbe che la *lex Remmia* abbia creato un'apposita *quaestio* per reprimere il *crimen calumniae*.

Notevoli divergenze di opinioni, invece, sorgono quando si tenta di individuare, con maggiore precisione, gli ulteriori aspetti concernenti il giudizio di *calumnia*. I punti più controversi riguardano: la fase iniziale del procedimento (se, quindi, esso debba avvenire d'ufficio o su specifica richiesta di colui che è stato ingiustamente accusato); la necessità o meno dell'assoluzione dell'imputato per poter instaurare tale procedimento; la forma e il contenuto della sentenza ed, infine, la natura del giudizio di *calumnia* (se, cioè, esso possa essere qualificato come *iudicium publicum* o *extraordinarium*)[43].

Silla, pertanto, cercò di rendere meno facile la corruzione delle giurie e, inoltre, lasciò libero l'accusato di decidere se i giurati dovessero votare apertamente o in segreto (cfr. Cic. *Pro Cluent.* 27.75).

[42] Si veda REIN, *Das Kriminalrecht* cit. 810; HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1418; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 494; FALCHI, *Diritto penale romano (Singoli reati)* cit. 197; M. LEMOSSE, *Accusation calomnieuse et action d'injures à propos d'une inscription récente*, in *RH.* 31 (1953) 436; BERGER, sv. *Calumnia* cit. 379; BRASIELLO, sv. *Calunnia* cit. 815; ROTONDI, *Leges* cit. 363; DE FRANCISCI, *Sintesi storica* cit. 491; SERANGELI, *C. 7,16,31 e le azioni* cit. 223; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 72; SANTALUCIA, *Studi* cit. 202; GIUFFRÈ, *La repressione* cit. 68; GUARINO, *Storia* cit. 297.

[43] La definizione del giudizio di *calumnia* come *iudicium publicum* o come *extraordinarium* dipende, evidentemente, dalla scelta di configurare la *calumnia*, nel processo criminale, come *crimen publicum* o *extraordinarium*. Qualche autore (si veda, ad es., COSTA, *Cicerone* cit. 116; BRASIELLO, sv. *Calunnia* cit. 815) ha parlato, a proposito della *calumnia* criminale in età repubblicana, addirittura di un 'illecito *sui generis*' che, quindi, non presentava le caratteristiche di un vero e proprio crimine.

La difficoltà a risolvere queste problematiche è accentuata dal fatto che le fonti sull'argomento sono scarse e relativamente tarde: esse, infatti, appartengono ad epoche successive all'età repubblicana.

L'autore, la cui lettura può essere più feconda per cercare di ricostruire le forme processuali del giudizio di *calumnia*, risulta essere Marciano, il quale, nel suo *liber singularis ad s. c. Turpillianum*, si dedica al problema che qui ci interessa:

> D. 48.16.1pr. Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*: Accusatorum temeritas tribus modis detegitur et tribus poenis subicitur: aut enim calumniantur aut praevaricantur aut tergiversantur. 1. Calumniari est falsa crimina intendere, praevaricari vera crimina abscondere, tergiversari in universum ab accusatione desistere. 2. Calumniatoribus poena lege Remmia irrogatur. 3. Sed non utique qui non probat quod intendit protinus calumniari videtur: nam eius rei inquisitio arbitrio cognoscentis committitur, qui reo absoluto de accusatoris incipit consilio quaerere, qua mente ductus ad accusationem processit, et si quidem iustum eius errorem reppererit, absolvit eum, si vero in evidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam poenam ei irrogat. 4. Quorum alterutrum ipsis verbis pronuntiationis manifestatur. Nam si quidem ita pronuntiaverit 'non probasti', pepercit ei: sin autem pronuntiavit 'calumniatus es', condemnavit eum. Et quamvis nihil de poena subiecerit, tamen legis potestas adversus eum exercebitur: nam, ut Papinianus respondit, facti quidem quaestio in arbitrio est iudicantis, poenae vero persecutio non eius voluntati mandatur, sed legis auctoritati reservatur. 5. Quaeri possit, si ita fuerit interlocutus: 'Lucius Titius temere accusasse videtur', an calumniatorem pronuntiasse videatur. Et Papinianus temeritatem facilitatis veniam continere et inconsultum calorem calumniae vitio carere et ob id hunc nullam poenam subire oportere.

Il lungo passo del giurista severiano, più volte preso in considerazione dagli studiosi, rappresenta la principale fonte di conoscenza sulla *calumnia* nel processo criminale[44].

Esso fa parte, come si è già detto, del *liber singularis ad s. c. Turpillianum*[45], nel quale Marciano, prima di evidenziare tutte le innovazioni introdotte da questo senatoconsulto nella regolamentazione delle attività processuali dell'*accusator*, fornisce alcune utili notizie dalle quali è possibile desumere la disciplina prevista per il *crimen calumniae* nell'età della repubblica[46].

Tale testimonianza del tardo principato – opportunamente integrata da ulteriori fonti – consente, pertanto, di poter individuare alcuni aspetti fondamentali che hanno caratterizzato il giudizio di *calumnia* anche nell'epoca repubblicana.

Soffermiamoci adesso, con maggiore attenzione, sul passo marcianeo:

> D. 48.16.1pr. Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*: Accusatorum temeritas tribus modis detegitur et tribus poenis subicitur: aut enim calumniantur aut praevaricantur aut tergiversantur. 1. Calumniari est falsa crimina intendere, praevaricari vera crimina abscondere, tergiversari in universum ab accusatione desistere[47].

[44] D. 48.16.1pr.-5 è stato, fino ad ora, esaminato, dagli studiosi, per quel che mi risulta, sempre in modo frammentario. Sulla letteratura riguardante il passo si vedano le note successive.

[45] Questo *liber* si trova collocato, nella ricostruzione palingenetica di Lenel, alla fine di tutte le opere di Marciano: cfr. O. LENEL, *Pal.* Marcian. 287.

[46] Ritengo che la lunga testimonianza marcianea contenga una serie di dati utili per comprendere la struttura del giudizio di *calumnia* nell'àmbito del processo *per quaestiones*. La disciplina dettata dal *s. c. Turpillianum*, infatti, riguarda, come vedremo meglio in séguito, prevalentemente l'esercizio dell'accusa dinanzi ai tribunali permanenti.

[47] Sulla genuinità del frammento si sono espressi negativamente G. BESELER, *Romanistiche Studien*, in *ZSS.* 50 (1930) 28; LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 418 nt. 7, secondo il quale D. 48.16.1pr. è 'unmarcianish', poiché il *s. c. Turpillianum* non sottomette i tre tipi di accusa illegale a tre pene differenti, ma li riconduce al comune denominatore del *calumniator*. LAU-

Marciano, dopo aver affermato che la *temeritas* degli accusatori si manifesta nel *calumniari*, nel *praevaricari* e nel *tergiversari*, ci dà una chiara definizione di queste attività alle quali corrispondono tre diversi illeciti processuali: la *calumnia* da intendersi come la falsa accusa proposta con dolo; la *praevaricatio* che designa l'accordo, tra *accusator* e *reus*, caratterizzato dalla formulazione di un'accusa fatta allo scopo di prevenirne un'altra più grave ad opera di terzi ed, infine, la *tergiversatio* con la quale si indica l'abbandono ingiustificato dell'accusa[48].

Il giurista, se effettivamente è questo l'ordine all'interno del *liber singularis*, nel dare le citate definizioni proprio all'inizio dell'opera, richiama l'attenzione su quelle che sono le tematiche principali che saranno trattate nel corso dell'intero *liber*: la *calumnia* (che occupa un ruolo predominante), la *praevaricatio* e la *tergiversatio*. Appare chiaro, inoltre, per quanto concerne la trattazione della *calumnia*, lo stretto rapporto intercorrente tra D. 48.16.1.1 ed i successivi paragrafi 2 e 3: Marciano, in primo luogo, definisce la *calumnia* (par. 1); in séguito, indica la pena da applicare contro i calunniatori (par. 2) ed, infine, prende in considerazione alcune caratteristiche del giudizio di *calumnia* (par. 3)[49].

RIA, «*Calumnia*», in *Studii e ricordi* cit. 259 nt. 90, tuttavia, in maniera persuasiva, considera le obiezioni di Levy come superabili.

[48] Il frammento è stato più volte sottoposto, dagli studiosi, ad un'attenta lettura per individuare gli elementi concettuali che caratterizzano il *crimen calumniae*. Si veda LAURIA, «*Calumnia*», in *Studii e ricordi* cit. 259 ss.; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 36, il quale evidenzia che Marciano, quando si riferisce alla *temeritas* in D. 48.16.1pr., adopera questa espressione in un senso generale e certamente distinto da quello riconosciuto alla stessa parola (*temeritas*), riportata in D. 48.16.1.5, per indicare in concreto un tipo di accusa diversa da quella calunniosa. L'autore (*op. ult. cit.* 32 s.), inoltre, si sofferma su D. 48.16.1.1 per porre in evidenza che l'accusa, ai fini della configurazione del *crimen calumniae*, doveva essere attuata in un *iudicium publicum*. Camiñas, infatti, richiama l'attenzione sulla frase *falsa crimina intendere*, nella quale il verbo *intendere* indicherebbe l'esercizio dell'accusa volta a realizzare gli atti necessari per l'instaurazione di un processo pubblico.

Su D. 48.16.1.1 si veda, pure, FANIZZA, *Delatori* cit. 71, 82 nt. 197.

[49] Sul punto si veda CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 23 nt. 61: «Podría establecerse también la relación estructural, es decir, en el contexto, del pár. 3

Vi sarebbe, dunque, uno schema ben preciso adottato dal giurista, che, dopo aver definito la *calumnia*, si sofferma, come ho già detto, prima, sulla pena:

> D. 48. 16.1.2 Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*: Calumniatoribus poena lege Remmia irrogatur[50];

ed, in séguito, sul giudizio di *calumnia*:

> D. 48.16.1.3 Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*: Sed non utique qui non probat quod intendit protinus calumniari videtur: nam eius rei inquisitio arbitrio cognoscentis committitur, qui reo absoluto de accusatoris incipit consilio quaerere, qua mente ductus ad accusationem processit, et si quidem iustum eius errorem reppererit, absolvit eum, si vero in evidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam poenam ei irrogat[51].

además de con el pár. 2 (*calumniatoribus poena lege Remmia irrogatur*) con el pár. 1 que contiene la definición, por necesidad breve y concisa, de lo que es "calumniar" (*calumniari est falsa crimina intendere*). Admitida esta relación, por lo demás evidente, habría que entender que el jurista desarrolla y concreta en el pár. 3 aquello que en el pár. 1 y en el pár. 2 tuvo que exponer concisamente. Obsérvese como en el pár. 3 Marciano desarrolla primero el concepto de *calumnia* (*calumniari videtur*) y cierra el pár. haciendo referencia a la pena que señala la *lex Remmia* (*legitimam poenam ei irrogat*), lo cual guarda un paralelismo perfecto con aquello que se trata en el pár. 1 (concepto) y en el pár. 2 (pena)».

[50] Il passo verrà esaminato quando affronteremo la tematica della repressione del *crimen calumniae* (*infra* 79): appare fin da ora interessante rilevare, tuttavia, che il riferimento alla *lex Remmia* indica che, almeno per quanto concerne alcuni aspetti della disciplina della *calumnia*, il *s. c. Turpillianum* ha recepito, senza portare modifiche, il contenuto di tale *lex*.

[51] Gli unici rilievi sulla genuinità del frammento sono quelli proposti da G. BESELER, *Romanistishe Studien*, in *RHD.* 10 (1930) 210, che lo considera 'offenbar verbreitert'; e da LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 387 nt. 63, secondo il quale in D. 48.16.1.3 vi sarebbero due glosse ('*qua mente ductus ad accusationem processit*' e '*evidenti*'): «Im übrigen ist § 3 gewiß nicht ganz unberührt, aber ich möchte nicht den das *consilio* enthaltenden Satz beanstanden [...] sondern [*qua mente ductus ad accusationem processit*] und [*evidenti*] für Randglosseme halten». Pur volendo considerare l'esistenza di queste due glosse, non credo che ciò comporti, ai fini del discorso che qui si sta svolgendo,

In quest'ultimo frammento Marciano, dopo aver ricordato che non è senz'altro calunniatore chi non prova l'accusa, evidenzia che l'indagine di tale questione è rimessa all'*'arbitrium'* di colui che giudica nel processo principale. Costui, dopo aver assolto l'imputato, incomincia ad esaminare con quale intento l'accusatore abbia proceduto all'accusa: vi sarà un'assoluzione, nel caso di giusto errore; una condanna alla pena (prevista dalla *lex Remmia*), nell'ipotesi di evidente *calumnia*[52].

Il passo risulta importante per un duplice ordine di motivi: a) si afferma che competente a giudicare sulla *calumnia* è lo stesso organo che istruisce il processo principale (*nam eius rei*

una modifica sostanziale del significato di D. 48.16.1.3. In tal senso si veda LAURIA, *«Calumnia»*, in *Studii e ricordi* cit. 256 nt. 70.

[52] Palesi sono le analogie tra D. 48.16.1.3 e una costituzione di Alessandro Severo (CI. 9.46.3): Imp. Alexander A. Eumeliano: *Qui non probasse crimen quod intendit pronuntiantur, si calumniae non damnetur, detrimentum existimationis non patitur. Non enim, si reus absolutus est, ex eo solo etiam accusator, qui potest iustam habuisse veniendi ad crimen rationem, calumniator credendus est.*

D. 48.16.1.3, rilevante soprattutto per il problema della necessità dell'elemento intenzionale ai fini della configurazione della *calumnia*, almeno in età repubblicana, è stato più volte preso in considerazione dagli studiosi: si veda REIN, *Das Kriminalrecht* cit. 810; HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1418; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 492 nt. 3; 494 nt. 9; E. LEVY, *Die römische Kapitalstrafe*, in *Sitzungsberichte d. Heidelberger Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Klasse* 5 (1930) 52 = *Gesammelte Schriften*, 2, Köln-Graz 1963, 360, che qui si cita; FALCHI, *Diritto penale romano. (Singoli reati)* cit. 197 nt. 1; LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 385 e ntt. 63 ss.; LAURIA, *«Calumnia»*, in *Studii e ricordi* cit. 256 ntt. 66, 70; LEMOSSE, *Accusation calomnieuse* cit. 435 nt. 15; U. ZILLETTI, *La dottrina dell'errore nella storia del diritto romano*, Milano 1961, 199 s., il quale richiama il passo a proposito dell'errore di fatto in tema di *calumnia*. Secondo l'autore: «[...] affinché l'errore di fatto valga come scriminante, occorre un substrato di plausibilità, senza del quale non si consegue l'effetto di sfuggire alla sanzione» (p. 200); G. PROVERA, *La vindicatio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino 1964, 69, il quale evidenzia che in questo passo Marciano sembra considerare il dolo come presunto per il semplice fatto che il reo è stato assolto; tale presunzione, tuttavia, può essere vinta in presenza di un errore giustificabile; SERANGELI, *C. 7,16,31 e le azioni* cit. 222 ss.; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 19 ss.; GNOLI, *rec. ult. cit.* 625; ZOZ DE BIASIO, *rec. ult. cit.* 225; FANIZZA, *Delatori* cit. 57 nt. 132.

inquisitio arbitrio cognoscentis committitur); b) si evidenzia che il procedimento, volto ad accertare la *calumnia* dell'accusatore, ha inizio in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato (*reo absoluto*).

In relazione al primo aspetto, è opportuno evidenziare che, pur essendo tutti gli studiosi concordi nell'ammettere che competente a giudicare sulla *calumnia* sia lo stesso giudice del processo principale, notevoli difficoltà sorgono quando si tenta di valutare l'effettiva portata del potere discrezionale di tale giudice. La frase, utilizzata da Marciano, *arbitrium cognoscentis*, richiamando l'attenzione sulla 'discrezionalità'[53] di colui che aveva giudicato sull'accusa principale, indica che l'ammissione del giudizio di *calumnia* dipendeva unicamente dal presidente della *quaestio* senza tener conto, quindi, di un'eventuale istanza di parte rivolta a tal fine[54].

[53] Sul termine *arbitrium* si veda DIRKSEN, *s. h. v.* in *Manuale latinitatis* cit. 78, dove la prima accezione riportata è quella di *'libera electio'*.

[54] Sulla fase iniziale del giudizio di *calumnia* si veda REIN, *Das Kriminalrecht* cit. 810, il quale, dopo aver ricordato che vi erano limiti temporali ben precisi entro i quali l'accusato poteva agire per far perseguire il *crimen calumniae* commesso dal suo accusatore, richiama, tuttavia, l'attenzione sul notevole potere discrezionale del giudice ai fini dell'instaurazione del procedimento di *calumnia*: «Jedoch konnte der Magistratus nach erfolgter Absolution des reus ohne dessen vorhergegangener Anklage über die calumnia des Accusator eine Untersuchung anstellen»; HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1418, che ricorda che la sentenza sopra la *calumnia* risulta *ex officio*: «Eine besondere auf Calumnienstrafe gerichtete Anklage ist nicht erfordelich, namentlich nicht eine Gegenaklage des Angeklagten, die Entscheidung über c. erfolgt vielmehr ex officio [...]»; A. H. J. GREENIDGE, *The Legal Procedure of Cicero's Time*, London 1901, 469, secondo il quale, quando la giuria aveva assolto l'imputato dimostrando così l'infondatezza dell'accusa, il presidente della *quaestio* doveva *ex officio* procedere con l'instaurazione del giudizio di *calumnia*; HUMBERT, sv. *Calumnia* cit. 853, secondo cui il soggetto ingiustamente accusato deve, prima della sentenza che termina il processo principale, formulare la domanda per la richiesta del giudizio di *calumnia*. L'autore, tuttavia, riconosce che si possa verificare l'ipotesi di un procedimento di *calumnia* instaurato per volontà del giudice indipendentemente, quindi, dall'iniziativa di parte: «Le défendeur [REUS] devait former sa plainte avant la sentence qui terminait définitivement la première demande; ce qui fut maintenu sous l'empire. Cependant le magistrat pouvait, après la sentence, et, sans la plainte de l'accusé absous, soumettre l'accusateur à une poursuite en calomnie [...]»; FALCHI, *Diritto penale romano.*

È mia opinione, tuttavia, che, nell'ipotesi di un'accusa calunniosa, ben poteva verificarsi che il soggetto ingiustamente accusato si fosse rivolto al presidente della *quaestio* per chiedere l'instaurazione del giudizio di *calumnia*; ma è chiaro che la scelta di agire o meno con tale giudizio sarebbe spettata unicamente al giudice, il quale poteva procedere anche senza una specifica richiesta. L'eventuale istanza di parte, pertanto, non deve essere considerata come un requisito essenziale per poter iniziare il procedimento di *calumnia*.

Essa, però, qualora l'accusato avesse deciso di presentarla, doveva essere inoltrata, come ci è confermato da un'altra testimonianza dell'età severiana, durante il processo principale e non dopo la sua conclusione:

> CI. 9.46.1 *Imp. Alexander A. Sabino*: Calumnia eo tempore coerceri solet, quo de causa praesente accusatore iudicatur. Ideoque posteaquam de causa iudicatum est, contra consuetudinem calumniam accusatoris puniri desideras [55].

(Singoli reati) cit. 198, il quale chiaramente afferma che il giudice procedeva d'ufficio e non in base ad una pubblica accusa; LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 391 nt. 96, il quale, a proposito del caso del figlio del *patronus* ingiustamente accusato dal *libertus* (Ulpian. 45 *ad ed.* D. 38.2.14.6), rileva che, ai fini della punizione della *calumnia*, l'eventuale richiesta, da parte del figlio del *patronus*, era superflua; BOHÁCEK, *Un esempio* cit. 361, che pone l'accento sulla necessità, ai fini del procedimento di *calumnia*, della relativa richiesta da parte di colui che era stato ingiustamente incolpato: «[...] soltanto la sentenza assolutoria permetteva all'incolpato di chiedere la punizione dell'accusatore a causa di 'calumnia'»; SERANGELI, *C. 7,16,31 e le azioni* cit. 222, che afferma l'esistenza di un principio generale, riguardante la *calumnia* sia nel processo privato sia in quello criminale, secondo cui la richiesta di condanna per *calumnia* doveva essere attuata nell'àmbito del processo principale; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 60 ss., che considera il procedimento per *calumnia* instaurato in conseguenza dell'iniziativa della vittima dell'accusa calunniosa nel processo principale. Sul punto si veda, da ultimo, BOTTA, *Legittimazione* cit. 74 s.

[55] Questa costituzione, di cui non sappiamo la data, riguardava un caso svoltosi in provincia nelle forme della *cognitio extra ordinem*: cfr. REIN, *Das Kriminalrecht* cit. 810; HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1418 s.; SERANGELI, *C. 7,16,31 e le azioni* cit. 222; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 59 ss.; GNOLI, *rec. ult. cit.* 624.

Alessandro Severo, infatti, afferma che, *contra consuetudinem*, Sabino, il destinatario del provvedimento, ha chiesto, dopo che si è concluso il processo principale, l'instaurazione di un procedimento per accertare e, quindi, punire la *calumnia* dell'accusatore.

La norma, pur appartenendo all'età del principato e riguardando un processo che si è svolto nelle forme della *cognitio extra ordinem*, è rilevante, poiché fa riferimento ad una consuetudine, affermatasi in epoca precedente, secondo la quale la richiesta di condanna per *calumnia* doveva essere effettuata nel processo principale[56].

In merito al secondo punto (il giudizio di *calumnia* ha inizio in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato), appare evidente dalla lettura di D. 48.16.1.3 che, per poter giudicare sulla *calumnia* dell'accusatore, risultava, comunque, necessaria l'assoluzione di colui che era stato ingiustamente accusato: l'espressione *reo absoluto* farebbe riferimento, a mio parere, ad un vero e proprio nesso di causalità, più che ad una semplice conseguenza temporale, tra l'assoluzione del *reus* e la fase iniziale del giudizio di *calumnia*. In questo senso l'assoluzione di colui che era stato ingiustamente accusato deve essere considerata come una *condicio iuris* necessaria del processo criminale per *calumnia*[57].

[56] Non credo che possa desumersi dalla lettura di CI. 9.46.1 che, per instaurare il giudizio di *calumnia*, sarebbe stata necessaria un'apposita richiesta ad opera della vittima dell'accusa calunniosa, ipotesi avanzata di recente da CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 60 ss.

[57] Che la *pronuntiatio de calumnia* fosse possibile solo al séguito di sentenza assolutoria del soggetto ingiustamente accusato non è ritenuto ammissibile da LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 417, il quale, contro l'orientamento dominante degli studiosi (si veda, ad es., MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 493 s.), non considera l'assoluzione dell'accusato come essenziale ai fini della repressione della *calumnia*. Sul punto LAURIA, *«Calumnia»*, in *Studii e ricordi* cit. 260 nt. 94, si manifesta concorde con Levy nel riconoscere poca importanza a D. 48.16.1.3 – che presupponeva per la condanna dell'accusatore l'assoluzione del reo – poiché il caso ivi contemplato era certamente l'esempio più tipico che Marciano potesse riportare ma non l'unico possibile. Lo studioso napoletano, tuttavia, non reputa la tesi di Levy, secondo la quale per avere la

Per poter comprendere meglio quanto fin qui detto, occorre valutare le ulteriori affermazioni di Marciano:

> D. 48.16.1.4 Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*: Quorum alterutrum ipsis verbis pronuntiationis manifestatur. Nam si quidem ita pronuntiaverit 'non probasti', pepercit ei: sin autem pronuntiavit 'calumniatus es', condemnavit eum. Et quamvis nihil de poena subiecerit, tamen legis potestas adversus eum exercebitur: nam, ut Papinianus[58] respondit, facti quidem quaestio in arbitrio est iudicantis, poenae vero persecutio non eius voluntati mandatur, sed legis auctoritati reservatur[59].

Dall'analisi della prima parte del passo è evidente che l'eventuale assoluzione o condanna per *calumnia* dell'accusatore risulta dal contenuto della sentenza: se, infatti, si adopera la frase *'non probasti'* il giudice lo assolve; se, invece, è utilizzata l'espressione *'calumniatus es'* il giudice lo condanna per *calumnia*. Nella seconda parte del frammento, inoltre, si afferma, riportando l'opinione di Papiniano, che la pena da applicare al calunniatore, nel caso della sua condanna, non è rimessa all'*arbitrium* del giudice, bensì all'*auctoritas* di quella legge che, come vedremo, va identificata con la *lex Remmia*.

Tralasciando, per adesso, di esaminare l'ultima parte di D. 48.16.1.4, sulla quale avremo modo di soffermarci nell'àmbito

pronuntiatio de calumnia dell'accusatore non era necessaria la sentenza di assoluzione dell'accusato, nel suo complesso, accettabile poiché nessun testo la confermerebbe.

Quando si parla della necessaria assoluzione dell'accusato per individuare un momento e una *condicio iuris* ben precisa affinché si possa procedere con il giudizio di *calumnia*, credo che si debba pensare non necessariamente alla effettiva pronuncia della sentenza, con la quale si assolveva l'accusato, bensì al momento in cui si fosse formata la convinzione del giudice sull'innocenza di colui che era stato ingiustamente oggetto di un'accusa calunniosa (cfr. *infra* 36 s.).

[58] Cfr. Papin. 1 *resp.* D. 50.1.15pr.

[59] Su questo testo si veda BRASIELLO, *La repressione* cit. 28 e più di recente CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 76 ss. (ove altra bibliografia).

dell'analisi delle varie problematiche riguardanti la pena prevista per i calunniatori, risulta ora necessario, per comprendere meglio il funzionamento del giudizio di *calumnia*, fare alcune riflessioni sulla sentenza, di assoluzione o di condanna, emessa nei confronti del calunniatore.

Alcuni studiosi hanno ritenuto che la sentenza, alla quale faceva riferimento Marciano, era quel provvedimento con cui si concludeva il processo di *calumnia*, da tener ben distinto, quindi, dall'altra sentenza, conclusiva del processo principale[60]. L'orientamento si fonda sulla convinzione che, per giudicare sulla eventuale *calumnia* in un processo *per quaestiones*, si sarebbe sempre instaurato un secondo nuovo processo: accanto al procedimento principale, nel quale si era manifestata l'accusa calunniosa, vi sarebbe stato sempre un altro procedimento secondario posto in essere per valutare l'esistenza o meno della *calumnia*. I due processi, strettamente connessi tra loro, sarebbero terminati, come dicevo, ognuno con una propria sentenza. Il processo secondario, inoltre, avrebbe avuto luogo al termine del processo principale e solamente dopo la sentenza di assoluzione di colui che era stato ingiustamente accusato: la frase *absoluto reo*, adoperata da Marciano (D. 48.16.1.3), starebbe ad indicare, quindi, la necessità dell'emanazione della sentenza con la quale si assolveva l'accusato nel processo principale.

La ricostruzione del procedimento di *calumnia*, ora proposta, risulta piuttosto artificiosa e difficile da accogliere. Si può, forse, ipotizzare, pur esistendo qualche lacuna non facilmente colmabile alla luce delle nostre conoscenze, una diversa struttura del giudizio di *calumnia*.

In particolare, mi sembrerebbe più verosimile credere che

[60] Si veda, ad es., SERANGELI, *C. 7,16,31 e le azioni* cit. 223: «Anche in esso [D. 48.16.1.3] infatti [...] si parla di due distinte sentenze emesse dal medesimo giudice delle quali l'una decide sul reato cui si riferisce l'*accusatio* principale e l'altra (successiva e condizionata dal tenore della prima, che deve essere di assoluzione perchè si passi all'emissione della seconda) con cui si giudica *de calumnia accusatoris*».

non fosse sempre necessaria l'instaurazione del doppio procedimento (quello principale e quello secondario), ogni qual volta bisognava valutare l'esistenza della *calumnia*, ma che tutto si potesse risolvere nell'àmbito di un unico processo.

Riprendiamo le mosse dal frammento di Marciano (D. 48.16.1.3-4).

La testimonianza in questione, infatti, non considera mai il giudizio di *calumnia* come un vero e proprio processo, ma essa si limita semplicemente a ricordare che, in conseguenza dell'assoluzione dell'accusato, era possibile che l'accusatore avesse subito un procedimento per *calumnia*.

Marciano, a mio parere, fa riferimento ad un unico processo, nel quale si sarebbero giudicate sia l'accusa principale sia l'eventuale *calumnia* riguardante tale accusa: la sentenza, che contiene le espressioni *calumniatus es* o *non probasti*, concluderebbe, quindi, quest'unico procedimento e non solo l'eventuale nuovo processo di *calumnia*[61].

Le motivazioni che giustificano l'unitarietà del procedimento potrebbero essere, prima di tutto, pratiche e rispondere ad esigenze di 'economia processuale'. Se, dunque, vi è un accordo unanime nel riconoscere che era sempre il medesimo organo competente a giudicare sia l'accusato del delitto principale sia il relativo accusatore, a sua volta imputato per *calumnia*, appare legittimo credere che, almeno come regola generale, il giudizio dovesse essere unico evitando, in tal modo, le inutili conseguenze negative del doppio procedimento[62].

[61] Tale ipotesi risulterebbe confermata pure da CI. 9.46.1, dove sembra testimoniata l'esistenza di un solo processo nell'àmbito del quale la vittima del *crimen calumniae* poteva chiedere l'instaurazione del relativo giudizio.

[62] Questa ricostruzione rappresenta, come dicevo, la regola generale alla quale, forse, non sarà mancata qualche eccezione. Si veda ZOZ DE BIASIO, *rec. ult. cit.* 225, che considera, in argomento, possibili varie soluzioni. Secondo l'autrice, infatti, in alcuni casi (quando la sentenza del processo principale conteneva termini quali: *non probasti, temere accusasti, calumniatus es*) non sarebbe stato necessario instaurare un nuovo giudizio; tuttavia, «[...] a un nuovo processo per calunnia, sia pure davanti la medesima *quaestio*, si doveva fare ricorso sempre quando, per difficoltà contingenti, si fosse resa necessaria una particolare istruttoria [...]».

Nello stesso processo principale, infatti, i giudici avrebbero avuto la possibilità di valutare gli elementi di conoscenza sul comportamento dell'accusatore. È opportuno chiedersi quale utilità vi sarebbe stata nell'instaurare un secondo e nuovo processo basato, del resto, sugli elementi conosciuti già nel processo precedente.

Il giudizio di *calumnia*, pertanto, ci appare, per le sue caratteristiche, un procedimento *sui generis*: esso non andrebbe considerato come un vero e proprio processo, ma come un'ulteriore fase del processo principale, che si sarebbe concluso con una sentenza contenente l'espressione *calumniatus es*, in caso di condanna del calunniatore, o *non probasti*, in caso della sua assoluzione: il giudice avrebbe emesso una sola sentenza sul reato denunciato e sulla *calumnia* dell'accusante[63]. A tal proposito, l'espressione adoperata da Marciano *absoluto reo* avrebbe, in alcuni casi, indicato, più che la emanazione della sentenza con la quale si assolveva l'accusato, il fatto che il giudice si fosse convinto dell'opportunità di assolvere l'accusato ed avesse potuto, quindi, senza emanare una prima sentenza, procedere con il giudizio di *calumnia*.

Ritornando, infine, alla testimonianza marcianea notiamo che il giureconsulto conclude il suo discorso sulla *calumnia* citando, nuovamente, il parere di Papiniano in merito alla necessaria presenza dell'elemento intenzionale ai fini della configurazione del *crimen calumniae*. Secondo Papiniano, la semplice *temeritas* va tenuta distinta dalla *calumnia* vera e propria e, in quanto tale, non è suscettibile di alcuna pena:

[63] La natura giuridica del giudizio di *calumnia* era quella di processo pubblico, notevolmente differente dagli altri *iudicia publica* per una serie di caratteristiche (si pensi, ad es., all'esclusione dell'accusa popolare o alla mancanza di una apposita *quaestio*).

Il silenzio delle fonti sulle eventuali norme regolatrici del giudizio di *calumnia* si giustificherebbe con il fatto che esse erano le stesse che disciplinavano il funzionamento della *quaestio* dinanzi alla quale era stata proposta l'accusa calunniosa. Si può ipotizzare, quindi, che proprio a queste ultime la *lex Remmia* abbia fatto rinvio.

D. 48.16.1.5 Marcian. *lib. sing ad s. c. Turp.*: Quaeri possit, si ita fuerit interlocutus: 'Lucius Titius temere accusasse videtur', an calumniatorem pronuntiasse videatur. Et Papinianus temeritatem facilitatis veniam continere et inconsultum calorem calumniae vitio carere et ob id hunc nullam poenam subire oportere[64].

Dall'esame di D. 48.16.1pr.-5, dunque, il giudizio di *calumnia* ci è apparso come un procedimento, la cui instaurazione dipendeva dalla esclusiva volontà del pretore, posto a capo della *quaestio*, e che, probabilmente, si sarebbe realizzato nell'àmbito del processo principale.

Orbene, un'altra testimonianza significativa, per confermare quanto abbiamo fin qui detto, risulta essere un passo di Asconio Pediano:

Ascon. Pedian. *in Scaurianam* (p. 29 Stangl): Sententias tulerunt senatores duo et XX, tribuni aerarii XXV: ex quibus damnaverunt senatores IIII, equites II, tribuni II. Cato praetor cum vellet de accusatoribus in consilium mittere multique e populo manus in accusatores intenderent, cessit imperitae multitudini ac postero die in consilium de calumnia accusatorum misit. P. Triarius nullam gravem sententiam habuit; subscriptores eius M. et Q. Pacuvii fratres denas et L. Marius tres graves habuerunt.

Dal frammento è possibile desumere alcune notizie utili ai

[64] Considerano il testo parzialmente interpolato S. SOLAZZI, *Ancora sull'"edictum de postulando"*, in *BIDR.* 37 (1929) 8 nt. 2, secondo il quale le frasi contenenti il termine *facilitas* non sono genuine; LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 386 nt. 61, che ritiene interpolata la frase *et ob id hunc nullam poenam subire oportere.*

Ponendo a confronto D. 48.16.1.5 con il suo *principium* è interessante notare la diversa concezione della *calumnia* manifestata da Marciano e Papiniano: per il primo, infatti, essa è uno dei tre modi nei quali si manifesta la *temeritas* degli accusatori; per il secondo, invece, la *calumnia* va tenuta distinta dalla semplice *temeritas*, che non comporta alcuna pena.

fini di una migliore conoscenza della procedura istituita in età repubblicana per il *crimen calumniae*. Asconio, nel narrare la vicenda riguardante il processo per *repetundae* tenutosi, nel 54 a. C., contro M. Emilio Scauro, si sofferma pure sul relativo giudizio di *calumnia* instaurato nei confronti degli accusatori di Scauro. In particolare, essendoci stata, a favore di Scauro, una sentenza di assoluzione dal *crimen repetundarum*, il pretore Catone, il futuro Uticense, presidente della relativa *quaestio*, si era convinto, secondo quanto ci dice Asconio, a chiedere un intervento immediato del collegio giudicante per decidere se l'accusa presentata contro Scauro avesse configurato un'ipotesi di *crimen calumniae*. Tuttavia, a causa delle violente intenzioni manifestate dalla folla, il pretore rinviò al giorno successivo l'attuazione di quanto aveva deciso in precedenza.

Asconio conclude il suo racconto, ricordando l'assoluzione piena per Publio Valerio Triario (l'*accusator* principale) e quella a larga maggioranza per Lucio Mario e i fratelli Quinto Mucio e Marco Pacuvio (i *subscriptores*).

Una prima riflessione, sul giudizio di *calumnia*, è rappresentata dal fatto che le vicende narrate da Asconio confermano che competente a giudicare il *crimen calumniae* fosse lo stesso organo giudicante l'accusa primaria.

Un'altra considerazione riguarda il notevole potere discrezionale riconosciuto al pretore di decidere se, ed eventualmente quando, instaurare il giudizio di *calumnia*. Nel caso specifico, infatti, è apparso chiaro che l'ammissibilità del procedimento volto ad accertare l'esistenza del *crimen calumniae* dipendesse unicamente dalla volontà del presidente della *quaestio* senza dover tener conto, quindi, di un'eventuale istanza di parte rivolta a tal fine[65]. Questa considerazione è in perfetta

[65] Non mi sembra ci siano elementi sufficienti per poter accogliere la diversa interpretazione di questo passo ad opera di A. CAVARZERE, *Asconio e il crimen calumniae (p. 29,1 Clark = 29,5 Stangl)*, in *Atene e Roma* 27 (1982) 163 ss. Secondo quest'autore è opportuno prendere le mosse dall'integrazione di Clark (p. 29), in base alla quale il frammento dovrebbe essere corretto nel

armonia con quanto detto da Marciano in D. 48.16.1.3, dove il giurista ha richiamato la nostra attenzione sul fatto che l'indagine sul *crimen calumniae* era rimessa all'*arbitrium* dell'organo che aveva giudicato l'accusa principale.

Il racconto di Asconio, infine, conferma la regola generale secondo la quale il giudizio di *calumnia* doveva essere svolto contestualmente al processo principale: il pretore Catone, infatti, era intenzionato, in un primo momento, a richiedere l'intervento del collegio giudicante subito dopo l'assoluzione del reo da parte di quello e, solo a causa della minacciosa condotta della folla, si decise a rinviare il giudizio di *calumnia* al giorno successivo.

Alla luce di queste considerazioni, il racconto del processo a Scauro sembra, nel suo complesso, confermarci ancora una volta l'idea del giudizio di *calumnia* come di un procedimento *sui generis*: esso era instaurato per volontà del giudice; si svolgeva dinanzi allo stesso organo giudicante sull'accusa primaria e, secondo la regola generale, doveva attuarsi contestualmente al processo principale.

modo seguente: *Cato praetor, <Cicero> cum vellet de accusatoribus in consilium mittere multique e populo manus in accusatores intenderent, cessit imperitae multitudini ac postero die in consilium de calumnia accusatorum misit.*

Dalla lettura del testo, così modificato, Cavarzere suppone che colui che *mittit in consilium* – che vuole, quindi, trarre in giudizio gli accusatori – non sia il magistrato, che presiede la *quaestio*, bensì un semplice privato (Cicero) nella sua veste di accusatore. Ma è opportuno evidenziare che, pur se si voglia accogliere questa ipotesi, con la quale si ammette, così, la necessità di un intervento di parte volto a chiedere il giudizio di *calumnia*, risulta, comunque, confermato che la decisione di procedere o meno per accertare il *crimen calumniae* dipendeva dall'esclusiva volontà del pretore.

Sul passo si veda MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 494 nt. 7, il quale afferma che, se il testo che ci è stato tramandato è esatto, la decisione di Catone di rinviare il voto nei confronti degli accusatori al giorno successivo manifesterebbe un suo atteggiamento favorevole rivolto a proteggerli dalla folla. L'autore tedesco, inoltre, propone due emendazioni: *nollet* invece di *vellet* oppure *non cessit* in luogo di *cessit*; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 74, che prende in considerazione l'episodio di Scauro solamente per dimostrare la tesi, accolta oramai unanimemente dagli studiosi, secondo la quale sul *crimen calumniae* giudicava la stessa *quaestio* che aveva sentenziato sulla causa principale; GNOLI, *rec. ult. cit.* 622 s.

5. *La disciplina sanzionatoria del* crimen. – La tematica della repressione del reato di calunnia si manifesta, allo stato attuale delle nostre conoscenze, ancora molto oscura e bisognosa di ulteriori approfondimenti, poiché le varie fonti, che fanno riferimento alla *poena calumniae*, sono tutt'altro che univoche indicando diverse sanzioni. A differenza di altre problematiche riguardanti la *calumnia* – si pensi, ad esempio, alla datazione della *lex Remmia* –, a proposito delle quali abbiamo precedentemente rilevato la scarsità delle fonti pervenuteci, per quanto concerne la disciplina sanzionatoria del *crimen* siamo in possesso di un notevole numero di testimonianze, le quali, alcune direttamente e in maniera più esplicita altre solo in modo indiretto, si riferiscono al nostro argomento.

Alla luce delle varie fonti riguardanti la *poena calumniae,* gli studiosi hanno proposto diverse ipotesi che, grosso modo, possono così sintetizzarsi: a) il marchio a fuoco della lettera 'K' sulla fronte del calunniatore; b) la privazione del *ius accusandi*; c) l'infamia; d) la sottoposizione del *calumniator* alla pena che sarebbe toccata al reo, da lui ingiustamente accusato, in caso di condanna dei giudici (il c. d. principio del taglione); d) una serie di nuove pene previste nell'àmbito della *cognitio extra ordinem*.

Prima di analizzare se, ed entro che limiti, possano essere accolte queste ipotesi, mi pare opportuno porre in evidenza, in via preliminare, due importanti caratteristiche del sistema sanzionatorio previsto per il *crimen calumniae*. In primo luogo è necessario, sin da adesso, notare che non si può certamente parlare di una singola pena che sia stata inflitta ai calunniatori, ma ci si trova di fronte, come vedremo meglio in seguito, ad un sistema repressivo molto variegato e caratterizzato, pertanto, dall'esistenza di più pene, notevolmente differenti tra loro, tutte create per sanzionare il *crimen calumniae*.

In secondo luogo, occorre organizzare il discorso intorno alla *poena calumniae* seguendo il criterio cronologico, che tenga conto, quindi, delle diverse epoche della storia romana e dei loro diversi contesti processuali, politici, sociali, econo-

mici, all'interno dei quali collocare la problematica della repressione del *crimen calumniae*.

È evidente, ad esempio, che una pena prevista nell'età della repubblica poteva essere considerata non più valida durante il principato o nel dominato, a causa delle mutate condizioni politiche e sociali, o ancora, facendo un esempio inverso, mi sembra fuor di dubbio che l'introduzione delle forme processuali della *cognitio extra ordinem,* durante il principato, e il loro successivo e definitivo affermarsi, nel tardo impero, hanno inevitabilmente provocato alcune rilevanti novità nell'àmbito dell'originario sistema repressivo del *crimen* sorto nell'età repubblicana.

Nelle pagine che seguono cercheremo di tracciare un quadro quanto più chiaro possibile delle varie pene previste contro i *calumniatores* durante la repubblica (marchio della 'K', privazione del *ius accusandi* e *infamia*), rinviando ad un secondo momento il discorso sulle pene sorte nel principato (applicazione del principio del taglione e pene comminate nella *cognitio extra ordinem*[66]).

Incominciamo con quella che si ritiene essere la più antica: il marchio a fuoco della lettera 'K' sulla fronte del condannato. L'esistenza di tale pena troverebbe una conferma, secondo l'orientamento di una parte degli studiosi, in un noto passo di Cicerone:

> Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57: [...] Sin autem sic agetis, ut arguatis aliquem patrem occidisse neque dicere possitis aut quare aut quo modo, ac tantum modo sine suspicione latrabitis, crura quidem vobis nemo suffringet, sed, si ego

[66] In particolare, mentre per le pene della *cognitio extra ordinem* gli studiosi concordano nel collocarle in epoca successiva all'età repubblicana, per quanto concerne il principio del taglione, qualche autore, basandosi su alcune testimonianze (Plaut. *Persa* 67 ss.; Cic. *in Q. Caecil.* 21.71), ha ritenuto di poter scorgere qualche iniziale traccia di esso già in età repubblicana. Su tali problematiche si veda quanto verrà detto *infra* (90 ss.) a proposito dei provvedimenti che disciplinarono il *crimen calumniae* durante il principato.

hos bene novi, litteram illam cui vos usque eo inimici estis ut etiam Kal<endas>[67] omnis oderitis, ita vehementer ad caput adfigent, ut postea neminem alium nisi fortunas vestras accusare possitis.

In questo testo l'Arpinate, impegnato nel difendere Sesto Roscio, nobile cittadino umbro d'Ameria, dall'ingiusta accusa di parricidio[68], fa riferimento a quella che doveva essere nell'età repubblicana la pena prevista per i calunniatori. Egli, infatti, afferma che, nell'ipotesi in cui vi siano accuse di parricidio destituite di fondamento, agli accusatori, come punizione, non devono essere spezzate le gambe, ma sulla loro fronte è impressa la lettera 'K', affinché costoro non possano accusare più nessuno se non la loro 'mala sorte'.

Alcuni studiosi, come si è già detto, prendendo alla lettera quanto riferitoci da Cicerone, sostengono che la prima pena per reprimere il *crimen calumniae* fosse l'impressione della lettera 'K' sulla fronte dei calunniatori[69].

[67] Questa integrazione, non accolta in tutte le varie edizioni dell'opera, può considerarsi interessante poiché, come è ricordato in una delle edizioni dove è proposta (quella dei 'Classici latini Utet', collez. fondata da A. Rostagni diretta da I. Lana, 1, Torino 1978, 234), il giorno delle *Kalendae* era il giorno delle scadenze dei debiti, di cui non di rado gli accusatori erano pieni.

[68] L'accusa di parricidio fu presentata da Erucio, ingaggiato da T. Roscio Magno e T. Roscio Capitone, ai fini di sottrarre a S. Roscio Amerino il patrimonio. Non essendo, infatti, possibile assassinare S. Roscio, a causa della straordinaria protezione di cui godeva, si pensò di ricorrere ad un accusatore di mestiere: cfr. Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 10.28; 19.53; 19.55.

[69] Si ricordi che, tra gli autori che sostengono tale tesi, nessuno ritiene che l'impressione del marchio della lettera 'K' sia stata l'unica pena prevista contro i calunniatori.

Ammettono l'esistenza di tale pena REIN, *Das Kriminalrecht* cit. 809; HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1416, il quale, tra i dati certi per l'età repubblicana, inserisce anche 'eine Strafe der Brandmarkung'; HUMBERT, sv. *Calumnia* cit. 853, che, a proposito della *lex Remmia*, afferma che: «[...] elle en indiquait la peine consistant à imprimer la lettre K au moyen d'un fer rouge sur le front du condamné, ce qui entraînait naturellement l'infamie, et de plus l'incapacité de former une autre accusation [...]»; BERGER, sv. *Calumnia* cit. 378: «Such a *falsa accusatio* made in bath faith was punished by branding the *calumniator* with the letter K (abbreviation for *kalumniator*) on the forehead [...]»; ROTONDI,

Gli unici autori, invece, che hanno manifestato un parere decisamente contrario sono Strachan-Davidson[70] e Levy[71].

Il primo, ritenendo che la pena fissata per i calunniatori fosse semplicemente l'*infamia* (con la conseguenza di una serie di incapacità), afferma che il passo di Cicerone, facente riferimento al marchio della lettera 'K', potrebbe trovare una spiegazione se supponiamo che quella lettera fosse inserita, nella lista del pretore, vicino al nome delle persone dichiarate *infames* e che, inoltre, l'espressione *'ad caput adfigent'* sia stata utilizzata dall'oratore semplicemente in senso metaforico dell'infamia, la cui consapevolezza doveva essere stampata sul viso dell'uomo così disonorato[72]. Secondo l'autore, inoltre, è molto probabile che la cattiva interpretazione di Cic. *Pro*

Leges cit. 363; PUGLIESE, *Diritto penale* cit. 298; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 106 ss.

Prendono in considerazione, con qualche riserva, l'esistenza della pena del marchio MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 494 s., il quale, però, dopo aver menzionato la pena del marchio della lettera 'K', avverte che non esistono prove che questa pena sia stata effettivamente applicata; COSTA, *Crimini* cit. 61; *Cicerone giureconsulto* cit. 116: «La sanzione del marchio recata dalla *lex Remmia*, alla quale il Nostro [Cicerone] accenna come cosa viva e presente, benchè le fonti non ne ricordino veruna pratica applicazione, era probabilmente diretta contro siffatta accusa, introdotta *"ad quaestum atquae libidinem"*»; BRASIELLO, sv. *Calunnia* cit. 815, che però, dopo aver detto che al calunniatore si sarebbe impresso sulla fronte il marchio della lettera 'K', avverte che quest'ipotesi è rifiutata dalla più recente dottrina.

Non fanno, invece, alcun riferimento, nell'àmbito dell'analisi delle pene contro il *crimen calumniae*, al marchio della lettera 'K': LAURIA, sv. *Calumnia* cit. 678; PROVERA, *La vindicatio* cit. 72 s.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, Palermo 1978, 136; GIUFFRÈ, *La repressione* cit. 68; GUARINO, *Storia* cit. 297.

[70] STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of Roman Criminal Law*, 2, cit. 137 ss.

[71] LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 380 ss.

[72] STRACHAN-DAVIDSON, *op. ult. cit.* 140: «The passage of Cicero may be explained if we suppose that the odious K was attached to the name in the praetor's list of persons who were warned away as *infames* from his court ('ut postea neminem accusare possitis'), and that 'ad caput affigent' is merely used metaphorically of the shame wich the consciousness of his degradation would imprint on the countenance of the man so disgraced, and which is compared to the real brand on the forehead of a runway slave».

S. Rosc. Amerin. 20.57, in tempi più antichi e in quelli più recenti, abbia contribuito alla diffusione del mito del marchio da imprimere sulla fronte del colpevole[73].

Levy, dopo aver ricordato quella che, secondo l'opinione dominante, sarebbe stata l'evoluzione delle varie pene previste per il *crimen calumniae*[74], sostiene che nell'età della repubblica i calunniatori furono puniti solamente con la perdita del c. d. 'onore civile' ('bürgerliche Ehre'), che avrebbe comportato la privazione sia del *ius accusandi* sia di altri pubblici diritti, ad esempio l'elettorato attivo e passivo[75]. Per quanto concerne, più in particolare, il racconto di Cicerone (*Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57), Levy ne prende le distanze affermando categoricamente che «Die Strafe der Brandmarkung ist eine Fabel»[76]. L'autore, infatti, ritiene di poter dimostrare l'inesistenza di tale pena, evidenziando che, se è vero che all'epoca di Costantino era vietato il marchio sulla fronte[77], a maggior ragione non doveva essere possibile l'applicazione di tale pena durante l'ultimo secolo della *res publica*, 'hochzivilisierte Periode'[78].

Riprendiamo le mosse dalla testimonianza di Cicerone:

> Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57: [...] Sin autem sic agetis, ut arguatis aliquem patrem occidisse neque dicere possitis aut quare aut quo modo, ac tantum modo sine suspicione latrabitis, crura quidem vobis nemo suffringent, sed, si ego

[73] Riflessi di questo mito, sempre secondo Strachan-Davidson, si troverebbero pure in Plin. *Paneg.* 35 e D. 22.5.13 Papin. 1 *de adult.*, sui quali cfr. *infra* 50 s.

[74] LEVY, *op. ult. cit.* 380 s.

[75] LEVY, *op. ult. cit.* 382 ss.

[76] LEVY, *op. ult. cit.* 381.

[77] La legge in questione è CTh. 9.40.2 (315-316?) con la quale Costantino vietò di marcare sulla faccia, ma non sulle mani o gambe, i condannati ai lavori forzati nelle miniere.

[78] LEVY, *op. ult. cit.* 381: «Wenn selbst die die körperliche Integrität sonst rücksischtslos mißachtende Epoche Konstantins es für unzulässig erklärt, daß einem noch so schwer Verurteilten *in eius facie scribatur* (CT 9,40,2=CJ 9,47,17), so läßt sich das für die hochzivilisierte Periode der ausgehenden Republik überhaupt nicht diskutieren».

> hos bene novi, litteram illam cui vos usque eo inimici estis ut etiam Kal<endas> omnis oderitis, ita vehementer ad caput adfigent, ut postea neminem alium nisi fortunas vestras accusare possitis.

I due aspetti che, a mio parere, si devono affrontare, ai fini del discorso che qui si sta svolgendo, sono: a) la verifica di un eventuale collegamento tra la lettera 'K' e il termine *calumnia* – dal momento che Cicerone richiama l'attenzione su questa lettera –; b) la necessità di valutare se il contenuto di Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57 debba essere interpretato letteralmente oppure in senso metaforico.

Per quanto riguarda il primo problema, non mi pare che possano essere sollevati seri dubbi sullo stretto rapporto esistente tra la lettera 'K' e il termine *calumnia*.

L'unica fonte in contrasto con un'ipotesi del genere è rappresentata da:

> Schol. Gronov. (p. 309, 22 Stangl): [...] Quotiescumque aliquem damnabant iudices, K litteram faciebant, A absolvebant.

Quest'interpretazione, secondo la quale la lettera 'K' sarebbe intesa come sigla di condanna e non di *calumnia*, non mi pare molto credibile, poiché essa non è confermata da nessun'altra fonte.

È molto più probabile, invece, che la lettera vada collegata alla *calumnia*: ci sono pervenute, infatti, da un lato, una serie di testimonianze, a carattere più generale, dove la 'K' viene ricondotta ad un numero ristretto di parole tra le quali vi è anche il termine *kalumnia*; dall'altro, alcuni testi in cui è possibile ancora leggere la parola *calumnia* nella versione originaria di *kalumnia*.

Molti grammatici, dunque, affermano che la 'K' va considerata, più che come una semplice lettera, come una *nota* con la quale si è soliti fare riferimento alla *calumnia*, al *caput*,

alle *calendae*, a *Caeso* (cognome e prenome romano) o a *Carthago*[79].

> Velius Long. *De orthogr.* (K. 7.53.5): Hinc supersunt ex mutis k et c et q, de quibus quaeritur an scribentibus sint necessariae. Et qui K expellunt, notam dicunt esse magis quam litteram, qua significamus kalumniam kaput kalendas: hac eadem nomen Kaeso notatur.
>
> Terent. Scaur. *De orthogr.* (K. 7.14.12): k quidam supervacuam esse litteram iudicaverunt, quoniam vice illius fungi satis c posset. Sed retenta est, ut quidam putant, quoniam notas quasdam significaret, ut Kaesonem et kaput et kalumniam et kalendas.
>
> Dosith. *Ars gram.* (K. 7.385.8): k littera consonans muta notae tantum causa ponitur, cum aut kalendas sola significat aut Kaesonem aut kaput aut kalumniam aut Karthaginem.
>
> Diomed. *Ars gram.* (K. 1.424.28) : k consonans muta supervacua, qua utimur, quando a correpta sequitur, ut kalendae kaput kalumniae.

Altre fonti, inoltre, testimoniano, come già accennato, che in origine il termine era *kalumnia.*

> [*Lex Iulia Municip.*] *Tab. Heracleen.* l. 120 (*FIRA.* 1².149): [...] quemve | k(alumniae) praevaricationis caussa accussasse fecisseve quod iudicatum est erit [...].

[79] Su tale utilizzo della lettera 'K' si veda quanto afferma Quint. *Inst. Orator.* 1.7.10: *Nam k quidem in nullis verbis utendum puto nisi quae significat ita, ut sola ponatur.*

Non evidenzia alcun rapporto tra la lettera 'K' ed il termine *calumnia* Terent. *De syllab.* (K. 6.349.797): *K similiter otiosa ceteris sermonibus, tunc in usu est, cum Kalendas adnotamus aut Kaput: saepe Kaesones notabant hac vetusti littera.*

Lex [Rubria] de Gallia Cisalp. l. 9 (*FIRA.* 1².171)[80]: [...] postulaverit, idque non k(alumniae) k(aussa) se facere iuraverit [...].

Valer. Prob. 5.11: NKC = n[on] k[alumniae] c[ausa].

Gloss. 5.29.33: Kalumnia iurgium litis.

Gloss. 5.79.19: kalumnia per k scribendum quod est iurgium litis.

Evidenziato lo stretto rapporto esistente tra la 'K' e la parola *calumnia,* bisogna, adesso, verificare se Cicerone, nel momento in cui richiama l'attenzione su questa lettera, si riferisca all'effettiva esistenza di una pena del marchio, prevista per i calunniatori, oppure intenda indicare metaforicamente la 'condizione disonorevole' nella quale venivano a trovarsi coloro che erano stati condannati per *calumnia.* A tal proposito, l'ipotesi che mi pare essere più credibile è la seconda: nell'espressione *'ad caput adfigent'* il termine *'caput'* starebbe ad indicare (più che il capo in senso letterale) la capacità giuridica, sulla quale si sarebbero prodotti gli effetti negativi della condanna per *calumnia*[81]. Quest'ipotesi trova una prima conferma nel fatto che, in *Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57, l'intero discorso di Cicerone, non solo quella parte riguardante il marchio sulla fronte,

[80] La legge, databile tra il 49 a. C. e il 42 a. C., riguardava, probabilmente, l'organizzazione giudiziaria nella Gallia Cisalpina. È incerto se i frammenti della nostra *lex* possano essere identificati o meno con la *lex Rubria de praefecto pro duoviro o de damno infecto*, plebiscito di un tribuno M. Rubrius a cui si allude alla lin. 20 della *lex Gallia Cisalpina.* Sull'argomento si veda, per un primo riferimento bibliografico, ROTONDI, *Leges* cit. 435 s. e 494 ss.; F. BURDEAU, *Loi de Gallia Cisalpina (lex Rubria)*, in *Les lois des Romains* cit. 90 ss.

[81] Non va dimenticato, infatti, che il termine *caput,* soprattutto nelle fonti giuridiche in senso stretto, presenta una notevole varietà di significati: sul punto si veda DIRKSEN, *s. h. v.* in *Manuale latinitatis* cit. 115 ss., dove, tra le varie accezioni, si ricorda quello di *'iura hominis circa libertatem et civitatem'* e di *'universitas iurium circa familiam liberi hominis'.*

è caratterizzato dall'utilizzo di paragoni e metafore. Di estremo interesse, ai fini di una migliore comprensione del ragionamento che qui si sta svolgendo, risulta la lettura di quanto afferma Cicerone immediatamente prima di menzionare la pena della lettera 'K':

> Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57: Simillima est accusatorum ratio. Alii vestrum anseres sunt, qui tantum modo clamant, nocere non possunt, alii canes, qui et latrare et mordere possunt. Cibaria vobis praeberi videmus; vos autem maxime debetis in eos impetum facere qui merentur. Hoc populo gratissimum est. Deinde, si voletis, etiam tum cum veri simile erit aliquem commisisse, in suspicione latratote; id quoque concedi potest [...].

L'oratore paragona gli accusatori, alcuni, alle oche; altri, ai cani, ricordando, a proposito dei secondi, che essi hanno il compito di agire solo contro quelli che meritano il loro attacco e, soprattutto, quando la colpa di qualcuno sarà verosimile. Il paragone di alcuni accusatori ai cani, inoltre, è ancora presente nelle affermazioni successive quando egli, prima di richiamare l'attenzione sul marchio della lettera 'K', fa riferimento al fatto che nessuno spezzerà le gambe (*crura quidem vobis nemo suffriget*) a quei determinati accusatori la cui azione non è giustificata da alcun sospetto. In questo caso, molto probabilmente, l'Arpinate ha presente la consuetudine in base alla quale ogni anno venivano spezzate ad alcuni cani le gambe, poiché, secondo la leggenda, quando si era verificato l'assalto dei Galli solo le oche del Campidoglio avevano salvato Roma mentre i cani dormivano[82].

Se è vero – come credo – quanto fin qui detto, appare chiaro che il riferimento alla lettera 'K' in senso metaforico ben si inserisce nello schema seguito da Cicerone nel passo considerato, nel quale non mancano, quindi, i paragoni e le

[82] Sul punto cfr. Liv. 5.47.3 ss.

metafore, risultando, invece, non in armonia con la portata dell'intero discorso, la tesi secondo la quale Cicerone, dopo essersi espresso in tal modo, abbandoni il piano dei paragoni e delle metafore per spiegarsi in maniera completamente diversa.

Il senso metaforico del cenno di Cicerone alla 'K' è ulteriormente confermato, infine, dalla mancanza di testimonianze dell'età repubblicana che contengano un esplicito riferimento all'impressione del marchio di questa lettera sulla fronte dei calunniatori.

Tuttavia, secondo un gruppo di studiosi, sarebbe possibile scorgere alcune tracce, riconducibili indirettamente a tale pena, oltre che in Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57, pure in altre fonti di epoca successiva all'età repubblicana[83]. Si è soliti ricordare un passo di Plinio il Giovane:

> Plin. *Paneg.* 35.3: Ereptum alienas pecunias eunt: perdant quas habent; expellere penatibus gestiunt: suis exturbentur neque ut antea exsanguem illam et ferream frontem nequiquam convulnerandam praebeant punctis et notas suas rideant, sed spectent paria praemio damna nec maiores spes quam metus habeant timeantque, quantum timebantur!

Nell'esaltare Traiano per la severità da lui impiegata contro i delatori – l'imperatore stabilì, infatti, che essi fossero esiliati previa confisca del patrimonio –, Plinio evidenzia la superiore efficacia di queste pene rispetto alla disciplina sanzionatoria precedente: i delatori non devono più porgere, secondo quanto ricorda Plinio, la *exsanguis illa et ferrea frons* perché vi sia inciso un marchio del quale erano soliti, oramai, farsi beffa.

Si menziona, ancora, un frammento di Papiniano:

> D. 22.5.13 Papin. 1 *de adult.*: Quaesitum scio, an in publicis iudiciis calumniae damnati testimonium iudicio publico perhibere possunt. Sed neque lege Remmia prohibentur et

[83] Cfr. REIN, *Das Kriminalrecht* cit. 810; HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1416; HUMBERT, sv. *Calumnia* cit. 853 nt. 18; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 108 ss.

> Iulia lex de vi et repetendarum et peculatus eos homines testimonium dicere non vetuerunt. Verumtamen quod legibus omissum est, non omittetur religione iudicantium ad quorum officium pertinet eius quoque testimonii fidem, quod integrae frontis homo dixerit, perpendere.

Il giurista, dopo aver risposto affermativamente al quesito se il condannato per *calumnia* possa testimoniare nei *iudicia publica*, ricorda che è compito dei giudici, tuttavia, ponderare la fede che merita anche la testimonianza deposta da un uomo *integrae frontis* (distinto, quindi, dal *calumniator*).

Si fa riferimento, infine, ad un testo di Giuliano l'Apostata[84]:

> *Misopog.* 360 s.: [...] καὶ ὅτι πολεμῶ τῷ Χῖ, πόθος δὲ ὑμᾶς εἴσεισι τοῦ Κάππα. Καὶ ὑμῖν γε αὐτὸ οἱ πολιοῦχοι τῆσδε τῆς πόλεως Θεοὶ διπλοῦν δοῖεν, ὅτι πρὸς τούτῳ καὶ τάς ἀστυγείτονας ἐσυκοφαντήσατε πόλεις ἱερὰς καὶ ὁμοδούλους ἐμοί, ὡς δὴ παρ'αὐτῶν εἴη τὰ εἰς ἐμὲ ξυντεθέντα [...].

L'imperatore Giuliano, visto l'orientamento favorevole dei cittadini di Antiochia verso il cristianesimo e verso Costanzo, raccomanda che gli dèi protettori di questa città possano dare ai cittadini una doppia 'K': l'una per il sostegno dato a Costanzo; l'altra per aver calunniato le città vicine sottomesse a Giuliano[85].

Le tre fonti di solito addotte per dimostrare l'esistenza di

[84] Questa operetta, avente il doppio titolo di ΜΙΣΟΠΩΓΩΝ (il «nemico della barba») e di ΑΝΤΙΟΧΙΚΟΣ (il «discorso di Antiochia») è l'ultima (313 d. C.) e la più famosa fra quelle prodotte da Giuliano; in essa l'imperatore spesso finge di elogiare Antiochia mentre in realtà la biasima, poiché in questa città, nonostante i suoi sforzi per ottenere il favore della cittadinanza, egli era riuscito a rendersi solo impopolare.

[85] Sul punto si veda, soprattutto, CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 110 ss.

una pena del marchio sulla fronte (Plin. *Paneg.* 35.3; Papin. 1 *de adult.* D. 22.5.13 e Iulian. *Misopogon* 360 s.), oltre ad essere di epoca successiva al periodo repubblicano, non mi pare che possano portare un valido ausilio ai fini del discorso che qui si sta svolgendo.

Per quanto concerne la prima, infatti, è probabile, come ha già evidenziato Strachan-Davidson, che la cattiva interpretazione di Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57 possa aver notevolmente contribuito alla diffusione di un mito, quello del marchio della lettera 'K', di cui vi può essere stato qualche riflesso in fonti successive quali appunto Plin. *Paneg.* 35.3 [86]. In ordine al passo di Papiniano, inoltre, va notato che l'espressione *homo integrae frontis* può essere interpretata metaforicamente nel senso di uomo di 'buona fama' da contrapporsi, dunque, al calunniatore [87]. Infine, a proposito della testimonianza di Giuliano l'Apostata (*Misopogon* 360 s.), mi pare che da essa si possa solo desumere una generica conferma dello stretto rapporto esistente tra la 'K' e il termine *calumnia*, rapporto di cui peraltro troviamo evidenti tracce anche in altre fonti precedentemente menzionate [88].

Da quanto fin qui detto, allora, appare credibile l'ipotesi secondo cui Cicerone, nel far riferimento al marchio della lettera 'K' impresso sulla fronte dei calunniatori, ha parlato in senso metaforico per indicare la 'condizione disonorevole', nella quale si venivano a trovare coloro che erano condannati per calunnia. Quella stessa condizione che Cicerone, in un passo di un'altra arringa successiva alla *Pro S. Roscio Amerino* [89] chiama, in modo più esplicito, *ignominia calumniae*:

[86] STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, 2, cit. 141 s., a proposito del quale cfr. *supra* 45.

[87] Cfr. DIRKSEN, sv. *Frons*, in *Manuale latinitatis* cit. 391, dove tra i vari significati è riportato quello di *'pudoris, vel impudentiae signum, quod facies hominis prodit'*.

[88] Vel. Long. *De orthogr.* (K. 7.53.5); Terent. Scaur. *De orthogr.* (K. 7.14.12); Dosith. *Ars gram.* (K. 7.385.8); Diomed. *Ars gram.* (K. 1.424.28).

[89] L'orazione a difesa di Aulo Cluenzio Àbito fu tenuta da Cicerone, in-

> Cic. *Pro Cluent.* 31.86: [...] nec elabi alio accusatore poterat Albius nec sine ignominia calumniae relinquere accusationem Cluentius.

Connesse a tale condizione dovevano essere, probabilmente, una serie di incapacità e limitazioni. Di estremo interesse risulta quanto afferma, ancora, Cicerone nella parte finale di *Pro S. Rosc. Amerin.* 20.57: [...] *ut postea neminem alium nisi fortunas vestras accusare possitis,* dove l'Arpinate, scherzando sul fatto che i calunniatori non avrebbero potuto in seguito accusare se non la loro 'mala sorte', pone l'accento sulla privazione del *ius accusandi.*

Questo divieto, ritenuto dagli studiosi come un'altra delle possibili pene previste contro i calunniatori, si giustifica, come si è detto, considerando il particolare *status* 'disonorevole' del calunniatore e trova un'ulteriore spiegazione anche nel fatto che il cittadino, nel porre in essere il *crimen calumniae,* aveva necessariamente abusato del *ius accusandi*: bisognava, dunque, vietare che costui potesse nuovamente fare un cattivo uso del diritto di accusa[90]. Quello che va sottolineato è che la privazione del *ius accusandi* aveva una notevole efficacia, soprattutto, in un ordinamento caratterizzato da un sistema processuale di tipo accusatorio. Il divieto, infatti, risulta essere in vigore non solo durante l'età repubblicana, ma, secondo quanto si può desumere da una testimonianza di Ulpiano, anche nell'età del principato:

fatti, nel 66 a. C. Per una 'lettura' di questa orazione, con interessanti osservazioni, si vedano, di recente, le edizioni (con trad. it.) curate da G. PUGLIESE, *L'orazione per Aulo Cluenzio Abito*, Milano 1972, rist. 1992; e da V. GIUFFRÈ, *Imputati, avvocati e giudici nella «pro Cluentio» ciceroniana*, Napoli 1993. Su alcuni aspetti dell'orazione si veda, inoltre, G. PUGLIESE, *Un nuovo esame della ciceroniana «pro Cluentio»*, in *Labeo* 40 (1994) 248 ss. e V. GIUFFRÈ, *«Nominis delatio» e «nominis receptio»*, in *Labeo* 40 (1994) 359 ss.

[90] Sul punto si veda HUMBERT, sv. *Calumnia* cit. 853; BERGER, *s. h. v.* in *Encyclopedic Dictionary* cit. 379; LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 382 ss.; PUGLIESE, *Diritto penale* cit. 298; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 104 ss.; BOTTA, *Legittimazione* cit. 246 nt. 41; GUARINO, *Storia* cit. 297.

Ulp. 2 *de adult.* D. 48.2.4: Is, qui iudicio publico damnatus est, ius accusandi non habet, nisi liberorum vel patronorum suorum mortem eo iudicio vel rem suam exequatur. Sed et calumnia notatis ius accusandi ademptum est, item his, qui cum bestiis depugnandi causa in harenam intromissi sunt, quive artem ludicram vel lenocinium fecerint, quive praevaricationis calumniaeve causa quid fecisse iudicio publico pronuntiatus erit, quive ob accusandum negotiumve cui facessendum pecuniam accepisse iudicatus erit.

A differenza del marchio della lettera 'K', a proposito del quale ho manifestato qualche riserva, mi pare che, per ciò che concerne il divieto del *ius accusandi*, non possano essere sollevati seri dubbi sulla sua effettiva vigenza sia durante l'età repubblicana sia durante il principato. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, però, non è possibile stabilire con certezza se esso sia stato, o meno, introdotto esplicitamente dalla *lex Remmia de calumniatoribus*, poiché quasi tutte le fonti, nelle quali è citata questa legge, non ci forniscono alcuna indicazione precisa sull'argomento[91]. L'unico labile indizio, a favore dell'ipotesi secondo cui la legge Remmia avrebbe introdotto tale divieto, può forse essere ricavato, ancora una volta, dalla *Pro S. Roscio Amerino* di Cicerone. Non va sottaciuto, infatti, che l'Arpinate, prima di fare riferimento alla 'condizione disonorevole' del calunniatore e al conseguente divieto di esercizio del *ius accusandi*, richiami l'attenzione del lettore sulla *lex Remmia*:

Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 19.55: Nemo nostrum est, Eruci, quin sciat tibi inimicitias cum Sex. Roscio nullas esse; vi-

[91] In proposito non sono di ausilio, infatti, Papin. 1 *de adult.* D. 22.5.13: *Quaesitum scio, an in publicis iudiciis calumniae damnati testimonium iudicio publico perhibere possunt. Sed neque lege Remmia prohibentur* [...]; Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.* D. 48.16.1.2: *Calumniatoribus poena lege Remmia irrogatur;* 48.16.1.3: [...] *si vero in evidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam poenam ei irrogat;* 48.16.1.4: [...] *et quamvis nihil de poena subiecerit, tamen legis potestas adversus eum exercebitur* [...].

dent omnes qua de causa huc inimicus venias; sciunt huiusce pecunia te adductum esse. Quid ergo est? Ita tamen quaestus te cupidum esse oportebat, ut horum existimationem et legem Remmiam putares aliquid valere oportere.

L'oratore, rivolgendosi ad Erucio, ricorda che il suo desiderio di guadagno doveva essere limitato dal pensiero che un qualche valore avevano pure la *existimatio* dei giudici e la legge Remmia[92]. In un primo momento, si potrebbe ipotizzare che sia la 'condizione disonorevole' sia la privazione del *ius accusandi*, a cui si riferisce in séguito Cicerone, rientrino nella disciplina prevista dalla *lex Remmia*. Se, però, si considera che tale *status* 'disonorevole' era già precedente l'introduzione della legge Remmia, come meglio vedremo nelle pagine seguenti, allora, l'unica ipotesi plausibile rimane quella secondo cui la nostra legge avrebbe previsto il divieto dell'esercizio del diritto d'accusa.

Occupiamoci, adesso, brevemente della c. d. *infamia*, che, secondo l'opinione di alcuni autori, sarebbe stata un'altra delle pene previste contro i calunniatori[93]. Si può subito notare che

[92] Si noti la contrapposizione fatta da Cicerone tra la *existimatio* dei giudici (19.55) e la 'condizione disonorevole' in cui si veniva a trovare il calunniatore (20.57).

[93] Si veda REIN, *Das Kriminalrecht* cit. 809 s.; HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1416, il quale ricorda che: «[...] wer *in iudicio publico calumniae causa quid fecisse iudicatus erit*, wird infam [...]»; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 494: «Die Strafe, welche das remmische Gesetz auf die wider besseres Wissen angestellte Criminalklage gesetzt hat, ist der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte»; HUMBERT, sv. *Calumnia* cit. 853; COSTA, *Crimini* cit. 61, il quale, dopo aver ricordato che la *lex Remmia* puniva i calunniatori con la perdita della 'civica onorabilità', afferma che: «L'accusa esperita senza adeguata valutazione degli elementi di colpevolezza esistenti a carico dell'accusato dà luogo all'*ignominia* dell'accusatore»; *Cicerone giureconsulto* cit. 116; FALCHI, *Diritto penale romano. (Singoli reati)* cit. 198; LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 382 ss., il quale considera strettamente connesso con la perdita dell'"onore civile' la negazione di altri pubblici diritti (quali ad es. l'elettorato attivo e passivo); BRASIELLO, *La repressione* cit. 548: «La *existimatio* vien perduta pure dai condannati per *calumnia*, ai quali era stata estesa pure l'*ignominia* pretoria [...]»; MER, *L'accusation* cit. 428; BERGER, sv. *Calumnia* cit. 379; BRASIELLO, sv. *Calunnia* cit. 815: «Fa meraviglia che la pena sembri essere l'*infamia*, che nor-

le diverse espressioni (*infamia*, 'perdita della civica onorabilità', mancanza di *existimatio*, *ignominia*[94]), adoperate dagli studiosi per indicare questa particolare pena, denotano la carenza, nelle fonti, di una definizione precisa: se il concetto generale di *infamia* sembra non presentare difficoltà, quello più strettamente tecnico è ben lungi dall'essere precisato[95]. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, pertanto, per indicare la particolare condizione nella quale veniva a trovarsi colui che era stato condannato per calunnia in età repubblicana, bisogna accontentarsi di fare riferimento ad un concetto di *infamia* in senso lato, che ho indicato fino ad adesso con l'espressione 'condizione disonorevole', cui si collegavano una serie di im-

malmente è solo una conseguenza della condanna nei giudizi capitali [...] ma allo stato deve ritenersi così [...]»; PROVERA, *La vindicatio* cit. 72 s.: «La *calumnia* dell'*accusator* era punita con l'*infamia*, che costituiva la pena ordinaria di questo tipo di illecito processuale [...] d'altro canto, però, non può non sorprendere il fatto che nelle fonti gli accenni all'*infamia*, quale conseguenza della *calumnia*, siano estremamente scarsi» (p. 136); SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 132, 136, il quale evidenzia che: «[...] se *infamis*, in sé, non dà indicazioni precise sulla situazione giuridica del singolo, quando i testi dei primi decenni del III secolo parlano, p. es., di *infamia* del *calumniator* (*praevaricator* etc.) in un processo penale [...] hanno in mente alcune precise incapacità che varie fonti, – leggi, editti, senatoconsulti, costituzioni, giuristi, – avevano collegato alla condanna per *calumnia* in un processo penale [...]»; PUGLIESE, *Diritto penale* cit. 298, il quale ricorda che oltre all'impressione di un 'K' «[...] la *lex Iulia* aggiunse l'incapacità di intentare ulteriori accuse e la così detta *infamia*»; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 111 s.; GNOLI, *rec. ult. cit.* 625.

[94] Si veda la nt. precedente.

[95] Sull'argomento, oltre a BRASIELLO, *La repressione* cit. 152 ss. e al fondamentale lavoro di M. KASER, *Infamia und ignominia in den römischen Rechtsquellen*, in *ZSS.* 73 (1956) 220 ss., si veda con ulteriore bibliografia U. BRASIELLO, sv. *Infamia*, in *NNDI.* 8 (1962) 641 ss., il quale ricorda che: «Da questo concetto ampio e generico di *infamia* attinsero, per dir così, i magistrati e le leggi per stabilire i divieti» (p. 641). Si veda, inoltre, M. LAURIA, *'Infames' ed altri esclusi dagli ordini sacri secondo un elenco probabilmente precostantiniano*, in *Iura* 21 (1970) 182 ss. = *Studii e ricordi* cit. 538 ss. (con particolare riferimento ad una *epistola decretalis*, della seconda metà del III sec. d. C., che il vescovo Stefano I avrebbe rivolto al vescovo Ilario); A. MAZZACANE, sv. *Infamia, a) diritto romano e intermedio*, in *ED.* 21 (1971) 382 ss.; A. D'ORS, *Una nueva lista de acciones infamantes*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, 6, Napoli 1984, 2575 ss.

pedimenti. Oltre a quella di esercitare il *ius accusandi*, infatti, si possono, ad esempio, ricordare, come ulteriori significative limitazioni: il divieto di *postulare pro aliis* e di accedere al decurionato. Il primo fu, molto probabilmente, sancito dal pretore in un suo editto di cui è possibile trovare testimonianza, ancora durante il principato, in un testo attribuito dai compilatori a Giuliano (dov'è riportato l'elenco degli *infames* fissato in tale editto)[96]:

> D. 3.2.1 Iulian. 1 *ad ed.*: Praetoris verba dicunt: 'Infamia notatur' qui ab exercitu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit: qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit: qui lenocinium fecerit: qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse iudicatus erit [...].

Sul divieto di accesso al decurionato ci informa una clausola della *lex Iulia municipalis*, che considera, tra gli altri esclusi, anche il calunniatore:

> [*Lex Iulia municip.*] *Tab. Heracl.* l. 120 s. (*FIRA.* 1².149): [...] K(alumniae) praevaricationis caussa accussasse fecisseve quod iudicatum est erit [...][97].

Al termine del discorso sulla 'condizione disonorevole' nella quale si trovavano coloro che erano condannati per *calumnia*, può, con molta cautela, essere proposta qualche nuova riflessione prendendo spunto dall'importante istituto del quale ci siamo già occupati in precedenza: il *iusiurandum calumniae*. Risulta piuttosto strano che, fino ad ora, nell'àmbito degli

[96] Cfr. LENEL, *EP*³. § 16, pp. 77 ss.

[97] Non rileva, ai fini del discorso che qui si sta svolgendo, l'individuazione precisa della data, da collocare tra l'anno 80 e il 43 a. C., e dell'autore di tale *lex*. In argomento si veda, per un primo riferimento bibliografico e per una breve sintesi delle varie problematiche alla legge relative, ROTONDI, *Leges* cit. 423 ss. (che la considera del 45 a. C.); C. NICOLET, *Table d'Héraclée, dite parfois lex Iulia municipalis*, in *Les lois des Romains* cit. 148 ss.; SANTALUCIA, *Studi* cit. 205 nt. 171.

studi sul nostro argomento, non si sia tentato di mettere in relazione il *iusiurandum calumniae* con il sistema di pene previste per il *crimen calumniae*, laddove è forse possibile, a mio avviso, ipotizzare un qualche collegamento [98].

Il *iusiurandum calumniae*, con il quale l'accusatore dichiarava solennemente di non aver presentato l'accusa *calumniae causa*, appare essere nell'età repubblicana, com'è stato dimostrato dall'analisi fatta prima di alcuni frammenti della *lex repetundarum Tabulae Bembinae*, un requisito necessario, nella procedura *per quaestiones*, per la *receptio nominis* da parte del pretore e, di conseguenza, per l'instaurazione dell'intero processo [99]. A proposito di tale giuramento, è possibile inoltre affermare che esso molto probabilmente durante il principato, pur non essendo stato abolito con un'apposita legge, perse vigore nella pratica. L'ultima traccia del *iusiurandum calumniae* si trova, infatti, in Livio, il quale, parlando dell'atteggiamento di alcuni Romani verso Annibale, allude, a titolo meramente esemplificativo, al processo penale e fa menzione di questo giuramento, ponendolo in stretto rapporto con il *nomen deferre* [100]:

> Liv. 33.47.5: [...] nec satis habere bello vicisse Hannibalem nisi velut accusatores calumniam in eum iurarent ac nomen deferrent [...].

[98] Qualche spunto si trova solamente in LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 380; GNOLI, *rec. ult. cit.* 626.

[99] Cfr. *lex repet. Tab. Bemb.* lin. 19 (*FIRA.* 1^2.89 s.): *De nomine deferundo iudicibusque legundeis. Quei ex h. l. pequniam ab a[*ruorsario petet, ... is eum, unde petet, postquam CDLuirei ex h. l. in e]*um annum lectei erunt, ad iudicem, in eum annum quei ex h. l. [*factus*] erit, in ious educito nomenque eius deferto; sei deiuraverit calumniae causa non po[*stulare, is praetor nomen recipito facitoque [...].

[100] Quest'accostamento, che troviamo in Livio, tra l'espressione tecnica *nomen deferre*, adoperata per indicare la presentazione dell'accusa dinanzi alla *quaestio*, e il *iusiurandum calumniae*, è testimoniato già nella *lex rep. Tab. Bemb.* lin. 19 (*FIRA.* 1^2.89 s.).

Sull'importanza di utilizzare le testimonianze liviane per conoscere il processo *per quaestiones* si vedano le osservazioni fatte, di recente, da MANTOVANI, *Il problema d'origine* cit. 44 ss.

Per quanto concerne il nostro istituto, l'aspetto che va sottolineato è il suo carattere religioso: esso era una dichiarazione solenne con la quale si invocavano gli dèi a testimonianza della verità delle proprie affermazioni [101]. In stretta relazione con l'aspetto religioso del *iusiurandum calumniae*, è, quindi, la problematica concernente i rimedi adottabili contro colui che, dopo aver prestato tale *iusiurandum,* fosse condannato per *calumnia*. Al riguardo, pur nel silenzio delle fonti in nostro possesso, è possibile ipotizzare che il comportamento dell'accusatore che non avesse rispettato il *iusiurandum,* oltre a porre quest'ultimo in contrasto con la divinità, doveva essere considerato riprovevole sul piano morale e sociale. Il *calumniator* veniva a trovarsi in una particolare 'condizione disonorevole, che ben poteva giustificare l'applicazione di significativi divieti e limitazioni, non solo per essere stato dichiarato colpevole nell'àmbito del *iudicium calumniae* (non si dimentichi che i condannati nei *iudicia publica* diventavano infami), ma soprattutto perché non aveva mantenuto fede al giuramento fatto. Nell'età repubblicana, pertanto, il *iusiurandum calumniae* ha, forse, svolto un ruolo, molto più importante di quanto si possa credere, nella disciplina sanzionatoria prevista per il calunniatore: il mancato rispetto di esso, infatti, ha posto le basi per poter configurare quel particolare *status* 'disonorevole', al quale, solamente alcuni anni dopo, forse grazie anche ad altri interventi normativi (si pensi ad esempio alla *lex Remmia*), furono connesse una serie di limitazioni. Non è possibile, purtroppo, stabilire, allo stato attuale delle nostre conoscenze, le motivazioni precise per le quali tale giuramento durante il principato perse vigore nella pratica; si può solo ipotizzare che in quel periodo l'introduzione del principio del taglione o delle nuove pene stabilite nella *cognitio extra ordinem* hanno

[101] La parola *iusiurandum,* infatti, si ricollega all'accezione originaria di *ius* nel senso di 'formula religiosa che ha forza di legge' da cui è derivato *iusiurare* con il significato di 'pronunciare una formula sacra' (cfr. ERNOUT, MEILLET, sv. *Ius*, in *Dictionnaire* cit. 329).

probabilmente avuto un ruolo determinante nella scomparsa di tale istituto.

In sintesi, la disciplina sanzionatoria del *crimen calumniae*, dalla lettura delle fonti in nostro possesso, è apparsa strutturata in un sistema variegato caratterizzato da un lato dal *iusiurandum calumniae* vigente già all'età dei Gracchi[102], il cui mancato rispetto avrebbe comportato la riduzione del *calumniator* in una particolare 'condizione disonorevole' e, dall'altro, da una serie di divieti e limitazioni strettamente connessi a tale condizione, tra i quali il più importante era costituito dal divieto di esercitare il *ius accusandi*: quest'ultimo, forse introdotto dalla *lex Remmia*, come ben si intende, doveva trovare la sua giustificazione logica nel fatto che l'accusatore, nel commettere il *crimen calumniae*, aveva necessariamente abusato del *ius accusandi*.

[102] Come testimoniato dalla *lex repet. Tab. Bemb.* lin. 19 (*FIRA.* 1^2.89 s.).

CAPITOLO SECONDO

L'EPOCA DEL PRINCIPATO

SOMMARIO: 1. L'*oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coërcendis*. – 2. Il *s. c. Turpillianum*. – 3. La *poena calumniae*: il *s. c. Turpillianum*, la *cognitio extra ordinem*, il principio del taglione. – 4. Considerazioni conclusive.

1. *L'*oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coërcendis. – Con riferimento alla regolamentazione del *crimen calumniae* durante il principato, la prima testimonianza che riguarda, pur se in modo indiretto, la *calumnia* è rappresentata da alcuni frammenti di un'*oratio* di Claudio.

In verità, è opportuno ricordare che, prima di questo imperatore, molti punti concernenti la procedura *per quaestiones* sono attentamente disciplinati da Augusto con la *lex Iulia iudiciorum publicorum* del 17 a. C.[1]. A tal proposito, però, non è purtroppo possibile stabilire, allo stato attuale delle nostre conoscenze, se tale *lex* abbia disciplinato anche il *crimen calumniae*: tutte le testimonianze, invero assai frammentarie ed

[1] Sul contenuto della *lex* si veda P. F. GIRARD, *Les leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*, in *ZSS.* 34 (1913) 329 ss.; ROTONDI, *Leges* cit. 448 ss.; di recente, GIUFFRÈ, *La repressione* cit. 59, il quale, dopo aver sottolineato l'ampia portata del progetto augusteo, ricorda che: «[...] costituirono oggetto di dettagliata regolamentazione: i presupposti della capacità di giudicare, le dispense dall'ufficio di giurato, i limiti del diritto d'accusa, la difesa, le limitazioni nel prestare testimonianza, e così via».

Per quanto concerne il rapporto esistente tra la *lex Iulia iudiciorum publicorum* e la regolamentazione dell'incapacità dell'accusa si veda, da ultimo, con ulteriore bibliografia, BOTTA, *Legittimazione* cit. 296 ss.

indirette, attraverso le quali si è cercato di ricostruire il contenuto della *lex Iulia* non fanno riferimento al *crimen*[2]. Quello che si può solo ipotizzare è che, nell'àmbito di una generale regolamentazione dell'accusa dinanzi alle corti permanenti, per quanto concerne il reato di *calumnia*, sia stata recepita da Augusto, senza apportare rilevanti novità, la disciplina dell'età repubblicana[3].

Occupiamoci adesso della c. d. *oratio Claudii*.

Tale provvedimento ci è stato tramandato grazie ad un papiro giunto a noi, purtroppo, incompleto[4]. Non mi sembra ne-

[2] Cfr. le varie fonti, attentamente esaminate da B. BIONDI, *Acta Divi Augusti*, 1, Roma 1945, 148 ss. = *La legislazione di Augusto*, in *Scritti giuridici*, 2, Milano 1965, 233 ss., che qui si cita, nelle quali non vi è alcuna menzione del *crimen calumniae*. Nelle testimonianze pervenuteci, invece, vi è un esplicito riferimento alla *praevaricatio*: cfr. Macer 1 *iud. publ.* D. 47.15.3.1. Sul punto si veda FANIZZA, *Delatori* cit. 82; SANTALUCIA, *Studi* cit. 208 nt. 179.

[3] In questo senso si veda CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 1; G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *ANRW.* 2.14, Berlin-New York, 732 = *Scritti giuridici scelti*, 2, Napoli 1985, 663 nt. 18 (che qui si cita): «Esse, fra l'altro, considerarono delitti gli abusi dell'accusatore, consistenti nella *calumnia* (accusa consapevolmente infondata, già punita da una *lex Remmia*) e nella *praevaricatio* (accusa proposta in mala fede d'accordo con l'accusato per procurargli l'assoluzione col prevenire e impedire l'accusa seria di altri) [...]».

[4] Il papiro, edito per la prima volta nel 1898 da O. GRADENWITZ, FR. KREBS, nel tomo secondo delle *Aegyptische Urkunden aus den koeniglichen Museen zu Berlin. Griechische Urk.*, è stato successivamente pubblicato molte altre volte. Merita di essere ricordata, tra le tante, la ricostruzione di J. STROUX, *Eine Gerichtsreform des Kaisers Claudius (BGU 611)*, München 1929, *Sitz. d. Bayer. Akad. d. Wiss. phil.-hist. Kl. Heft* 8.

Sull'*oratio* si veda, inoltre, F. VON WOESS, *Die oratio des Claudius über Richteralter, Prozeßverschleppung und Anklägertyrannei (BGU 611)*, in *ZSS.* 51 (1931) 336 ss.; A. FLINIAUX, *Une réforme judiciaire de l'empereur Claude (BGU 611) (A propos de travaux récent)*, in *RH.* 10 (1931) 509 ss.; A. MOMIGLIANO, *L'opera dell'imperatore Claudio*, 1932, 80 ss.; LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 418 ss.; LAURIA, *«Calumnia»*, in *Studii e ricordi* cit. 257 s.; BOHÁCEK, *Un esempio* cit. 361 nt. 88; G. MAY, *L'activité juridique de l'empereur Claude*, in *RH.* 15 (1936) 55 ss., in partic. 87 ss.; F. LA ROSA, *«Decemviri» e «centumviri»*, in *Labeo* 4 (1958) 19 ss.; BRASIELLO, sv. *Calunnia* cit. 815; PROVERA, *La vindicatio* cit. 66 ss.; E. VOLTERRA, sv. *Senatus consulta*, in *NNDI.* 16 (1969) 1069; G. PURPURA, *Il papiro BGU 611 e la genesi del SC*

cessaria, e forse possibile in questa sede, un'analisi esaustiva di tutte le problematiche riguardanti l'*oratio*[5]. Quello che, tuttavia, è utile notare è che l'orientamento generale degli studiosi indica l'imperatore Claudio quale autore dell'*oratio*[6]. I fram-

Turpilliano, in *AUPA.* 36 (1976) 219 ss.; G. SAUTEL, *Oratio (ou orationes?) de Claude sur l'âge des récupérateurs et sur l'expédition des procès civils et criminels*, in *Les lois des Romains* cit. 54 ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 31 nt. 8; CAVARZERE, *Asconio e il crimen calumniae* cit. 166 ss.; FANIZZA, *Delatori* cit. 23 ss.; *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma 1992, 82 ss., 114 ss.; PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 87 ss. e ntt. 118 ss.

[5] Si pensi, ad esempio, all'individuazione dell'autore, della data, delle varie lacune legate al testo o, infine, al problema se, nel papiro, ci si trovi di fronte ad una sola *oratio* o, eventualmente, a due o più *orationes* distinte.

[6] Per quanto concerne l'autore, inizialmente, vi era qualche dubbio e si era pensato pure a Caligola o a Nerone (come ricorda PURPURA, *Il papiro* cit. 234 nt. 49), ma, dopo gli studi di STROUX, *op. ult. cit.*, VON WOESS, *Die oratio des Claudius* cit. 336 ss. e FLINIAUX, *Une réforme judiciaire* cit. 509 ss., si concorda, oramai, nel ritenere Claudio l'autore di questa *oratio* (che, quindi, si è soliti indicare con l'espressione *oratio Claudii*).

In merito alla data occorre ricordare che essa va collocata, con molta probabilità, tra il 41 e il 54 d. C.: sul punto si veda FLINIAUX, *Une réforme judiciaire* cit. 519; SAUTEL, *Oratio (ou orationes?) de Claude* cit. 312.

Sul problema della completezza del testo pervenutoci, si ricordi che, oltre a mancare la parte iniziale dell'*oratio*, vi è, al termine della prima colonna, una lacuna di undici linee, di cui restano solamente le lettere finali. Sull'argomento, si veda, per una breve sintesi delle opinioni espresse dagli studiosi, PURPURA, *Il papiro* cit. 234 ss.

Per quanto riguarda, infine, la questione se ci si trovi di fronte ad una singola *oratio* o eventualmente a due o più *orationes* di Claudio è opportuno ricordare che, prima dell'edizione proposta da STROUX, *op. ult. cit.*, si credeva di poter distinguere, nel nostro papiro, due distinte *orationes*: una riguardante l'età minima dei *recuperatores* e la loro competenza nelle *causae liberales*, l'altra, sulla regolamentazione del procedimento instaurato dinanzi alle *quaestiones perpetuae*. Dopo l'edizione proposta da STROUX, *op. ult. cit.* 81 ss., il quale invece ha dimostrato l'esistenza di una sola *oratio*, l'opinione dominante degli studiosi concorda nel ritenere che ci si trovi di fronte ad un singolo provvedimento riguardante una riforma generale del processo sia civile sia criminale: si veda in tal senso FLINIAUX, *Une réforme judiciaire* cit. 515 s.; PURPURA, *Il papiro* cit. 233 s., il quale considera l'*oratio* come un unico provvedimento diviso in tre parti: la prima (col. 1 linn. 1-7), riguardante l'età dei giudici; la seconda (col. 1 lin. 8 – col. 2 lin. 11), la repressione delle manovre processuali finalizzate a prolungare la durata dei processi; la terza (col. 2 lin. 11 – col. 3 lin. 9), la tirannia degli accusatori nei procedimenti criminali.

Qualche dubbio sull'unità dell'*oratio* manifesta, ancora, SAUTEL, *Oratio*

menti su cui è opportuno soffermarsi, ai fini dell'indagine che qui si intende svolgere, fanno parte della terza colonna del nostro papiro:

> *BGU.* 611 col. 3 linn. 4 ss. (*FIRA.* 1².287): Acc[*u*]sato[*r*]ib*us* quide[*m nos ita adim*]am[*us*] | hanc regni impote[*ntiam, ut pot*]est[*atem*] | faciam[*u*]s praetori pr[*aeteriti*]s inquisition[*is*] | di[*e*]bus c[*i*]tandi acc[*usatorem*], et si neq[*ue a*]|der[*it*] neque excusa[*bitur pron*]untiet c[*al*(*umniae*)][7] | caussa negotium f[*raude*[8] *fec*]isse videri [*eum*?].

Nel suo discorso l'imperatore invita il *praetor*, presidente della *quaestio*, a dichiarare, nell'ipotesi di ingiustificata assenza dell'accusatore, la *pronuntiatio de calumnia* a carico dello stesso, evitando in tal modo il prolungarsi dei processi pendenti. In particolare, il pretore, qualora l'*accusator* non avesse portato a conclusione l'accusa, fissava un termine affinché co-

(ou orationes?) de Claude cit. 312: «On conjecturait, dans l'opinion traditionnelle, la juxtaposition dans ce texte de deux *orationes* distinctes et reproduites seulement en partie, la première (col. I), sur l'âge minimum exigé des récupérateres et leur compétence en matière de *causae liberales*; la seconde (col. I, 8-10, col. II et III) sur l'aménagement des poursuites criminelles intentées devant les *quaestiones perpetuae*».

[7] L'integrazione *calumniae* non è accolta unanimemente dagli studiosi: la prima ed unica lettera pervenutaci, sulla quale si basa l'integrazione *calumniae*, potrebbe essere una *t* invece di una *c*. Tuttavia, in quest'ultima ipotesi non è chiaro come possa essere integrata questa lettera poiché, sostituendola con il termine *tergiversatio*, si supererebbe la lunghezza della linea. Sul punto si veda LAURIA, «*Calumnia*», in *Studii e ricordi* cit. 257 nt. 72.

Integra con il termine *'cognita'* (invece di *'calumniae'*) R. DARESTE, *Nouveax Textes de droit romain*, in *RHD.* 22 (1988) 688: Col. 3: [...] *faciamus praetori potestatem inquisitis diebus vocandi accusatorem, et si neque aderit neque excusabitur pronuntiet cognita caussa negotium remisisse reo videri* [...]. L'autore, quindi, interpreta il frammento nel senso che: «A l'expiration du délai le prétur mettra l'accusateur en demeure de se présenter, et si cette sommation reste sans effet, il statuera, en connaissance de cause, en déclarant que la partie poursuivante parait avoir renoncé à son action» (p. 686).

[8] Alcuni studiosi (si veda, ad es., FLINIAUX, *op. ult. cit.* 511), invece, propongono *falsum*.

stui potesse presentarsi. Se l'accusatore non avesse ubbidito all'intimazione né si fosse validamente giustificato (*si neque aderit neque excusabitur*), il giudice avrebbe potuto dichiararlo *calumniator*, considerandolo, cioè, come un soggetto che avesse posto in essere un *negotium calumniae causa.*

Orbene, risulta evidente che la riforma di Claudio prendeva in considerazione l'ipotesi dell'ingiustificato comportamento omissivo da parte di colui che aveva, inizialmente, presentato l'accusa. Tale condotta dell'accusatore, paralizzando il regolare svolgimento del processo, poteva provocare un evidente danno a carico di colui che era stato accusato: quest'ultimo, infatti, dopo essere stato iscritto nella lista dei rei, non aveva alcuna possibilità di essere cancellato da questa lista o di far proseguire il processo e di dimostrare, eventualmente, la propria innocenza[9]. A tal proposito, è opportuno ricordare che nell'età repubblicana, quando si verificava l'abbandono ingiustificato dell'accusa, la cancellazione del nome dell'imputato era, con molta probabilità, immediatamente disposta, pur iniziando a sorgere qualche sospetto sul comportamento omissivo dell'accusatore[10]. Durante il principato, invece, la cancellazione del nome dell'imputato non era, di certo, riconosciuta con tanta facilità e, pertanto, in caso di abbandono dell'accusa, l'imputato continuava ad essere inserito nella lista. Di questa grave situazione ci appare pienamente cosciente l'imperatore Claudio, che, in un altro frammento della sua *oratio*, si scaglia contro la 'tirannia degli accusatori', sottolineando che essi erano soliti lasciare gli imputati *in albo pendentes*:

> *BGU.* 611 col. 2 linn. 11 ss.: Nam quidem acculsatorum regnum ferre nullo modo possum, | qui, cum apud curiosum consilium inimicos suos | reos fecerunt, relincunt eos in albo pendentes | et ipsi tanquam nihil egerint peregrinantur [...].

[9] Sul punto si veda FANIZZA, *Delatori* cit. 24 ss.
[10] Così PURPURA, *Il papiro* cit. 226 ss. ntt. 25 ss.

Con riguardo al problema dell'ingiustificato abbandono dell'accusa, dunque, l'*oratio* si presenta di notevole interesse, poiché è la testimonianza del primo intervento normativo volto a sanzionare comportamenti omissivi che impedivano il regolare svolgimento del processo. Da questo punto di vista, la riforma di Claudio crea tutti i presupposti per l'emanazione del senatoconsulto Turpilliano, che tende a regolare, in maniera più organica ed esaustiva, tale fattispecie[11].

In relazione all'indagine sul *crimen calumniae*, l'*oratio* appare di una certa importanza perché, per la prima volta nella storia della disciplina del reato, si riconosce al pretore la facoltà di condannare, come *calumniator*, colui che non abbia portato a termine, senza alcuna giustificazione, la propria accusa[12].

L'elemento decisamente nuovo, introdotto dalla riforma di Claudio, non è, però, il notevole potere discrezionale riconosciuto al pretore, presidente della *quaestio*, nel decidere se condannare o meno per calunnia un soggetto (facoltà riconosciuta,

[11] Si veda LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 418 ss.; LAURIA, *«Accusatio-inquisitio»* cit. 311: «La desistenza dell'accusa, atto pienamente libero e lecito sotto la repubblica, è repressa per la prima volta da Claudio; sebbene conservatore dell'antico e liberale, egli non mostra soverchia stima per il *regnum accusatorum* né per le loro *malae artes*; è poi ulteriormente regolata dal Senatoconsulto Turpilliano, che punisce sempre come reato l'abbandono ingiustificato dell'accusa»; PROVERA, *La vindicatio* cit. 67; PURPURA, *Il papiro* cit. 219 ss.; FANIZZA, *Delatori* cit. 24 s.; *L'assenza* cit. 82.

[12] A proposito di questo potere discrezionale del pretore, mi sembra opportuno parlare di una 'facoltà', più che di un obbligo, del pretore, poiché il pretore non era vincolato a dichiarare sempre la *calumnia* presupponendola nella desistenza dell'accusatore. In tal senso si veda anche VON WOESS, *Die oratio* cit. 358 s.; LAURIA, *«Calumnia»*, in *Studii e ricordi* cit. 257; PROVERA, *La vindicatio* cit. 66 s; PURPURA, *Il papiro* cit. 235. Di opinione diversa sono MOMIGLIANO, *L'opera dell'imperatore Claudio* cit. 132, secondo il quale l'*oratio* avrebbe obbligato il pretore a pronunciare la *calumnia*, presupponendola nell'ipotesi di ingiustificata assenza dell'accusatore; LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 417 s. Di un semplice invito, rivolto al pretore, ad emettere la *pronuntiatio de calumnia* parla FANIZZA, *Delatori* cit. 24; *L'assenza* cit. 115.

come si è visto in precedenza, già nel periodo repubblicano [13]), ma è dato dal fatto che, nel primo secolo d. C., era oramai condannato come *calumniator* sia chi avesse proposto un'accusa che, successivamente, si fosse dimostrata calunniosa, sia colui che, dopo aver presentato l'accusa, si fosse, in séguito, astenuto, senza alcun valido motivo, dal compiere tutti gli atti necessari per la prosecuzione della stessa. Quest'ultima ipotesi, pertanto, non essendo ancora configurata come un'autonoma fattispecie – la c. d. *tergiversatio* che sarà disciplinata dal senatoconsulto Turpilliano – viene ad essere assimilata, soprattutto per quanto concerne il profilo sanzionatorio, alla disciplina prevista per il *crimen calumniae*: entrambi i casi, la *calumnia* e la desistenza, infatti, erano il frutto delle manipolazioni a cui si poteva prestare il sistema accusatorio.

La riforma prospettata da Claudio, dunque, trova la sua giustificazione nel fatto che durante il principato, e in particolare negli anni del governo di Claudio, si assiste ad un aumento dei comportamenti scorretti, volti ad impedire il regolare corso dei processi. Orbene, una situazione così grave ha provocato la necessità di un intervento dell'imperatore Claudio il quale, come ci testimonia Svetonio, è di certo molto attento alle problematiche riguardanti il processo e l'amministrazione della giustizia:

> Suet. *Claud.* 14: Ius et consul et extra honorem laboriosissime dixit, etiam suis suorumque diebus sollemnibus, nonnumquam festis quoque antiquitus et religiosis [14].

[13] Si vedano le osservazioni fatte a proposito dei profili processuali del giudizio di calunnia nell'età repubblicana (*supra* 25 ss.).

[14] Per quanto concerne la notevole attenzione di Claudio ai problemi della giustizia, si può, inoltre, ricordare che nel papiro a noi pervenuto si fa riferimento anche ad un'altra riforma di questo imperatore, secondo la quale, poiché l'interruzione dei processi durante le vacanze giudiziarie rendeva possibile frodi da parte degli accusatori a danno degli accusati, i processi criminali in corso non dovevano essere sospesi: cfr. *BGU.* 611 col. 1 lin. 8-col. 2 lin. 11. In tal senso si veda VOLTERRA, sv. *Senatus consulta* cit. 1069. Questa riforma, riguardante le vacanze giudiziarie, si riferiva, con molta probabilità, sia al pro-

Da quanto fin qui detto, pertanto, appare opportuno evidenzare che i frammenti di Claudio, riportati in *BGU.* 611 col. 3 linn. 4 ss., pongono in risalto la condizione di crisi del sistema processuale delle *quaestiones perpetuae*. Questa procedura, che già nella repubblica aveva manifestato alcuni aspetti negativi, durante il principato di Claudio accentua i suoi inconvenienti al punto tale da richiedere, da parte del principe, un intervento più incisivo. È appena il caso di ricordare che con la riforma di Claudio, probabilmente, non furono risolti tutti i problemi che affliggevano l'amministrazione della giustizia dinanzi ai tribunali permanenti, dal momento che nel 61 d. C. si rese necessaria l'emanazione del senatoconsulto Turpilliano che tornò, di nuovo, a disciplinare molti importanti aspetti del processo che si svolgeva dinanzi alle *quaestiones perpetuae* [15].

cesso criminale sia a quello civile: così FLINIAUX, *Une réforme judiciaire* cit. 516 s.

Sull'attività giuridica di Claudio si veda, inoltre, MAY, *L'activité juridique de l'empereur Claude* cit. 57 ss. A proposito dell'interesse di Claudio all'amministrazione della giustizia, si veda L. AMIRANTE, *Una storia giuridica di Roma.* Nono quaderno di lezioni con la collaboraz. di L. De Giovanni, Napoli 1992, 476 s.; CARY, SCULLARD, *Storia di Roma*, 2, cit. 401 ss., in partic. 405 s.

Bisogna ricordare che l'imperatore Claudio ha emanato, tra i vari provvedimenti, anche un editto volto ad impedire, nelle *cognitiones* imperiali, le negative conseguenze dell'assenza degli accusati, senza distinguere se tale assenza fosse prodotta da colpa o da necessità: cfr. Suet. *Claud.* 15: *Absentibus secundum praesentes facillime dabat, nullo delectu, culpane quis an aliqua necessitate cessasset.* Si riferisce al medesimo editto pure Dio Cass. 60.28.6. Un'altra notizia di un analogo editto di Claudio si trova nel papiro *BGU.* 628, dove è citato un provvedimento di Nerone che esplicitamente si richiama ad un editto del suo predecessore, relativo ai processi criminali dinanzi al tribunale imperiale. Non vi è, tuttavia, accordo tra gli studiosi sulla possibilità o meno di identificare l'editto citato da Svetonio e da Dione Cassio con quello menzionato in *BGU.* 628 : sul punto, si veda, PURPURA, *Il papiro* cit. 227 ss. (ivi principale bibliografia sull'argomento); di recente, FANIZZA, *L'assenza* cit. 109 ss., la quale propende per l'identificazione dei due editti.

[15] Non è certamente un caso che, proprio durante l'impero di Claudio, in contrapposizione all'evidente declino delle *quaestiones perpetuae*, assistiamo alla progressiva affermazione del tribunale del principe quale supremo tribunale dell'impero: cfr. Suet. *Claud.* 14; 15; 33. Sul punto si veda SANTALUCIA, *Studi* cit. 212 e nt. 192 (ivi ulteriori fonti).

2. *Il* s. c. Turpillianum. – Nel 61 d. C., il senato emana il *senatus consultum Turpillianum*, così chiamato per essere stato proposto dal console Publius Petronius Turpillianus [16]. Sull'episodio che, con molta probabilità, ha provocato questo senatoconsulto e sulla data del provvedimento, ci informa un passo degli *Annales* di Tacito, relativo proprio all'anno 61 d. C.:

> Tac. *Ann.* 14.41: Pari ignominia Valerius Ponticus adficitur, quod reos, ne apud praefectum urbis arguerentur, ad praetorem detulisset, interim specie legum, mox praevaricando ultionem elusurus. Additur senatus consulto, qui talem operam emptitasset vendidissetve, perinde poena teneretur ac publico iudicio calumniae condemnatus.

Nella vicenda di falso testamentario, narrata da Tacito, l'accusatore Valerio Pontico è condannato dal senato poiché colpevole di *praevaricatio*: egli, infatti, allo scopo di favorire

[16] Per quanto riguarda il proponente di questo senatoconsulto si veda PURPURA, *Il papiro* cit. 220 s. nt. 5, il quale ricorda che il prenome esatto del console era Publius, a differenza di quanto erroneamente affermato da VOLTERRA, *Senatus consulta* cit. 1070, dove è indicato Petronius Sabinus Turpillianus.

Sul senatoconsulto Turpilliano si veda REIN, *Das Kriminalrecht* cit. 812 ss.; ZUMPT, *Der Criminalprocess* cit. 388 ss.; HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1416; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 499 ss.; HUMBERT, sv. *Calumnia* cit. 853; COSTA, *Crimini* cit. 136 ss.; E. VOLTERRA, *D. 48,16,16,1 e il Senatoconsulto Turpilliano nel diritto giustinianeo*, in *Studi economico-giuridici Univ. Cagliari*, 17, Cagliari 1929, 115 ss.; FALCHI, *Diritto penale romano. (Singoli reati)* cit. 200 ss.; LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 419 ss.; LAURIA, *«Calumnia»*, in *Studii e ricordi* cit. 257 ss; BOHÁCEK, *Un esempio* cit. 361 ss., 372 s.; KASER, *Infamia* cit. 244; BERGER, svv. *Senatusconsultum Turpillianum* e *Tergiversatio*, in *Encyclopedic Dictionary* cit. 699, 731; PROVERA, *Riflessi privatistici* cit. 561; BRASIELLO, sv. *Calunnia* cit. 815; PROVERA, *La vindicatio* cit. 71 nt. 90; W. WALDSTEIN, *Untersuchungen zum röm. Begnadigungsrecht*, Innsbruck 1964, 111 ss.; DE FRANCISCI, *Sintesi storica* cit. 501; VOLTERRA, sv. *Senatus consulta* cit. 1070; PURPURA, *Il papiro* cit. 219 ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 23 ss.; PUGLIESE, *Diritto penale* cit. 298; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 114 ss.; FANIZZA, *Delatori* cit. in part. 43 ss.; AA.Vv. (sotto la direz. di M. Talamanca), *Lineamenti di Storia* cit. 469; SANTALUCIA, *Studi* cit. 208; nt. 19; GIUFFRÈ, *La repressione* cit. 68 s.; GUARINO, *Storia* cit. 445.

gli accusati, aveva proposto l'accusa dinanzi al pretore, che presiedeva il tribunale permanente *de falsis*, invece di sottoporre il caso alla giurisdizione del *praefectus Urbi*.

Valerio Pontico fu punito con l'*ignominia* e, sempre secondo il racconto di Tacito, il senato stabilì, inoltre, che chiunque avesse dato o ricevuto danaro per commettere un'attività del genere dovesse essere sottoposto alla medesima pena prevista per il calunniatore (*publico iudicio calumniae condemnatus*)[17]. Il senatoconsulto menzionato nel passo degli *Annales* è, con ogni probabilità, il Turpilliano: l'espressione, *publico iudicio calumniae condemnatus*, adoperata da Tacito, presenta una notevole analogia con quella, *veluti calumniae causa iudicio publico damnati*, utilizzata da Papiniano, nell'indicare proprio la sanzione prevista dal Turpilliano contro coloro che avessero desistito, senza l'*abolitio*, dalla prosecuzione dell'accusa[18]:

> D. 50.2.6.3 Papin. 1 *resp.*: Qui iudicii publici quaestionum citra veniam abolitionis deseruerunt, decurionum honore decorari non possunt, cum ex Turpilliano senatus consulto

[17] In relazione alla frase *additur senatus consulto*, riportata in Tac. *Ann.* 14.41, LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 399, 401, 409, 425 nt. 59, ritenendo che l'espressione *senatus consulto* sia da considerare un dativo e non un ablativo, afferma che nel passo di Tacito si fa riferimento ad una sorta di appendice che sarebbe stata aggiunta al senatoconsulto Turpilliano. Cfr., pure, SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 24 e nt. 9, 26 s.

Per una critica di questa tesi si veda PURPURA, *Il papiro* cit. 239 ss.; FANIZZA, *Delatori* cit. 50 s.

Su Tac. *Ann.* 14.41 si veda, inoltre, MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 499 nt.1; LAURIA, «*Calumnia*», in *Studii e ricordi* cit. 258 nt. 80; BOHÁCEK, *Un esempio* cit. 365; WALDSTEIN, *op. ult. cit.* 11 nt. 23; VOLTERRA, sv. *Senatus consulta* cit. 1070; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 87 nt. 255.

Sui problemi riguardanti il significato dell'espressione *qui talem operam emptitasset vendidissetve*, contenuta in Tac. *ann.* 14.41, si veda SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 24.

[18] Lo stretto rapporto, esistente tra Tac. *Ann.* 14.41 e D. 50.2.6.3 Papin. 1 *resp.*, è stato già posto in risalto da molti studiosi che si sono occupati dell'argomento: cfr. la nt. precedente.

notentur ignominia veluti calumniae causa iudicio publico damnati [19].

Se dunque non vi sono molte difficoltà ad individuare la data e le probabili circostanze che hanno provocato l'emanazione del *senatus consultum Turpillianum*, per quanto concerne le disposizioni di questo provvedimento, invece, è opportuno ricordare che, in molti casi, non risulta facile distinguere il contenuto del Turpilliano da ciò che è stato aggiunto, successivamente, dai giuristi o dai principi, i quali, interessati alle materie trattate dal *senatus consultum*, hanno esteso il suo originario àmbito di applicazione [20]. Ciò appare subito evidente dalla lettura delle principali fonti pervenuteci sull'argomento (si pensi, ad esempio, ai testi, conservati nel Digesto e nel Codice di Giustiniano, nelle rubriche *Ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus criminum* [D. 48.16] e *Ad senatus consultum Turpillianum* [CI. 9.45]) [21], nelle quali molte disposizioni «[...] potrebbero essere il frutto di aggiunte posteriori o derivare da interpretazioni ed estensioni giurisprudenziali successive, non espressamente indicate» [22].

Fatta questa premessa, si deve, comunque, porre in evidenza che il Turpilliano fu diretto a disciplinare, in maniera

[19] Sospetti sulla genuinità della frase *citra veniam abolitionis* sono avanzati da G. BESELER, *Beiträge*, 2, Tübingen 1911, 49.

[20] Per quanto riguarda l'attenzione dedicata dai giuristi al *s. c. Turpillianum* è da ricordare che Paolo e Marciano scrissero un *liber singularis* per commentare questo senatoconsulto: cfr. LENEL, *Pal.* Marcian. 287; Paul. 1910, 1911, 1912.

Sull'interesse dei giuristi e degli imperatori nei confronti del Turpilliano si veda PURPURA, *Il papiro* cit. 243 s.; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 113 ss.; FANIZZA, *Delatori* cit. 43 ss.

[21] Sui problemi legati alla tradizione del senatoconsulto Turpilliano, in merito sia agli scritti della giurisprudenza sia alle raccolte di costituzioni imperiali, si veda l'indagine di FANIZZA, *Delatori* cit. 95 ss., la quale, ricorda che il titolo *ad senatus consultum Turpillianum* contenuto nel Codice di Giustiniano (CI. 9.45) non trova alcun riscontro nel Codice di Teodosio II e nelle *Pauli Sententiae.*

[22] Le parole fra virgolette sono di PURPURA, *Il papiro* cit. 243 s.

più esaustiva rispetto alle epoche precedenti, le ipotesi di *calumnia, praevaricatio* e *tergiversatio*[23]. Nell'affrontare, quindi, il contenuto del provvedimento, sarà opportuno soffermarsi sulla disciplina prevista per il *crimen calumniae*, estendendo la ricerca alla regolamentazione della *praevaricatio* e della *tergiversatio* solamente nei casi in cui essa presenti punti di contatto con quella della *calumnia*.

Due sono, pertanto, gli aspetti del senatoconsulto che ci interessano più da vicino: quello sanzionatorio, secondo cui la *poena calumniae* rappresenta un modello per la punizione della *praevaricatio* e della *tergiversatio*, e quello relativo alla possibilità di considerare *calumniator* sia colui che commetta personalmente un *crimen calumniae* sia colui che induca altri a farlo. Per quanto concerne la prima problematica, avrò modo di trattarla nelle pagine successive dedicate alla repressione della *calumnia* nel principato[24]. In relazione al secondo aspetto, bisogna, adesso, soffermarsi su quelle testimonianze dalle quali si può desumere che, durante il principato, era punito per *calumnia* non solo chi avesse, di persona, proposto un'accusa, che in séguito si fosse dimostrata priva di fondamento (fattispecie, come si è visto, già sanzionata nell'epoca repubblicana dalla *lex repetundarum Tabulae Bembinae* e dalla *lex Remmia de calumniatoribus*), ma anche colui che avesse indotto, perso-

[23] Con i termini *praevaricatio* e *tergiversatio* si intendeva rispettivamente l'accordo tra accusatore e reo, volto a favorire quest'ultimo, e l'ingiustificato abbandono dell'accusa: cfr. D. 48.16.1.1. Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*: *Calumniari est falsa crimina intendere, praevaricari vera crimina abscondere, tergiversari in universum ab accusatione desistere.* In particolare sulla *praevaricatio* cfr., inoltre, D. 48.16.1.6 Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*: *Praevaricatorem eum esse ostendimus, qui colludit cum reo et translaticie munere accusandi defungitur, eo quod proprias quidem probationes dissimularet, falsas vero rei excusationes admitteret.* D. 47.15.1pr. Ulp. 6 *ad ed. praet.*: *Praevaricator est quasi varicator, qui diversam partem adiuvat prodita causa sua. Quod nomen Labeo a varia certatione tractum ait: nam qui praevaricatur, ex utraque parte constitit, quin immo ex altera.* D. 50.16.212 Ulp. 1 *de adult.*: *'Praevaricatores' eos appellamus, qui causam adversariis suis donant et ex parte actoris in partem rei concedunt: a varicando enim praevaricatores dicti sunt.*

[24] Cfr. *infra* 82 ss.

nalmente o *per suppositam personam*, un soggetto a formulare un'accusa calunniosa.

La principale testimonianza è rappresentata da un passo di Marciano:

> D. 48.16.1.13 Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*: Incidit in hoc senatus consulto et qui accusatorem summittit aut instigat, aut qui mandat alicui et instruit eum ad accusationem capitalem dando probationes, allegando accusationes: et merito: nam diffidendo crimini quod movet et eximendo se periculo calumniae vel desertionis merito calumniantis et desistentis poenae subdi debuit, nisi subornatus accusator probaverit crimen quod intendere suscepit. Nec interest, per se mandavit accusationem an per alium: verum hunc, qui hoc ministerio usus est ad mandandam accusationem, non ex verbis, sed ex sententia senatus consulti puniri Papinianus respondit[25]. Summissus enim accusator similiter eodem senatus consulto plectitur, id est propter hoc solum punitur, quod ministerium alieni timoris recepit.

Il giurista afferma che ricade nella disciplina del Turpilliano colui che *summittit* o istiga l'*accusator* o colui che, somministrando prove ed allegando fatti, incarica qualcuno affinché eserciti un'accusa capitale. La sanzione prevista dal *senatus consultum*, tuttavia, si attua soltanto nell'ipotesi in cui l'accusatore non abbia potuto dimostrare il fondamento della propria accusa. Il giurista, inoltre, dopo aver aggiunto che, ai fini della disciplina del *Turpillianum*, non rileva se il soggetto abbia, personalmente o *per suppositam personam*, dato incarico a un terzo, richiama, a sostegno di questa opinione, il parere espresso da Papiniano.

Orbene, il passo in questione, pur non essendo di facile lettura per i dubbi sollevati sulla genuinità di alcune frasi in

[25] Cfr. D. 48.19.34.1 Papin. 16 *resp.*

esso riportate e sull'eventuale schema adottato da Marciano, è di notevole interesse per un triplice ordine di motivi [26].

Il primo è dato dal fatto che risulta suscettibile di sanzione, prevista dal *senatus consultum Turpillianum*, ogni comportamento di chi, senza esporsi personalmente, abbia istigato un altro all'esercizio di un'accusa che si fosse rivelata, in séguito, infondata. Al riguardo, Marciano fa riferimento all'attività di colui *qui accusatorem summittit aut instigat, aut qui mandat alicui et instruit eum ad accusationem capitalem dando probationes, allegando accusationes.* Bisogna, tuttavia, evidenziare che, tra gli studiosi che hanno preso in considerazione D. 48.16.1.13, non vi è accordo nell'identificare il significato di queste espressioni, che, peraltro, si presentano molto simili [27]. L'ipotesi più plausibile che, con molta cautela, può essere formulata è che il giurista severiano abbia indicato con la frase *ac-*

[26] Dubbi sulla genuinità del passo sono sollevati da G. BESELER, *Textkritische Studien*, in *ZSS.* 53 (1933) 63; LEVY, *Von den römischen Anklägerverghen* cit. 423 s. e ntt. 43, 46, 47, 54 che ritiene che vadano eliminate le seguenti espressioni: *aut instigat; et instruit eum ad;* da *capitale dando* fino *accusationem an per alium; hunc; hoc;* da *summissus* sino alla fine.

Sul passo si veda, inoltre, SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 28 nt. 32, il quale, pur prendendo le distanze dall'eccessiva 'severità' di Levy, ammette che difficilmente D. 48.16.1.13 sia stato scritto in questa forma (in esso si nota un 'cambio di costruzione').

[27] Su D. 48.16.1.13 si veda COSTA, *Crimini* cit. 136 nt. 4, secondo il quale «[...] il S.C. Turpilliano estende le sanzioni fissate dianzi contro chi si presenti ad accusare dolosamente, a colui che ecciti o induca altri ad accusare» (p. 136); LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 422, 423 nt. 50, il quale ritiene che siano indicate due diverse ipotesi, da tenere distinte: quella in cui l'incarico è dato ad un proprio subordinato e quella in cui tale incarico viene conferito ad una qualunque persona; PROVERA, *La vindicatio* cit. 71 nt. 90, il quale, sottolineando che in D. 48.16.1.13 il termine *mandare* appare usato in senso tecnico, parla di un'ipotesi di mandato o istigazione altrui; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 24 ss., che, prendendo le distanze dall'ipotesi del 'mandato e della istigazione qualificata', espressa da Levy, ritiene che: «[...] alla previsione del *SC. Turpillianum* fosse riconducibile, direttamente o per interpretazione giurisprudenziale, ogni comportamento di chi, senza esporsi personalmente istigasse un altro all'accusa»; FANIZZA, *Delatori* cit. 56 nt. 129, la quale non crede fondata l'ipotesi secondo cui il Turpilliano avrebbe punito il *mandator*; MANTOVANI, *Il problema d'origine* cit. 196 nt. 219.

cusatorem summittit la fattispecie generale (l'accordo con il quale si affida ad un altro il compito di accusare) e che abbia, successivamente, specificato con funzione esplicativa, utilizzando le altre espressioni, i casi ricompresi nella fattispecie generale: l'*instigare*, il *mandare* e l'*instruere* qualcuno, *dando probationes* e *allegando accusationes*, rientrano, infatti, nell'àmbito di quella attività generale del *summittere accusatorem*[28]. Questa fattispecie generale, nelle fonti, è indicata anche con l'espressione *subicere accusatorem*, come ci è testimoniato, ad esempio, da un testo di Macro:

> D. 48.16.15pr. Macer 2 *publ.*: In senatus consultum Turpillianum incidunt, qui subiecissent accusatores, aut subiecti postulassent nec peregissent reos, aut aliter quam abolitione facta destitissent: quique chirographum ob accusandum dedissent pactionemve aliquam interposuissent. Hoc autem verbum 'nec peregissent' ad universos supra scriptos pertinere dicendum est[29].

Nel passo vi è una notevole analogia con quanto affermato da Marciano: all'espressione generale *summittere accusatorem*, contenuta in D. 48.16.1.13, corrisponde quella di *subicere accusatores*, con la quale, come si è detto, si indica la medesima fattispecie generale disciplinata dal Turpilliano[30].

Il secondo motivo di riflessione offerto da D. 48.16.1.13 è che questa disciplina sanzionatoria, prevista dal Turpilliano, trovi applicazione solamente quando l'accusa si manifesti priva

[28] In questo senso SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 24.

[29] Contrario alla genuinità del passo è LEVY, *Von den römischen Ankläger-vergehen* cit. 423 s. e nt. 49, 52, il quale propone di eliminare le frasi da *aut subiecti* fino a *facta destitissent* e da *hoc autem verbum* fino alla fine.

[30] Sull'espressione *accusatorem subicere* cfr. D. 38.2.15.5 Ulp. 45 *ad ed.* Sullo stretto rapporto esistente tra *accusatorem subicere* e *accusatorem summittere* cfr. DIRKSEN, sv. *Subicere*, in *Manuale latinitatis* cit. 917, dove, in relazione a D. 48.16.1.13, tra i vari sinonimi di questa espressione si ricorda il verbo *submittere*. L'equivalenza delle due espressioni è posta in evidenza da SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 24 ss.

di fondamento ed esista, quindi, il presupposto fondamentale affinché si possa avere il *crimen calumniae*: non sono, pertanto, applicabili le disposizioni del *senatus consultum Turpillianum* nell'ipotesi in cui l'accusatore abbia dimostrato la fondatezza della sua accusa (*nisi subornatus accusator probaverit crimen quod intendere suscepit*)[31].

L'ultima considerazione da fare sulla testimonianza marcianea riguarda il riferimento, ivi contenuto, all'opinione espressa da Papiniano. Per cercare di comprendere il significato di questo riferimento, nel contesto del discorso fatto da Marciano, è opportuno richiamare il responso papinianeo:

> D. 48.19.34.1 Papin. 16 *resp.*: Eos quoque poena delatoris ex sententia senatus consulti teneri respondi, qui per suppositam personam delatori causam dederunt.

La fattispecie presa in considerazione da Papiniano è quella di colui che, grazie ad una terza persona, induca il *delator* ad agire. In questo caso, in virtù della *sententia* del senatoconsulto Turpilliano, anche all'istigatore deve essere applicata la pena prevista per il *delator*[32]. Dalla lettura del passo si può

Sul significato di *subicere accusatorem* un'opinione diversa è manifestata da FANIZZA, *Delatori* cit. 43 ss., la quale, nell'àmbito dell'analisi del contenuto del Turpilliano, afferma che: «Con le disposizioni relative al *subicere accusatorem*, il Turpilliano puniva quegli accordi e in genere quelle attività che miravano ad alterare la contrapposizione funzionale tra accusatore e accusato portando il primo a fiancheggiare il secondo [...]» (p. 55).

[31] Così LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 424; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 29; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 115.

[32] Il termine *delatio,* spesso, nelle fonti va riferito a quel particolare tipo di processo (c. d. fiscale), con il quale si agiva contro l'evasore di una legge, creata per tutelare un interesse patrimoniale, ai fini di verificare il diritto dello Stato alla restituzione dei *caduca.* Tale processo presenta alcuni punti di contatto con il procedimento delle *quaestiones perpetuae*: si pensi, solo per fare un esempio, che in entrambi i casi la tutela di importanti interessi pubblici era affidata alla libera iniziativa del privato. Ben poteva, quindi, verificarsi anche nel processo fiscale la calunnia (*calumnia fiscales*), sulla quale cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 38 ss.; *Exsecranda* cit. 183 ss. Sul processo fiscale si veda, inoltre, PROVERA, *La vindicatio* cit. 7 ss.; P. CERAMI, *Il controllo finanziario in diritto*

desumere che l'ipotesi di colui che, *per suppositam personam*, abbia istigato qualcuno a commettere la *delatio*, è ricondotta alla disciplina del Turpilliano non in base ad una formulazione espressa, contenuta nel senatoconsulto, ma in conseguenza di un intervento di Papiniano, secondo il quale tale fattispecie va, comunque, disciplinata, in virtù dello 'spirito' del *Turpillianum*: ci troviamo di fronte, quindi, ad un esempio evidente di attività giurisprudenziale volta ad estendere l'àmbito di applicazione del *senatus consultum* ad un caso che, in origine, non era stato previsto espressamente dal senatoconsulto stesso. Ritornando a considerare, allora, D. 48.16.1.13, si può porre in evidenza che Marciano, a sostegno delle proprie affermazioni, ha richiamato l'opinione espressa da Papiniano poiché essa, pur riguardando un diverso àmbito di applicazione (quello della *delatio* e non dell'*accusatio*), conteneva un principio che, probabilmente, poteva essere applicato anche all'ipotesi considerata nel passo marcianeo [33].

Al termine della lettura di D. 48.16.1.13 Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*, D. 48.16.15pr. Macer 2 *publ.* e D. 48.19.34.1 Papin. 16 *resp.*, è apparsa chiara, per quanto concerne la disciplina della *calumnia*, l'innovazione introdotta dal *senatus con-*

romano, in *Studi in onore di G. Scherillo*, 2, Milano 1972, 767 ss.; *'Contrahere cum fisco'*, in *AUPA.* 34 (1973) 278 ss.; *Il rapporto giuridico d'imposta nell'esperienza tributaria romana: obbligazione e condono*, in *Iura* 37 (1986) 34 ss.; S. PULIATTI, *Il De iure fisci di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano 1992, *passim*; P. CERAMI, *Aspetti e problemi di diritto finanziario romano*, Torino 1997, *passim*.

[33] Così FANIZZA, *Delatori* cit. 55 s. L'autrice, dopo aver rilevato che, in D. 48.19.34.1, il termine *delator* non debba essere inteso come *accusator*, afferma che: «[...] va considerato piuttosto che Marciano utilizza il responso papinianeo in un ambito processuale diverso da quello a cui esso originariamente si riconnetteva; nell'interpretare le disposizioni del senatoconsulto si ritenevano del tutto analoghe le posizioni dell'*accusator* e del *delator* ed era perciò possibile esprimere una valutazione utilizzabile per entrambe, dapprima, nell'escludere la disciplina del caso secondo i *verba* del provvedimento senatorio, poi, per recuperarne il profilo della sanzionabilità *ex sententia senatusconsulti*» (p. 56). Di opinione diversa risulta essere SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 27 ss.; *Exsecranda* cit. 26 nt. 1, 37, il quale sostiene che *delator* in D. 48.19.34.1 indica certamente l'accusatore penale.

sultum Turpillianum: in base alle disposizioni del provvedimento senatorio era considerato *calumniator* non solo chi avesse, di persona, proposto un'accusa priva di fondamento, ma anche colui che avesse istigato altri a realizzare un'accusa calunniosa. In conseguenza di successivi interventi giurisprudenziali, inoltre, si è affermato il principio secondo il quale doveva essere punito anche colui che avesse, grazie ad una terza persona, sollecitato un soggetto a commettere il *crimen calumniae*. Queste innovazioni appaiono, a mio avviso, di un certo interesse, poiché testimoniano la tendenza ad estendere la disciplina prevista per la *calumnia* a quei comportamenti che, prima dell'emanazione del *s. c. Turpillianum*, non erano considerati sanzionabili. L'ipotesi che, con molta prudenza, può essere avanzata è che il punire, in virtù del Turpilliano, l'istigazione alla calunnia si giustifica considerando un notevole aumento del verificarsi di questa fattispecie: dato che nell'età repubblicana, infatti, la disciplina della *calumnia*, dettata dalla *lex repetundarum Tabulae Bembinae* e, soprattutto, dalla *lex Remmia de calumniatoribus*, sanzionava solamente l'ipotesi di colui che avesse, di persona, proposto un'accusa calunniosa, è molto probabile che, con il passare degli anni, si sia diffusa la tendenza ad evitare la condanna alla *poena calumniae*, agendo non più di persona ma incaricando altri di esercitare tale accusa. Nell'àmbito della regolamentazione più esaustiva, attuata con il Turpilliano, degli illeciti che si verificavano dinanzi alle *quaestiones perpetuae*, tale comportamento non passò inosservato e, di conseguenza, fu punito da alcune disposizioni del *senatus consultum* che hanno equiparato la condizione di colui che avesse istigato a commettere il *crimen calumniae* a quella di colui che avesse, di persona, promosso un'accusa calunniosa.

3. *La* poena calumniae: *il* s. c. Turpillianum, *la* cognitio extra ordinem, *il principio del taglione.* – Nelle pagine precedenti, dedicate alla disciplina sanzionatoria del *crimen calumniae* nella repubblica, si è detto che essa era caratterizzata, da

un lato, dal *iusiurandum calumniae*, il cui mancato rispetto, essendo considerato un fatto indegno sul piano religioso ed etico, avrebbe posto le basi per poter configurare la particolare 'condizione disonorevole' nella quale veniva a trovarsi il *calumniator*, e, dall'altro, da una serie di divieti e limitazioni (strettamente connessi a tale condizione), tra i quali il più importante era il divieto di esercitare il *ius accusandi*[34].

Nell'affrontare le problematiche sulla *poena calumniae* nel principato, occorre indagare sia sulla persistenza della precedente disciplina sanzionatoria sia sull'eventuale introduzione, in questo periodo, di nuove pene contro i calunniatori.

Sull'argomento, purtroppo, non risulta essere di una certa utilità quanto afferma Marciano, il quale, nei tre passi contenuti nel suo *liber singularis ad s. c. Turpillianum* in cui fa riferimento alla *poena calumniae*, non chiarisce quale effettivamente sia, in concreto, questa *poena*. Egli, infatti, in un primo momento si limita a richiamare la *lex Remmia de calumniatoribus*:

> D. 48.16.1.2 Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*: Calumniatoribus poena lege Remmia irrogatur.

In séguito, il giurista fa riferimento semplicemente ad una *legitima poena*:

> D. 48.16.1.3: Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*: [...] nam eius rei inquisitio arbitrio cognoscentis committitur, qui reo absoluto de accusatoris incipit consilio quaerere, qua mente ductus ad accusationem processit, et si quidem iustum eius errorem reppererit, absolvit eum, si vero in evidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam poenam ei irrogat.

Infine, egli evidenzia lo stretto rapporto esistente tra la

[34] Si vedano le osservazioni, fatte in precedenza, sulla disciplina sanzionatoria del *crimen calumniae* nell'età repubblicana (*supra* 41 ss.).

poena calumniae e l'*auctoritas legis*, dal momento che la pena da infliggere al calunniatore non è riservata all'*arbitrium* dell'organo giudicante ma all'*auctoritas legis*:

> D. 48.16.1.4 Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*: [...] et quamvis nihil de poena subiecerit, tamen legis potestas adversus eum exercebitur: nam, ut Papinianus[35] respondit, facti quidem quaestio in arbitrio est iudicantis, poenae vero persecutio non eius voluntati mandatur, sed legis auctoritati reservatur.

Queste testimonianze, purtroppo, non sono di aiuto, per quanto concerne l'individuazione della disciplina sanzionatoria del *crimen calumniae* né per l'età repubblicana né, tanto meno, per il principato.

Non è di certo possibile, allo stato attuale delle nostre conoscenze, stabilire le motivazioni che hanno indotto il giurista severiano a non specificare, con maggiore chiarezza, quale effettivamente sia stata la pena prevista per i calunniatori. A questo riguardo, di recente, si è ipotizzato che Marciano non avesse chiarito quale fosse la *legitima poena* da applicare, poiché essa doveva essere molto nota[36]. Tale ipotesi risulta, a mio avviso, piuttosto labile, perché è appena il caso di evidenziare che la disciplina sanzionatoria del *crimen calumniae*, sia quella repubblicana sia quella del principato, ci appare come un sistema molto variegato che si caratterizza per l'esistenza di diversi tipi di pena. È, pertanto, necessario abbandonare, adesso, il campo delle semplici ipotesi e dedicarsi alle altre testimonianze pervenuteci, nelle quali vi sono alcuni riferimenti, più chiari, alla disciplina sanzionatoria prevista per il *crimen calumniae* nel principato.

Orbene, si può agevolmente notare che, durante questo

[35] Cfr. D. 50.1.15pr. Papin. 1 *resp.*

[36] Così CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 99, il quale parla di una pena «suficientemente conocida y tan fácilmente identificable». Più esplicito è MER, *L'accusation* cit. 432, secondo il quale la *poena calumniae* nel principato è l'*infamia*.

periodo, pur avendo il *iusiurandum calumniae* perso vigore nella pratica, continuava ad esistere, nei confronti di colui che era stato condannato per *calumnia*, quella particolare pena consistente nella 'condizione disonorevole' che comportava, come si è precedentemente visto, una serie di significativi divieti e limitazioni. Una conferma di quanto ora si è affermato proviene da alcune testimonianze che si riferiscono allo *status* 'disonorevole', nel quale veniva a trovarsi il calunniatore; di un certo interesse, infatti, oltre a quelle fonti prese in considerazione già in precedenza, sono un frammento di Papiniano ed uno di Ulpiano[37]:

> D. 48.1.14 Papin. 16 *resp.*: Generi servis a socero veneficii accusatis praeses provinciae patrem calumniam intulisse pronuntiaverat. Inter infames patrem defunctae non habendum respondi, quoniam etsi publicum iudicium inter liberos de morte filiae constitisset, citra periculum pater vindicaretur[38].

Papiniano si riferisce alla fattispecie particolare del padre che ha posto in essere l'accusa per vendicare la morte della figlia, che fa parte di quei casi nei quali certe persone potevano esercitare l'accusa senza incorrere nel rischio della *calumnia* (il

[37] Sulla 'condizione disonorevole' dei *calumniatores* cfr. D. 3.2.1 Iulian. 1 *ad ed.*: *Praetoris verba dicunt: 'Infamia notatur' qui ab exercitu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit: qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit: qui lenocinium fecerit: qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse iudicatus erit* [...]; sulla privazione del *ius accusandi* cfr. D. 48.2.4 Ulp. 2 *de adult.*: *Is, qui iudicio publico damnatus est, ius accusandi non habet, nisi liberorum vel patronorum suorum mortem eo iudicio vel rem suam exequatur. Sed et calumnia notatis ius accusandi ademptum est, item his, qui cum bestiis depugnandi causa in harenam intromissi sunt, quive artem ludicram vel lenocinium fecerint, quive praevaricationis calumniaeve causa quid fecisse iudicio publico pronuntiatus erit, quive ob accusandum negotiumve cui facessendum pecuniam accepisse iudicatus erit.*

[38] Sull'autenticità del passo rilievi sono fatti da BESELER, *Beiträge*, 2, cit. 48, il quale ritiene non genuina la frase da *quoniam* sino alla fine.

c. d. *periculum calumniae*)[39]. Ai fini del discorso che qui si sta svolgendo, tuttavia, interessa rilevare il riferimento all'*infamia* come pena prevista per i calunniatori. Della stessa pena ci informa Ulpiano:

> D. 3.2.4.4 Ulp. 6 *ad ed.*: Calumniator ita demum notatur, si fuerit calumniae causa damnatus [...][40].

È lecito ritenere, pertanto, che, durante il principato, sia ancora in vigore, per quanto concerne la repressione del *crimen calumniae*, la disciplina repubblicana che prevedeva la riduzione del *calumniator* in uno stato 'disonorevole' con i conseguenti divieti e limitazioni.

[39] Bisogna ricordare, infatti, che esistevano alcuni casi nei quali determinate persone, come ad esempio il padre o la madre che accusavano l'omicida del figlio o il figlio quello del padre, potevano esercitare l'accusa senza incorrere nel rischio della *poena calumniae*, a causa del loro interesse personale alla punizione del reo: cfr., ad esempio, CI. 9.46.2pr. Imp. Alexander A. Apolloniae: *Mater inter eas personas est, quae sine calumniae timore necem filii sui vindicare possunt: idque beneficium senatus consulti et in aliis publicis iudiciis servatum est* [...]; CI. 9.46.4 Imppp. Carus Carinus et Numerianus AAA. Archelao: *Calumniae poena in paternae mortis accusatione cessat*; D. 48.5.31 Paul. 1 *de adult.*: *Pater sine periculo calumniae non potest agere. Sexaginta dies a divortio numerantur: in diebus autem sexaginta et ipse sexagensimus est*; D. 47.15.4 Macer 2 *de iud. publ: Si is, de cuius calumnia agi prohibetur, praevaricator in causa iudicii publici pronuntiatus sit, infamis erit*; D. 48.16.15.2 Macer 2 *de iud. publ.*: *Eos, de quorum calumnia agi non permittitur, si destiterint, non incidere in poenam huius senatus consulti constitutionibus cavetur.*

Sulle varie problematiche riguardanti l'argomento si veda HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1419; FALCHI, *Diritto penale romano. (Singoli reati)* cit. 203; LAURIA, «*Accusatio-inquisitio*» cit. 276 ss. in part. 300 s.; PURPURA, *Il papiro* cit. 244 ss.; PUGLIESE, *Diritto penale* cit. 315; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 116 ss.; FANIZZA, *Delatori* cit. 76 ss; BOTTA, *Legittimazione* cit. 292 ss.; PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 39 s. e nt. 53.

È opportuno, inoltre, rilevare che, con riferimento all'accusa di adulterio riservata al padre e al marito dell'adultera, le testimonianze pervenuteci non sono univoche a proposito della questione della perseguibilità per calunnia di costoro. Sul punto ora si veda, con l'indicazione delle fonti e della precedente letteratura, G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997, 41 ss.

[40] Sul passo si veda CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 111.

Risulta, adesso, opportuno verificare se il *s. c. Turpillianum* abbia apportato modifiche a tale disciplina, stabilendo una pena diversa dalla 'condizione disonorevole' prevista per il *calumniator*, o se esso abbia recepito la precedente disciplina, confermando, quindi, la *poena calumniae* dell'età repubblicana. Sul punto, pur non essendoci pervenute fonti che, direttamente, facciano riferimento alla regolamentazione del *crimen calumniae* da parte del *s. c. Turpillianum*, è possibile reperire indicazioni utili, per la conoscenza della disciplina della *calumnia*, in alcune testimonianze che prendono in considerazione la pena per la *praevaricatio* e la *tergiversatio*, poiché il Turpilliano ha previsto per queste due fattispecie, con riguardo al profilo sanzionatorio, la medesima pena fissata per la calunnia[41].

Per quanto concerne la *praevaricatio*, un'importante testimonianza è rappresentata da quel passo degli *Annales*, del quale mi sono già occupato in precedenza, in cui Tacito ricorda che la pena infamante (*pari ignominia*) viene applicata a Valerio Pontico, reo di *praevaricatio*[42]:

> Tac. *Ann.* 14.41: Pari ignominia Valerius Ponticus adficitur, quod reos, ne apud praefectum urbis arguerentur, ad praetorem detulisset, interim specie legum, mox praevaricando ultionem elusurus. Additur senatus consulto, qui talem operam emptitasset vendidissetve, perinde poena teneretur ac publico iudicio calumniae condemnatus.

Il *praevaricator*, al pari del *calumniator*, trovandosi in questa particolare 'condizione disonorevole', non poteva eser-

[41] Così BOHÁCEK, *Un esempio* cit. 365; FANIZZA, *Delatori* cit. 86.

[42] Come già detto *supra* 72 nt. 23, la *praevaricatio* indicava l'accordo tra l'accusatore e l'accusato al fine di evitare la condanna di quest'ultimo o di ottenerne una più lieve rispetto a quella prevista. Tale fattispecie, pur essendo già stata prevista dalla *lex repetundarum Tabulae Bembinae* (cfr. linn. 5, 56, 75(82) [*FIRA.* 1^2.86 ss.]) e dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum* (cfr. Macer 1 *iud. publ.* D. 47.15.3.1), solo con il *s. c. Turpillianum* è oggetto di una disciplina più esaustiva. Sul punto si veda BOHÁCEK, *Un esempio* cit. 359.

citare il *ius accusandi*, come ci è testimoniato da Venuleio Saturnino:

> D. 47.15.5 Venul. Sat. 2 *publ.*: accusator in praevaricatione convictus postea ex lege non accusat.

Tra la disciplina della *calumnia* e quella della *praevaricatio*, pertanto, evidenti erano i punti di contatto in merito al profilo sanzionatorio, anche se non va dimenticato che persistevano alcune differenze: si pensi, ad esempio, al fatto che, come ricorda Macro, la condanna per *praevaricatio* poteva avere luogo pure nei confronti di colui *de cuius calumnia agi prohibetur*[43]:

> D. 47.15.4 Macer 2 *iud. publ.*: Si is, de cuius calumnia agi prohibetur, praevaricator in causa iudicii publici pronuntiatus sit, infamis erit.

Con riguardo alla *tergiversatio*, degna di nota è una testimonianza di Papiniano, nella quale si indica come pena per chi abbia abbandonato l'accusa *citra veniam abolitionis*[44] sia la impossibilità a ricoprire il decurionato sia la 'condizione disonorevole' (*ignominia*) uguale a quella del condannato per calunnia[45]:

[43] Così FANIZZA, *Delatori* cit. 84, la quale ricorda, come ulteriore differenza tra le discipline riguardanti le due fattispecie, che: «Nell'ipotesi tipica la condanna per *praevaricatio* dava inoltre luogo ad un *iudicium publicum* che, come si è visto, non era invece configurabile riguardo alla *pronuntiatio de calumnia*». Per le differenze tra la procedura per accertare la *calumnia* e quella per la *praevaricatio* si veda già MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 502 ss.

[44] Sull'*abolitio* si veda FANIZZA, *Delatori* cit. 57.

[45] La *tergiversatio*, come si è già visto *supra* 64 ss., è stata per la prima volta sottoposta ad una pena con l'*oratio Claudii* (*BGU.* 611 col. 3 linn. 4 ss. [*FIRA.* 1².287]), ma solo grazie al *s. c. Turpillianum* tutta la materia della desistenza (si pensi ad esempio alla disciplina della c. d. *abolitio publica* o a quella *privata*) è stata sottoposta ad una più esaustiva regolamentazione. Sul punto si veda FANIZZA, *Delatori* cit. 43 ss.

Per quanto concerne le pene previste contro coloro che erano colpevoli di *tergiversatio*, sembra, nelle fonti, esservi un riferimento anche ad una sanzione pecuniaria: cfr. D. 47.15.3.3 Macer 1 *publ. iud.*: *Si ideo quis accusetur, quod di-*

D. 50.2.6.3 Pap. 1 *resp.*: Qui iudicii publici quaestionum citra veniam abolitionis deseruerunt, decurionum honore decorari non possunt, cum ex Turpilliano senatus consulto notentur ignominia veluti calumniae causa iudicio publico damnati.

Nei confronti di chi commette la *tergiversatio* era prevista, inoltre, analogamente a quanto accadeva per il *calumniator*, la privazione del *ius accusandi*, come ci informa un passo di Paolo:

D. 48.16.2 Paul. *lib. sing. de poen. omnium legum*: Qui destiterit, agere amplius et accusare prohibetur.

Si può, dunque, affermare che, durante il principato, la disciplina sanzionatoria repubblicana continua ad essere applicata. Orbene, poiché in questo periodo accanto al processo *per quaestiones*, come è noto, è introdotta e tende sempre più ad affermarsi la *cognitio extra ordinem*, occorre verificare se, ed eventualmente in che modo, sia stato represso il *crimen calumniae* nell'àmbito di questo nuovo tipo di processo[46]. Una significativa testimonianza, ai fini del discorso che qui si intende svolgere, è rappresentata da un passo attribuito a Paolo:

D. 48.16.3 Paul. 1 *sent.*: Et in privatis et in extraordinariis criminibus omnes calumniosi extra ordinem pro qualitate admissi plectuntur[47].

catur crimen iudicii publici destituisse, iudicium publicum non est, quia neque lege aliqua de hac re cautum est, neque per senatus consultum, quo poena quinque auri librarum in desistentem statuitur, publica accusatio inducta est. Così MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 500; BOHÁCEK, *Un esempio* cit. 363; FANIZZA, *Delatori* cit. 88 s.

[46] Sull'affermarsi della *cognitio extra ordinem* nel processo criminale durante il principato si veda (per un primo riferimento bibliografico) GNOLI, sv. *Diritto penale* cit. 58; SANTALUCIA, *Studi* cit. 211 ss. Su questa particolare forma di processo si veda, inoltre, *infra* 159 ss.

[47] Sulla genuinità di D. 48.16.3 sono stati sollevati alcuni dubbi da WLASSAK, *op. cit.* 87 nt. 14; E. ALBERTARIO, in *Riv. dir. comm.* 21.1 (1923) 502.

Questo frammento ci è pervenuto, in una versione quasi identica, nelle *Pauli Sententiae*:

> PS. 1.5.2: Et in privatis et in publicis iudiciis omnes calumniosi extra ordinem pro qualitate admissi plectuntur[48].

L'unica differenza, tra D. 48.16.3 e PS. 1.5.2, riguarda l'utilizzo delle due diverse espressioni: *extraordinariis criminis* nel Digesto e *publicis iudiciis* nelle *Pauli Sententiae*. Se si accoglie la versione riportata nelle *Pauli Sententiae* risulta che nei processi privati e in quelli pubblici tutti i calunniatori devono essere puniti nelle forme della *cognitio extra ordinem*. Secondo, invece, la versione contenuta nel Digesto, forse più plausibile, sia nei delitti privati sia nei crimini straordinari i calunniatori devono essere puniti *extra ordinem*[49]. Per quanto concerne la frase *pro qualitate admissi*, inoltre, è interessante porre in evidenza che essa può essere interpretata nel senso che la pena da applicare al calunniatore sarebbe da porsi in stretta relazione con quella sollecitata dall'accusa calunniosa ai danni dell'impu-

Difende, invece, l'autenticità del frammento MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 497 nt. 2.

[48] Il testo è riprodotto in *Cons.* 6.21: *Idem lib. V tit. de privatis et publicis iudiciis: Omnes calumniosi extra ordinem pro qualitate admissi plectendi sunt.*

Su PS. 1.5.2 e D. 48.16.3 Paul. 1 *sent.* cfr. REIN, *Das Kriminalrecht* cit. 816 nt. **; HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1418; MOMMSEN, *Römisches Srafrecht* cit. 497 nt. 2; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, 2, cit. 138; LEVY, *Die römische Kapitalstrafe* cit. 368 nt. 58; FALCHI, *Diritto penale romano. (Singoli reati)* cit. 198; LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 389 s., 392, 431; MER, *L'accusation* cit. 435; BRASIELLO, sv. *Calumnia* cit. 815; M. BRUTTI, *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana*, 2, Milano 1973, 758 ss.; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 88; FANIZZA, *Delatori* cit. 107 nt. 282; CAMIÑAS, *Ensayo* cit. 75 nt. 109.

[49] Così già MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 497: «Bei der delictischen Privatklage so wie bei der Accusation wegen eines ausserordentlichen Verbrechens unterliegt, wer sie aus Schikane anstellt, der Regel nach lediglich der dafür geordneten civilen Widerklage; indess kann sie ausserordentlicher Weise auch zu crimineller Bestrafung führen». Mommsen (*op. ult. cit.* 497 nt. 2), pertanto, si mostra a favore della genuinità di D. 48.16.3 mentre considera 'vermuthlich irrig' l'espressione, *et in publicis iudiciis*, contenuta in PS.1.5.2.

tato[50]. Tralasciando, però, per il momento questo aspetto, sul quale avrò modo di tornare fra breve, quando verranno affrontate le problematiche riguardanti il principio del taglione in tema di *calumnia*[51], quello che è opportuno adesso evidenziare è che il passo contenuto nel Digesto fa riferimento alla possibilità di reprimere la *calumnia* nelle forme della *cognitio extra ordinem*. A questo proposito, mi sembra di poter affermare che D. 48.16.3 – anche se non abbiamo ragioni decisive per attribuirlo a Paolo – attiene, comunque, alla disciplina (*extra ordinem*) della *calumnia* che, pur consolidatasi in modo evidente solo nel dominato, ha, con molta probabilità, manifestato i primi sintomi già durante il tardo principato[52]. Mi pare plausibile credere, infatti, che già in questo periodo, affermandosi in modo sempre più esaustivo la *cognitio extra ordinem* nella repressione dei vari crimini, la disciplina della *calumnia*, probabilmente, ha iniziato a subire qualche modifica: accanto alla regolamentazione dell'età repubblicana, recepita dal *s. c. Turpillianum*, si assiste, sin dall'età del principato, quindi, ad una punizione della *calumnia* nelle forme processuali della *cognitio extra ordinem*.

A conferma di quanto finora esposto, va ricordato un altro frammento, contenuto nelle *Pauli Sententiae*, dove si afferma che colui che esercita, a scopo di *calumnia*, un'azione di *iniu-*

[50] Un'altra possibile interpretazione della frase *pro qualitate admissi* potrebbe essere quella, secondo la quale la *poena calumniae* sarebbe da porsi in relazione con la maggiore o minore gravità della *calumnia* commessa (nel senso di tener conto di una graduazione dell'elemento intenzionale): sul punto si veda CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 88, il quale, a proposito della frase *pro qualitate admissi*, oltre all'interpretazione legata al principio della 'retorsión de la pena', ricorda come un'ulteriore spiegazione quella secondo cui «[...] en este fragmento se recoge la posibilidad – por lo demás tipica de los procesos extraordinarios – de que la pena se fije por el proprio juez cognitorio en atención a la gravedad – inducida de la mayor o menor intencionalidad – de la calumnia cometida».

[51] Cfr. *infra* 89 ss.

[52] Così BRASIELLO, sv. *Calumnia* cit. 815, il quale, parla di D. 48.16.3 come di un 'testo che rispecchia certo il diritto classico'.

ria è punito con l'esilio, con la *relegatio in insulam* o con l'*amissio ordinis*:

> PS. 5.4.11: Qui per calumniam iniuriae actionem instituit, extra ordinem punitur: omnes enim calumniatores exilii vel insulae relegatione aut ordinis amissione puniri placuit.

Un passo quasi identico a PS. 5.4.11 è, nel Digesto, attribuito a Gaio:

> D. 47.10.43 Gai. 3 *reg.*: Qui iniuriarum actionem per calumniam instituit, extra ordinem damnatur: id est exilium aut relegationem aut ordinis amotionem patiatur[53].

Tuttavia, tra i due frammenti è opportuno prendere in considerazione quello contenuto nelle *Pauli Sententiae*, poiché, a proposito di D. 47.10.43, notevoli dubbi sono stati avanzati sulla sua genuinità e sulla possibiltà di attribuirlo a Gaio[54]. Per quanto concerne l'*actio iniuriarum*, citata in PS. 5.4.11, si di-

[53] Sul passo si veda REIN, *Das Kriminalrecht* cit. 816 nt. **; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 497 nt. 2; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, 2, cit. 138; FALCHI, *Diritto penale romano. (Singoli reati)* cit. 198; LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 388, 392 nt. 101; LAURIA, «*Calumnia*», in *Studii e ricordi* cit. 256 nt. 66; «*Accusatio-inquisitio*» cit. 321 nt. 353; MER, *L'accusation* cit. 435; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 87 nt. 256.

[54] In particolare si vedano le perplessità manifestate da LENEL, *Pal.* Gai. 484, il quale, a proposito della frase *extra ordinem damnatur*, rileva (*op. ult. cit.* nt. 2): «[...] *abhorrent haec ab elegantia Gaianae orationis. Scripsisse videtur* 'contrario iudicio damnatur' [...]»; LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 388 s. nt. 81, il quale afferma che D. 47.10.43 non può essere attribuito a Gaio poiché «[...] Gaius hat *Regulae* offenbar gar nicht geschrieben». Levy (*op. ult. cit.* 389 nt. 82), a sostegno della propria tesi, evidenzia la discordanza esistente fra le uniche tre fonti che ci sono pervenute su quest'opera (D. 47.10.43 Gai. 3 *reg.*; D. 50.17.100 Gai. 1 *reg.*; D. 1.7.21 Gai. *lib. sing. reg.*): mentre le prime due testimonianze fanno riferimento ad un'opera divisa in tre libri, la terza dimostrerebbe l'esistenza di un *liber singularis regularum* (cfr. LENEL, *Pal.* Gai. 483, 484, 485). Sull'argomento cfr., pure, MER, *L'accusation* cit. 436 nt. 1.

scute se essa vada riferita solo al processo civile o anche a quello penale, ipotesi quest'ultima, che mi sembra da seguire[55]. Non è possibile affrontare qui il discorso – che meriterebbe un'indagine specifica – su tali problematiche riguardanti l'*iniuria*; ciò che, tuttavia, è da porre in evidenza, ai fini dell'analisi che si sta conducendo, è che, in PS. 5.4.11, la disciplina di questa particolare fattispecie viene comunque ricondotta a quella della *calumnia*: non a caso, infatti, nel passo si fa riferimento, in modo esplicito, ai *calumniatores*. Se dunque è vero quanto fin qui detto, PS. 5.4.11 risulta essere una testimonianza che confermerebbe la possibilità di punire i calunniatori nelle forme della *cognitio extra ordinem*[56].

Per completare il discorso sulle varie pene previste contro

[55] In questo senso si veda già M. BALZARINI, *«De iniuria extra ordinem statui». Contributo allo studio del diritto penale romano dell'età classica*, Padova 1983, 28 nt. 49: «Sarebbe, infatti, assurdo che fosse passibile di sanzione criminale per *calumnia* solo chi agisse civilmente per ingiurie e non invece chi ricorresse ai mezzi 'pubblicistici' all'uopo predisposti. Ancora una volta, dunque, appare impossibile attribuire qui al termine *actio* quanto meno un significato esclusivamente privatistico».

Sull'*iniuria*, inoltre, si veda per le principali fonti e bibliografia G. CRIFÒ, sv. *Diffamazione e ingiuria, a) Diritto romano*, in *ED.* 12 (1964) 470 ss.; B. ALBANESE, sv. *Illecito*, in *ED.* 20 (1970) 50 ss.; A. D. MANFREDINI, *Contributi allo studio dell'iniuria in età repubblicana*, Milano 1977, *passim*; SANTALUCIA, *Diritto* cit. 60 ss., 151 ss.

A proposito del rapporto tra la *calumnia* e l'*actio iniuriarum* si veda LEMOSSE, *Accusation calomnieuse* cit. 430 ss.

Sulla coesistenza, nella repressione dell'*iniuria*, dell'azione privata con il *iudicium publicum* si veda F. DE MARINI AVONZO, *Coesistenza e connessione tra «iudicium publicum» e «iudicium privatum»*, in *BIDR.* 18-19 (1956) 123 ss., in partic. 171 ss.

[56] A conferma della diffusione della *cognitio extra ordinem* nel principato si consideri che furono oggetto della repressione *extra ordinem* pure i *delatores:* cfr. Suet. *Tit.* 8: *(delatores) adsidue in foro flagellis ac fustibus caesos ac novissime traductos per amphitheatri harenam partim subici ac venire imperavit partim in asperrimas insularum avehi.* Sul passo cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 495 nt. 4.

Da alcuni frammenti di Tacito, inoltre, siamo informati anche sulla *cognitio extra ordinem*, svolta dal senato, in materia di false accuse: cfr. Tac. *Ann.* 3.37.1; 4.31.4; 6.7.1.

i calunniatori nel principato, è opportuno, adesso, occuparsi del c. d. principio del taglione. Con tale termine, come è noto, si è soliti indicare la possibilità riconosciuta alla persona offesa di infliggere al colpevole un male identico a quello sofferto dalla vittima del reato[57]. Il taglione trova luogo nella repressione criminale sin dai tempi più antichi ed è caratterizzato, soprattutto alle origini, dall'idea di vendetta[58], come ricorderà molti anni dopo Isidoro, vescovo di Siviglia:

> Isid. *Orig.* 5.27: Talio est similitudo vindictae, ut taliter quis patiatur, ut fecit.

Orbene, per quanto concerne la possibilità di applicare il taglione nella disciplina sanzionatoria della *calumnia*, il principale problema che si è posto agli studiosi è quello di individuare il periodo nel quale ciò sia avvenuto. Sull'argomento gli orientamenti sono molto diversi: vi è l'ipotesi di chi ritiene tale principio applicato per sanzionare la *calumnia* già nell'età repubblicana; vi è la tesi di coloro che credono che il taglione abbia trovato effettivamente luogo, contro i calunniatori, solo con Costantino ed, infine, vi è l'orientamento degli studiosi

[57] Su questo principio, oltre a E. GENZMER, *Talion im klassischen und nachklassischen Recht? Erwägungen über Ursprung und Grundgedanken des Edikts Quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur*, in *ZSS.* 62 (1942) 122 ss. in part. 127 ss.; si veda, per ulteriore bibliografia, M. A. BENEDETTO, sv. *Taglione*, in *NNDI.* 18 (1971) 1023; H. P. H. PETSCHOW, *Altorientalische Parallelen zur spätrömischen calumnia*, in *ZSS.* 90 (1973) 14 ss.

[58] Cfr. XII Tab. 8.2; Fest. sv. *Talionis* (L. 496); Gell. 20.1.14.

Con riguardo alla possibilità di applicare il taglione nell'àmbito della disciplina sanzionatoria del *crimen calumniae*, risulta opportuno evidenziare che, in questo caso, non si tratta di infliggere un male identico a quello sofferto dalla vittima del reato, ma di applicare la medesima pena fissata dalla legge che regolava il *crimen* oggetto dell'accusa calunniosa. Non a caso alcuni autori preferiscono parlare di un principio della riflessione della pena: cfr., ad es., LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 389 ss., il quale parla, in alcuni casi, di 'elastische Spiegelung'; MER, *op. cit.* 433; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 100 ss., che fa riferimento al principio della 'retorsión de la pena', distinguendolo dal taglione.

che vedono l'esistenza di questo principio già durante il principato[59]. Non è di certo facile, allo stato attuale delle nostre conoscenze, risolvere il problema, ma l'ipotesi più credibile, per certi aspetti, mi sembra essere quest'ultima[60]. È possibile,

[59] Ritiene che il principio del taglione (nel senso di 'retorsión de la pena') trovi applicazione in età repubblicana CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 100 ss.

Sostengono che il taglione si sia affermato solo con Costantino (cfr. CTh. 9.10.3=CI. 9.12.7) MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 496: «In nachconstantinischer Zeit kommt für die Anklägerbestrafung das Princip der Talion auf: dieselbe Strafe, welche bei begründeter Anklage den Beklagten getroffen hätte, trifft bei gewissenloser Klaganstellung, namentlich bei Capitalanklagen [...]»; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, 2, cit. 138, il quale a proposito della *'lex talionis'* afferma che: «Mommsen is probably right when he says that for such a recognition we have to wait for Costantine». Meno esplicito è LAURIA, *«Calumnia»*, in *Studii e ricordi* cit. 263.

Considerano esistente nel principato il taglione HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1417; BOHÁCEK, *Un esempio* cit. 372 s.: «Soltanto quando dallo scorcio del 2° sec. diviene regolare la pena del taglione per la 'calumnia', viene a mutarsi anche la punizione della prevaricazione»; MER, *L'accusation* cit. 437 ss., secondo il quale il taglione si applicava solo nei casi di pena capitale; GUARINO, *Storia* cit. 566.

Riconosce il principo del taglione, nella repressione della *calumnia*, senza specificare, però, il momento in cui è entrato in vigore FALCHI, *Diritto penale romano. (Singoli reati)* cit. 198.

[60] Non mi pare che possa parlarsi, nell'età repubblicana, del principio del taglione o della riflessione della pena nell'àmbito delle sanzioni contro i calunniatori. Le fonti (Plaut. *Persa* 69 ss.; Cic. *Pro Cael.* 19.47; *in Q. Caecil.* 21.71) addotte da CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 98 ss.; *Sobre los 'quadruplatores'*, in *SDHI.* 50 (1984) 472 s., non contengono elementi probanti in questo senso. In particolare, si veda la testimonianza plautina *Persa* 69 ss.: [...] *atque etiam | in ea lege adscribier: ubi quadruplator quempiam iniexit manum, tantidem ille illi rursus iniciat manum, ut aequa parti prodeant ad trisviros. Si id fiat, ne isti faxim nusquam appareant qui hic albo rete aliena oppugnant bona.* A proposito di questo passo, risulta opportuno evidenziare che non è certo se esso contenga un riferimento al diritto romano (cfr., ad es., F. DE MARTINO, *I «Quadruplatores» nel «Persa» di Plauto*, in *Labeo* 1 [1955] 32 ss.) oppure ai modelli attici (cfr., ad es., U. E. PAOLI, *Nota giuridica su Plauto*, in *Iura* 4 [1953] 174 ss.). Pur volendo propendere per la prima tesi, comunque, bisogna rilevare che esso non si riferisce, con chiarezza, alla *calumnia* e quindi al *calumniator*, ma prende in considerazione la figura del *quadruplator* (cfr. G. WESENER, *s. h. v.* in *PWRE.* 24 [1963] 710 ss.), che, in questo caso, con molta probabilità, va ricondotta alla problematica delle 'azioni penali popolari' (così DE MARTINO, *op. ult.*

infatti, ritenere che il principio, anche se riconosciuto con una legge solo con Costantino[61], abbia iniziato a manifestarsi già durante il tardo principato. Pur non essendoci, purtroppo, fonti che attestino, in modo esplicito, come è avvenuto, invece, per la repressione della *praevaricatio* o della *delatio*, la presenza del taglione nel principato[62], una preziosa indicazione in tal senso può forse essere desunta dal passo, già esaminato, di Paolo (1 *sent.* D. 48.16.3), nel quale con la frase *pro qualitate admissi* si farebbe riferimento alla necessità di determinare la pena del *calumniator* in base alla gravità del reato oggetto dell'accusa calunniosa[63]:

cit. 37 ss.). Sul passo cfr., pure, S. DI SALVO, *«Lex Laetoria». Minore età e crisi sociale tra il III e il II a. C.*, Napoli 1979, 138 ss.

[61] Cfr. CTh. 9.10.3=CI. 9.12.7. Su tale costituzione e sull'affermarsi del taglione nel tardoantico cfr. *infra* 120 ss.

[62] Sul taglione nell'àmbito della disciplina sanzionatoria della *praevaricatio* cfr. D. 47.15.6 Paul. *lib. sing. de iud. publ.*: *Ab imperatore nostro et patre eius rescriptum est, ut in criminibus, quae extra ordinem obiciuntur, praevaricatores eadem poena adficiantur, qua tenerentur, si ipsi in legem commisissent, qua reus per praevaricationem absolutus est.* Così HITZIG, sv. *Calumnia* cit. 1418; MER, *L'accusation* cit. 438; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 103. Di opinione contraria è FANIZZA, *Delatori* cit. 90 nt. 216.

Per quanto concerne l'esistenza, nel principato, del taglione contro i delatori: cfr. Suet. *Aug.* 32.2: *Tabulas veterum aerarii debitorum, vel praecipuam calumniandi materiam, exussit; loca in urbe publica iuris ambigui, possessoribus adiudicavit; diuturnorum reorum et ex quorum sordibus nihil aliud quam voluptas inimicis quaereretur, nomina abolevit, condicione proposita, ut si quem quis repetere vellet, par periculum poenae subiret*; Mart. *Epigr. spect.* 4. 4: [...] *Et delator habet quod dabat exilium*; Plin. *Paneg.* 35.3: *Ereptum alienas pecunias eunt: perdant, quas habent; expellere penatibus gestiunt: suis exturbentur neque ut antea exsanguem illam et ferream frontem nequiquam convulnerandam praebeant punctis et notas suas rideant, sed spectent paria praemio damna nec maiores spes quam metus habeant timeantque, quantum timebantur!* Sull'argomento cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. 185, nt. 2; 197 nt. 35; 208 nt. 69, il quale evidenzia alcune analogie tra Plin. *Pan.* 35.3 e Plaut. *Persa* 63 ss.: «È significativo che Plinio, *Pan.* 35.3 userà un'espressione (*ereptum alienas pecunias eunt*) che ricalca il plautino *ire aliena ereptum bona* (*Persa* 63); anche l'idea della pena del contrappasso, adoperata da Plinio nello stesso brano [...] è già in Plauto, *Persa* 70 s. [...]» (p. 185 nt. 2).

[63] Secondo CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 103, un riferimento al principio del taglione è possibile trovarlo pure in D. 38.2.14.6 Ulp. 45 *ad ed.*

D. 48.16.3 Paul. 1 *sent.*: Et in privatis et in extraordinariis criminibus omnes calumniosi extra ordinem pro qualitate admissi plectuntur.

Alla luce di quanto fin qui detto, appare evidente che la disciplina sanzionatoria del *crimen calumniae* durante il principato si presenta come un sistema molto variegato, che si caratterizza per la persistenza delle pene previste nell'età repubblicana, per l'affermarsi di nuove sanzioni nella *cognitio extra ordinem* ed, infine, per l'introduzione del principio del taglione. In particolare, per quanto riguarda questo periodo, i primi importanti provvedimenti in materia di *calumnia* sono rappresentati, come si è visto, dall'*oratio Claudii* e dal *s. c. Turpillianum*, i quali, non hanno invero modificato le pene o il procedimento da applicare contro i calunniatori, ma, in un certo senso, hanno esteso l'àmbito di applicazione del *crimen calumniae*. L'elemento decisamente nuovo, introdotto dalla riforma di Claudio, infatti, è che, nel primo secolo d. C., era oramai condannato come *calumniator* sia chi avesse proposto un'accusa che, successivamente, si fosse dimostrata calunniosa, sia colui che, dopo aver presentato l'accusa, si fosse in séguito astenuto, senza alcun valido motivo, dal compiere tutti gli atti necessari per la prosecuzione della stessa. Il *crimen calumniae* è, nuovamente, oggetto di regolamentazione nel 61 d. C. con il senatoconsulto Turpilliano, il quale, nel disciplinare in modo esaustivo le fattispecie della *praevaricatio* e della *tergiversatio*, stabilisce uno stretto rapporto, sotto il profilo sanzionatorio, tra queste ultime e la *calumnia*: la *poena calumniae* (prevista nella repubblica e recepita, in séguito, dal *Turpillianum*) rappresenta un modello per la punizione della *praevaricatio* e della *tergiversatio*. Oltre a questo aspetto, la novità introdotta dal *s. c. Turpillianum*, in tema di *crimen calumniae*, è che, in base alle disposizioni del provvedimento senatorio, era considerato *calumniator* non solo chi avesse proposto un'accusa priva di fondamento, ma anche colui che avesse istigato altri a

realizzare un'accusa calunniosa (cfr. Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.* D. 48.16.1.13)[64].

Per quanto riguarda, infine, le pene contro i calunniatori si è visto che non sono state introdotte novità dall'*oratio Claudii* e dal *s. c. Turpillianum* (che hanno recepito, sotto questo profilo, la disciplina repubblicana) e che, invece, bisogna attendere per alcune innovazioni, probabilmente già durante il tardo principato, l'affermarsi della *cognitio extra ordinem* e l'introduzione del principio del taglione.

5. *Considerazioni conclusive.* – Nelle pagine precedenti mi è sembrato opportuno esaminare le principali norme che, nell'età repubblicana e nel principato, hanno preso in considerazione il *crimen calumniae*: la *lex repetundarum Tabulae Bembinae* dell'età dei Gracchi, la *lex Remmia de calumniatoribus* del primo sec. a. C., l'*oratio Claudii* della prima metà del primo sec. d. C. e, infine, il *s. c. Turpillianum* del 61 d. C. Le testimonianze pervenuteci su questi quattro provvedimenti – integrate da ulteriori fonti – mi hanno permesso di individuare sia la disciplina prevista per il *crimen calumniae* nell'età repubblicana sia quella dettata durante il principato.

Ai fini di un discorso più completo sul *crimen calumniae*, è anche necessario comprendere quali possono essere state le varie motivazioni sociali che hanno contribuito alla nascita e, in séguito, al costante dilagare di questa fattispecie: occorre, cioè, domandarsi non solo perché il reato di calunnia è sorto, ma, pure, perché esso ha continuato a trovare larga applicazione nonostante vi siano stati diversi interventi, durante l'età repubblicana e nelle epoche successive, volti ad evitare il suo verificarsi.

[64] Come si è già detto nelle pagine precedenti, *supra* 73 ss., al séguito di successivi interventi giurisprudenziali (cfr. D. 48.19.34.1 Papin. 16 *resp.*; D. 48.16.1.13 Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*) si è affermato il principio secondo il quale doveva essere punito anche colui che avesse, grazie ad una terza persona, sollecitato un soggetto a commettere il *crimen calumniae*.

Bisogna ricordare, da un lato, i difetti caratteristici del procedimento accusatorio delle *quaestiones perpetuae* e, dall'altro, le varie motivazioni personali che, spesso, hanno provocato un abuso del *ius accusandi* e quindi in molti casi il verificarsi del *crimen calumniae* [65].

Per quanto concerne il processo *per quaestiones*, gli aspetti che ci interessano più da vicino sono tre: la natura accusatoria di questa procedura, il riconoscimento di 'premi' a favore dell'accusatore in caso di vittoria ed, infine, la mancanza, nella repubblica, di un'apposita disciplina volta a sanzionare l'abbandono ingiustificato dell'accusa.

In merito al primo aspetto, è evidente che il sistema processuale delle corti permanenti, riconoscendo al cittadino la legittimazione a promuovere personalmente l'accusa (la *nominis delatio*) contro il presunto colpevole, attribuiva ad un privato la possibilità di dare impulso al procedimento che non poteva aver luogo d'ufficio. Questa particolare caratteristica, che è individuabile sin dall'età graccana, secondo quanto previsto dalla *lex Tabulae Bembinae*, rappresenta il presupposto processuale, tecnicamente necessario, per la nascita e la diffusione del *crimen calumniae.*

Strettamente connesso al sistema accusatorio è il discorso concernente l'assegnazione, in caso di vittoria, di 'premi' di diversa natura a favore dell'accusatore: una volta riconosciuto, infatti, al cittadino il diritto di esercitare l'accusa bisognava, in tutti i modi, cercare di creare una serie di incentivi per l'esercizio di tale diritto.

Non a caso i prodromi di questo sistema premiale sono

[65] Per quanto concerne la relazione tra l'abuso del *ius accusandi* e il *crimen calumniae,* si deve sottolineare che, pur esistendo uno strettissimo rapporto tra le due fattispecie, quando si parla di un abuso del *ius accusandi* non necessariamente si intende far riferimento anche al *crimen calumniae*; le due situazioni non coincidono in modo perfetto: se è vero, infatti, che colui che commette il *crimen calumniae* pone in essere sempre un abuso del *ius accusandi*, non è altrettano vero il contrario, poiché vi possono essere casi nei quali l'abuso del *ius accusandi* non sfocia nella realizzazione del *crimen calumniae.*

apparsi nell'età graccana, contemporaneamente, quindi, alla creazione del processo penale di tipo accusatorio [66].

Orbene, non mi sembra necessaria, e neppure possibile in questa sede, un'analisi completa di tutte le problematiche riguardanti la disciplina dell'assegnazione dei 'premi', per la quale si rinvia a studi specifici sulla materia [67]; quello che, tuttavia, interessa rilevare, ai fini del discorso che qui si sta svolgendo, è che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non risulta esservi stata una norma che abbia disciplinato, in gene-

[66] Si veda quanto detto nelle pagine precedenti a proposito della *lex repetundarum Tabulae Bembinae* (*supra* 12).

[67] È opportuno ricordare che il sistema dei 'premi' ha caratterizzato l'ordinamento giuridico romano non solo nell'àmbito del diritto penale, ma anche in altri campi: «Si può forse dire in linea generale che la concezione premiale (espressione soprattutto del *suum cuique tribuere*) e promozionale (espressione soprattutto dell'*utilitas rei publicae*) stiano alla base dell'intero ordinamento giuridico e costituiscano uno degli elementi di maggior dinamismo del medesimo» (G. LURASCHI, *Il 'praemium' nell'esperienza giuridica romana*, in *Studi Biscardi*, 4, Milano 1983, 250 s.).

Si pensi, ad es., ai rapporti c. d. internazionali, dove Roma tendeva a tener distinta, in base ai meriti, la posizione degli alleati e dei sudditi stipulando, per questo motivo, trattati differenziati. Si pensi, ancora, ai 'premi' dati ai soldati, ai quali, in caso di vittoria, spettavano una serie di riconoscimenti. Numerosi, infine, sono stati pure i vantaggi previsti nell'àmbito privatistico. Un esempio è rappresentato dal riconoscimento, ad opera di Cesare, del diritto di cittadinanza ai medici e agli insegnanti di *artes liberales*, che avessero esercitato la loro professione in Roma: cfr. Suet. *Iul.* 42.2: *Omnisque medicinam Romae professos et liberalium artium doctores, quo libentius et ipsi urbem incolerent et ceteri adpeterent, civitate donavit.*

In generale, sull'importanza del *praemium* cfr., ad es., Cic. *De orat.* 1.43.194; 1.58.247; *De inv.* 1.11.4; 2.36.109. Sulla funzione di incentivo svolta dai *praemia* cfr. Liv. 2.10.12; 4.2.3; 4.35.8. Sul rapporto *praemium-poena* cfr., inoltre, Quint. *Inst. orat.* 7.4.3; Ulp. D. 1.1.1.1.

Sull'argomento, con discussione delle principali fonti e letteratura, oltre a MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 509 ss.; si veda LURASCHI, *Il 'praemium'* cit. 239 ss.; M. C. ALEXANDER, *Praemia in the quaestiones of the late republic*, in *Classical philology* 80 (1985) 20 ss.; V. MANNINO, *Alcune considerazioni sulla competenza in tema di normazione premiale nell'antica Roma*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano*, Atti del deuxième colloque de philosophie pénale Cagliari, 20-22 Aprile 1989, a cur. di O. Diliberto, Napoli 1993, 175 ss.

rale, tutta la materia, ma, molto probabilmente, è stata prevista, dalle singole leggi istitutive delle corti permanenti, una varietà di 'premi' di diversa natura proprio in relazione alle differenti figure di reato perseguite[68]. I vantaggi riconosciuti all'accusatore vittorioso, pur avendo un peso diverso tra loro nell'àmbito della repressione delle differenti figure delittuose, erano caratterizzati da una comune *ratio* consistente nell'indurre i cittadini ad accusare, qualora gli altri motivi alla base dell'accusa non fossero stati di per sé sufficienti a garantire che il cittadino, a conoscenza della commissione di un reato, si fosse fatto avanti[69].

Tale disciplina premiale, dettata dalla necessità di coinvolgere, in maniera sempre più attiva, i cittadini nella repressione dei singoli reati, divenne, ben presto, un evidente incentivo per

[68] Così ALEXANDER, *op. ult. cit.* 31 s., il quale, dopo aver evidenziato che i 'premi' svolsero un ruolo differente nell'àmbito delle varie leggi criminali, conclude affermando che: «In their criminal law the Romans drafted provisions for *praemia* not according to an abstract principle, but pragmatically [...]».

[69] Sul punto si veda LURASCHI, *Il 'praemium'* cit. 271 s.: «La *ratio,* al di là di ogni considerazione ideologica e filosofica, era soprattutto quella di incentivare lo scoprimento e la persecuzione dei reati, attività queste cui sempre più difficilmente avrebbe potuto assolvere l'ordinamento tardo repubblicano, il quale (ormai da tempo) aveva superato le dimensioni ottimali dello stato città, e soffriva, tra le altre cose, della mancanza di un apparato di polizia, nonché di magistrati e di funzionari che fossero stabilmente preposti all'inquisizione ed alla repressione dei crimini». Si veda, inoltre, FANIZZA, *Delatori* cit. 38 e, da ultimo, P. CERAMI, *'Accusatores populares', 'delatores', 'indices'. Tipologia dei 'collaboratori di giustizia' nell'antica Roma*, in *AUPA.* 45.1 (1998) 143 ss. = *Index* 26 (1998) 117 ss.

Oltre ai vantaggi politici si ebbero anche 'premi' in denaro, specialmente, con l'affermarsi della confisca del patrimonio del condannato come pena autonoma o accessoria. Ricompense in denaro, ad es., furono previste (cfr. Dio Cass. 47.49) dalla *lex Pedia* contro gli uccisori di Cesare.

È opportuno ricordare, inoltre, che il sistema premiale ha caratterizzato non solo il processo criminale, ma anche quello delatorio nell'àmbito fiscale. Molte norme che regolavano le *quaestiones* furono estese, con opportuni adattamenti, al processo fiscale poiché lo schema alla base dei due tipi di processi era identico: in tutte e due i casi, infatti, la tutela di importanti interessi pubblici era affidata alla libera iniziativa del privato. Sull'argomento cfr. *supra* 76 nt. 32.

l'attività di coloro che, spinti dal desiderio di ottenere una serie di vantaggi personali, presentavano accuse infondate[70].

Oltre a queste caratteristiche delle *quaestiones* (sistema accusatorio e assegnazione di 'premi'), può essere ricordata, come un'imperfezione di tale sistema processuale repubblicano, la possibilità riconosciuta all'accusatore di abbandonare il processo da lui iniziato, impedendo, in tal modo, al tribunale di poter emettere la sentenza[71]. Questo particolare comportamento riconosceva al cittadino la libertà, una volta intentata l'accusa che sin dall'inizio egli sapeva infondata, di non continuare nell'esercizio della stessa quando si fosse reso conto di non avere alcuna speranza di vittoria.

Da quanto fin qui detto, appare evidente che le *quaestiones* presentavano in sé i presupposti sufficienti alla nascita del *crimen calumniae*: si riconosceva la libertà al singolo cittadino di proporre l'accusa; lo si premiava in caso di vittoria ed, inoltre, gli si permetteva, qualora non si fosse prospettato un esito a lui favorevole, di abbandonare il procedimento già instaurato in conseguenza della sua accusa. Tale tipo di processo, così strutturato, divenne ben presto un sistema nel quale il cittadino, spesso, agiva, più che per tutelare gli interessi dell'intera collettività, per ottenere vantaggi personali.

Se ci si limita, però, ad analizzare semplicemente le carenze del procedimento accusatorio delle *quaestiones* si rischia di delineare un quadro parziale dell'intera problematica: queste cause, legate alla struttura del processo dinanzi alle corti permanenti, sia ben chiaro, sono state decisive per l'introduzione

[70] Su questi aspetti del processo *per quaestiones* si vedano le osservazioni di SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 38: «Tutta la regolamentazione della calunnia, desistenza, *praevaricatio* presuppone l'iniziativa di un privato che liberamente scelga di intentare un processo – penale o fiscale – e al quale sia affidata anche la difesa dell'interesse pubblico, con la promessa di un premio in caso di successo o la minaccia di una punizione in caso di comportamento sleale».

[71] Bisogna attendere, come si è visto, l'età del principato, prima con l'*oratio Claudii* e dopo con il *s. c. Turpillianum*, per avere una regolamentazione della desistenza (cfr. *supra* 64 ss.).

del *crimen calumniae* nell'àmbito del sistema processuale romano; ma, di certo, non possono essere ritenute le uniche che hanno permesso una notevole, e sempre costante nel tempo, diffusione del *crimen calumniae*. Basti considerare, ad esempio, che il reato di calunnia trova luogo nelle forme processuali della *cognitio extra ordinem* anche dopo, quindi, la scomparsa delle *quaestiones*, che hanno permesso la nascita di questo reato.

Oltre alle caratteristiche, sopra evidenziate, del processo *per quaestiones*, pertanto, un ruolo importante, ai fini della comprensione delle cause che hanno provocato un abuso del *ius accusandi*, va riconosciuto alle motivazioni che spingevano il cittadino ad accusare. Il discorso è piuttosto complesso, poiché è opportuno ricordare che, tra le varie motivazioni che potevano indurre il cittadino alla presentazione della *delatio nominis*, vi erano, da un lato, quelle dettate dalle finalità obiettive dell'accusa (si pensi, ad esempio, a colui che agiva *rei publicae causa*) e, dall'altro, quelle strettamente personali[72].

Quando questi due tipi di motivazioni coincidevano, il sistema punitivo previsto dalle *quaestiones* funzionava nel migliore dei modi; nel momento in cui, invece, vi fosse stata una netta prevalenza delle motivazioni personali su quelle obiettive del giudizio, tale sistema, allora, cominciava a manifestare gli evidenti sintomi della sua imperfezione[73]. Non è possibile af-

[72] Cfr. l'elencazione dei principali motivi di accusa fatta da Cic. *De off.* 2.49-50.

Sull'argomento si veda JONES, *The Criminal Courts* cit. 62 s., il quale, dopo aver affermato che alcuni cittadini erano spinti ad accusare per ottenere vantaggi personali, ricorda tuttavia che: «Finally there were doubtless some who acted out of genuine public spirit» (p. 62); LURASCHI, *Il 'praemium'* cit. 275 ss.; ALEXANDER, *Praemia* cit. 20; MANTOVANI, *Il problema d'origine* cit. 102 ss.

[73] Si veda MANTOVANI, *op. ult. cit.* 104: «Questa sistematica dei motivi personali dell'accusa, che si ricava da alcuni testi, si combina in altri con un secondo schema, che ha riguardo ai contenuti obiettivi del giudizio. In larga misura, ovviamente, i due schemi coincidono ma non completamente». L'autore, inoltre, a proposito dello stretto rapporto fra i due 'schemi', afferma che «Ine-

frontare qui, in modo esaustivo, il discorso – che meriterebbe un'indagine specifica – sulle varie cause che potevano indurre il *civis* alla presentazione dell'accusa; mi limiterò, pertanto, a ricordare solo alcune tra le motivazioni personali più significative.

Un primo motivo era rappresentato dal fatto che il cittadino poteva essere spinto a proporre l'accusa *gloriae causa*, cioè, per essere notato ai fini della carriera pubblica, politica o forense. Tale ipotesi si verificava, soprattutto, con giovani accusatori, i quali, in particolar modo se poco conosciuti, avevano tutto l'interesse ad acquistare notorietà grazie alle vittorie all'interno del foro[74]. Su questo desiderio degli accusatori di mettersi in mostra per conseguire maggiore prestigio indirettamente ci informa, ad esempio, Cicerone:

> Cic. *Pro Cluent.* 4.11: Atque ut intellegatis Cluentium non accusatorio animo, non ostentatione aliqua aut gloria adductum, sed nefariis iniuriis, cotidianis insidiis, proposito ante oculos vitae periculo nomen Oppianici detulisse, paulo longius exordium rei demonstrandae petam [...].

L'oratore, infatti, ricorda che Cluenzio fu indotto ad accusare Oppianico non per il gusto di accusare o il desiderio di mettersi in mostra o di ottenere gloria (come avveniva, quindi, per altri accusatori), ma a causa di offese gravissime.

Un'altra valida ragione, per diventare accusatore nel processo *per quaestiones*, era costituita dagli eventuali rapporti di inimicizia, odio, rivalità personale, esistenti con l'accusato oppure dai legami di amicizia, clientela o da altri vincoli, intercorrenti tra l'accusatore ed un altro cittadino, in base ai quali il primo si impegnava ad accusare per fare un piacere al secondo.

vitabilmente, a riprova della loro origine dallo stesso ceppo, i due schemi finiscono per sovrapporsi nelle successive posizioni, quando i motivi personali coincidono con le finalità del processo» (p. 105).

[74] Sulla giovanissima età degli accusatori cfr., ad es., Cic. *Brut.* 43.159.

Il cittadino, inoltre, poteva presentare l'accusa per conseguire i vantaggi (riconoscimenti di natura civile o, soprattutto, attribuzioni di somme di denaro) previsti in suo favore, in caso di condanna dell'accusato[75]. Oppure, egli, dietro pagamento, metteva al servizio degli altri la propria disponibilità ad accusare terze persone. È facile immaginare, dunque, che per costoro l'abusare del *ius accusandi* e, in alcuni casi, il proporre accuse calunniose doveva essere un valido mezzo per poter guadagnare, con grande rapidità, denaro e cariche[76]. Basti ricordare, ad esempio, la vicenda dell'accusa di *parricidium* contro Sesto Roscio, promossa al fine di sottrargli il patrimonio, a proposito della quale ci informa, ancora una volta, Cicerone: non essendo possibile assassinare Sesto Roscio, a causa della straordinaria protezione di cui godeva, si pensò di ricorrere a qualche accusatore di mestiere:

> Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 10.28: Nam postquam isti intellexerunt summa diligentia vitam Sex. Rosci custodiri neque sibi ullam caedis faciendae potestatem dari, consilium ceperunt plenum sceleris et audaciae, ut nomen huius de parricidio deferrent, ut ad eam rem aliquem accusatorem veterem compararent, qui de ea re posset dicere aliquid, in qua re nulla subesset suspicio [...].

Cicerone, in un altro passo dell'orazione, richiama l'attenzione sul vero motivo (il denaro) alla base dell'accusa contro S. Roscio:

[75] Il campo nel quale, infatti, la disciplina premiale ha trovato maggiore applicazione è certamente quello del processo penale. È appena il caso di ricordare, tuttavia, che, a causa delle varie trasformazioni di tale processo (il processo comiziale, le *quaestiones* prima *extraordinariae* e poi *perpetuae* ed, infine, la *cognitio extra ordinem*), non è certamente possibile considerare la disciplina premiale in modo omogeneo: ad es. un fatto, per il quale era stato previsto un 'premio' nell'àmbito delle *quaestiones*, non è detto che sempre era suscettibile di una qualche ricompensa anche nella *cognitio extra ordinem*.

[76] Così LURASCHI, *Il 'praemium'* cit. 273 s.

> Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 19.54-55: [...] Quid est aliud iudicio ac legibus ac maiestate vestra abuti ad quaestum atque ad libidinem, nisi hoc modo accusare atque id obicere, quod planum facere non modo non possis, verum ne coneris quidem? Nemo nostrum est, Eruci, quin sciat tibi inimicitias cum Sex. Roscio nullas esse; vident omnes qua de causa huc inimicus venias; sciunt huiusce pecunia te adductum esse [...].

Alla luce di quanto fin qui esposto, appare chiaro che tutte queste motivazioni personali, combinate con il sistema processuale delle *quaestiones*, hanno provocato un abuso del *ius accusandi* che ha dato vita, in molti casi, alla realizzazione del *crimen calumniae*[77].

Tuttavia, le varie motivazioni personali e alcune caratteristiche del processo *per quaestiones*, pur se risultano di grande utilità per capire perché è sorto il *crimen calumniae*, non ci permettono di comprendere fino in fondo come mai tale *crimen* continuò a diffondersi sia nella repubblica sia nelle epoche successive. Occorrerebbe, allora, cercare di comprendere quale legame esisteva tra il ruolo degli accusatori e, in particolare, dei calunniatori e il contesto storico, sociale e politico nel quale questi soggetti esercitavano la loro attività.

Una prima considerazione da fare è che la figura dell'*accusator* non è stata caratterizzata, sin dall'inizio, da una concezione negativa; ma essa, proprio per la sua valenza civica che ne aveva connotato l'istituzione, in origine era vista con parti-

[77] È opportuno rilevare che l'uso distorto del diritto di accusa ha contribuito alla diffusione del *crimen calumniae* anche nelle province. Sul punto risulta emblematica la vicenda del processo contro il filosofo Apuleio, tenutosi a Sabrata (vicino all'odierna Tripoli) intorno al 158 d. C. In quell'occasione, infatti, Apuleio fu oggetto di molte calunnie, con le quali lo si accusava falsamente di aver sedotto con pratiche magiche la vedova Pudentilla, madre di Ponziano, per indurla al matrimonio ed impossessarsi così del suo ingente patrimonio: cfr. Apul. *Apolog.* 1; 2; 8; 25; 29; 33; 46; 51; 55; 59; 61; 63; 74; 83; 84; 103. Sull'argomento si veda AMARELLI, *Il processo di Sabrata* cit. 110 ss.; *I processi contro Archia e contro Apuleio* cit. 101 ss.

colare favore ed, inoltre, era considerata utile per la tutela degli interessi della collettività[78].

Un'altra importante riflessione è data dal fatto che le ragioni, anche personali (ad eccezione di quelle strettamente economiche), che inducevano il cittadino ad accusare non furono sempre considerate, quando esisteva il procedimento *per quaestiones*, con disfavore, poiché esse garantivano certamente una maggiore tenacia nel cittadino che presentava l'accusa, il quale, motivato dal desiderio di ottenere vantaggi personali, svolgeva la propria attività con notevole determinazione e, soprattutto, minori sarebbero stati i rischi di un eventuale accordo, tra l'*accusator* e l'imputato, volto a garantire l'impunità di quest'ultimo[79].

Questo atteggiamento positivo, diffuso nel contesto sociale nei primi tempi dell'attività degli accusatori, ben presto scomparve, lasciando spazio ad un generale, e crescente, senso di disprezzo manifestato verso gli stessi accusatori in concomitanza del verificarsi, sempre più frequente, di abusi del *ius accusandi*, che in molti casi sfociavano nell'attuazione del *crimen calumniae*. Malgrado ciò, è altrettanto vero che non tutti i cittadini, probabilmente, avevano interesse ad eliminare la categoria dei *calumniatores*. Nel periodo repubblicano e, specialmente nelle epoche successive, ci troviamo, infatti, di fronte ad un'ambigua posizione tenuta dai ceti dirigenti, i quali, da un lato, manifestavano la volontà, forse più in modo apparente che concreto, di eliminare la piaga dei calunniatori; dall'altro,

[78] Di un certo interesse è quanto afferma Cicerone in un passo della *Pro S. Roscio Amerino*. L'oratore, infatti, ricorda, a proposito degli accusatori, che: *Accusatores multos esse in civitate utile est, ut metu contineatur audacia; verum tamen hoc ita est utile, ut ne plane illudamur ab accusatoribus* [...] *Quare facile omnes patimur esse quam plurimos accusatores, quod innocens, si accusatus sit, absolvi potest, nocens, nisi accusatus fuerit, condemnari non potest; utilius est autem absolvi innocentem quam nocentem causam non dicere* [...] (20.55-56).

[79] Così ALEXANDER, *Praemia* cit. 20, il quale ricorda che l'accusatore, che agiva spinto da motivi personali, non era considerato con disprezzo, soprattutto, perché: «[...] his animus against defendant provided some assurance that he would not commit *praevaricatio* or collusion with the defendant».

questi ceti avevano alcuni motivi validi perché tali persone continuassero la loro turpe attività. Si pensi, solo per fare qualche esempio, alla confisca del patrimonio dei cittadini condannati, che, certamente, rappresentava un'importante fonte per rimpinguare le casse dello Stato o, ancora, si consideri la possibilità, per coloro che governavano la *res publica*, di mettere fuori gioco personaggi, per loro scomodi, attraverso la proposta di una falsa accusa presentata direttamente o per mezzo di terze persone[80]. Appare, infatti, chiaro che il calunniatore, spesso desideroso di far carriera e di arricchirsi in breve tempo, poteva facilmente essere strumentalizzato. A questo riguardo, ad esempio, è significativo l'episodio narrato da Cicerone sul tentativo di uccisione del giurista Q. Mucio Scevola ad opera del console C. Fimbria, sanguinario 'partigiano' di Mario: costui, desideroso di uccidere Scevola, organizzò un attentato durante i funerali di C. Mario. In séguito, Fimbria, avendo saputo che il giurista era sopravvissuto all'imboscata, decise di ricorrere all'accusa nel processo criminale per conseguire lo stesso risultato:

> Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 12.33: [...] Cum ab eo quaereretur quid tandem accusaturus esset eum, quem pro dignitate ne laudare quidem quisquam satis commode posset, aiunt hominem, ut erat furiosus, respondisse: «quod non totum telum corpore recepisset» [...].

In un altro passo della medesima orazione, Cicerone, inoltre, mette in guardia i giudici delle *quaestiones perpetuae* dal fatto che alcuni cittadini potevano perseguire, attraverso il processo criminale, gli stessi scopi illeciti ottenuti con la commissione dei *crimina*:

> Cic. *Pro S. Rosc. Amerin.* 3.8: [...] nonne cum multa indi-

[80] Basti ricordare, ad es., le degenerazioni del sistema dell'accusa privata durante il periodo delle proscrizioni sillane.

gna, tum vel hoc indignissimum est, vos idoneos habitos per quorum sententias iusque iurandum id assequantur, quod antea ipsi scelere et ferro adsequi consuerunt?

Sul finire dell'età repubblicana, dunque, si instaura un rapporto molto stretto tra i diversi gruppi, che sono di volta in volta al potere, e alcuni accusatori, in modo da garantire ai primi il controllo del 'dissenso politico', ai secondi non solo 'premi' economici, ma anche riconoscimenti di varia natura, cariche ed onori.

Con l'affermarsi del principato tale particolare sistema caratterizzato da una sorta di 'giustizia lucrativa' [81], lungi dallo scomparire, tende, invece, ad essere sempre più consolidato provocando, così, un'inevitabile proliferazione degli abusi del *ius accusandi*, che spesso si concretizzano in accuse calunniose.

Orbene, si può ipotizzare, sia pure con molta cautela, che nell'età repubblicana e durante il principato i gruppi dirigenti non abbiano mai voluto, fino in fondo, intervenire in modo radicale per eliminare le accuse calunniose sia perché non si voleva scoraggiare troppo il cittadino nel collaborare con grande impegno nell'amministrazione della giustizia criminale sia, e soprattutto, perché, limitando categoricamente la presentazione di false accuse, vi sarebbe stato il rischio di perdere un utilissimo mezzo, di controllo politico e di arricchimento, rappresentato dall'attività di accusatori poco scrupolosi disposti a tutto.

[81] L'espressione tra virgolette è di FANIZZA, *Delatori* cit. 27.

CAPITOLO TERZO

LA TARDA ANTICHITÀ

SOMMARIO: 1. La problematica del dolo. – 2. Il *crimen calumniae* in alcune fonti dell'età severiana. – 3. La legislazione di Costantino. – 4. L'attività normativa degli altri imperatori del quarto secolo d. C. – 5. CTh. 9.39 *De calumniatoribus*. – 6. La legislazione degli imperatori del quinto secolo d. C. – 7. Riflessioni patristiche e canoni conciliari. – 8. Conclusioni.

1. *La problematica del dolo.* – Uno degli aspetti più rilevanti della disciplina del *crimen calumniae* nella tarda antichità è quello relativo al venir meno del dolo quale requisito essenziale ai fini della configurazione del reato: mentre nell'età repubblicana e durante gran parte del principato con l'espressione *crimen calumniae* si indicava la falsa accusa proposta con dolo, nel tardoantico, invece, l'elemento intenzionale tende a scomparire finendosi così per considerare, in alcuni casi, come calunniosa qualsiasi accusa destituita di prova a prescindere dal se essa sia dolosa o colposa.

Tale problematica, per quel che mi risulta, non è mai stata oggetto di un'indagine approfondita[1]; anche nell'àmbito delle ricerche che negli ultimi tempi hanno fatto registrare una notevole sensibilità verso i problemi concernenti la disciplina repressiva del tardoantico, ci si è limitati, di solito, a trattare la tematica del dolo in poche battute[2]. In realtà, uno studio spe-

[1] L'unica eccezione è rappresentata da CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 7 ss., il quale nel capitolo relativo alla «delimitacion del concepto legal de calumnia» si sofferma sui due 'elementos conceptuales' (quello 'objetivo' e quello 'subjetivo') che configurano il *crimen calumniae*.

[2] Si veda, ad esempio, il recente studio di PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 92 ss.

cifico sull'argomento appare di grande interesse, specie se si considera che il problema del dolo, come vedremo meglio nelle pagine successive, non riguarda solo il *crimen calumniae*, ma anche altre fattispecie e, pertanto, investe un discorso più ampio sulla responsabilità penale nel tardo impero. Si tratta di una radicale 'involuzione del senso giuridico', che sembra riportare l'ordinamento romano ad una fase primitiva, nella quale vi sarebbe stata una punizione oggettiva (sensibile cioè alla sola causalità materiale o fisica) per nulla preoccupata di indagare sull'atteggiamento psichico del soggetto agente[3].

Alla luce di quanto detto, la prima tappa necessaria risulta essere l'analisi del sistema processuale di quel periodo. La prospettiva è, a mio giudizio, idonea per una migliore comprensione di questo fenomeno, perché il processo criminale, più di quello privato, rappresenta, come è ben noto, un osservatorio privilegiato delle trasformazioni che caratterizzarono l'esperienza giuridica romana. Ma, si badi bene, l'esame di determinate peculiarità del processo costituisce solo il primo passo, dopo il quale, però, è di certo necessario estendere l'indagine ad altri àmbiti di applicazione, poiché sarebbe forse troppo superficiale e schematico limitarsi a leggere l'intera vicenda della *calumnia* sulla base del mero dato processuale. Se è vero, pertanto, che il sistema repressivo romano è influenzato dall'orga-

[3] Sul punto si veda F. CANCELLI, sv. *Dolo*, in *ED.* 13 (1964) 718; C. GIOFFREDI, *I principi del diritto penale romano*, Torino 1970, 63 ss.

Si afferma, dunque, una tendenza non più incline a dare tanto rilievo agli aspetti psicologici dei comportamenti umani contrariamente a quanto avveniva nel principato: si pensi soprattutto all'età adrianea, nella quale, come è noto, la legislazione criminale fu caratterizzata da più raffinati criteri di valutazione delle circostanze, dei moventi e della qualificazione giuridica dell'atto. In quel periodo il giudice, inoltre, doveva valutare i motivi dell'azione criminosa più che gli esiti: ad esempio era condannato per omicidio chi aveva l'intenzione di uccidere anche se avesse solo ferito. Sul punto si veda: F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, 27 ss., il quale ricorda che Adriano stabilisce il principio che 'anche nei delitti più gravi importa accertare se l'evento è stato commesso con intenzione o per caso' (p. 31); MAROTTA, *Multa de iure* cit. 171 ss.; G. GILIBERTI, *Elementi di storia del diritto romano*, Torino 1997², 249 s.

nizzazione politica della collettività e che, inoltre, strettissimo è il rapporto tra la disciplina repressiva e il contesto sociale di un determinato periodo, credo che la trasformazione del *crimen calumniae* e, più in generale, la problematica del venir meno del dolo possano essere osservate anche da un altro versante: quello della società tardoantica.

Procediamo con ordine, ponendoci alcune domande fondamentali. Quando si è ritenuto il dolo elemento essenziale per il *crimen calumniae*? Quali, inoltre, le motivazioni che hanno provocato una così radicale trasformazione del reato? La problematica del dolo riguarda solo il *crimen calumniae* oppure anche altre fattispecie delittuose?

Per quanto concerne il primo quesito, è opportuno evidenziare che, secondo l'opinione generale degli studiosi, il *crimen calumniae* è sorto come la falsa accusa proposta con dolo e, solo successivamente, si è trasformato in senso oggettivo indicando qualsiasi falsa accusa a prescindere dall'esistenza o meno del dolo[4]. D'altra parte, come già notava Mario Lauria, l'elemento intenzionale non solo caratterizzava 'anche le varie ipotesi di *calumnia* previste dall'editto del pretore, ma era insito

[4] Sul punto si vedano gli autori citati da CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 9 ss., in partic. ntt. 26 ss.

L'unica eccezione è rappresentata da A. ESMEIN, *Le délit d'adultère à Rome et la lex Iulia de adulteriis*, in *Mélanges d'histoire du droit*, Paris 1886, 123 ss., secondo il quale, mentre originariamente «il suffisait que l'accusation n'eût pas réussi pour que l'accusateur pût être condamné comme *calumniator*», in un periodo successivo si sarebbe imposto un altro orientamento che richiedeva per la condanna il dolo dell'accusatore. Tale tesi, condivisa solo da LANFRANCHI, *Il diritto nei retori* cit. 560 ss., è stata oggetto di fondate critiche da parte degli studiosi successivi, quali ad esempio E. VOLTERRA, *Per la storia dell'"accusatio adulterii iure mariti vel patris'*, in *Studi econ. giurid. Univ. Cagliari*, 17, Cagliari 1929, 14 ss. = *Scritti giuridici*, 1, Napoli 1991, 230 ss. (che qui si cita); LAURIA, «*Calumnia*», in *Studii e ricordi* cit. 255 s. e nt. 65 s., il quale, dopo aver giudicato la tesi di Esmein 'originale e antistorica', dimostra che i frammenti addotti da Esmein a fondamento della sua ipotesi (D. 34.9.22 Tryph. 5 *disp.* [che risulterebbe essere glossato], CI. 9.46.2 [che riguarda un caso di accusa per cui si è esentati dal *periculum calumniae*]) non la suffragano; CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 29 ss.

nel significato comune e volgare della parola'[5]. Qualche divergenza di opinioni, invece, si ha quando si cerca di individuare con precisione il momento nel quale il dolo non sia stato più richiesto ai fini della configurazione del reato. A quest'ultimo proposito, tuttavia, ritengo necessario, prima di dedicarmi alla lettura delle fonti e per meglio coglierne la portata, prendere le distanze da un equivoco di fondo, evidenziando che non è di certo possibile focalizzare il momento preciso nel quale si sia verificata una così radicale trasformazione del *crimen calumniae*. Un siffatto rivolgimento, infatti, non poteva realizzarsi da un momento all'altro quasi che una norma avesse all'improvviso abolito il dolo quale elemento essenziale del reato. Siamo di fronte, invece, ad una modifica della *calumnia* che, affermatasi all'inizio in maniera sporadica, si è successivamente consolidata in un arco di tempo molto esteso. Ai fini di una migliore comprensione di questo fenomeno, dunque, mi sembra opportuno, prima di soffermarmi sulla legislazione di Costantino e degli altri imperatori del dominato, prendere le mosse dall'età dei Severi.

2. *Il* crimen calumniae *in alcune fonti dell'età severiana.* – Se è vero che dal quarto secolo d. C. in poi con il termine *calumnia* si tende ad indicare qualsiasi accusa sfornita di prova, è altrettanto vero, però, che sin dall'epoca dei Severi si assiste ad una certa imprecisione di concetti ed in alcuni casi ad un contrasto tra diversi orientamenti che lasciano trasparire l'affermarsi di nuove idee. In realtà, si può forse ipotizzare che i prodromi della trasformazione del *crimen calumniae* siano già tutti dentro l'età severiana e, pertanto, non sarà inopportuno soffermarsi su alcune testimonianze di quel periodo, che si presentano alquanto contraddittorie, perché accanto a quelle che proverebbero che sotto i Severi è ancora richiesto il dolo quale elemento essenziale per la punizione del calunniatore, vi sono altre, invece, che attesterebbero il venir meno dell'importanza dell'elemento intenzionale.

[5] LAURIA, «*Calumnia*», in *Studii e ricordi* cit. 256.

Riprendiamo le mosse dal più volte citato passo di Marciano, tratto dal *liber singularis ad s. c. Turpillianum*[6]:

> D. 48.16.1.3 Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*: Sed non utique qui non probat quod intendit protinus calumniari videtur: nam eius rei inquisitio arbitrio cognoscentis committitur, qui reo absoluto de accusatoris incipit consilio quaerere, qua mente ductus ad accusationem processit, et si quidem iustum eius errorem reppererit, absolvit eum, si vero in evidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam poenam ei irrogat.

Dalla lettura del frammento si evince che non deve essere considerato senz'altro *calumniator* colui che non prova l'accusa, poiché è necessario esaminare con quale intenzione egli abbia proceduto ad accusare: se, infatti, è stato indotto da giusto errore sarà assolto, altrimenti (nell'ipotesi di evidente calunnia) sarà condannato. Da tale testimonianza traspare in Marciano una concezione soggettiva del reato, secondo la quale l'indagine sull'elemento intenzionale dell'*accusator* è indispensabile al fine di accertare se questi debba o meno rispondere di *calumnia*[7].

Questo orientamento presenta una palese analogia con quello espresso dall'imperatore Alessandro Severo in una norma indirizzata ad un certo Eumeliano:

> CI. 9.46.3 *Idem* [*Imp. Alexander*] *A. Eumeliano*: Qui non probasse crimen quod intendit pronuntiantur, si calumniae non damnetur, detrimentum existimationis non patitur. Non enim, si reus absolutus est, ex eo solo etiam accusator, qui potest iustam habuisse veniendi ad crimen rationem, calumniator credendus est.

[6] Cfr. *supra* 29 ss.

[7] In D. 48.16.1.3 secondo PROVERA, *La vindicatio* cit. 69: «Il giureconsulto sembra ritenere il dolo come presunto per il fatto che il reo è stato assolto, ammettendo però che la presunzione potesse essere vinta dalla prova di un errore giustificabile».

Nella costituzione (giuntaci priva della data) il principe, dopo aver ricordato che colui che non ha provato l'accusa formulata non deve sopportare nessun *detrimentum existimationis*, se non è condannato per calunnia, afferma chiaramente che l'assoluzione dell'accusato è insufficiente perché l'accusatore sia considerato *calumniator*: costui, infatti, non sarà punito qualora sia stato indotto ad intraprendere l'azione penale per una *iusta ratio*[8]. Evidenti, quindi, sono i punti di contatto tra D. 48.16.1.3 e CI. 9.46.3: in entrambi i testi all'inizio vi è un'affermazione di carattere generale (*Sed non utique qui non probat quod intendit protinus calumniari videtur – qui non probasse crimen quod intendit pronuntiatur, si calumniae non damnetur, detrimentum existimationis non patitur*); indi, si pone in risalto che l'assoluzione del reo non comporta automaticamente la condanna dell'accusatore (*qui reo absoluto de accusatoris incipit consilio quaerere – non enim, si reus absolutus est, ex eo solo etiam accusator... calumniator credendus est*); infine, si riconosce l'importanza degli eventuali motivi che possono aver indotto l'*accusator* a presentare l'accusa (*qua mente ductus ad accusationem processit, et si quidem iustum eius errorem reppererit absolvit eum – qui potest iustam habuisse veniendi ad crimen rationem*).

Pur non essendo possibile stabilire con certezza se Marciano abbia partecipato di persona all'elaborazione della risposta imperiale, come qualcuno ha di recente ipotizzato[9], si può ragionevolmente supporre che egli, operando a stretto contatto con Alessandro Severo[10], abbia, di certo, esercitato la sua

[8] Su CI. 9.46.3 si veda, di recente, PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 92.

[9] Si veda CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 70 s., il quale, dopo aver parlato di una possibile 'elaboración personal' da parte di Marciano, afferma che: «Las coincidencias en el fondo y en la forma que se aprecian en la ley del Código y en el fragmento de Marciano, permiten afirmar la intervención de este jurista en la elaboración de la respuesta imperial» (p. 71).

[10] Egli è stato *magister libellorum* dal 229 d. C. al 235 d. C. Sul punto si veda A. M. HONORÉ, *The Severian Lawyers: a Preliminary Survey*, in *SDHI.* 28 (1962) 162 ss., secondo il quale, inoltre, il giurista, nato intorno al 180, sarebbe stato prima allievo di Scevola dal 194 d. C. al 199 d. C. ed, in séguito,

influenza sulla decisione presa dal principe. Quello che più rileva, comunque, è che sia il frammento marcianeo sia la costituzione imperiale attestano che in quel periodo il dolo, in relazione alla disciplina del *crimen calumniae*, ha un ruolo determinante [11].

Tuttavia, alla luce di altre testimonianze coeve, è possibile evidenziare l'affermarsi di un'opposta tendenza, volta a riconoscere minore importanza all'elemento intenzionale ai fini della configurazione della *calumnia.*

Lo stesso Marciano, infatti, all'inizio del suo discorso sulla disciplina prevista dal *s. c. Turpillianum* definisce il *crimen calumniae* come uno dei tre modi (insieme alla *praevaricatio* ed alla *tergiversatio*), con i quali si manifesta la *temeritas* degli accusatori:

> D. 48.16.1pr. Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*: Accusatorum temeritas tribus modis detegitur et tribus poenis subicitur: aut enim calumniantur aut praevaricantur aut tergiversantur.

Se autentico, come credo [12], il frammento marcianeo, già da una prima lettura, risulta essere di grande importanza: il giuri-

assistente di Ulpiano nell'ufficio *a libellis* dal 205 d. C. al 212 d. C.; sulla mancanza, tuttavia, di elementi certi relativi alla biografia di Marciano si veda L. DE GIOVANNI, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli 1989, 13, il quale avverte che «Sulla vita e la personalità del giurista Elio Marciano abbiamo pochissime notizie, scarne e incerte. L'unico dato cui affidarci con sicurezza, ma evidentemente ancora troppo generico, è che egli vive tra la fine del II e la prima metà del III secolo d. C. e che svolge la propria attività sotto i Severi» (p. 13).

[11] Non è fuor di luogo ricordare che già in un rescritto di Antonino Caracalla (CI. 9.1.2.1) del 205 d. C. si alludeva, con specifico riferimento a coloro che esercitano l'accusa in virtù del loro *officium*, ad una concezione soggettiva del *crimen calumniae*: *Nec enim facile tutores vel curatores, qui officio et periculo suo res pupillorum vel adulescentium admnistrant, sententia notantur, nisi evidens eorum calumnia iudicanti apparebit.* Sulla costituzione si veda LAURIA, «*Calumnia*», in *Studii e ricordi* cit. 259 s. nt. 91; MER, *L'accusation* cit. 416.

[12] Sul passo cfr. *supra* 27 ss.

sta, nel definire il *crimen calumniae* come una delle tre manifestazioni della *temeritas* degli accusatori, sembra quasi voler riconoscere minore importanza al dolo, che fino a quel momento aveva caratterizzato il reato. L'espressione *temeritas* (nel significato di temerità, sconsideratezza, leggerezza, avventatezza) mi sembra particolarmente idonea ad indicare, più che il *crimen calumniae* nel senso di falsa accusa proposta con dolo, quel comportamento colposo o, comunque, negligente dell'accusatore che avesse agito senza aver prima valutato a sufficienza le prove necessarie per suffragare l'accusa. Quest'ultimo, pertanto, si sarebbe differenziato dal calunniatore perché la sua accusa è priva della specifica intenzione di causare un danno all'accusato. Quello che più interessa, dunque, è che l'affermazione di Marciano contenuta nel *principium* di D. 48.16.1 contrasta non solo con le altre testimonianze di quel periodo, di cui mi sono sopra occupato (D. 48.16.1.3 e CI. 9.46.3), ma anche con quanto detto dallo stesso giurista più avanti in D. 48.16.1.5, dove egli, riprendendo l'orientamento di Papiniano, afferma chiaramente che la semplice *temeritas* va tenuta distinta dalla *calumnia* vera e propria e, in quanto tale, non è suscettibile di alcuna pena (D. 48.16.1.5: *Quaeri possit, si ita fuerit interlocutus: 'Lucius Titius temere accusasse videtur', an calumniatorem pronuntiasse videatur. Et Papinianus temeritatem facilitatis veniam continere et inconsultum calorem calumniae vitio carere et ob id hunc nullam poenam subire oportere*).

Al fine di spiegare tale contraddizione, si è ipotizzato che Marciano, quando si riferisce alla *temeritas* in D. 48.16.1pr., adopera il termine in un senso generale e certamente distinto da quello riconosciuto alla stessa parola, riportata in D. 48.16.1.5, per indicare in concreto un tipo di accusa diversa da quella calunniosa[13]. Orbene, pur riconoscendo alla *temeritas*,

[13] Così CAMIÑAS, *La lex Remmia* cit. 36, il quale, tuttavia, si contraddice nel momento in cui afferma, a proposito di D. 48.16.1pr., che è possibile che si tratti: «[...] de una introducción que los compiladores colocasen, a modo de presentación de la materia, dentro de la obra de Marciano» (p. 36 nt. 94).

di cui fa menzione Marciano in D. 48.16.1pr., un significato molto ampio che comprende non solo la *calumnia* ma anche la *praevaricatio* e la *tergiversatio*, ciò non esclude che D. 48.16.1pr. è, forse, da intendersi come una spia dei primi sintomi di quella trasformazione del reato di calunnia che si attuerà solo qualche anno dopo. Marciano, infatti, quando considera il *crimen calumniae* come una manifestazione della *temeritas* degli accusatori, tradisce l'affermarsi di una nuova concezione del reato dai contorni certo meno chiari, nella quale il dolo tende a perdere quel ruolo fondamentale avuto in precedenza.

È ipotizzabile, quindi, che già all'epoca di Marciano sia emersa nella prassi una tendenza divergente rispetto all'opinione comune. Ciò spiegherebbe, a mio parere, anche perché il giurista, dopo l'affermazione contenuta in D. 48.16.1pr., si affretti, al fine di difendere la nozione tradizionale di *calumnia* contro ogni pratica discordante, a ricordare cosa debba essere inteso per *calumnia*[14], a sottolineare l'importanza dell'indagine sull'intento con il quale l'accusatore abbia proceduto all'accusa[15] e, soprattutto, a ribadire (richiamando l'opinione di Papiniano) la differenza tra la semplice *temeritas* ed il *crimen calumniae*[16].

Inoltre, a sostegno dell'ipotesi che durante l'età severiana non vi sia, in relazione alla disciplina del *crimen calumniae*, una concezione univoca sull'importanza del dolo, si può ricordare un provvedimento di Caracalla indirizzato ad un certo Dolone relativo ad un'accusa di *praevaricatio* presentata dal soccombente contro il *patronus* della causa:

> CI. 2.7.1 *Imp. Antoninus A. Doloni*: Si patroni causae praevaricatum putas et impleveris accusationem, non deerit adversus eum pro temeritate commissi sententia, atquae ita de principali causa denuo quaeretur. Quod si non do-

[14] Cfr. D. 48.16.1.1 Marcian. *lib. sing. ad s. c. Turp.*
[15] Cfr. D. 48.16.1.3 Marcian. *l. ult. cit.*
[16] Cfr. D. 48.16.1.5 Marcian. *l. ult. cit.*

cueris praevaricatum, et calumnia notaberis et rebus iudicatis, a quibus non est provocatum, stabitur. *PP. III k. Oct. Antonino A. IIII et Balbino conss.* [17].

Dalla costituzione si ricava indirettamente che nessuna importanza è riconosciuta all'elemento intenzionale ai fini della configurazione del *crimen calumniae*: se l'accusa di *praevaricatio* non è provata l'accusatore sarà 'notato' di *calumnia*. Sullo sfondo, pertanto, tende ad affiorare quella rigida alternativa tra *accusatio* fornita di prove, dalla quale deriverà la condanna dell'accusato ed *accusatio* che ne è priva, che provocherà la condanna dell'accusatore per *calumnia*.

La traccia che si incomincia a cogliere nel passo marcianeo (D. 48.16.1pr.) e nel provvedimento di Caracalla (CI. 2.7.1) diventa più chiara in alcune leggi degli imperatori della tarda antichità (primi fra tutti Costantino ed i suoi successori), i quali finiscono per ampliare notevolmente l'àmbito di applicazione della *calumnia*: essa indica qualunque accusa destituita di prova e, di conseguenza, incapace di raggiungere il proprio scopo; il calunniatore, pertanto, indipendentemente dall'esistenza o meno del dolo, è condannato, se l'accusato è assolto, e viceversa.

Come ben si intende, aspetti della vecchia e della nuova concezione del *crimen calumniae* sono presenti in questa 'tormentata ma interessantissima' [18] età dei Severi che, credo, bisogna considerare, anche sotto questo profilo, il punto di riferimento obbligato per ogni seria analisi delle vicende successive.

3. *La legislazione di Costantino.* – Chi si ponga allo studio delle problematiche riguardanti il diritto criminale tardoantico non può non avvertire di essere dinanzi ad una realtà quanto mai interessante proprio perché diversa rispetto alla prece-

[17] Sul provvedimento si veda, di recente, PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 92 s. nt. 126.

[18] L'espressione fra virgolette è di L. DE GIOVANNI, *Introduzione allo studio del diritto romano tardoantico. Lezioni*, Napoli 1999[3], 45.

dente. È noto che la disciplina repressiva del dominato presenta alcune zone d'ombra, a proposito delle quali ancora molti sono gli interrogativi: si pensi, solo per fare un esempio, al problema, centrale sotto il profilo storico-giuridico, della struttura del processo nella tarda antichità di fronte all'alternativa fra il sistema accusatorio e quello inquisitorio. La realtà processualcriminale di questo periodo, inoltre, appare molto complessa, poiché la produzione di *novae leges* è incessante sia per tener conto delle varie situazioni politiche, religiose, socio-economiche sia perché si tende a ribadire comandi già dati, inasprendone spesse volte le sanzioni. A ciò si aggiunga che un ruolo rilevante nella determinazione delle oscillazioni della politica legislativa è giocato specialmente dalla particolare visuale di un imperatore o del suo entourage, grazie alla quale non sempre le varie fattispecie sono punite con la medesima pena e severità. Di fronte a tale situazione, pertanto, non risulta agevole accertare direttive e tendenze che possano ricondursi ad una concezione organica ed unitaria. Né, d'altra parte, è mio compito valutare da un punto di vista astratto e moderno questa legislazione, che è stata molto spesso qualificata con toni dispregiativi; è appena il caso di ricordare, infatti, che soprattutto in questo campo bisogna guardarsi dal consueto anacronismo di giudicare la normativa imperiale alla stregua dei sentimenti e delle tendenze moderne.

Riprendiamo, dunque, il discorso sul venir meno del dolo nella disciplina del *crimen calumniae*. Nel tardoantico la trasformazione che ha investito il reato di calunnia, dopo i primi sintomi manifestatisi nell'età severiana, tende a divenire più evidente; al riguardo, l'imperatore la cui legislazione rappresenta un osservatorio privilegiato per poter osservare questo cambiamento è senza dubbio Costantino. Come è ben noto, il regno costantiniano si rivela per gli storici di grande importanza, oltre che per la svolta epocale, rappresentata dall'affermarsi del cristianesimo[19], e per i vasti e profondi rivolgimenti

[19] Sulla 'conversione' di Costantino e sulla 'rivoluzione' da lui compiuta dalla sterminata bibliografia si veda A. PIGANIOL, *L'Empereur Constantin*, Pa-

nel sistema amministrativo statuale[20], anche per la copiosa produzione legislativa in materia criminale: pure in quest'àmbito, infatti, l'imperatore *multas leges rogavit, quasdam ex bono at aequo, plaerasque superfluas, nonnullas severas*[21]. Tale legislazione, malgrado si manifesti – come d'altra parte tutta la normativa di quel tempo – incessante, disorganica ed in alcuni casi apparentemente contraddittoria, è di notevole interesse, poiché l'esame di alcune sue disposizioni, scelte fra le più significative ed emblematiche, consente di ricostruire le linee di fondo della politica repressiva di Costantino[22]. In particolare,

ris 1932; *L'Empire Chrétien*, Paris 1947 (seconda ed. 1972); A. ALFÖLDI, *The Conversion of Constantine and Pagan Rome*, Oxford 1948 (rist. Oxford 1969, apparsa anche in trad. ital. col titolo *Costantino tra paganesimo e cristianesimo*, Bari 1976); J. VOGT, *Constantin der Grosse und sein Jahrhundert*, München 1949 (seconda ed. 1960); *Die Bekehrung Constantins*, in *Die constantinische Frage*, in *Rel. X congr. intern. sc. stor.*, 2, Firenze 1955, 379 ss.; S. MAZZARINO, *L'impero romano*, in G. GIANNELLI, S. MAZZARINO, *Trattato di storia romana*, 2, Roma 1956 (seconda ed. 1962); R. MAC MULLEN, *Constantine*, New York 1969; S. MAZZARINO, *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, Bari 1974; L. DE GIOVANNI, *Costantino e il mondo pagano. Studi di politica e legislazione*, Napoli 1977 (quarta ed. 1989); F. AMARELLI, *Vetustas-Innovatio. Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino*, Napoli 1978; T. D. BARNES, *Constantine and Eusebius*, Cambridge 1981; *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge 1982; R. MAC MULLEN, *Christianizing the Roman Empire (A. D. 100-400)*, London 1984, che cito nella trad. it. *La diffusione del Cristianesimo nell'Impero romano 100-400*, Bari 1989; M. SORDI (cur.), *L'impero romano-cristiano. Problemi politici, religiosi, culturali*, Roma 1991; V. NERI, *Medius princeps. Storia e immagine di Costantino nella storiografia latina pagana*, Bologna 1992.

[20] A proposito dei quali si è detto che «[...] è questo imperatore, assai più di Diocleziano, a dare inizio all'ordinamento tipico del dominato, che continuerà, per molti versi, pure nell'impero bizantino del Medioevo» così DE GIOVANNI, *Introduzione* cit. 111.

[21] Eutr. *brev.* 10.8.1. Sugli aspetti criminalistici nuovi della legislazione di Costantino si veda quanto già evidenziato da LAURIA, *«Calumnia»*, in *Studii e ricordi* cit. 247 ss.; *Ius. Visioni romane* cit. 338. A proposito della legislazione criminale degli imperatori del dominato, inoltre, si suole dire che 'i più feroci legislatori penali si trovano tra gli imperatori cristiani e, a nessuno secondo, Costantino e i suoi figli' (si veda BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, cit. 457).

[22] È appena il caso di avvertire che un tentativo di ricerca fondato sull'a-

per quanto riguarda il *crimen calumniae*, è da sottolineare il rigido atteggiamento del sovrano, il quale, nel disciplinare attentamente l'*accusatio* e la *delatio*, manifesta la volontà di *calumnias sedare legibus severissimis*[23]. Tuttavia, vale la pena di ricordare che nessuna norma, tra quelle pervenuteci, è stata emanata per reprimere esclusivamente il *crimen calumniae*, ma ci si trova di fronte ad un insieme di costituzioni che, avendo come scopo principale la repressione di altri reati oppure una generale regolamentazione delle attività processuali dell'*accusator* e del *delator*, solo in modo indiretto si riferiscono al nostro reato.

nalisi dei documenti legislativi di Costantino può condurci a risultati più attendibili solo se siano considerati i problemi posti dalla trasmissione del loro testo nonché altri connessi. Sul tema si vedano i validi spunti metodici e programmatici di E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II congr. intern. della Soc. ital. di st. del dir.*, Firenze 1971, 821 ss. = *Scritti giuridici*, 6, *Le fonti*, Napoli 1994, 3 ss. (che qui si cita), dove si richiama opportunamente l'attenzione sul fatto che quasi sempre il testo delle costituzioni conservate nei quattro codici «[...] è stato ridotto e sunteggiato da un funzionario o da un giurista, il quale aveva estratto dal provvedimento imperiale dalla corrispondenza scambiata fra imperatori e subordinati la frase che conteneva l'ordine o la decisione del Principe, dando così ad essa il valore di affermazione di una norma legislativa o di un principio giuridico» (*op. ult. cit.* 8); G. G. ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976, 5 ss. Su alcuni aspetti del progetto di codificazione ideato da Teodosio II si veda L. DE GIOVANNI, *Il Libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 1993[4], 9 ss. Sul rapporto tra la reale consistenza del Codice Teodosiano ed il programma di Teodosio II si veda, di recente, M. SARGENTI, *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, in *SDHI.* 61 (1995) 373 ss., che, attraverso un'analisi dei singoli punti, nei quali il programma si articolava, ed i risultati che per ognuno di essi il Codice presenta, evidenzia quanto sia grande il divario tra il mito e la realtà della compilazione teodosiana.

[23] Cfr. *Ep. de Caesar.* 41. Cfr., inoltre, *Pan. Lat.* 9(12).4: '*te abolitarum calumniarum, te prohibitarum delationum*'. Dei panegirici latini composti in onore degli imperatori sono noti i limiti sul piano dell'obiettività. Tuttavia, l'importanza di tali testimonianze, al fine di chiarire il pensiero ufficiale degli ambienti della corte, non è da trascurare: sul punto si veda DE GIOVANNI, *Costantino* cit. 18 nt. 5 (ivi altra bibliografia). Sul panegirico del 313 d. C. si veda, inoltre, SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. 77 ss. e nt. 17. Da ultimo, B. SANTALUCIA, *Costantino e i «libelli famosi»*, in *Index* 26 (1998) 185 ss.

Un primo provvedimento, di cui sembra opportuno occuparsi, è una costituzione indirizzata a Basso, prefetto della città:

> CTh. 9.10.3 = CI. 9.12.7 *Idem* [*Imp. Constantinus*] *A. ad Bassum p(raefectum) u(rbi)*: Si quis ad se fundum vel quodcumque aliud adserit pertinere ac restitutionem sibi conpetere possessionis putat, civiliter super possidendo agat aut impleta sollemnitate iuris crimen violentiae obponat, non ignarus eam se sententiam subiturum, si crimen obiectum non potuerit conprobare, quam reus debet excipere [...]. *P(ro)p(osita) prid. Non. Octob. Rom(ae) Constantino A. V et Licin(io) caes. conss.*[24].

Il caso preso in considerazione da Costantino riguarda la *restitutio possessionis* di un fondo o di un'altra cosa, per la quale il cittadino, dopo aver espletato le formalità previste per l'esercizio dell'azione civile, può ricorrere alla giurisdizione criminale (*criminaliter*), denunziando l'uso della *violentia*: in quest'ultima ipotesi, però, egli deve essere consapevole che, qualora non riesca a provare l'accusa, sarà sottoposto alla 'stessa sentenza'[25] prevista per il reo in caso di condanna (*non ignarus eam se sententiam subiturum, si crimen obiectum non potuerit conprobare, quam reus debet excipere*).

[24] Sulla data della costituzione si veda O. SEECK, *Zeitfolge der Gesetze Constantins*, ristampa anast. con introduzione e tavole di confronto a cura di M. Sargenti, Milano 1983, 83, il quale, dopo aver pensato al 1° ottobre del 315 d. C., ha successivamente (*Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahren 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, 58) indicato il 6 ottobre del 319 d. C.; datazione quest'ultima accolta dalla maggioranza degli studiosi (tra i quali si veda C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions*, Princeton 1952, 234). Di opinione differente è A. CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960, 91 nt. 5, secondo il quale l'anno è il 317 d. C. Sul punto si veda, di recente, S. GIGLIO, *A proposito della relatio 49 di Q. Aurelio Simmaco*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 8 (1990) 582 ss., in partic. nt. 15; PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 100 nt. 138.

[25] 'Stessa pena' secondo l'*Interpretatio* a CTh. 9.10.3: *Si quis adversarium suum ita apud iudicem crediderit accusandum, ut se asserat violentiam pertulisse, ad probationem rei eum convenit adtineri: quod si probare non potuerit*

Il provvedimento risulta importante, poiché, come già evidenziato da altri autori, è la prima testimonianza che attesta l'affermarsi nel tardoantico del principio del taglione, secondo il quale l'accusatore, nel caso di assoluzione dell'accusato, è sottoposto alla medesima pena che si sarebbe dovuta infliggere a quest'ultimo se risultato colpevole[26]. Quello che più colpisce è la notevole severità di CTh. 9.10.3, poiché l'applicazione della pena ha luogo per il semplice fatto che non si sia ottenuta la condanna del reo anche se l'accusa è presentata senza alcun intento calunnioso[27]. Mi sembra, dunque, di notevole rilievo sottolineare che la norma, pur non facendo esplicita menzione del *crimen calumniae*, finisce per disciplinare indirettamente tale fattispecie delittuosa nella sua nuova configurazione assunta nel tardoantico: nel quarto secolo d. C. si tende a far coincidere l'accusa non provata con la calunnia, non essendo più necessario per la punizione del *calumniator* che questi abbia mosso un'accusa con dolo, bastando a tale scopo, invece, il dato oggettivo dell'assoluzione dell'accusato.

Come ben si intende, l'imperatore cristiano vuole scoraggiare le accuse avventate per garantire una corretta ammini-

quem dixerat violentum, eandem poenam suscipiat, quam ille quem inpetit convictus potuisset excipere [...].

[26] Sul testo si veda MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit. 496 nt. 3, il quale ricorda che: «Der älteste sichere Beleg für das Talionsystem ist der Erlass Constantins vom J. 319». Cfr., da ultimo, SANTALUCIA, *Diritto* cit. 282 s. e nt. 41 (ivi ulteriore bibliografia); *Costantino* cit. 191.

[27] Sulla necessità di provare l'accusa si ricordi anche un'altra costituzione di Costantino, nella quale è concessa al servo la possibilità di denunziare, prevedendo nei suoi confronti la libertà, nel caso in cui egli riesca a provare le affermazioni, la pena, invece, nell'ipotesi di falsa accusa: CTh. 9.9.1pr. = CI. 9.11pr. Imp. Constantinus A. ad populum: *Si qua cum servo occulte rem habere detegitur, capitali sententia subiugetur tradendo ignibus verberone, sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, cum falsae accusationi poena immineat.* Dat. IIII kal. Iun. Serdicae Constantino A. VII et Constantio Caes. conss.

Sulla costituzione si veda, di recente, PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 68 ss. e ntt. 92 ss. (con ulteriore bibliografia).

Su questa necessità cfr. del medesimo imperatore, pure, CTh. 9.34.2.

strazione della giustizia. Strettamente collegato a questo scopo appare anche un altro provvedimento (pervenutoci in via epigrafica e riportato in parte anche da CTh. 9.5.1 e CI. 9.8.3), noto come *edictum de accusationibus*, con il quale Costantino tende a disciplinare con attenzione l'attività degli accusatori[28]. Nell'editto, si richiama severamente l'*accusator* al dovere di provare l'accusa:

> Constantin. *Ed. de accus.* 12 s. (*FIRA.* 1².459): Quod si minime potuerit ea quae intentaverit conprobare, scire debet severiori [*se*] sententiae subiugandum.

È stabilito, infatti, che l'accusatore, qualora non riesca a provare con *manifesta indicia* il crimine denunciato, sarà sottoposto a *severior sententia*[29]. La successiva disposizione dell'*edictum*, riportata come si è detto sia nel Codice Teodosiano sia in quello di Giustiniano, riguarda più in particolare l'accusa indimostrata di *crimen maiestatis*:

> CTh. 9.5.1=CI. 9.8.3 *Imp. Constantinus A. ad Maximum*

[28] Di tale *edictum*, oltre ai due frammenti conservati nei Codici, ci sono pervenute tre versioni epigrafiche: quella cretese, quella patavina, detta così dal luogo dove era custodita nel sedicesimo secolo, e quella trovata in *Lycia*. Sul punto si veda SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 16 nt. 8.

L'attribuzione di tale norma a Costantino è contestata da T. D. BARNES, *Three imperial edicts*, in *ZPE.* 21 (1976) 275 ss., il quale ipotizza che l'autore sia Licinio; contro tale ipotesi si vedano le fondate critiche di SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta* cit. 126 s.; *Exsecranda* cit. 41, 68 nt. 68; *Prohibitae delationes. Il divieto di deferire al fisco nel Panegirico del 313*, in *Hestíasis. Studi di tarda antichità offerti a S. Calderone*, 3, Messina 1987, 360 nt. 70.

Sulle problematiche riguardanti la data dell'*edictum*, da individuarsi come più probabile nel 320 d. C., si veda, con indicazione della precedente letteratura, MANFREDINI, *Osservazioni sulla compilazione Teodosiana (CTh. 1,1,5.6 e Nov. Theod. 1), in margine a CTh. 9,34 (de famosis libellis)*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 4 (1981) 414 nt. 71; SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. 68 s. nt. 68; PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 97 s. nt. 137

[29] Secondo MER, *L'accusation* cit. 442 nt. 2, l'espressione *severior sententiae* «[...] désigne la catégorie à laquelle elle appartien, celle des 'severiores sententiae', par opposition aux 'leviores sententiae'».

p(raefectum) u(rbi): Si quis alicui maiestatis crimen intenderit, cum in huiuscemodi re convictus minime quisquam privilegio dignitatis alicuius a strictiore inquisitione defendatur, sciat se quoque tormentis esse subdendum, si aliis manifestis indiciis accusationem suam non potuerit conprobare. Cum eo, qui huius esse temeritatis deprehenditur, illum quoque tormentis subdi oportet, cuius consilio atque instinctu ad accusationem accessisse videbitur, ut ab omnibus conmissi consciis statuta vindicta possit reportari [...]. *P(ro)p(osita) kal. Ianuar. Volusiano et Anniano conss.*

Chi non prova l'accusa di *maiestas* dovrà soggiacere ai *tormenta*, poiché, non protetto dal privilegio di una qualche *dignitas*, dovrà sottostare ad una severa *inquisitio*. Ad analogo trattamento, inoltre, è assoggettato colui che istiga all'esercizio dell'accusa.

Anche l'*edictum de accusationibus* conferma, dunque, nell'àmbito di una severa regolamentazione dell'istituto dell'*accusatio*, la principale preoccupazione di Costantino di evitare le accuse avventate; quello che, però, va maggiormente sottolineato è che nessuna attenzione è rivolta a verificare l'esistenza del dolo: il legislatore, infatti, si preoccupa di scoraggiare le accuse che non conducono alla condanna dell'imputato, prevedendo una severa punizione dell'accusatore, senza indagare, tuttavia, sull'elemento intenzionale alla base dell'accusa.

Contro le accuse temerarie va di certo ricordata anche un'altra norma costantiniana, indirizzata a Massimo, prefetto della città:

CTh. 9.1.5 *Imp. Constantinus A. ad Maximum p(raefectum) u(rbi)*: Quodam tempore admissum est, ut non subscribtio, sed professio criminis uno sermone ex ore fugiens tam accusatorem quam reum sub experiendi periculo de patria, de liberis, de fortunis, de vita denique dimicare cogeret. Ideoque volumus, ut remota professionis licentia ac temeritate ad subscribtionis morem ordinemque crimina-

tio referatur, ut iure veteri in criminibus deferendis omnes utantur, id est ut sopita ira et per haec spatia mentis tranquillitate recepta ad supremam actionem cum ratione veniant adque consilio. *Dat. XI kal. Iun. Sirmio, acc. Romae Constantino A. VII et Constantio C. conss.* [30].

Nella costituzione l'imperatore, dopo aver ricordato che in passato (*quodam tempore*) la *professio criminis* aveva luogo senza alcuna formalità scritta, per mezzo di una semplice dichiarazione orale (*uno sermone ex ore fugiens*), pone l'accento adesso sulla necessità di rispettare le formalità della *subscriptio* per evitare che fosse sufficiente una semplice accusa orale a costringere sia l'accusatore sia l'accusato, sotto il pericolo della prova, a correre i rischi derivanti da un processo. Il legislatore, ristabilendo l'accusa *ad subscribtionis morem ordinemque*, vuole abolire la *licentia* e la *temeritas* degli accusatori. Questi ultimi, infatti, potranno agire solo dopo aver sopito l'ira e recuperata la tranquillità, proprio a causa della maggiore riflessione e prudenza che l'accusa scritta appunto esige.

Ai fini dell'indagine che si sta conducendo e per avere, dunque, un quadro più completo della legislazione criminale di Costantino, bisogna ora indagare sull'atteggiamento dell'imperatore verso la *delatio*. Prima di soffermarmi sulle disposizioni costantiniane che trattano dell'argomento, è opportuno evidenziare l'ampio valore semantico dei termini *delatio* e *delatores*, che, come è noto, possono essere riferiti sia al processo criminale sia a quello fiscale [31]. Inoltre, a proposito dei *delatores* nel sistema processualcriminale, si è di recente osservato

[30] Sulla data della costituzione, da attribuire al più presto al 22 maggio del 320 d. C., si veda, SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. 55 nt. 35. Cfr., di recente, PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 152 e nt. 221 (ivi altra letteratura). Sul testo si veda, da ultimo, SANTALUCIA, *Costantino* cit. 190.

[31] Si veda DIRKSEN, sv. *Delator*, in *Manuale latinitatis* cit. 261; G. HUMBERT, *s. h. v.* in CH. DAREMBERG, E. SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* 2.1 (1892) 54 s.; G. KLEINFELLER, *s. h. v.* in *PWRE.* 4.2 (1901) 2427 ss.; LEWIS, SHORT, *s. h. v.*, in *A latin dictionary* cit. 536.

che il termine, di solito usato dagli studiosi moderni per distinguere i denunciatori della *cognitio* dagli accusatori dei *iudicia publica*, non è impiegato con altrettanto rigore nelle fonti, nelle quali *accusator* e *delator* sono spesso usati promiscuamente[32]. Non mi sembra necessaria, e neppure possibile in questa sede, un'analisi esaustiva delle diverse accezioni assunte dai vocaboli *delatio* e *delatores* nel corso delle varie epoche della storia romana, per la quale si rinvia a studi specifici sulla materia[33]; ciò che va evidenziato è che saranno prese in considerazione nelle pagine successive solo quelle testimonianze, nelle quali mi è sembrato che Costantino con il termine *delator* abbia voluto riferirsi a colui che, attraverso una semplice denunzia e senza dunque un'accusa presentata con il ricorso all'*inscriptio*, informi le autorità competenti dell'esistenza di un reato. L'imperatore, infatti, nell'àmbito di una generale regolamentazione dell'*accusatio*, finalizzata prima di tutto ad eliminare le accuse temerarie, vuole condannare coloro che, limitandosi ad una mera denuncia senza il compimento dei *solemnia accusationis*, non manifestano l'intenzione di rivestire il ruolo di *accusator*, che avrebbe comportato, come si è visto, l'assunzione della responsabilità nel caso del mancato raggiungimento della prova. Contro tali *delatores*, che promuovono denunce orali e, quindi, informali, l'atteggiamento di Costantino è molto severo:

Constantin. *Ed. de accus.* 23 ss. (*FIRA.* 1².460): Delatori-

[32] Così SANTALUCIA, *Diritto* cit. 242 nt. 193.

[33] Si veda, con l'indicazione delle principali fonti, J. G. CAMIÑAS, *Delator*, Santiago de Compostela 1983, *passim*; SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. *passim*; FANIZZA, *Delatori* cit. 13 ss., in partic. 15 nt. 8; PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 65 s. nt. 88, 103 ss. e nt. 143. Da ultimo, CERAMI, *'Accusatores populares'* cit. 143 ss., in partic. 154 ss. e ntt. 23 ss.

Sulla *nominis delatio* nel sistema delle *quaestiones perpetuae* si vedano le recenti osservazioni di V. GIUFFRÈ, *«Nominis delatio» e «nominis receptio»*, in *Labeo* 40 (1994) 359 ss.; B. SANTALUCIA, *Cicerone e la «nominis delatio»*, in *Labeo* 43 (1997) 404 ss; V. GIUFFRÈ, *De 'vita anteacta'*, in *Labeo* 44 (1998) 98 ss.; B. SANTALUCIA, *Ancora in tema di «Nominis delatio»*, ivi, 462 ss.

bus autem quot adeundi quoque iudicis tam statutis parentum nostrorum quam etiam nostris sanctionibus interclusa sit facultas, omnibus cognitum est, cum eiusmodi hominibus audienti[*a*] non debeat commodari, quando quidem eos pro tanti sceleris audacia poenae conveniat subiurgari.

L'imperatore prevede per costoro il divieto di adire il giudice, poiché non sarà accordata udienza a siffatti uomini, i quali *pro tanti sceleris audacia* dovranno, invece, essere immediatamente puniti.

Nell'*edictum de accusationibus*, tutto indirizzato ad una regolamentazione esaustiva dell'*accusatio*, si può ragionevolmente supporre che il termine *delator* indichi «[...] colui che, pur non dimostrando in alcun modo, con il compimento dei *solemnia accusationis*, di voler e poter dare prova del suo assunto, si presentava in tribunale per additare una persona come colpevole di qualche reato, comportandosi, in buona sostanza, da spia»[34]. Tale interpretazione troverebbe una conferma nell'ordine espositivo seguito all'interno dell'*edictum*, che ci appare con una articolazione di temi che sembrerebbe deporre a favore di una disciplina organica di tutto il sistema dell'*accusatio*, in cui ben si inserisce il divieto delle denunce non formali: in primo luogo, si prevede la punizione dell'accusatore che non riesca nella prova[35]; indi, si stabilisce il divieto assoluto per i delatori; successivamente, si vieta agli schiavi e ai liberti di accusare i propri *domini* e *patroni*[36]; infine, si afferma che i *libelli* anonimi dovranno essere distrutti ed i loro autori

[34] Così PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 104.

[35] Cfr. Constantin. *Ed. de accus.* 12 s. (*FIRA.* 1².459).

[36] Cfr. Constantin. *Ed. de accus.* 28 ss. (*FIRA.* 1².460): *In servis quoque sive libertis, qui dominos vel patronos accusare aut deferre temptant, eiusmodi legem iuxta antiqui quoque iuris statutum observandam esse censuimus, ut scilicet professio tam atrocis audaciae statim in admissi ipsius exordio per sententiam iudicis conprimatur ac denegata audientia patibulo adfixus qui ad eiusmodi desperationem processerit, exemplum ceteris praestet, ne quis in posterum audaciae similis existat.*

puniti[37]. Alla luce dell'intero contesto dell'*edictum*, pertanto, risulta piuttosto difficile credere che Costantino abbia voluto riferirsi ai *delatores* nel processo fiscale[38].

Strettamente collegato a quanto fin qui esposto è il discorso su altre due disposizioni del nostro imperatore, che sono riportate nel Codice Teodosiano all'interno di un titolo, *De petitionibus et ultro datis et delatoribus* (CTh. 10.10), dedicato, però, a temi di diritto finanziario:

> CTh. 10.10.1 *Imp. Constantinus A. ad populum*: Post alia: De delatoribus iam certa statuimus; quibus si quis contra fecerit, poenam capitalem excipiet. *P(ro)p(osita) XV kal. Feb. Constantino A. III et Licinio III conss.*
>
> CTh. 10.10.2 *Imp. Constantinus A. ad populum*: Comprimatur unum maximum humanae vitae malum delatorum exsecranda pernicies et inter primos conatus in ipsis faucibus stranguiletur et amputata radicitus invidiae lingua vellatur, ita ut iudices nec calumniam nec vocem prorsus deferentis admittant, sed si qui delator exstiterit, capitali sententiae subiugetur. *Dat. et p(ro)p(osita) in Foro Divi Traiani kal. Decemb. Constantino A. V et Licinio Caes. conss.*

Le due norme sono state sottoposte ad interpretazioni diverse, tali da incidere fortemente sul loro significato e sulla loro portata nell'àmbito del processo tardoimperiale: da una

[37] Cfr. Constantin. *Ed. de accus.* 31 ss. (*FIRA.* 1².460): *Sane ut undique versum securitati innocentium consulatur, placet etiam famosos libellos non admitti. Quos sine nomine propositos si qui invenerit, statim detrahere atquae scindere vel igni debebit exurere. In quibus etiam iudicum eiusmodi observantiam esse oportebit, ut, si forte ad se talis libellus perlatus fuerit, igni eum praecipiat concremar*[i], *cum eiusmodi scripturam ab audientia iudicis penitus oporteat* [submov]*eri; manen*[te] *contra eos inquisitione, qui libellos eiusmodi proponere ausi fuerint, ut reperti debitis t*[emeri]*tatis suae poenis subiciantur.*

[38] Come, invece, ritiengono PROVERA, *La vindicatio* cit. 164 ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. 68 s.

parte vi è quell'indirizzo, risalente a Gotofredo e condiviso dalla maggioranza degli studiosi, che ha riferito il divieto alla delazione criminale (anche se differente è stato il valore semantico attribuito a tale termine)[39]; dall'altra, vi è la tesi che ha riportato CTh. 10.10.1 e CTh. 10.10.2 sul terreno del processo criminale e fiscale insieme[40]; infine, vi è l'orientamento di coloro che hanno collegato il divieto esclusivamente alla delazione fiscale[41]. Le oscillazioni della dottrina sono molto chiare al punto che uno stesso autore, nelle diverse occasioni, distanti nel tempo, nelle quali si è occupato di CTh. 10.10.1 e 2, ha cambiato opinione, aderendo ogni volta a ipotesi differenti[42].

[39] Oltre J. GOTHOFREDUS, *Codex Thedosianus cum perpetuis commentariis*, 3, Lyon 1665, *ad* CTh. 10.10.1 e CTh.10.10.2, si veda, ad es., COSTA, *Crimini* cit. 137 e nt. 2; LAURIA, *«Calumnia»*, in *Studii e ricordi* cit. 263 ntt. 110, 118, 119; *«Accusatio-inquisitio»* cit. 298 ntt. 179 s.; S. SOLAZZI, *La punibilità della «delatio» fiscale*, in *BIDR.* 49-50 (1947) 408 = *Scritti di diritto romano*, 4, Napoli 1963, 694 s. (che qui si cita), secondo il quale Costantino non mirava certo ad eliminare la perversa abitudine delle delazioni, ma voleva colpire gli 'autori di false denunzie'; J. GAUDEMET, *Constantin restaurateur de l'ordre*, in *Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli 1948, 653 ss. = *Études de droit romain*, 2, *Institution et doctrines politiques*, Napoli 1979, 74 ss. (che qui si cita); S. CALDERONE, *Costantino e il Cattolicesimo*, 1, Firenze 1962, 136 nt. 2, 162; DE GIOVANNI, *Costantino* cit. 25 e nt. 20; MANFREDINI, *Osservazioni* cit. 416 nt. 73; LURASCHI, *Il 'praemium'* cit. 278 s. e nt. 159. Da ultima S. PIETRINI, *Delazione criminale o fiscale in alcune costituzioni di Costantino?*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 11 (1996) 171 ss. e nt. 1 (ivi ulteriore bibliografia).

[40] Così, ad es., J. GAUDEMET, *La répression de la délation au Bas-Empire*, in *Miscellanea in onore di E. Manni*, Roma 1979, 1074 ss. = *Droit et société aux dernièrs siècles de l'empire romain*, Napoli 1992, 164 ss. (che qui si cita).

[41] Si veda, ad esempio, J. GAUDEMET, *Code Théodosien et Breviaire d'Alaric. Comparaison des L. X des deux compilations*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, 4, Torino 1970, 368 = *Études de droit romain*, 1, *Sources et théorie générale du droit*, Napoli 1979, 340 (che qui si cita); PROVERA, *La vindicatio* cit. 163 ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. 22 ss. e nt. 2. La tesi di Spagnuolo Vigorita è stata accolta da alcuni fra gli autori che hanno recensito l'opera dello studioso: C. VENTURINI, *rec.*, in *Iura* 35 (1984) 155 ss.; M. TALAMANCA, *rec.*, in *BIDR.* 88 (1985) 424; F. LUCREZI, *rec.*, in *Bollettino di studi latini* 15 (1985) 166. Si veda, inoltre, FANIZZA, *Delatori* cit. 107 s. e nt. 287; SANTALUCIA, *Diritto* cit. 292 e nt. 92.

[42] Si vedano le tre note precedenti, a proposito delle opinioni di Gaudemet.

Prendere posizione, dunque, è molto difficile e non a caso da ultimo Sargenti ha ricordato che «[...] vien di fatto di concludere che, forse, siamo dinanzi ad una di quelle questioni nelle quali è ben difficile, allo stato delle nostre conoscenze e del materiale testuale disponibile, giungere a risultati sicuri»[43]. Tuttavia, pur non avendo la pretesa di risolvere una problematica ancora molto complessa, è possibile con cautela ipotizzare che gli editti originali di Costantino, di cui CTh. 10.10.1 e CTh. 10.10.2 rappresentano solo una parte, alludevano ai *delatores* criminali[44]; il fatto, poi, che i resti dei due editti costanti-

[43] M. SARGENTI, *Il processo nel tardo impero. Considerazioni conclusive*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 11 cit. 695 s.

[44] È questa, come si è detto, una semplice ipotesi che, tuttavia, mi sembra più probabile rispetto a quella che riferisce CTh. 10.10.1 e 2 alla delazione fiscale. Pur non potendo in questa sede fare un'analisi che tenga conto di tutti gli argomenti addotti da coloro, in particolare Provera (*op. ult. cit.* 163 ss.) e Spagnuolo Vigorita (*op. ult. cit.* 22 ss.), che sostengono quest'ultima ipotesi, è, però, possibile sull'argomento sollevare almeno qualche obiezione. Il primo, dunque, tenta di risolvere i dubbi alla luce dell'*edictum de accusationibus* che avrebbe distinto la disciplina per l'*accusator* da quella per il *delator* fiscale, ma la previsione di tale differente trattamento nell'editto costantiniano – si è visto in precedenza – non mi pare sicura. Il secondo, al fine di ricondurre CTh. 10.10.1 e 2 al processo fiscale, fonda la sua tesi prima di tutto su un dato lessicale, secondo cui nelle testimonianze, non solo giuridiche, del principato e, soprattutto, del dominato vi è una netta prevalenza di testi nei quali *delator* va riferito di certo ad un àmbito fiscale.

Tuttavia, lo stesso autore, ricordando: «Come nel Principato, anche nel linguaggio giuridico tardoantico, e segnatamente in quello legislativo, *delator* ha dunque un significato tecnico che nell'uso di gran lunga prevale, e designa chi segnala (agli uffici o ai *petitores*) beni che dovrebbero spettare al fisco», opportunamente avverte che «questo non è decisivo, perché, sia pur di rado, esso indica l'accusatore e, nel linguaggio imperiale, chi solleva un'accusa calunniosa o comunque vietata – un uso che ha anch'esso precedenti nella giurisprudenza del Principato» (*op. ult. cit.* 39).

Spagnuolo Vigorita, a sostegno della sua tesi, ricorda ancora che nella legislazione di Costantino non furono mai proibite nè l'accusa né la denuncia palese (*op. ult. cit.* 49 s.) e che CTh. 10.10.1 e 2 non possono riferirsi nemmeno alla *calumnia*, poiché in questo caso «[...] Costantino non avrebbe inventato gran che, dal momento che la *calumnia* dell'accusatore era punita da circa quattro secoli; e mal si spiegherebbe la violenza del linguaggio» (*op. ult. cit.* 67). Al riguardo, però, si può forse notare che Costantino, nell'àmbito di una generale

niani, così come sono collocati nel Teodosiano sembrerebbero riferirsi ai delatori fiscali (il titolo CTh. 10.10, *De petitionibus et ultro datis et delatoribus*, concerne la cessione, spontanea o su richiesta, dei beni del fisco e i delatori), non è argomento decisivo perché non garantisce che ad essi si riferissero pure i testi originali. D'altra parte già Gotofredo notava che CTh. 10.10.1 e CTh. 10.10.2, a differenza della terza legge del titolo (CTh. 10.10.3), anche essa di Costantino, dovevano riguardare i *delatores* criminali[45]. A questo proposito, pertanto, mi sembrerebbe plausibile quella tesi, secondo la quale l'imperatore cristiano con i due provvedimenti in questione, volti a reprimere radicalmente le delazioni criminali, abbia voluto tutelare i seguaci di Massenzio nell'àmbito delle vendette che di solito seguono una guerra civile[46]. Sul punto, però, l'unico quesito

regolamentazione dell'*accusatio* e della *delatio*, non solo intese vietare le false accuse, ma anche le delazioni di chi si limitava a fare la spia, poiché quest'ultimo, non confidando nella veridicità della sue affermazioni, voleva evitare la pena prevista per la semplice accusa non provata. Tutto il discorso, come ben si intende, va posto in relazione con la modifica del *crimen calumniae* che, in alcune leggi del tardoantico, tende ad indicare l'accusa non provata, a prescindere dal dolo dell'*accusator*. Inoltre, il fatto che Costantino intervenendo in tema di *calumnia* non avrebbe inventato nulla non credo sia una valida spiegazione, poiché, come si è detto, il reato di calunnia, già disciplinato molti anni prima, tende adesso a presentarsi dai contorni meno definiti e, pertanto, necessita di un'ulteriore regolamentazione; prova ne siano i vari interventi (non solo costantiniani) in materia, dei quali mi occupo più avanti nel testo.

Contro le tesi di Provera e Spagnuolo Vigorita, infine, si vedano i rilievi mossi da PIETRINI, *op. ult. cit.* 179 ss., la quale pone l'accento anche sul fatto che notevoli sono le differenze fra la fattispecie prevista in CTh. 10.10.1 e 2 e quella regolata in CTh. 10.10.3 che va riferita, invece, al processo fiscale (basti pensare, ad esempio, all'atteggiamento di Costantino decisamente meno severo in quest'ultima legge, rispetto a quello manifestato nelle prime due costituzioni del titolo).

[45] GOTHOFREDUS, *ad* CTh. 10.10.1:«*Adversus delatores, inquam, non tantum bonorum vacantium et caducorum, quo pertinet lex 3 et de quibus proprie est hic titulus; verum etiam reorum, quo spectare existimol. 1 et l. 2 h. t.*» e *ad* CTh. 10.10.2: «*Delatores inquam, non bonorum, sed personarum et reorum: nam de his hanc leg. accipio*».

[46] In questo senso si veda, ad esempio, GAUDEMET, *Constantin* cit. 76.

che risulta difficile risolvere è per quale motivo le due costituzioni siano state inserite da Teodosio II e dai compilatori del Codice in un titolo che, come si è detto, non riguarda il diritto criminale. Sull'argomento Stefania Pietrini ha avanzato di recente una suggestiva ipotesi, in base alla quale, dopo Costantino, ad eccezione di un severo provvedimento di Valentiniano del 365 d. C.[47], non sarebbero state emanate contro la delazione criminale altre disposizioni dello stesso tenore; tale *delatio*, pur non essendo completamente debellata, non assunse più quella medesima gravità che aveva indotto Costantino ad intervenire così severamente[48]. Secondo la studiosa, infatti, «quando più di un secolo dopo Teodosio dette il via al progetto di raccolta delle costituzioni imperiali preferì conservare le due disposizioni costantiniane per utilizzarle, consapevolmente dunque (dopo aver, forse, eliminato eventuali riferimenti al processo criminale) contro l'invidiosa e pericolosa delazione fiscale. Questa, pur non essendo mai stata radicalmente vietata, fu sempre, ufficialmente, avversata dagli imperatori del tardo Impero (sottoponendola a sempre maggiori controlli e qualche volta a restrizioni) per ingraziarsi il senato e garantire, così, il mantenimento della pace sociale»[49]. La tesi è molto suggestiva anche se, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non possediamo elementi certi per poterla accogliere. È probabile, invece, che l'avere inserito due costituzioni sulla *delatio* criminale in un titolo relativo al diritto finanziario rappresenti uno di quegli inspiegabili casi, che emergono all'interno dello stesso Codice, di erroneo o negligente uso del materiale da parte dei compilatori[50]. Non meno inspiegabile è, ad esempio, l'omissione di un provvedimento fondamentale per la disci-

[47] Cfr. CTh. 10.10.10.

[48] Così PIETRINI, *op. ult. cit.* 185 ss.

[49] PIETRINI, *op. ult cit.* 186 s.

[50] Sull'argomento si ricordi il noto giudizio espresso da O. SEECK, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, 6, Stuttgart 1920, 176, secondo il quale il *Codex Theodosianus* è una 'pietosa rattoppatura' ('erbämliches Flickwerk').

plina del processo criminale, quale l'*edictum de accusationibus*, che i compilatori teodosiani sicuramente conoscevano, poiché ne utilizzarono una parte (cfr. CTh. 9.5.1=CI. 9.8.3), ma di cui tralasciarono alcune disposizioni significative, che, invece, sono restituite dalla tradizione epigrafica[51].

Ma vediamo più da vicino il contenuto di tali provvedimenti.

CTh. 10.10.1 (del 313 d. C.) reca la formula *post alia*, con la quale, come è noto, si indica che la disposizione è solo una parte di quella originaria emanata dall'imperatore[52]. Nel testo pervenutoci, dunque, dopo un richiamo ad un altro intervento normativo sui delatori (*de delatoribus iam certa statuimus*) – con molta probabilità CTh. 10.10.2, precedente a CTh. 10.10.1 –, si ribadisce per costoro la condanna alla pena capitale. Maggiore interesse presenta CTh. 10.10.2, un *edictum ad populum* emanato nel dicembre del 312 d. C. da Costantino per reprimere l'*exsecranda pernicies*, la 'peste esecranda' dei *delatores*, *maxime humanae vitae malum*[53]. Quello che subito colpisce è la colorita enfasi propagandistica e l'impiego di espressioni inusuali, fosche e violente, utilizzate per evidenziare la netta condanna morale, oltre che giuridica, dei delatori. L'attività di costoro deve essere stroncata (*comprimatur*) e soffocata (*stranguiletur*) nelle stesse sue fauci; ad essi non è consentito neppure parlare, così che i giudici non dovranno ascoltare né la *calumnia* né la loro voce, ma potranno condannarli a morte per il semplice fatto di aver osato presentare una denuncia.

Ciò che rileva è lo stretto rapporto tra l'attività del *delator*

[51] Sul punto si veda SARGENTI, *Il Codice Teodosiano* cit. 373 ss., in partic. 379 s., 389, il quale, a proposito dei *famosi libelli*, 'uno dei più scottanti problemi della vita del tardo Impero', nota che, pur esistendo una norma di carattere generale proprio nella produzione di Costantino, i compilatori teodosiani non l'hanno utilizzata.

[52] Si veda VOLTERRA, *Il problema del testo* cit. 1019 s.

[53] Sulla datazione di CTh. 10.10.2 si veda SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. 6 ss.

e la *calumnia*, che ci è confermato anche dalla lettura dell'*Interpretatio* a CTh. 10.10.2:

> Interpretatio ad CTh. 10.10.2: [...] Quicumque delator cuiuslibet rei extiterit, in ipso proditionis initio a iudice loci correptus continuo stranguiletur et ei incisa radicitus lingua tollatur, ut is qui proditor futurus est nec calumnia nec vox illius audiatur.

Il collegamento tra l'attività del delatore e il reato di calunnia si spiega, considerando che, da un lato, il *crimen calumniae* tende ad indicare la semplice accusa non provata e, dall'altro, il delatore è colui che, non confidando sulla veridicità della sua accusa né potendola provare, preferisce non assumersi la responsabilità di presentarla in giudizio, ma si limita a fare la spia. Costantino, occupandosi di tale *delator* in CTh. 10.10.1 e CTh. 10.10.2, come d'altra parte anche nell'*edictum de accusationibus*, non può che prevedere pene severissime.

A conferma della repressione della *delatio* criminale, va ricordato anche un provvedimento in tema di aruspicina, probabilmente del 1° febbraio del 320 d. C., rivolto al *praefectus urbi* Maximus:

> CTh. 9.16.1 (cfr. CI. 9.18.3) *Imp. Constantinus A. ad Maximum*: Nullus haruspex limen alterius accedat nec ob alteram causam, sed huiusmodi hominum quamvis vetus amicitia repellatur, concremando illo haruspice, qui ad domum alienam accesserit et illo, qui eum suasionibus vel praemiis evocaverit, post ademptionem bonorum in insulam detrudendo: superstitioni enim suae servire cupientes poterunt publice ritum proprium exercere. Accusatorem autem huius criminis non delatorem esse, sed dignum magis praemio arbitramur. *P(ro)p(osita) kal. Feb. Rom(ae) Constantino A. V et Licinio Caes. conss.* [54].

[54] Sebbene nella sottoscrizione sia indicata la data del 1° febbraio 319 d. C., anno al quale risale il quinto consolato di Costantino Augusto ed il con-

L'imperatore, dopo aver proibito all'aruspice di entrare nelle case private ed aver vietato ogni amicizia (anche se di antica data) con uomini di tale specie, minaccia pene severissime: il rogo per l'aruspice ed il confino in un'isola, dopo la confisca del patrimonio, per colui che lo abbia attirato *suasionibus vel praemiis*.

Per noi significativa è la parte finale della costituzione: chi denuncia il *crimen* alle autorità competenti non deve essere considerato *delator* e di conseguenza sottoposto alla relativa punizione, ma addirittura degno di premio[55]. La clausola, che apparentemente sembra contraddire la politica legislativa costantiniana in tema di *delatio*, trova una giustificazione nella massima accortezza posta dall'imperatore cristiano nel reprimere l'aruspicina privata, che, come è noto, costituisce un pericolo costante per il sovrano[56]. Non a caso è stato opportunamente evidenziato che, con tale clausola, si vuole evitare che il *praefectus urbi* Massimo, fervente pagano e quindi propenso a pratiche divinatorie di tal genere, possa dissuadere gli accusatori, ricorrendo alle severissime pene previste dallo stesso Costantino contro i delatori[57].

La norma in questione, pertanto, va interpretata in rapporto alle altre statuizioni costantiniane: se dunque il *delator*, a

solato di Licinio Cesare, il destinatario della costituzione, Massimo, accede alla carica solo dopo il 1° settembre 319 d. C.; per tale motivo TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus* I², *Textus*, Berlin 1905, 459, ha corretto il mese di febbraio, indicato nel Codice, con quello di settembre. Più plausibile sembra la tesi di SEEK, *Regesten* cit. 58, 68, 169, che ha creduto CTh. 9.16.1 affissa il 1° febbraio 320 d. C.; in questo senso si veda anche DE GIOVANNI, *Costantino* cit. 24 s. e SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. 33 e nt. 16 (ivi ulteriore bibliografia). Secondo PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 112 e nt. 157, la costituzione, invece, risale forse all'anno 319 d. C.

[55] Secondo SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. 33, in questo caso *delator* è sinonimo di *calumniator*, poiché 'l'intento di tutelare l'accusatore dal rigore della legislazione contro la calunnia è l'unico che dia un senso alla frase conclusiva di questa costituzione'.

[56] Sull'aruspicina si veda DE GIOVANNI, *Costantino* cit. 27 ss.; L. DESANTI, *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas*, Milano 1990, *passim*.

[57] Così DE GIOVANNI, *Costantino* cit. 25.

cui fa riferimento CTh. 9.16.1, è lo stesso di CTh. 10.10.1-2, l'eccezione contenuta nel provvedimento rivolto a Massimo non può che confermare ancora una volta, credo, la regola generale del divieto nell'età costantiniana delle delazioni criminali.

Alla luce di quanto fin qui detto, dunque, appare evidente il ruolo dell'imperatore cristiano nella trasformazione del reato di calunnia. In particolare, la legislazione sull'*accusatio*, caratterizzata da una severità tale da prevedere, con il riconoscimento del principio del taglione, una perfetta uguaglianza tra il destino dell'accusatore e quello dell'accusato, contribuisce, inevitabilmente, ad accelerare la trasformazione del *crimen calumniae*, reato che, oramai, tende ad abbracciare sempre più ogni accusa che, priva di prove o presentata per semplice leggerezza, non conduce alla condanna dell'imputato. A ciò si aggiunga, infine, che in qualche caso il termine *calumnia* sembra indicare, più che la falsa accusa, 'ogni pena immeritata' [58], come ad esempio quando Costantino, in tema di repressione dei *libelli famosi*, ricorda che coloro, ai quali tali *libelli* si riferiscono, *nullas exinde calumnias patiantur*:

> CTh. 9.34.1 *Imp. Constantinus A. ad Verinum vic(arium) Afric(ae)*: Si quando famosi libelli repperiantur, nullas exinde calumnias patiantur ii, quorum de factis vel nominibus aliquid continebunt, sed scribtionis auctor potius requiratur et repertus cum omni vigore cogatur his de rebus, quas proponendas credidit, conprobare, nec tamen supplicio, etiamsi aliquid ostenderit, subtrahatur. *P(ro)p(osita) IIII kal. April. Karthag(ine) Constantino A. V et Licinio c. conss.* [59].

[58] L'espressione fra virgolette è di LAURIA, «*Calumnia*», in *Studii e ricordi* cit. 263.

[59] Sulla norma si veda MANFREDINI, *Osservazioni* cit. 419 e nt. 83 e, di recente, PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 76 s. e nt. 108; SANTALUCIA, *Costantino* cit. 193.

4. *L'attività normativa degli altri imperatori del quarto secolo d. C.* – Nella legislazione tardoimperiale del quarto secolo d. C. numerosi sono gli interventi volti a disciplinare gli eccessi del *ius accusandi*. L'abusare del diritto di accusa, infatti, è un fenomeno molto diffuso, contro il quale non sempre gli imperatori ottengono buoni risultati, se è vero che «riaffermare divieti e sanzioni è sintomo dell'incapacità di far osservare la normativa esistente» [60].

Per quanto riguarda più in particolare il *crimen calumniae*, in alcune leggi degli imperatori successivi a Costantino l'evoluzione (o meglio l'involuzione) del reato si completa. Si ricorda continuamente che il destino dell'accusatore è legato, attraverso un necessario rapporto di relazione, a quello del reo: se quest'ultimo sarà condannato, l'*accusator* non sarà sottoposto ad alcuna pena e viceversa.

In qualche caso, inoltre – accentuandosi alcune tendenze già viste con Costantino –, il termine *calumnia*, quando appare nel dispositivo della legge, non indica più la falsa accusa presentata con dolo, ma qualsiasi accusa priva di prova, ogni accusa ingiusta oppure 'ogni pena immeritata'.

Una prima costituzione sull'argomento è quella di Costanzo II, del 22 luglio del 355 d. C., indirizzata al prefetto del pretorio Lolliano [61]:

> CTh. 6.29.1 (CI. 12.22.1) [Im]*p. Constantius A. ad Lollianum p(raefectum) p(raetori)o*: Ii, quos curagenda[*ri*]os sive

[60] Così A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994, 213.

Sulla diffusione del *crimen calumniae* ci informa, con riguardo alle vicende della seconda metà del quarto secolo d. C., Ammiano Marcellino nelle *Res Gestae*: cfr. 14.1.2; 15.2.7; 15.3.4; 15.5.32; 16.8.5; 19.12.7; 28.1.25; 28.4.1; 29.1.40; 29.2.27; 30.2.12.

[61] Sulla costituzione si veda, ultimamente, LOVATO, *Il carcere* cit. 188; PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 80, 81 nt. 110; P. O. CUNEO (cur.), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997, LXIX, CVI, 267, 273; ZANON, *Le strutture* cit. 100 nt. 8, 129 e nt. 76, 130 e ntt. 79 s., 137 nt. 97.

curiosos provincialium consuetudo appellat, proprio arbitrio quos esse reos putaverint, feralibus car[*ce*]rum tenebris mancipare non dubitant. Memorati [*ig*]itur curiosi et stationarii vel quicumque funguntur (h)oc munere crimina iudicibus nuntianda meminerint et sibi necessitatem probationis incumbere, non citra periculum sui, si insontibus eos calumnias nexuisse constiterit. Cesset ergo prava consuetudo, per quam (c)arcari aliquos immittebant. *Dat. XI kal. Aug. Med(iolano), acc.* [X]*II kal. Sept. Arbitione et Lolliano conss.* [62].

L'imperatore decide di intervenire per porre rimedio alla prassi diffusa tra i *curagendarii* o *curiosi* (funzionari designati così dalla *consuetudo provinciarum*) di procedere abusivamente ad arresti, senza informare i giudici competenti, quando *proprio arbitrio* ritengono qualcuno colpevole della commissione di un reato. Costanzo II, pertanto, ricorda che costoro, gli *stationarii* e gli altri funzionari, che hanno lo stesso compito, devono denunciare i *crimina* ai responsabili dell'amministrazione della giustizia, in modo che – conclude solennemente l'imperatore – *cesset ergo prava consuetudo, per quam carcari aliquos immittebant.* Ciò che subito va rilevato è l'estendersi dell'àmbito di applicazione della calunnia, poiché, adesso, il *periculum calumniae* incombe non più solo sui privati cittadini, ma anche sui funzionari che, nell'adempimento del loro *officium*, denunciano ai giudici i *crimina* [63]. Ed appare signifi-

[62] La *subscriptio* di CTh. 6.29.1 è uno di quei pochi casi (circa una ventina) conservati nel Teodosiano in cui viene riportata l'indicazione sia di quando la legge è stata *data* sia di quando è stata *accepta*: si veda CUNEO (cur.), *La legislazione* cit. LXIX.

[63] Secondo PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 80 s., il dettato della norma non implica una competenza generale di questi funzionari imperiali nella repressione criminale, ma solo un'attività di repressione del brigantaggio ed 'esercitabile solo contro coloro che mettevano in pericolo la sicurezza del traffico e la tranquillità nel territorio dell'Impero'. Di opinione diversa sono LOVATO, *Il carcere* cit. 188 nt. 36 e ZANON, *Le strutture* cit. 130 ntt. 79 s., che negano il ristretto àmbito di applicazione di CTh. 6.29.1.

cativo, inoltre, che pure costoro hanno l'onere di provare le proprie affermazioni, dal momento che saranno puniti qualora si scopra abbiano tramato calunnie a danno di innocenti [64].

Appena tre mesi dopo CTh. 6.29.1 (il 31 ottobre del 355 d. C.) si ha un'altra costituzione di Costanzo II, nella quale vi è un riferimento al termine *calumnia*:

> CTh. 9.34.6 *Imp. Constantius A. ad populum*: Nemo prorsus de famosis libellis, qui neque aput me neque in iudiciis ullum obtinent locum, calumniam patiatur. Nam et innocens creditur, cui defuit accusator, cum non defuerit inimicus. *Dat. prid. kal. Nov. Med(iolano) Arbitione et Lolliano conss.* [65].

Il legislatore ribadisce che nessuno soffrirà la *calumnia* a causa dei *famosi libelli*, che non avrebbero avuto alcun peso sia presso di lui sia nei giudizi. Quello che va notato, però, è una certa estensione del valore semantico del termine *calumnia*, che in questo caso, come d'altra parte si è già visto nella precedente costituzione di Costantino sui *famosi libelli* (CTh. 9.34.1), lungi dal conservare il ristretto significato di falsa accusa presentata con dolo, starebbe ad indicare 'ogni pena immeritata'.

La stessa accezione è possibile ritrovare anche in un provvedimento del 362 d. C. dell'imperatore Giuliano, il quale afferma che, qualora un senatore sia accusato di complicità di un

[64] Secondo ZANON, *Le strutture* cit. 107 ss., questo non sarebbe l'unico caso di *calumnia* previsto per i funzionari imperiali: ad esempio in D. 48.3.6 Marcian. 2 *de publ. iud.*, relativo ai compiti degli irenarchi, si prevedono a carico di costoro sanzioni criminali nell'ipotesi di una loro 'dolosa mistificazione dei fatti oggetto della denunzia'. Alla luce di un'altra testimonianza, Bas. 60.35.22 (cfr. CI. 9.4.6), risulterebbe la regola generale dell'applicazione del taglione anche nei confronti dei funzionari pubblici.

[65] Sulla costituzione si veda MANFREDINI, *Osservazioni* cit. 421 s. e nt. 92; PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 131 nt. 186 e, da ultima, CUNEO (cur.), *La legislazione* cit. 278.

reato, costui deve essere, prima della *cognitio* del processo, libero da *omnis terror calumniae*[66].

Qualche anno dopo, nel 366 d. C., gli imperatori Valentiniano I e Valente tornano a legiferare in tema di false accuse. Nonostante le precedenti leggi, infatti, ancora molto frequenti sono gli abusi del *ius accusandi* se il legislatore ritiene opportuno ribadire che, per dare inizio al processo, è necessario che l'accusatore abbia compiuto le formalità previste per l'accusa (i *sollemnia*): da quel momento costui, se ha formulato accuse vere, otterrà, *iuxta forma iuris antiqui*, la condanna del colpevole, se invece ne ha presentato false, sarà sottoposto a pena[67].

Analoghe indicazioni si ritrovano in un'altra legge del 368 d. C., nella quale, gli stessi imperatori, dopo aver ribadito la necessità del *vinculum inscribtionis* per poter perseguire qualunque *crimen*, ricordano ancora una volta a colui che sostiene un'accusa che *sibi inpendere congruam poenam, si quod intenderit non probaverit*[68].

[66] Cfr. CTh. 9.2.1 (CI. 12.1.8) Imp. Iulianus A. Sallustio p(raefecto) p(raetorio): *Ius senatorum et auctoritatem eius ordinis, in quo nos quoque ipsos esse numeramus, necesse est ab omni iniuria defendere. Si quis ergo senator socius criminis insimulatus fuerit, ante causa cognitionem omni terrore calumniae, omni suspicionis molestia careat; vacuus sit prorsus et liber, antequam re convicta crimen agnoscat et exuat dignitatem.* Dat. Non. Feb. Constantinop(oli) Mamertino et Nevitta conss.

[67] Cfr. CTh. 9.1.9 (CI. 9.46.7) Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Valerianum p(raefectum) u(rbi): *Non prius quemquam sinceritas tua ad tuae sedis examen iubebit adduci, quam sollemnibus satisfecerit qui nititur fidem doloris adserere, cum iuxta formam iuris antiqui ei qui coeperit urguere aut vindicta proposita sit, si vera detulerit, aut supplicium, si fefellerit.* Dat. VII kal. Dec. remis Gratiano N. P. et Degalaifo conss.

Sulla legge, in particolare sulla sua datazione, da attribuirsi al 366 d. C. e non 381 d. C., si veda, di recente, F. PERGAMI, *Il processo criminale nella legislazione degli imperatori Valentiniano I e Valente*, in *Index* 25 (1997) 504 e PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 153 s. e ntt. 224 s. (con altra letteratura).

[68] Cfr. CTh. 9.1.11 Imppp.Valentinianus et Valens et Gratianus AAA. ad Florianum com(item): Post alia. *Nullus secundum iuris praescribtum crimen quod intendere proposuerit exequatur, nisi subeat inscribtionis vinculum. Etenim qui alterius famam fortunas, caput denique et sanguinem in iudicium devocaverit, sciat sibi inpendere congruam poenam, si quod intenderit non pro-*

Valentiniano I e Valente si dimostrano particolarmente sensibili ai problemi legati al processo criminale, tanto è vero che, sempre nel 368 d. C., intervengono in tema di *famosi libelli*, confermandone il divieto. Gli imperatori, infatti, prima di ribadire ancora una volta la mancanza di validità delle denunce anonime, esordiscono, avvertendo che *adversus calumnias firmissima sunt praesidia comparata* e che, pertanto, *nullus igitur calumniam metuat*[69]. Anche in questo caso, tuttavia, il

baverit. Et cetera. Dat. V id. Nov. Constantinop(oli) Valentiniano et Valente IIII AA. conss.

Cfr., inoltre, la relativa *Interpretatio*: *Nisi inscriptione celebrata reum quemquam non fieri nec ad iudicium exhiberi, quia sicut convictum poena constringit, ita et accusatorem, si non probaverit quod obiecit.*

Su CTh. 9.1.11 si veda, da ultimo, PERGAMI, *Il processo* cit. 505 ss., il quale ricorda che la datazione della legge non può essere attribuita al 373 d. C., come indicato nella *subscriptio*, ma al 368 d. C. non in base al fatto che solo in quell'anno Valente fu certamente a Marcianopoli, ma 'piú sicuramente dalla permanenza di Floriano nella carica di *comes rei privatae*, che non va oltre il 369' (*op. ult. cit.* 517 nt. 44).

L'onere a carico dell'*accusator* di provare l'accusa, al fine di evitare la condanna per calunnia, è confermato anche da una testimonianza di Q. Aurelio Simmaco. Nella *Relatio* 49 (del 384-385 d. C.), infatti, l'autore ricorda che '*provisum est enim, ne quis temere in alieni capitis discrimen irrueret, ut se eiusdem prius poena sponsione vinciret*' (49.1) e che, pertanto, '*supererat ut crimine non probato in accusatorem formidata reis poena transiret*' (49.3).

Sul testo si veda D. VERA, *Commento storico alle 'Relationes' di Quinto Aurelio Simmaco. Introduzione, commento, testo, traduzione, appendice sul libro X, 1-2, indici*, Pisa 1981, 388, 437 ed, ultimamente, GIGLIO, *A proposito della Relatio* cit. 580 ss.; ZANON, *Le strutture* cit. 100 s. nt. 9.

[69] Cfr. CTh. 9.34.8 Impp. Val(entini)anus et Valens AA. ad Florianum com(item): *Iam pridem adversus calumnias firmissima sunt praesidia comparata. Nullus igitur calumniam metuat. Contestatio vero, quae caput alterius contra iuris ordinem pulsat, depressa nostris legibus iaceat; intercidat furor famosorum, saepe ut constituimus, libellorum.* Et cetera. Dat. V id. Nov. Marcianop(oli) Val(entini)ano et Valente AA. conss.

Sul testo, ultimamente, si veda PERGAMI, *Il processo* cit. 504 ss., secondo il quale tale norma deve collegarsi a CTh. 9.1.11 (cfr. la nt. precedente) ed a CTh. 9.1.10 Valentin. Valens Grat. (a. 373), che sono da ritenersi, 'per identità di destinatario e unità di contenuto', parti di un'unica costituzione. Quest'ultima, 'disciplinando il processo criminale ed avendo, perciò, un portata molto ampia, poteva e doveva essere diretta ai piú alti funzionari imperiali, e di cui i compilatori hanno utilizzato occasionalmente un esemplare che recava l'indirizzo al *comes rei privatae* Floriano' (*op. ult. cit.* 516 nt. 44).

termine *calumnia*, come si è già visto a proposito delle altre costituzioni emanate per disciplinare i *famosi libelli*[70], lungi dal significato tecnico di falsa accusa proposta con dolo starebbe ad indicare 'ogni pena immeritata'.

La medesima accezione è possibile ritrovare pure in una norma di Teodosio I del 381 d. C., riguardante colui che, *sacrilega vitem falce succiderit aut feracium ramorum fetus hebetaverit*, al fine di evitare l'adeguato pagamento delle sue tasse[71]. In questo caso è prevista la pena capitale e la confisca del patrimonio, mentre, nel caso di colui che abbia lavorato *pro copia ac reparandis agrorum fetibus*, si stabilisce che debba essere evitata la *calumnia* (da intendersi, certo, non come la falsa accusa presentata dolosamente)[72]. Identico valore semantico, inoltre, è possibile rilevare anche in una successiva legge di Arcadio del 399 d. C., nella quale si afferma che solo gli autori di crimini saranno ritenuti punibili, mentre i *propinqui*, i *noti* ed i *familiares*, che non si sono resi colpevoli della partecipazione a un *crimen*, sono rimossi dal timore della *calumnia*[73].

Ma, ritornando a Teodosio I, mi sembra significativo ricordare un'altra legge, emanata il 30 dicembre del 380 d. C.:

CTh. 9.2.3 (=CI. 9.3.2) *Imppp. Gra(tia)nus, Val(enti)anus*

[70] Cfr. CTh. 9.34.1 e CTh. 9.34.6.

[71] Cfr. CTh. 13.11.1 (CI. 11.58.2) Imppp. Gr(ati)anus, Val(entini)anus et Theod(osius) AAA. Eutropio p(raefecto) p(raetori)o: *Si quis sacrilega vitem falce succiderit aut feracium ramorum fetus hebetaverit, quo declinet fidem censuum et mentiatur callide paupertatis ingenium, mox detectus capitale subibit exitum et bona eius in fisci iura migrabunt. Illo videlicet vitante calumniam, qui forte detegitur laborasse pro copia ac reparandis agrorum fetibus, non sterilitatem aut inopiam procurasse.* Dat. prid. Non. Iun. Constan(tino)p(oli) Eucherio et Syagrio.

[72] Cfr. la nt. precedente.

[73] Cfr. CTh. 9.40.18 (CI. 9.47.22) Idem [Impp. Arcadius et Honorius] AA. Eutychiano p(raefecto) p(raetori)o: *Sancimus ibi esse poenam, ubi et noxa est. Propinquos notos familiares procul a calumnia submovemus, quos reos sceleris societas non facit; nec enim adfinitas vel amicitia nefarium crimen admittunt. Peccata igitur suos teneant auctores nec ulterius progrediatur metus, quam reperitur delictum. Hoc singulis quibusque iudicibus intimetur.* Dat. VIII kal. Aug. Constantino(poli) Theodoro V. C. cons.

et Theod(osius) AAA. Eutropio p(raefecto) p(raetorio): Nullus in carcerem, priusquam convincatur, omnino vinciatur. Ex longiquo si quis est acciendus, non prius insimulanti adcommodetur adsensus quam solemni lege se vinxerit et in poenam reciproci stilo trepidante recaverit [...]. Qui posteaquam ad iudicem venerit, adhibita advocatione ius debebit explorare quaesitum ac tamdiu pari cum accusatore fortuna retineri, donec reppererit cognitio celebrata discrimen. *Dat. III kal. Ian. Constantin(o)p(oli) Gra(tia)no V et Theod(osio) I AA. conss.* [74].

L'imperatore, dopo aver affermato che in carcere nessuno deve sopportare le catene, prima che ne sia dimostrata la colpevolezza[75], ribadisce che, per costringere l'accusato a comparire, l'accusatore dovrà vincolarsi *solemni lege* e garantire per iscritto di subire la pena del reciproco, cioè la stessa pena che sarebbe toccata all'imputato in caso di condanna. L'aspetto nuovo da sottolineare, inoltre, è che la parità tra accusatore ed accusato, adesso, appare ulteriormente garantita dalla detenzione di entrambi, sotto le stesse condizioni, prima del termine del processo. Tale perfetta eguaglianza, affermatasi oramai tra la sorte dell'*accusator* e quella del reo, sarà, come vedremo, ribadita anche nella legislazione del quinto secolo d. C.[76].

[74] Sulla norma, con ampia letteratura, si veda LOVATO, *Il carcere* cit. 194 ss.; PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 129 s. nt. 183; SANTALUCIA, *Diritto* cit. 283 nt. 41.

[75] Così LOVATO, *Il carcere* cit. 196, il quale, dopo un'attenta analisi delle espressioni *'convincere'* ('provare la colpevolezza') e *'vincire'* ('incatenare'), prende le distanze da quell'orientamento – si veda ad es. BRASIELLO, *La repressione* cit. 487; PUGLIESE, *Diritto penale* cit. 329; GIGLIO, *A proposito della Relatio* cit. 584 s. –, che interpreta la frase *'Nullus in carcerem, priusquam convicatur, omnino vinciatur'* nel senso che 'l'accusato non debba essere imprigionato', ritenendo, quindi, che Teodosio I abbia abolito la custodia preventiva. Secondo Lovato, l'imperatore vuole solo disciplinare la detenzione in carcere, prevedendo l'utilizzo delle catene, unicamente quando sia appurata la colpevolezza.

[76] Cfr. *infra* 147 ss.

5. *CTh. 9.39* De calumniatoribus. – Nell'analizzare l'attività legislativa del quarto secolo d. C., un'attenzione particolare va riconosciuta a quelle costituzioni che ci sono pervenute nel titolo trentanovesimo del libro nono del Teodosiano, dedicato proprio ai *calumniatores*.

Si tratta di tre leggi emanate tra il 383 d. C. ed il 398 d. C., CTh. 9.39.1-3, due delle quali di Teodosio I ed una di Onorio.

La prima, del 30 dicembre del 383 d. C., conferma il severo atteggiamento di Teodosio I nei confronti di quanti abusano del diritto di accusa:

> CTh. 9.39.1 *Imppp. Gr(ati)anus, Val(entini)anus et Thed(osius) AAA. Hellebico com(iti) et mag(is)tro utriusque mil(itiae)*: Non est ratio, qua manifesti calumniatoris supplicium differatur. Nec enim patimur frequenter iterari, quae consistere prima actione non quiverint, atque alienam innocentiam securitatemque sine crimine damnabili adpetitione terreri. *Dat. III kal. Ian. Constantinop(oli) Merobaude II et Saturnino conss.*

L'imperatore, infatti, afferma che non vi è nessuna ragione per la quale la condanna del *calumniator manifestus* debba essere differita e che, pertanto, non è permesso rinnovare le accuse che non possono *consistere prima actione*.

Mentre di séguito a CTh. 9.39.3 – legge di cui tra poco ci occuperemo – vi è l'*Interpretatio*, nella quale si elencano diversi tipi di *calumniatores* (nel processo privato, criminale e fiscale)[77], dopo CTh. 9.39.1 si ricorda semplicemente che *istae*

[77] Cfr. l'*Interpretatio* a CTh. 9.39.3: *Calumniatores sunt, quicumque causas ad se non pertinentes sine mandato alterius proposuerint. Calumniatores sunt, quicumque iusto iudicio victi causam iterare temptaverint. Calumniatores sunt, quicumque quod ad illos non pertinet petunt aut in iudicio proponunt. Calumniatores sunt, qui sub nomine fisci facultates impetunt alienas et innocentes quietos esse non permittunt. Calumniatores etiam sunt, qui falsa deferentes contra cuiuscumque innocentis personam principum animos ad iracundiam commovere praesumunt. Qui omnes infames effecti in exilio detrudentur. Hic de iure addendum, qui calumniatores esse possunt.*

Appare chiaro, però che, mentre le tre norme del titolo *De calumniatori-*

leges sub eodem titulo similem interpretationem habent. Prendendo le mosse da ciò, alcuni studiosi sostengono che i redattori del Breviario unificarono, aggregandole all'ultima, le interpretazioni simili alle tre costituzioni del titolo[78]. Pertanto, al fine di intendere meglio la portata della prima costituzione, si è soliti fare riferimento all'*Interpretatio* a CTh. 9.39.3, nella quale tra i vari *calumniatores* sono compresi anche coloro che *iusto iudicio victi causam iterare temptaverint*[79]. È opportuno evidenziare, però, che la frase non contiene nessun accenno al processo criminale e ben può riferirsi, invece, ai calunniatori nel processo privato. Credo, dunque, che non sia strettamente necessario rifarsi all'*Interpretatio* a CTh. 9.39.3 per comprendere il significato di CTh. 9.39.1, a proposito della quale già Gotofredo aveva ricordato che: *denique manifestus calumniator neque accusationem repetere, neque hoc obtentu supplicium suum morari potest*[80].

Dopo quasi due anni (l'8 maggio del 385 d. C.), Teodosio I interviene nuovamente in materia, richiamandosi a precedenti norme purtroppo non pervenuteci:

> CTh. 9.39.2 (cfr. CI. 9.46.8) *Idem* [*Imppp. Gr(ati)anus, Val(entini)anus et Theod(osius)*] *AAA. Menandro vic(ario) Asiae*: Nostris et parentum nostrorum constitutionibus conprehensum est eos, qui accusationem alienis nominibus praesumpsissent, delatorum numero esse ducendos. Atquae ideo calumniosissimum caput et personam iudicio inritae delationis infamem deportatio sequatur, quo posthac singuli universique cognoscant non licere in eo principum animos conmovere, quod non possit ostendi. *Dat. VIII id. Mai. Constantinop(oli) Arcadio A. I et Bautone V. C. conss.* [81].

bus sono tutte senza dubbio riferite solo all'accusa criminale, l'*Interpretatio* a CTh. 9.39.3 fa riferimento ai vari tipi di *calumniatores* esistenti nel tardoantico.

[78] Sul punto si veda SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. 46.

[79] Si veda SPAGNUOLO VIGORITA, *op. ult. cit.* 46.

[80] GOTHOFREDUS, *ad h. l.*

[81] Secondo PERGAMI, *Il processo* cit. 509, la norma, con l'espressione '*pa-*

La costituzione, come è stato già evidenziato all'interno di altre ricerche, non si presenta di facile lettura e, pur prestandosi a diverse interpretazioni[82], forse può essere intesa nel senso che Teodosio I annovera tra i delatori coloro che, *alienis nominibus*, abbiano formulato un'accusa: questi ultimi, nel caso di *inrita delatio*, sono considerati calunniatori e, pertanto, nei confronti della loro *infamis persona* è prevista la *deportatio*. Si ricorda, infine, che non sarà permesso disturbare gli *animi* degli imperatori, a causa di ciò che non può essere provato. La norma, dunque, si riferisce a coloro che abbiano accusato non in nome proprio, per evitare le gravi conseguenze che ricadono sull'*accusator* nell'esercizio della normale accusa (soprattutto quando non è possibile provare le proprie affermazioni). Quello che appare degno di nota è che in questo caso la vana *delatio* è parificata alla *calumnia*, poiché è prevista l'applicazione della pena nell'ipotesi in cui manchi la prova delle proprie dichiarazioni[83]. Una certa perplessità, tuttavia, riguarda il fatto che CTh. 9.39.2 risulta essere l'unico esempio, tra le testimonianze tardoantiche pervenuteci in tema di repressione della *calumnia*, in cui non si richiama il principio del taglione, ma ci si riferisce alla *deportatio* ed alla *infamia*[84]. Una probabile spiegazione, avanzata già da altri studiosi, potrebbe essere quella secondo la quale la norma sia un'eccezione, fatta alla regola generale del taglione, a proposito di un'ipotesi specifica ed è per questo, forse, che i compilatori del Codice di Giustiniano, resisi conto del carattere aberrante dell'esempio, hanno sostituito in CI. 9.46.8 *supplicium* a *deportatio*[85].

rentum nostrorum constitutiones', richiama provvedimenti di Valentiniano I e Valente non pervenuti.

[82] Si veda BOTTA, *Legittimazione* cit. 398 ss. e nt. 326 (con letteratura precedente); PIETRINI, *Sul'iniziativa* cit. 158 ss.; PERGAMI, *Il processo* cit. 509.

[83] Sul punto si veda GOTHOFREDUS, *ad h. l.*: «*Alieno scilicet nomine qui accusationem praesumit, non eo minus delator est: ideo si non ostendat quod detulit, id est non probet, ut calmniator punitur; ut calumniator inquam, delator*».

[84] Su questa particolarità si veda MER, *L'accusation* cit. 444.

[85] Si veda, da ultimo, BOTTA, *Legittimazione* cit. 399 nt. 327 (con ulteriore letteratura).

Un'altra considerazione, sulla quale avrò modo di tornare nella fase conclusiva di quest'indagine, riguarda la clausola finale di CTh. 9.39.2: mi sembra estremamente significativo che il legislatore, nel giustificare l'applicazione della pena per le ipotesi di mancanza di prove, individui la *ratio* del provvedimento non tanto nella tutela della persona innocente, che in modo ingiusto è stata accusata, ma innanzitutto nella necessità di non turbare gli *animi* degli imperatori[86].

Ai fini dell'indagine che si sta conducendo, va rilevato, inoltre, che sia CTh. 9.39.1 sia CTh. 9.39.2 non fanno alcun riferimento all'elemento intenzionale del calunniatore, poiché si tratta di casi, quello del *calumniator manifestus* e quello di chi *alienis nominibus* formula un'accusa, nei quali, come è chiaro, l'inammissibilità dell'accusa è immediatamente rilevabile[87].

L'ultima costituzione del titolo, come si è detto, risale al 398 d. C.:

> CTh. 9.39.3 *Impp. Arcad(ius) et Honor(ius) AA. Victorio proc(onsuli) Afric(ae)*: Innocentes sub specie falsae criminationis non patimur callidorum inpugnatione subverti: qui si temptaverint, intellegant sibimet severitatem legum pro commissis facinoribus incumbere. *Dat. III id. Mart. Med(iolano) Honor(io) A. IIII et Eutychiano conss.*

L'imperatore Onorio conferma la severità delle leggi contro coloro che accusano falsamente gli innocenti[88]. Ancora una volta, dunque, si avverte l'esigenza di disciplinare un fenomeno che, lungi dall'essere debellato con questa legge e le altre

[86] Uguale discorso vale anche per la versione riportata nel Codice di Giustiniano (cfr. CI. 9.40.8), dove invece dell'espressione '*principum animos*' si parla di '*iudicum animos*'.

[87] In questo senso SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. 70.

[88] Sul testo si veda BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, cit. 497; G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Il giudicato penale e la sua esecuzione*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 11 cit. 49, secondo la quale CTh. 9.39.3 è l'unica costituzione del Teodosiano che 'alluda con certezza all'appello proposto dall'accusatore'.

riportate in CTh. 9.39, continua ad avere una notevole diffusione, prova ne siano gli ulteriori interventi repressivi attuati proprio dallo stesso Onorio anche negli anni seguenti [89].

CTh. 9.39.3, però, facendo riferimento alla necessità di difendere gli *innocentes* dalla *callidorum impugnatio*, non appare del tutto in sintonia con quei provvedimenti che prescindono dal dolo, ma sembra lasciar trasparire ancora l'esistenza di una concezione soggettiva del reato, nella quale non sarebbe del tutto trascurato l'elemento intenzionale [90].

Tutto questo, pertanto, è di certo emblematico di una realtà tardoantica, la cui legislazione, presentando orientamenti non sempre facilmente conciliabili, ancora una volta sfugge a semplici schematizzazioni.

6. *La legislazione degli imperatori del quinto secolo d. C.* – Le tendenze emerse nella legislazione del quarto secolo d. C., a proposito dell'onere a carico dell'*accusator* di provare l'accusa al fine di evitare la condanna per *calumnia*, trovano un'ulteriore conferma nelle costituzioni del secolo successivo, in particolare in quelle di Onorio e Marciano, che ritornano più volte sull'argomento. Sin dal 409 d. C., infatti, l'imperatore Onorio, nell'àmbito della disciplina dell'*abolitio criminis*, riafferma l'alternativa tra la condanna dell'accusato, qualora sia stato provato il crimine, e quella dell'accusatore nell'ipotesi inversa [91].

[89] Cfr. *infra* 148 ss.

[90] Sul punto si veda BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, cit. 497, secondo il quale la legge intende reprimere l'intento malvagio.

[91] Cfr. CTh. 9.37.4 Impp. Arcad(ius) et Honor(ius) AA. Caeciliano p(raefecto) p(raetorio): *Abolitionem ivito reo, postquam fuerit officii custodiae traditus, intra dies XXX accusatori petenti dari permittimus, post hoc tempus, nisi reus consentiat, censemus non esse tribuendam. Si vero ingenuos aliquos velut testes criminis petitos ab accusatore deductos esse constiterit solam custodiae iniuriam tolerasse, qui testes dicantur esse, non conscii, eorum ab accusatore sumptibus consulendum est. Quod si ingenuorum, licet plebeiorum, corpora fuerint laesa verberibus tormentisque vexata, abolitionem etiam duarum partium consensu petitam iubemus vigore iudicum denegari et crimen propositum, cuius examen tormentis iam coeperat, agitari nec ante a iudice dimitti, quam in reum*

Non è certamente un caso che, appena tre anni dopo, nel dicembre del 412 d. C.[92], lo stesso imperatore, intervenendo in particolare sul tema delle accuse contro i chierici (da condurre esclusivamente dinanzi ai vescovi), conferma il principio generale, secondo il quale l'accusatore, al fine di evitare la punizione, deve allegare solo ciò che può essere dimostrato dalle prove e suffragato dai documenti[93]. Costui, pertanto, sarà assolto se l'imputato è condannato, e viceversa.

D'altra parte, anche il termine *calumnia* ha perso l'originario significato e tende ad indicare qualunque accusa destituita di prova oppure ogni accusa ingiusta. Proprio quest'ultima accezione, infatti, si ritrova in un altro provvedimento di Onorio, del 6 novembre del 415 d. C., con il quale si riconosce ai Giudei il diritto di possedere, senza alcun timore di *calumnia*, schiavi cristiani[94].

probato crimine vindicetur aut in accusatorem pari forma sententiae damnatio referatur. Et cetera. Dat. VIII kal. Feb. Ravenn(ae) Honor(io) VIII et Theod(osio) III AA. conss.

Sulla legge – nella quale si prevede che l'accusatore possa desistere dall'accusa proposta, anche contro la volontà dell'accusato, entro trenta giorni dall'inizio della custodia di quest'ultimo e si disciplinano, inoltre, le varie conseguenze dell'*abolitio* nei confronti dei testimoni dell'accusa – si veda, di recente, U. VINCENTI, *«Duo genera sunt testium». Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano*, Padova 1989, 168 ss.; LOVATO, *Il carcere* cit. 209 ss. (con ulteriore bibliografia).

[92] Secondo SEEK, *Regesten* cit. 88, la data va anticipata all'anno precedente.

[93] Cfr. CTh. 16.2.41 (cfr. Const. Sirm. 15) Idem [Impp. Honor(ius) et Theod(osius)] AA. Melitio p(raefecto) p(raetorio): *Clericos non nisi aput episcopos accusari convenit. Igitur si episcopus vel presbyter, diaconus et quicumque inferioris loci Christianae legis minister aput episcopos, si quidem alibi non oportet, a qualibet persona fuerint accusati, sive ille sublimis vir honoris sive ullius alterius dignitatis, qui hoc genus laudabilis arripiet, noverit docenda probationibus, monstranda documentis se debere inferre. Si quis ergo circa huiusmodi personas non probanda detulerit, auctoritate huius sanctionis intellegat se iacturae famae propriae subiacere, ut damno pudoris, exstimationis dispendio discat sibi alienae verecundiae inpune insidiari saltem de cetero non licere* [...]. Dat. III id. Dec. Rav(ennae) Honor(io) VIIII et Theod(osio) V AA. conss.

[94] Cfr. CTh. 16.9.3 Impp. Honor(ius) et Theod(osius) AA. Annati Didascalo et Maioribus Iudaeorum: *Absque calumnia praecipimus Iudaeis dominis habere servos Christianos hac dumtaxat condicione permissa, ut propriam religionem eos servare permittant. Ideoque iudices provinciarum fide publicationis*

Il 6 agosto del 423 d. C., infine, Onorio ribadisce le limitazioni imposte al sistema accusatorio. Affinché la *licentia mentiendi* non sia impunita, il sovrano ricorda, ancora una volta, che ai calunniatori sarà applicata la stessa pena stabilita per il reato oggetto dell'accusa. La parità di condizione tra accusatore ed accusato, inoltre, appare di nuovo garantita dalla carcerazione preventiva dell'accusatore, prima ancora che l'accusa si manifesti infondata:

> CTh. 9.1.19pr. (cfr. CI. 9.2.17pr. e CI. 9.46.10) *Impp. Honorius et Theod(osius) AA. cons(ulibus), praetoribus, tribunis plebis, senatui suo salutem dicunt*: Accusationis ordinem iam dudum legibus institutum servari iubemus, ut quicumque in discrimen capitis arcessitur, non statim reus qui accusari potuit aestimetur, ne subiectam innocentiam faciamus. Sed quisquis ille est qui crimen intendit, in iudicium veniat, nomen rei indicet, vinculum inscribtionis arripiat, custodiae similitudinem habita tamen dignitatis aestimatione patiatur, nec inpunitam fore noverit licentiam mentiendi, cum calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii [...]. *Et cetera. Dat. VIII id. Aug. Ravennae Asclepiodoto et Mariniano conss.* [95].

Per quanto riguarda l'imperatore Marciano, infine, non sembra che egli introduca novità rispetto ai sovrani precedenti, poiché, nei due casi (risalenti rispettivamente al 450 d. C. ed al

inspecta eorum insolentiam noverint reprimendam, qui tempestivis precibus insimulandos esse duxerint omnesque subreptiones fraudulenter elicitas vel eliciendas vacuandas esse censemus. Si quis contra fecerit, velut in sacrilegum ultio proferatur. Dat. VIII id. Nov. R(a)v(ennae) Honor(io) X et Theod(osio) VI AA. conss.

[95] Sulla costituzione si veda LOVATO, *Il carcere* cit. 217 s. e ntt. 103 ss. (con altra letteratura) ed, ultimanente, PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 129 nt. 181, 130 nt. 183.

Cfr. *Lex Romana Burgundionum* 7.4 (*FIRA.* 2^2.721): *Quicumque vero calumniam criminis probatus fuerit obiecisse, si obiecta non convicerit, poena simili subiacebit, secundum legem Theudosiani libro nono, quo supra, ad consules, praetores, tribunos plebis et senatum latam.*

451 d. C.), nei quali si occupa dell'argomento, ricorda ancora una volta che colui che non prova la sua accusa sarà sottoposto alla *poena calumniae* [96].

7. *Riflessioni patristiche e canoni conciliari.* – Il processo criminale, a differenza di quello civile – caratterizzato in prevalenza da aspetti tecnici –, presenta 'un lato profondamente umano' [97], poiché, in esso, non si affronta solo una questione di stretto diritto, ma si giudica un uomo, nella sua entità fisica e morale. È a tutti noto, inoltre, che il sistema repressivo romano risulta fortemente influenzato dal clima etico-sociale, che si afferma nel corso dei vari secoli [98].

Prendendo le mosse da questi presupposti, occorre chiedersi quale ruolo possa aver giocato, nel cambiamento del *crimen calumniae*, il cristianesimo, in modo particolare la riflessione patristica, come essa risulta dalle opere superstiti oltre che da ciò che ci viene restituito dalla metabolizzazione che di quel pensiero ci offrono i canoni conciliari.

[96] Cfr. Nov. Marcian. 1.1.7 (CI. 7.51.4): [...] *Non ignorante eo, cuius ex interpellatione aliquis secundum datam formam in longinqua fuerit protractus examina, quod, si culpa sui fuerit dilata cognitio vel minime actioni suae adfuerit vel delata probaverit, pro calumnia quidem poenam luat legibus constitutam; pro vero pecuniaria causa post dispendia, post sumptus considerata quantitate postulatorum vel medii itineris intervallo condemnationem pro aestimatione iudicis sustinebit* [...]. D. V id. Oct. Constantinopoli Valentiniano A. VII et Avieno conss.; CI. 9.39.2.3 Imp. Marcianus A. Palladio pp.: [...] *Si vero post exhibitionem eorum qui accusantur innocentes eos esse et nihil criminis admisisse patuerit, accusatores poenam quae in calumniatores exercenda est subire cogantur. Exemplo autem grave est sic latronem requirere, ut innocentibus periculum fiat.* D. XII k. Ian. Constantinopoli Marciano A. cons.

[97] L'espressione fra virgolette è di BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, cit. 501, il quale nota che, grazie all'influsso della dottrina cristiana, 'il delitto è un peccato ed il processo non è altro che persecuzione del peccato'.

[98] Strettissimo, infatti, è il rapporto tra la disciplina repressiva e l'evolversi della società nelle sue diverse componenti. È appena il caso di avvertire che tale rapporto vale anche per il sistema processuale odierno: si veda P. BRUNO, sv. *Processo penale*, in *Digesto. Discipline penalistiche* 10 (1995[4]) 120 ss., il quale ricorda che «[...] nei vari contesti giuridici la mappa evolutiva del fenomeno giudiziario corrisponde, infatti, abbastanza fedelmente a quella più ampia degli orientamenti culturali – dalla religione all'epistemologia» (p. 121).

Al riguardo, si suole riconoscere la notevole oscillazione che caratterizza il pensiero degli ambienti ecclesiastici del tardo impero su temi di diritto criminale: se da un lato si predica la pietà per il colpevole, la clemenza nell'applicazione del castigo e la prevalenza della funzione emendatrice della pena, dall'altro, però, già a cominciare da Costantino e, specialmente, nell'età successiva, quando Teodosio I riconosce nel cattolicesimo il credo ufficiale dell'impero, si tollera la repressione di ogni fede diversa da quella ortodossa e di ogni religione che non sia quella cristiana (si pensi all'eresia, all'apostasia, al paganesimo ed al culto giudaico)[99] e non si contesta l'introduzione di pene estremamente crudeli, quale, ad esempio, l'ingestione di piombo fuso nell'ipotesi di ratto di *virgines*[100].

Con specifico riferimento al tema della nostra indagine, c'è da rilevare che la calunnia e la *delatio* sono condannate con particolare fermezza dai Padri oltre che dai canoni conciliari.

[99] Sull'influenza dei precetti cristiani nella legislazione criminale del dominato si veda, ampiamente, BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, cit. 413 ss. e, di recente, GNOLI, sv. *Diritto penale* cit. 62, secondo il quale «dalla prima metà del IV secolo, a cominciare dal regno di Costantino, la religione cristiana ebbe a condizionare direttamente importanti settori della politica criminale, ispirando la introduzione di nuove figure di reato e la modificazione sostanziale di altre preesistenti [...]». J. L. MURGA, *Ideologías y políticas del Bajo Impero y su influencia en los delitos*, in *Poder político y derecho en la Roma clàsica*, dir. J. Paricio, Madrid 1996, 191 ss., in partic. 198. Molto cauto è, invece, SANTALUCIA, *Diritto* cit. 293 s., il quale nota che 'sull'intensità di tale influenza e sull'identificazione dei crimini in cui essa si sarebbe fatta sentire possono aversi molti dubbi e incertezze'.

Sui nuovi delitti contro la religione si veda DE GIOVANNI, *Il libro XVI* cit. *passim* ed, ora, dello stesso autore, *Introduzione* cit. 141 ss.

[100] Cfr. CTh. 9.24.1. Sulla particolare repressione del ratto si veda SANTALUCIA, *Diritto* cit. 295 s. e nt. 113 (con altra letteratura).

A proposito dell'alternanza, nella legislazione criminale di Costantino, tra la crudeltà di alcune norme e l'*humanitas* di altre si veda già LAURIA, *Ius. Visioni romane* cit. 337; AMARELLI, *Vetustas* cit. 128 ss., il quale trova una spiegazione di tale contrasto nella discendenza da Lattanzio (cfr. *De ira Dei* 17.4 ss.) dei 'fondamenti teorici dell'opera legislativa del principe'.

Del resto non è fuor di luogo ricordare che, sin dalle origini, i cristiani stessi sono stati oggetto di false accuse, di cui hanno dovuto sopportare il peso: nell'àmbito della persecuzione contro i seguaci della nuova religione, infatti, assai diffusa è l'accusa calunniosa dei crimini rituali che i pagani loro rivolgono [101]. Come è noto, da un lato a causa dell'odio di massa da parte di una popolazione spesso poco informata e tendente a dar credito a sospetti ed accuse e, dall'altro, a causa della condotta intransigente dei cristiani non disposti ad abbandonare le loro convinzioni, si hanno molte denunce, quali, ad esempio, quelle testimoniateci da Plinio per la Bitinia nel 112 d. C. [102].

Il fenomeno raggiunge di certo livelli preoccupanti se è vero che alcuni anni dopo nella provincia d'Asia l'imperatore Adriano, per garantire l'ordine pubblico, interviene, come è risaputo, con un rescritto, il cui contenuto conosciamo grazie soprattutto alla testimonianza di Eusebio:

> Eus. *Hist. Eccl.* 4.9.3: εἴ τις οὖν κατηγορεῖ καὶ δείκνυσίν τι παρὰ τοὺς νόμους πράττοντας, οὕτως ὅριζε κατὰ τὴν δύναμιν τοῦ ἁμαρτήματος· ὡς μὰ τὸν Ἡρακλέα εἴ τις συκοφαντίας χάριν τοῦτο προτείνοι, διαλάμβανε ὑπὲρ τῆς δεινότητος καὶ φρόντιζε ὅπως ἄν ἐκδικήσειας [103].

[101] Cfr. ad es. Giustino nella prima *Apologia* (68.7; 68.10). Su questi problemi non hanno perso di attrattiva le pagine di M. LAURIA, *«Nomen christianum»*, in *Atti Acc. Sc. Mor. e Pol. di Napoli* 79 (1968) 201 ss. = *Studii e ricordi* cit. 477 ss. Si veda, inoltre, A. FERRUA, sv. *Accuse contro i primi cristiani*, in *Dizionario ecclesiastico* 1 (1953) 22; A. HAMMAN, sv. *Accuse contro i cristiani*, in *Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane* 1 (1983) 31 s. Tra le tante false accuse mosse contro i cristiani vi era anche quella di onolatria: sul punto si veda D. MALLARDO, *La calunnia onolatrica contro i cristiani*, in *Atti della R. Accad. di Archeol. Lettere e Belle Arti di Napoli* 15 (1936) 117 ss.

[102] Cfr. Plin. 10.96.4: *Fuerunt alii similis amentiae, quos, quia cives Romani erant, adnotavi in urbem remittendos. Mox ipso tractatu, ut fieri solet, diffundente se crimine plures species inciderunt.* Sul passo si veda, con l'indicazione della precedente letteratura, A. N. SHERWIN-WHITE, *The letters of Pliny. A historical and social commentary*, Oxford 1966 rist. 1985, 695 ss.; G. LANATA, *Gli atti dei martiri come documenti processuali*, Milano 1973, 54 ss.

[103] Sul testo si veda LAURIA, *op. ult. cit.* 481, 495; LANATA, *op. cit.* 61 ss.

Adriano, rivolgendosi a Minucio Fundano, successore del proconsole d'Asia Serennio Graniano, consiglia per le ipotesi di petizioni in cui siano coinvolti cristiani la formale *cognitio pro tribunali*, nella quale vi è un ampio potere discrezionale del giudice nella definizione del reato e nella scelta della pena[104]. Ma ciò che più rileva, ai fini della nostra indagine, è che l'imperatore, per non lasciare ai falsi accusatori campo libero nel loro agire criminoso, afferma la necessità di perseguire come *calumniator* colui che abbia accusato qualcuno di essere cristiano senza ottenerne la condanna.

Nell'età del principato, dunque, l'abuso del diritto di accusa realizzato contro i cristiani provoca una generale avversione alla falsa accusa sia nella legislazione imperiale sia negli ambienti ecclesiastici[105].

Tale avversione tende a persistere e addirittura ad accentuarsi nel tardoantico, dove, accanto ai numerosi interventi degli imperatori, c'è da evidenziare l'ostile atteggiamento di alcuni dei più autorevoli Padri.

Girolamo, ad esempio, in una lettera tratta dalla sua corrispondenza, deplora il desiderio delle ricchezze che genera calunnie contro gli innocenti: *Divitiarum cura somnos interrumpit dulcissimos, innoxiis calumnias struit, et cum infinitas opes congregaverit, materiam aeternis ignibus parat*[106].

[104] Cfr. Eus. *Hist. Eccl.* 4.9.1-2.

[105] Significativa è al riguardo anche la testimonianza del martire Cipriano, il quale, invitato nel 257 d. C. dal proconsole Paterno a rivelare i nomi dei *presbyteri* di Cartagine, risponde che non può denunciarli poiché con le leggi imperiali si era stabilito assai a proposito e debitamente che non dovevano esservi delatori. Cfr. *Acta Cypriani* 1.5: «*Legibus vestris bene atquae utiliter censuistis delatores non esse; itaque deferri a me non possunt; in civitatibus suis invenientur. Et cum disciplina prohibeat ut quis se ultro offerat et tuae quoque censurae hoc displiceat, nec offerre se ipsi possunt, sed a te exquisiti invenientur*». Sul passo si veda di recente PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 125 ss.

[106] Hieronym. *epist.* 100.15. Nella stessa lettera più avanti l'autore afferma che l'avaro '*non erubescit, non futurum iudicium reformidat, sed desiderio plus habendi* [...] *ita calumniarum et dissensionum urbes ac viculos villasque conplet*'.

Sulla corrispondenza di Girolamo si veda J. QUASTEN, *Patrologia*, cur. AA.Vv., 3, Torino 1978, 229 s.

Agostino, nel libro ventiduesimo del *De civitate Dei*, a proposito delle sventure e dei peccati ai quali il genere umano è soggetto come risultato del peccato originale, si domanda quale sia il senso dell'amore per molte cose inutili e dannose, da cui derivano i misfatti degli uomini cattivi, come ad esempio la *calumnia*: *Quid amor ipse tot rerum vanarum atquae noxiarum et ex hoc mordaces curae* [...] *fraus, furtum, rapina* [...] *haereses, blasphemiae, periuria, oppressiones innocentium, calumniae, circumventiones, praevaricationes, falsa testimonia, iniqua iudicia, violentiae, latrocinia et quidquid talium malorum in mentem non venit et tamen de vita ista hominum non recedit?* [107].

Nella tarda antichità, inoltre, il riconoscimento del cattolicesimo come religione ufficiale dell'impero ha fatto sì che in alcuni casi si condanni, indicandola con il termine *calumnia* (συκοφαντία), l'accusa eretica mossa contro i vescovi della Chiesa cattolica come, ad esempio, quella rivolta a Teodoreto di Ciro, accusato di non voler riconoscere l'unicità del Figlio di Dio [108].

Pur consapevole che le fonti, di cui mi sono limitato ad un elenco esemplificativo, possono certo essere oggetto di studi più approfonditi, mi sembra chiaro che esse manifestino un clima culturale assai sfavorevole alla calunnia. Orbene, al fine di verificare quale siano state in concreto le direttive della Chiesa e le eventuali reciproche influenze con le disposizioni degli imperatori, bisogna rivolgere l'attenzione soprattutto ai canoni approvati all'interno dei concili, di cui quelli successivi alla svolta costantiniana, possono rappresentare, come è noto, un momento di incontro tra l'autorità imperiale e quella ecclesiastica.

[107] August. *De civitate Dei* 22.22.

[108] Sul punto si veda quanto afferma lo stesso Teodoreto in alcune sue lettere datate nel 448 d. C. (92-96, 99-101, 103, 104, 106, 109) nelle quali il vescovo, rivolgendosi agli abitanti della capitale, chiede aiuto perché lo si accusa calunniosamente. Sull'argomento si veda J. QUASTEN, *Patrology*, 2, Utrecht 1950, che cito nella trad. it. *Patrologia*, 2, Torino 1969, 557 s.

Prendiamo le mosse dai canoni 73 e 75 del concilio di Elvira, svoltosi intorno al 300 d. C.[109].

Il primo prevede che il delatore *fidelis* (cioè il cristiano che ha ricevuto il battesimo) sia privato della comunione definitivamente se la denuncia ha comportato la proscrizione o la morte di qualcuno, per cinque anni, invece, se la *delatio* ha effetti meno gravi. Inoltre, nell'ipotesi di un *catechumenus* (cioè il cristiano non ancora battezzato), si ammette quest'ultimo al battesimo solo dopo cinque anni:

> Can. 73 *De delatoribus*: Delator si quis extiterit fidelis, et per delationem eius aliquis fuerit proscriptus vel interfectus, placuit eum nec in finem accipere communionem; si levior causa fuerit, intra quinquennium accipere poterit communionem; si catechumenus fuerit, post quinquennii tempora admittetur ad baptismum[110].

Dalla lettura di questo canone traspare la generale avversione sia alla *delatio* veritiera sia a quella falsa: si prevedono le sanzioni solo in base alle conseguenze della denuncia senza preoccuparsi in alcun modo di verificare se essa sia stata o meno giustificata.

Lo stesso concilio, però, dopo aver stabilito nel can. 74 la

[109] Per quanto concerne la datazione di tale concilio sono sicuri solo il giorno e il mese (15 maggio), mentre maggiori problemi si hanno nell'individuare l'anno, da collocarsi dopo il 295 d. C., probabile data dell'inizio dell'episcopato di Osio di Cordova, e prima del 314 d. C., anno del concilio di Arles. Sul punto si veda, con l'indicazione della precedente letteratura, SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. 24 nt. 8; P. DE LUIS, sv. *Elvira (concilio di)*, in *Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane* 1 (1984) 1144 s.

Con riguardo ai canoni 73, 74 e 75, inoltre, si discute (cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *op. ult. cit.* 25 e nt. 11) se essi siano stati o meno aggiunti più tardi agli originali canoni del concilio di Elvira.

[110] Sul canone si veda J. HEFELE, H. LECLERQ, *Histoire des conciles d'après les documents originaux*, 1.1, Paris 1907, 260; BIONDI, *Diritto romano cristiano*, 3, cit. 496 nt. 3; GAUDEMET, *Constantin restaurateur de l'ordre* cit. 75; *La répression de la délation* cit. 1071; SPAGNUOLO VIGORITA, *op. ult. cit.* 25.

condanna per i falsi testimoni [111], nel canone successivo esclude a vita dalla comunione coloro che portano false accuse contro i vescovi, i sacerdoti e i diaconi:

> Can. 75 *De his, qui sacerdotes vel ministros accusant nec probant*: Si quis autem episcopum vel presbyterum vel diaconum falsis criminibus appetierit et probare non potuerit, nec in finem dandam ei esse communionem [112].

Tale disposizione, dunque, non vietando in generale tutte le accuse, ma solo quelle false e non provate, vuole disciplinare l'abuso del *ius accusandi*. Questa risulta essere una preoccupazione molto avvertita in certi ambienti ecclesiastici se è vero che pure nel concilio di Arles, convocato da Costantino il 1° agosto del 314 d. C. per trattare il problema del contrasto di Ceciliano, vescovo di Cartagine, con i Donatisti, si vietano nel can. 14 le false accuse contro i fratelli:

> Can. 14 *Ut qui falso accusant fratres suos usque ad exitum excommunicentur*: De his, qui falso accusant fratres suos, placuit eos usque ad exitum non communicare [113].

La norma, prevedendo la scomunica a vita per coloro *qui*

[111] Cfr. Can. 74 De falsis testibus: *Falsus testis prout est crimen abstinebitur. Si tamen non fuerit mortale quod obiecit et probaverit, quod non tacuerit, biennii tempore abstinebitur; si autem non probaverit convento clero, placuit per quinquennium abstineri*; su di esso si veda HEFELE, LECLERQ, *op. ult. cit.* 260.

[112] Sul canone cfr. HEFELE, LECLERQ, *op. ult. cit.* 261; GAUDEMET, *Constantin restaurateur de l'ordre* cit. 75; SPAGNUOLO VIGORITA, *op. ult. cit.* 25.

[113] Sul canone cfr. HEFELE, LECLERQ, *op. ult. cit.* 291; BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, cit. 496 nt. 3; GAUDEMET, *Constantin restaurateur de l'ordre* cit. 75; SPAGNUOLO VIGORITA, *op. ult. cit.* 25. Sul concilio si veda CH. MUNIER, sv. *Arles (Concili)*, in *Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane* 1 (1983) 365 ss.; N. CH. MAGHIOROS, *Lineamenti della normativa conciliare canonica dal 313 al 425*, in *Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo*, IX Colloquio internazionale romanistico canonistico, Roma 1994, 368 ss.

falso accusant fratres suos, sembra essere stata redatta in termini molto generali in modo da poter riguardare tutte le false accuse, non solo quelle concernenti la questione donatista[114]. A questa disposizione, inoltre, fa anche riferimento il canone 24 del II concilio di Arles del 443 o 452 d. C., che riconosce, però, a colui che ha presentato una falsa accusa di un crimine capitale la possibilità di evitare la scomunica a vita attraverso una penitenza sufficiente:

> Can. 24: Eos qui falso fratribus suis capitalia objecisse convicti fuerint, placuit usque ad exitum non communicare, sicut magna synodus ante constituit, nisi digna satisfactione paenituerint[115].

Alla luce di quanto fin qui solamente accennato, potrebbe forse, anche se con molta cautela, ipotizzarsi che l'atteggiamento sfavorevole della Chiesa verso l'uso distorto del diritto di accusa può aver avuto una certa influenza sulla legislazione imperiale tardoantica, che reprime la calunnia con una severità tale da prescindere, per la punizione del *calumniator*, dalla verifica del dolo. Basti solo pensare che, in relazione alla *poena calumniae*, il principio del taglione, così determinante ai fini di questa involuzione, oltre a rievocare molto da vicino gli inse-

[114] In tal senso si veda HEFELE, LECLERQ, *op. ult. cit.* 291.

Dello stesso concilio è opportuno ricordare anche il canone 13, dove si afferma che coloro i quali, contrariamente alle regole della Chiesa, si procurano testimonianze a pagamento per provare le loro accuse devono essere ricusati, a meno che non riescono a provare i capi di accusa con atti pubblici: Can. 13 De eis, qui scripturas sacras, vasa dominica vel nomina fratrum tradidisse dicuntur: *De his, qui Scripturas sanctas tradidisse dicuntur vel vasa dominica vel nomina fratrum suorum, placuit nobis, ut quicumque eorum ex actis publicis fuerit detectus, non verbis nudis, ab ordine cleri amoveatur* [...] *Et quoniam multi sunt, qui contra ecclesiasticam regulam pugnare videntur et per testes redemptos putant se ad accusationem admitti debere, omnino non admittantur, nisi, ut sopra diximus, actis publicis docuerint.*

[115] Sul canone cfr. J. HEFELE, H. LECLERQ, *Histoire des conciles d'après les documents originaux*, 2.1, Paris 1908, 472. Sul II concilio di Arles si veda MUNIER, sv. *Arles* cit. 366, che ricorda che con questo titolo parecchie collezioni

gnamenti contenuti nell'Antico Testamento [116], appare ulteriormente sancito anche nel canone 6 del concilio di Costantinopoli del 381 d. C., convocato da Teodosio I:

> Can. 6: [...] Εἰ δὲ συμβαίη ἀδυνατῆσαι τοὺς ἐπαρχιώτας πρὸς διόρθωσιν τῶν ἐπίφερομένων ἐγκλημάτων τῷ ἐπισκόπῳ, τότε ἀυτοὺς προσιέναι μείζονι συνόδῳ τῶν τῆς διοκήσεως ἐπισκόπων ἐκείνης, ὑπὲρ τῆς αἰτίας ταὐτης συγκαλουμένων, καὶ μὴ πρότερον ἐνίστασθαι τὴν κατηγορίαν, πρὶν ἢ ἐγγράφως αὐτοὺς τὸν ἴσον αὐτοῖς ὑποτιμήσασθαι κίνδυνον, εἴπερ ἐν τῇ τῶν πραγμάτων τάξει συκοφαντοῦντες τὸν κατηγορούμενον ἐπίσκοπον ἐλεγχθεῖεν [...] [117].

In questo canone si stabilisce la procedura da adottare per le accuse rivolte contro i vescovi della Chiesa cattolica. Se tali accuse esulano dal campo religioso, è irrilevante la fede dell'accusatore; se esse, invece, riguardano questo campo non è consentito che siano esercitate da un eretico, uno scomunicato o una persona a sua volta accusata. Nelle ipotesi in cui è ammessa l'accusa, si afferma, inoltre, la competenza del sinodo di tutta la diocesi: in questo caso gli accusatori non possono agire se prima non hanno promesso per iscritto di accettare, qualora le accuse si dimostrino calunniose, la stessa pena che sarebbe

canoniche trasmettono una cinquantina di canoni mutuati da diversi concili, e precisamente da quello di Nicea (325 d. C.), di Arles (314 d. C.), di Orange (441 d. C.) e di Vaison (442 d. C.).

[116] Il principio del taglione, noto con l'espressione 'occhio per occhio dente per dente', era alla base del diritto penale mosaico: cfr. *Ex.* 21.23-25; *Lev.* 24.20-21; *Deut.* 19.21. È opportuno ricordare, tuttavia, che Gesù, pur senza eliminare espressamente tale principio, vi antepose la legge dell'amore reciproco (*Mt.* 5.38). Sull'argomento si veda B. REYNALDI, sv. *Taglione (legge del)*, in *Dizionario ecclesiastico* 3 (1958) 1032.

[117] Sul canone cfr. HEFELE, LECLERQ, *Histoire*, 2.1, cit. 19, 32 ss.; BIONDI, *op. ult. cit.* 498; MAGHIOROS, *Lineamenti* cit. 403. Secondo l'opinione dominante degli studiosi – cfr. M. SIMONETTI, sv. *Costantinopoli (Concili)*, in *Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane* 1 (1983) 816 – il can. 6 insieme al 5 sono stati pubblicati dal concilio di Costantinopoli del 382 d. C. (convocato anch'esso da Teodosio I) e in un secondo momento sono stati erronamente aggiunti ai quattro del concilio ecumenico costantinopolitano del 381 d. C.

spettata al vescovo. Appare, dunque, estremamente significativo che pure nell'àmbito di una procedura sinodale trovi applicazione il principio del taglione, addirittura negli stessi termini (si ordina di garantire per iscritto di subire la pena del reciproco) nei quali è richiesto in CTh. 9.2.3 (=CI. 9.3.2), la costituzione, precedentemente esaminata, di Teodosio I del 380 d. C.[118].

A questo proposito, si può forse ipotizzare che tale severità trovi una giustificazione nel fatto che il riconoscimento del cattolicesimo come religione di Stato con l'editto di Tessalonica di Teodosio I del 380 d. C. abbia comportato una maggiore diffidenza verso eretici, giudei e tutti coloro che possono mettere in discussione l'istituzione ecclesiastica. Non a caso, infatti, il canone 6 prevede un inasprimento tale della pena da ammettere finanche il principio del taglione per coloro che muovono accuse calunniose contro i vescovi, di certo, da considerarsi i principali rappresentanti della Chiesa istituzionale.

8. *Conclusioni.* – Alla luce delle fonti esaminate, si è visto che il *crimen calumniae* nella tarda antichità tende ad indicare qualsiasi accusa destituita di prova a prescindere dal se essa sia dolosa o colposa.

Quali, dunque, i motivi che hanno provocato una così radicale trasformazione?

Sul punto giova ricordare l'opinione di Mario Lauria, che tende a ricondurre il discorso principalmente all'affermarsi dei tribunali giudicanti *extra ordinem*, nei quali «[...] l'assenza di giurati e la maggior somma di poteri accentrati nel magistrato giudicante (e soprattutto in provincia), le trasformazioni subite dall'accusa (per cui spesso il processo si iniziava d'ufficio o su semplice denunzia) erano circostanze inducenti ad una maggiore elasticità di valutazione del contegno di chi [...] eccitava l'attività del magistrato»[119].

[118] Cfr. *supra* 141 s.

[119] LAURIA, «*Calumnia*», in *Studii e ricordi* cit. 258.

Mi sembra che la prospettiva processuale sia idonea per una migliore comprensione di questo fenomeno; il discorso, però, non deve riguardare solo l'affermarsi o meno di quella forma di processo che siamo soliti denominare *cognitio extra ordinem* (che forse sarebbe meglio indicare adoperando il plurale: *cognitiones*) [120], ma soprattutto altre peculiarità del sistema repressivo tardoantico. È appena il caso di ricordare che il venir meno del dolo non può essere imputato esclusivamente alla diffusione delle procedure c. d. straordinarie, proprio nell'àmbito delle quali, invece – all'inizio del loro sorgere nell'età del principato –, la pena può variare in relazione alle circostanze soggettive ed oggettive del reato, al comportamento del reo anteriore o posteriore al *crimen*, al contrario di quanto avviene nei *iudicia publica*, dove essa è fissa e la giuria si limita semplicemente ad affermare o negare la responsabilità dell'imputato. Anzi si ripete che «le direttive dei *principes* in proposito furono nel senso che non bastasse accertare la materiale commissione del fatto criminoso da parte dell'imputato, ma si dovesse stabilire, inoltre, se il fatto fosse stato commesso con la coscienza e la volontà di compiere un crimine [...] anzi dovesse analizzarsi ulteriormente, ai fini dell'applicazione della *poena* adeguata, il grado di intensità del *dolus*, se maggiore o minore, ed ogni altra circostanza di tempo, di luogo, di persona atta a mettere in luce esatta la responsabilità psichica, oltre che materiale, dell'imputato» [121]. Se, dunque, alla fine dell'età del princi-

[120] Su questa particolare forma di processo, oltre a M. LAURIA, *Aspetti ed effetti della «cognitio extra ordinem»*, destinato agli *Annali della R. Università di Macerata* 9 (1933) 3 ss. = *Studii e ricordi* cit. 200 ss.; *«Accusatio-inquisitio»* cit. 277 ss., si veda anche G. PUGLIESE, sv. *Cognitio*, in *NNDI.* 3 (1959) 430 ss.; R. ORESTANO, *La cognitio extra ordinem: una chimera?*, in *SDHI.* 46 (1980) 236 ss.; PUGLIESE, *Diritto penale* cit. 300, dove l'autore opportunamente avverte che tale nuova procedura viene chiamata *cognitio extra ordinem* 'piuttosto dalla tradizione romanistica che dalle autentiche fonti romane'. Dello stesso autore si veda *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico*, in *ANRW.* 2.14, Berlin-New York 1982, 744 = *Scritti giuridici scelti*, 2, Napoli 1985, 673 e nt. 33 (che qui si cita). Da ultima ZANON, *Le strutture* cit. *passim* (con altra letteratura).

[121] Così GUARINO, *Storia* cit. 464.

pato e specialmente nel tardo impero si ha un'involuzione giuridica, che porta, in alcuni casi, a non tener conto dell'elemento intenzionale, i motivi vanno ricercati in un'altra direzione. Né, d'altra parte, mi sembrerebbe possibile, al fine di comprendere il fenomeno, fare riferimento esclusivamente alle trasformazioni subite dall'accusa in quel periodo e, di conseguenza, alla possibilità che il processo inizi d'ufficio. Senza, infatti, voler entrare nel merito della problematica relativa alla struttura accusatoria o inquisitoria del processo nella tarda antichità, ed avere la pretesa di risolverla in poche battute, è opportuno ricordare – evitando di ragionare in termini di totale contrapposizione tra la disciplina prevista dall'*ordo* e quella *extra ordinem* ed evidenziando, invece, le eventuali reciproche influenze – che i processi si sarebbero potuti incominciare sia con l'iniziativa privata sia con quella d'ufficio, anche se quest'ultima non comporta necessariamente l'accoglimento di un principio inquisitorio [122]. Con molta cautela, allora, bisogna riconoscere nell'età del principato ed in quella successiva, accanto alla *cognitio*, la persistenza (che non comporta necessariamente però la prevalenza) dell'*accusatio*, della quale è una chiara testimonianza la notevole attenzione a essa dedicata dagli imperatori del quarto e quinto secolo d. C. [123].

[122] In questo senso si veda, da ultimo, U. VINCENTI, *Tra «iudicium publicum» e «publica accusatio»*, in *Labeo* 44 (1998) 488.

[123] Secondo alcuni studiosi, com'è noto, nel tardoantico si ha una netta prevalenza del sistema inquisitorio su quello accusatorio: si veda, ad esempio, BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, cit. 501 ss.; L. BOVE, *Inquisitio*, in *NNDI.* 8 (1962) 716; G. CERVENCA, *Il processo criminale*, in AA.VV. (sotto la direz. di M. Talamanca), *Storia* cit. 591; GIUFFRÈ, *La repressione* cit. 165 ss.; SANTALUCIA, *Diritto* cit. 241 ss., 280 ss.; *Costantino* cit. 185 ss.; GUARINO, *Storia* cit. 459 ss., in partic. 563.

Altri autori, invece, sostengono la decisa presenza in quel periodo del procedimento accusatorio: si veda, con l'indicazione della letteratura precedente, MER, *L'accusation* cit. 37 ss.; MANFREDINI, *Osservazioni* cit. 415 s. nt. 73; SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda* cit. 49 ss.; A. BISCARDI, *C. 9.2.7. Inquisitio ed accusatio nel processo criminale «extra ordinem»*, in *Sem. Comp. de Der. Rom.* 1 (1990) 235 ss.; L. GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato in diritto romano*, Padova 1992, 31 ss.; PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. *passim*; PERGAMI, *Il*

Al fine di comprendere l'involuzione giuridica che ha investito il *crimen calumniae* e volendo rimanere nell'àmbito processuale, un ruolo determinante, credo, è quello svolto dal principio del taglione. Esso, forse introdotto già nel principato ma affermatosi definitivamente solo nel dominato, comporta una modifica della fisionomia del processo criminale romano. Dall'analisi della legislazione tardoantica, infatti, è apparso con chiarezza che tale principio pone le basi per l'affermarsi della parità tra accusatore ed accusato, realizzando un'inevitabile alternativa (l'assoluzione dell'*accusator* se l'imputato è condannato, e viceversa), che dimostra come, in molte ipotesi normative, sia irrilevante il dolo dell'accusatore ai fini della sua imputabilità [124].

A tutto ciò si aggiunga un'ulteriore considerazione: per affrontare correttamente le problematiche riguardanti il dolo nel dominato e meglio comprendere le eventuali novità che si sono verificate in quel periodo, sarebbe utile soffermarsi sulla di-

processo cit. 502 ss.; G. ZANON, *Le strutture* cit. *passim*; *A proposito di D. 48.3.6 (Marcian. 2 «de iudic. publ.»)*, in *Index* 26 (1998) 174.

Per quanto riguarda il complesso rapporto tra la disciplina prevista dall'*ordo* e quella *extra ordinem*, mi sembra, tuttavia, quanto mai opportuno che si abbandoni ogni orientamento volto a dimostrare la netta prevalenza dell'una sull'altra, ma che, con maggiore cautela, si indaghi ulteriormente al fine di evidenziare le eventuali reciproche influenze. A questo proposito, si veda LAURIA, *Aspetti ed effetti della «cognitio extra ordinem»* cit. 200 ss.; *«Accusatio-inquisitio»* cit. 277 ss., in partic. 293 ss., il quale se da un lato evidenzia le trasformazioni subite dall'accusa privata, dall'altro, però, avverte che tra il sistema dell'*ordo* e quello *extra ordinem* non esiste quella contrapposizione che gli studiosi hanno creduto di constatare e che, «infine, in ordine agli effetti dell'accusa, abbiamo notizia di una regolamentazione, in parte prevista dalle *leges iudiciorum* in parte dalle costituzioni imperiali, e con specifico riferimento alla c. e. o. Questo solo argomento basterebbe a dimostrare la inesattezza della teoria che sostiene essere questo processo a discrezione del magistrato» (*Aspetti ed effetti della «cognitio extra ordinem»* cit. 208). Si veda anche G. PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, in *Riv. di dir. proc.* 3 (1948) 3 ss. = *Scritti giuridici scelti*, 1, Napoli 1985, 5 ss., in partic. 34 ss. (che qui si cita); *Diritto penale* cit. 306 ss., 326 ss. Da ultimo, VINCENTI, *op. ult. cit.* 476 ss., in partic. 488.

[124] Cfr., ad es., CTh. 9.10.3; CTh. 9.2.3=CI. 9.3.2; CTh. 9.1.19pr. (cfr. CI. 9.2.17pr. e CI. 9.46.10).

sciplina dell'elemento intenzionale nelle epoche precedenti. Quello che può essere notato in questa sede è che, alla luce delle testimonianze pervenuteci, non possediamo una definizione del dolo e che, inoltre, la notevole varietà della terminologia, con la quale viene nel corso dei secoli designato nelle fonti l'elemento intenzionale (*dolus, fraus, animus, consilium, sciens, prudens...*), spesso non depone a favore del tecnicismo e della precisione dei concetti[125]. Non a caso si è notato che «[...] non solo i romani non dovevano avere le idee chiare in

[125] Sull'elemento intenzionale si veda (con l'indicazione delle principali fonti e letteratura) F. DE MARTINO, *L'«ignorantia iuris» nel diritto penale romano*, in *SDHI.* 3 (1937) 387 ss.; BERGER, sv. *Dolus*, in *Encyclopedic Dictionary* cit. 440; F. CASAVOLA, sv. *Dolo (diritto romano)*, in *NNDI.* 6 (1960) 149; CANCELLI, sv. *Dolo* cit. 716 ss.; GIOFFREDI, *I principi* cit. 63 ss.; G. POLARA, *Marciano e l'elemento soggettivo del reato. Delinquitur aut proposito aut impetu aut casu*, in *BIDR.* 77 (1974) 89 ss.; G. MAC CORMACK, *'Dolus' in republican law*, in *BIDR.* 88 (1985) 1 ss.; G. RIZZELLI, *'Ope consilio dolo malo'*, in *BIDR.* 96-97 (1993-1994, ma publ. 1997) 293 ss.

Per un raffronto fra le espressioni *'sciens prudensque'* e *'sciens dolo malo'* si veda G. MAC CORMACK, *«Sciens dolo malo»*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, 3, Napoli 1984, 1415 ss., il quale, dopo aver evidenziato che il termine *prudens* è un 'neutral word' perché esso implica l'intenzione di fare qualcosa ma non necessariamente di avere un comportamneto illecito, ricorda che 'in some cases *prudens* clearly cannot mean *dolo malo*'.

Il termine *sciens* (*scire*) indica, com'è noto, il significato di 'colui che sa': da *sciens*, infatti, è derivata la parola *scientia*; si veda WALDE, HOFMANN, sv. *Scio*, in *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, 2, cit. 494; ERNOUT, MEILLET, *s. h. v.* in *Dictionnaire* cit. 1063.

Tale parola, da considerarsi certamente molto arcaica, risalirebbe già alla legge di Numa sul parricidio: *Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto* (Fest. [Paul.] sv. *Parrici<di> quaestores* [L. 247]), su cui si veda S. TONDO, *Leges regiae e paricidas*, Firenze 1973, 81 ss. e, di recente, R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996, 62, 388. Essa, inoltre, compariva forse pure nell'antichissima legge del bosco sacro di Spoleto, cd. *lex luci Spoletina*, e nell'antica formula del giuramento: cfr. Fest. (Paul.) sv. *Lapidem silicem* (L. 102).

La parola *prudens* era, in origine, in stretto rapporto con il verbo *prodeo*. Con il passare del tempo, tuttavia, *prudens* si è sempre più distaccato da *provideo* ed ha assunto il significato di colui che sa, che è al corrente (in questo senso, infatti, si noti *iurisprudens*): si veda WALDE, HOFMANN, sv. *Prudens*, in *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, 2, cit. 378; ERNOUT, MEILLET, *s. h. v.* in *Dictionnaire* cit. 957 s.

merito alle problematiche dell'elemento soggettivo del reato, ma, a nostra volta, anche noi non riusciamo ad avere idee chiare su quale fosse il loro pensiero generalizzato, per spaccati cronologici e per ambienti [...]» [126].

Se questo è vero, è forse possibile ipotizzare che il dolo nella *calumnia*, privo di una chiara definizione nelle epoche precedenti e del quale, di conseguenza, già nell'àmbito dei *iudicia publica* non è sempre agevole dare la prova, tende nell'età tardoantica in alcuni casi, grazie soprattutto all'affermarsi del principio del taglione, a svanire in modo definitivo.

Ma vi è di più.

Come si è visto nelle pagine precedenti, pure il cristianesimo contribuisce ad una più severa repressione del *crimen calumniae*, specie quando nella tarda antichità si tratta di tutelare le principali istituzioni della Chiesa cattolica.

Se quanto detto è esatto, è altrettanto vero, però, che ciò non solo è in contraddizione con il pensiero cristiano imperniato sulla benignità, ma principalmente non si concilia con il fatto che l'elemento soggettivo del reato è valutato con maggiore attenzione da talune direttive affermate e sviluppate dalla Chiesa, che non ammettono la responsabilità obiettiva, ma tendono a considerare responsabile il reo solo se vi è l'intenzione malvagia e, pertanto, prevedono l'indulgenza per il reato colposo, ma non per quello doloso [127]. Non va dimenticato, infatti, che l'impostazione teologica che ispira il pensiero cristiano tende a dare massimo rilievo al problema della coscienza, poiché il reato, prima di essere un'infrazione alla legge dello Stato, è da considerarsi come una violazione della legge divina. Responsabile è solo chi è consapevole della malvagità della propria azione ed in quanto tale, dunque, è sottoposto alla pena soprattutto allo scopo di emendarsi.

Tale orientamento non è recepito dalla corte imperiale che,

[126] Così GIUFFRÈ, *La repressione* cit. 149.

[127] Sull'argomento si veda, ampiamente, BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, cit. 429 ss.

in molte occasioni, prescinde, ai fini della punizione del *calumniator*, dall'elemento soggettivo. Da questo punto di vista, quindi, la disciplina del *crimen calumniae* nel tardoantico è un esempio di uno dei molteplici terreni di confronto tra il potere imperiale e quello ecclesiastico, nel quale, ancora una volta, non si realizza pienamente il reciproco trovarsi di Stato e Chiesa, ma emerge l'esistenza di un rapporto molto variegato che sfugge a facili schematizzazioni.

Il cristianesimo, dunque, può aver contribuito ad una più severa repressione della *calumnia*, ma non ha da solo determinato l'involuzione giuridica che ha investito la disciplina del reato; per comprendere meglio una così radicale modifica, bisogna, allora, indagare anche in un'altra direzione.

Se è vero che il sistema repressivo romano è influenzato dall'assetto politico della collettività e che, inoltre, strettissimo è il rapporto tra la disciplina repressiva e il contesto sociale di un determinato periodo, un aspetto estremamente significativo da evidenziare è la notevole importanza che acquista nel tardo impero l'organizzazione statale, che diventa sempre più corporativa e burocratica. In questo periodo, com'è noto, un consistente numero di illeciti risulta introdotto in connessione con la nuova struttura statale: ad esempio ben 192 costituzioni del primo titolo del libro dodicesimo del Codice Teodosiano disciplinano lo *status* dei decurioni; ancora, il quattordicesimo libro dello stesso Codice contiene molte costituzioni che vietano l'abbandono di corporazioni e mestieri; infine, il libro primo della raccolta teodosiana dedica vari titoli all'ordinamento dei funzionari centrali e periferici, sanzionando i comportamenti, commissivi ed omissivi, incompatibili con l'ufficio ricoperto. A questo proposito, si è soliti parlare, in conseguenza dell'ordinamento dato da Diocleziano e Costantino, di un nuovo 'diritto penale disciplinare', per cui qualunque atto compiuto dal funzionario può essere considerato reato[128]. Ma quello che più rileva è che, in alcuni casi, si afferma una re-

[128] Così LAURIA, «*Calumnia*», in *Studii e ricordi* cit. 250.

sponsabilità penale obiettiva, senza alcun bisogno, dunque, di verificare l'eventuale dolo o colpa dei funzionari e ciò risulta ancora più evidente soprattutto quando essa diventa una responsabilità collettiva, nelle ipotesi in cui, verificandosi l'evento che il legislatore voleva impedire, si punisce non solo il singolo funzionario, ma anche tutti i componenti del suo *officium*, come ad esempio quando si multa l'*officium* di 10 libbre d'oro se qualcuno adisca il vicario senza l'indumento della clamide [129].

L'indagine sulle problematiche relative alle responsabilità penale dei funzionari, definita come 'basilare per spiegare il funzionamento della amministrazione imperiale romana, organismo modernamente perfetto e grandioso' [130], è molto utile, non solo ai fini di una migliore comprensione del 'sistema amministrativo' del dominato, ma anzitutto per cercare di fare ulteriore luce sulle complesse dinamiche della realtà processuale, politica e sociale di quel periodo. La responsabilità penale oggettiva dei funzionari, su cui sarebbe auspicabile una più approfondita riflessione da parte degli studiosi, è la testimo-

[129] Cfr. CTh. 1.15.16 Idem [Impp. Arcadius et Honorius] AA. Vigilio vicario Hispaniarum: *Nullum penitus honoratorum publica salutatione sine chlamydis indumento vicariam potestatem adire oportet. Officium itaque decem librarum auri multa tenebitur, si quis nostra statuta violare temptaverit.* Dat. III id. Sept. Med(iolano) Vincentio et Fravito consul.

Sulla responsabilità dei funzionari cfr., ad esempio, anche CTh. 2.30.1=CI. 8.16.7; CTh. 6.4.13.3; CTh. 6.10.1=CI. 12.7.1. Sul punto si veda, con l'indicazione delle ulteriori fonti e letteratura, LAURIA, *op. ult. cit.* 250 ss.; *«Accusatio-inquisitio»* cit. 297; *Indirizzi e problemi* cit. 339; GNOLI, sv. *Diritto penale* cit. 63; A. METRO, in AA.VV., *Storia del Diritto Romano*, Catania 1994, 339; F. GORIA, *La giustizia nell'impero romano d'oriente: organizzazione giudiziaria*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli V-VIII)*. Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo 42 (1995) 259 ss., in partic. 298; PIETRINI, *Sull'iniziativa* cit. 135 ss. e ntt. 196 ss., che, a proposito di questi particolari casi di responsabilità, parla di 'illeciti di carattere amministrativo o procedurale'; SANTALUCIA, *Diritto* cit. 289 (già parzialmente in *L'amministrazione della giustizia penale*, in *Storia di Roma*, direz. A. Momigliano e A. Schiavone, 3.2, Torino 1993, 1047).

[130] Così LAURIA, *Indirizzi e problemi* cit. 339.

nianza, infatti, dell'evidente affermarsi di un apparato statale sempre più corporativo e burocratico, che ha di certo contribuito in modo determinante, insieme alle altre motivazioni sopra viste, alla modifica che ha investito il *crimen calumniae*. In un contesto del genere è facile immaginare che tende a prevalere la difesa dello Stato su quella della persona: si è considerati calunniatori e, quindi, si è puniti, non tanto per aver accusato un innocente, ma prima di tutto per le molestie arrecate all'economia del processo, avendo senza alcuna utilità dato inizio ad una procedura ed in molti casi avendo importunato – cosa ancor più grave – l'autorità imperiale [131]. Questa particolare disciplina del *crimen calumniae* ha probabilmente avuto la sua eco anche nelle epoche successive, sia pure – è appena il caso di sottolinearlo – tra contesti storici e significati giuridici profondamente diversi [132].

[131] Cfr. specialmente CTh. 9.39.2: '*cognoscant non licere in eo principum animos conmovere, quod non possit ostendi*'.

[132] Per questo non mi sembra fuor di luogo ricordare che ancora oggi nel nostro ordinamento il reato di calunnia, disciplinato dall'art. 368 del c. p., è inserito nel libro secondo non all'interno del titolo dodicesimo, fra i delitti contro la persona (in particolare contro l'onore) quali l'ingiuria (art. 594 c. p.) e la diffamazione (art. 595 c. p.), ma significativamente nel titolo terzo, che è dedicato, appunto, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia.

INDICI

FONTI

ACCIUS

Eurysaces
382 3

ACTA CYPRIANI
1.5 153

AMMIANUS MARCELLINUS

Res Gestae
14.1.2 136
15.2.7 136
15.3.4 136
15.5.32 136
16.8.5 136
19.12.7 136
28.1.25 136
28.4.1 136
29.1.40 136
29.2.27 136
30.2.12 136

APULEIUS

Apologia sive de magia liber
1 102
2 102
8 102
25 102
29 102
33 102
46 102
51 102
55 102
59 102
61 102
63 102
74 102
83 102
84 102
103 102

ASCONIUS PEDIANIUS (Stangl)

In Cornelianam
64 14

In Scaurianam
29 38

AUGUSTINUS

De civitate Dei
22.22 154

BASILICA
60.35.22 138

CHARISIUS

Ars grammatica
58.15 3

CICERO

Epistulae:
Ad familiares
8.8.3 14

Orationes:
In Q. Caecilium
21.71 42, 91
Pro Caelio
19.47 91
Pro Cluentio
4.11 100
27.75 25
31.86 53
Pro S. Roscio Amerino
3.8 105
10.28 43, 101
12.33 104
19.53 43
19.54 102
19.55 15, 43, 102
20.55 103
20.56 103
20.57 16, 42 s.

Philosophica:
De natura deorum
3.74 18
De officiis
2.49-50 99

Rhetorica:
Brutus
43.159 100
De inventione
1.11.4 96
2.36.109 96
De oratore
1.43.194 96
1.58.247 96

CODEX THEODOSIANUS
1.15.16 166
2.30.1 166
6.4.13.3 166
6.10.1 166
6.29.1 136 s.
9.1.5 123
9.1.9 139
9.1.10 140
9.1.11 139 s.
9.1.19pr. 149, 162
9.2.1 139
9.2.3 141, 162
9.5.1 122, 123
9.9.1pr 121
9.10.3 91, 120, 162
9.16.1 133 s.
9.24.1 151
9.34.1 135, 141
9.34.2 121
9.34.6 138, 141
9.34.8 140
9.37.4 147
9.39 143
9.39.1 143
9.39.2 144 ss.
9.39.3 143, 146
9.40.2 45
9.40.18 141
10.10 127, 130
10.10.1 127 ss.
10.10.2 127 ss.
10.10.3 130
10.10.10 131
13.11.1 141
16.2.41 148
16.9.3 148

CODICE PENALE ITALIANO
art. 368 167
art. 594 167
art. 595 167

CONCILIUM ARELATENSE I
can. 13 157
can. 14 156

Concilium Arelatense II
can. 24 157

Concilium Constantinopolitanum II
can. 6 158

Concilium Eliberitanum
can. 73 155
can. 74 156
can. 75 156

Constitutiones Sirmondianae
15 148

Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti
6.21 86

Corpus Glossariorum Latinorum
5.29.33 48
5.79.19 48

Corpus iuris civilis

Codex
2.7.1 115
7.51.4 150
8.16.7 166
9.1.2.1 113
9.2.17pr. 149, 162
9.3.2 162
9.4.6 138
9.8.3 122
9.11pr. 121
9.12.7 91, 120
9.18.3 133
9.39.2.3 150
9.40.8 146
9.45 71
9.46.1 32
9.46.2 109
9.46.2pr. 82
9.46.3 30, 111
9.46.4 82
9.46.7 139
9.46.10 149, 162
9.47.17 45
9.47.22 141
11.58.2 141
12.1.8 139
12.7.1 166
12.22.1 136

Digesta
1.1.1.1 96
1.7.21 88
3.2.1 57
3.2.4.4 82
3.6 4
10.4.19 2
22.5.13 16, 45, 50, 54
34.9.22 109
38.2.14.6 32, 92
38.2.15.5 75
47.10.43 88
47.15.1pr. 72
47.15.3.1 62, 83
47.15.3.3 84
47.15.4 82, 84
47.15.5 84
47.15.6 92
48.1.14 81
48.2.4 54, 81
48.3.6 138
48.5.31 82
48.8.1pr.-1 24
48.8.4pr. 24
48.16 71
48.16.1pr. 26 ss., 113 ss.
48.16.1.1 26 ss., 72
48.16.1.2 16, 26 ss., 54, 79
48.16.1.3 26 ss., 54, 79, 111, 114
48.16.1.4 26, 54, 80
48.16.1.5 26, 114

48.16.1.6 72
48.16.1.13 73, 77
48.16.2 85
48.16.3 85, 93
48.16.15pr. 75, 77
48.16.15.2 82
48.19.34.1 73, 76
50.1.15pr. 34
50.2.6.3 85
50.16.212 72
50.16.233pr. 2, 3
50.17.100 88

De viris illustribus
66.2 21

Dio Cassius
Historiae Romanae
47.49 97
60.28.6 68

Diomedis
Ars grammatica
1.424.28 47, 52

Dositheus
Ars grammatica
7.385.8 47, 52

Edictum Constantini de accusationibus
(*FIRA.* 1^2.458 ss.)
12 s. 122, 126
23ss. 125
28 ss. 126
31 ss. 127

Epitome de Caesaribus
41 119

Eusebius Caesariensis
Historia Ecclesiastica
4.9.1-2 153
4.9.3 152

Eutychis
Ars de verbo
485.5 3

Eutropius
Breviarium ab Urbe condita
10.8.1 118

Festus grammaticus
De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome (Lindsay)
Cavillatio (39) 2
Lapidem silicem (102) 163
Parrici<di> quaestores (247) 163
procalare (251) 3
struere (408) 3
talionis (496) 90

Gaius
Institutiones
4.171 ss. 3

Gellius
Noctes Atticae
20.1.14 90

Hieronymus
Epistulae
100.15 153

Interpretatio ad Theodosianum
9.10.3 120
9.39.3 143
10.10.2 133

ISIDORUS HISPALENSIS

Origines sive Etymologiae
5.26.8 3
5.27 90
10.42 3

IULIANUS

Misopogon
360 ss. 51, 52

IUSTINUS (MARTYR)

Apologiae
1.68.7 152
1.68.10 152

LACTANTIUS

De ira Dei
17.4 ss. 151

LEX DUODECIM TABULARUM
(*FIRA.* 1^2.26)
1.2 3
8.2 90

LEX REPETUNDARUM TABULAE BEMBINAE
(*FIRA.* 1^2.85 ss.)
5 13, 83
19 13, 58
56 13, 83
75(82) 13, 83
76(83) 12
78(85) 12

LEX ROMANA BURGUNDIONUM
(*FIRA.* 2^2.721)
7.4 149

LEX RUBRIA DE GALLIA CISALPINA
(*FIRA.* 1^2.169 ss.)
9 48

LIVIUS

Ab Urbe condita
2.10.12 96
4.2.3 96
4.35.8 96
5.47.3 49
33.47.5 14, 58

LUCILIUS

Satyrae
17.10 3

MARTIALIS

De spectaculis
(Epigrammaton liber)
4.4 92

NONIUS MARCELLUS

De compendiosa doctrina
10.21 3
402.6 2

NOVELLAE MARCIANI
1.1.7 150

ORATIO CLAUDII DE AETATE RECUPERATORUM ET DE ACCUSATORIBUS COËRCENDIS
(BGU. 611, *FIRA.* 1^2.287*)*
col. 1 linn. 1 ss. 63
col. 2 linn. 11 ss. 63, 65
col. 3 linn. 4 ss. 64
col. 3 lin. 9 63

PACUVIUS

Medus
240 s. 3

PANEGYRICI LATINI
(Galletier)
9(12).4 119

Pauli Sententiae
1.5.2 86
5.4.11 88 s.
5.25.2 24

Plautus

Casina
169 3

Persa
63 92
67 42
69 91

Plinius minor

Epistulae
10.96.4 152

Panegyricus Traiani
35 45
35.3 50, 92

Priscianus

Institutio de arte grammatica
431.21 3
506.14 3

Quintilianus

Institutio oratoria
1.7.10 47
7.4.3 96

Sallustius

Historiae
3.109 3

Servius

In Vergilii Aeneida
1.720 3

Scholia Gronoviana (Stangl)
309.22 46

Seneca rhetor

Controversiae
3.19 14

Suetonius

De vita Caesarum
Divus Iulius
42.2 96
Augustus
32.2 92
Claudius
14 68
15 68
33 68
Titus
8 89

Symmachus

Relationes
49.1 140
49.3 140

Tabula Heracleensis sive lex Iulia municipalis (*FIRA.* 1^2.140)
120 47, 57

Tacitus

Annales
3.37.1 89
4.31.4 89
6.7.1 89
14.41 69, 83

Terentianus

De syllabis
6.349.797 47

TERENTIUS SCAURUS
De orthographia
7.14.2 47, 52

TESTAMENTUM NOVUM
Matthaeus
5.38 158

TESTAMENTUM VETUS
Exodus
21.23-25 158
Leviticus
24.20-21 158
Deuteronomium
19.21 158

THEODORETUS
Epistulae
92-96 154
99-101 154
103 154
104 154
106 154
109 154

VALERIUS MAXIMUS
Facta et dicta memorabilia
3.7.9 17, 18
6.8.1 18

VALERIUS PROBUS
Iuris notarum seu de litteris singularibus liber
5.11 48

VELIUS LONGUS
De orthographia
7.53.5 47, 52

AUTORI

ALBANESE B., 89
ALBERTARIO E., 85
ALEXANDER M. C., 96, 97, 99, 103
ALFÖLDI A., 118
AMARELLI F., 6, 102, 118, 151
AMIRANTE L., 68
ARANGIO-RUIZ V., 5
ARCHI G. G., 119

BALZARINI M., 89
BARNES T. D., 122
BASSANELLI SOMMARIVA G., 146
BENEDETTO M. A., 90
BERGER A., 2, 20, 25, 43, 53, 55, 69, 163
BESELER G., 27, 29, 71, 74, 81
BETHMANN-HOLLWEG M. A., 3
BIANCHINI M., 11, 12, 13
BIONDI B., 5, 62, 118, 146, 147, 151, 156, 158, 161, 164
BISCARDI A., 161
BOHÁCEK M., 6, 32, 62, 69, 70, 83, 85, 91
BONINI R., 4
BOTTA F., 6, 32, 53, 61, 145
BOVE L., 161
BRASIELLO U., 4, 5, 7, 14, 20, 25, 34, 44, 55, 56, 62, 86, 87, 142
BROUGHTON T. R. S., 19
BRUNO P., 150
BRUTTI M., 86
BURDEAU F., 48
BURGER O., 1

CALDERONE S., 128
CAMIÑAS J. G., 4, 6, 12, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 32, 33, 40, 44, 50, 51, 53, 56, 62, 69, 70, 76, 80, 82, 86, 87, 90, 91, 92, 107, 109, 112, 114, 125
CANCELLI F., 108, 163
CARY M., 23, 68
CASAVOLA F., 108, 163
CAVARZERE A., 39, 63
CENTOLA D. A., 4
CERAMI P., 76, 77, 97, 125
CERVENCA G., 161
CHANTRAINE P., 3
CHARVET L., 4
CHASTAGNOL A., 120
CORBINO A., 16
COSTA E., 3, 5, 19, 44, 55, 74, 128
CRAWFORD M. H., 11
CRIFÒ G., 5, 89
CUNEO P. O., 136, 137, 138

DAREMBERG CH., 2, 124
DARESTE R., 64
DE FRANCISCI P., 5, 20, 25, 69
DE GIOVANNI L., 113, 116, 118, 119, 128, 134, 151
DE LUIS P., 155

De Marini Avonzo F., 89
De Martino F., 22, 91, 163
De Ruggiero E., 10
Desanti L., 134
Diliberto O., 5, 96
Di Salvo S., 92
Dirksen H. E., 1, 31, 48, 52, 75, 124
Domingo R., 4
D'Ors A., 56

Ernout A., 2, 59, 163
Esmein A., 109

Falchi G. F., 5, 25, 30, 31, 55, 69, 82, 86, 88
Fanizza L., 6, 28, 30, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 97, 105, 128
Ferrini C., 5
Ferrua A., 2, 152
Fiori R., 163
Fliniaux A., 62, 63, 64, 68
Forcellini Ae., 2, 19, 20
Frezza P., 23

Garofalo L., 23, 161
Gaudemet J., 128, 130, 155, 156
Geib G., 5
Genzmer E., 90
Giglio S., 120, 140, 142
Giliberti G., 108
Gioffredi C., 108
Girard P. F., 61
Giuffrè V., 5, 10, 20, 25, 44, 53, 61, 69, 125, 161, 163
Gnoli F., 4, 12, 21, 30, 32, 40, 56, 58, 85, 151
Goria F., 166
Gothofredus J., 128, 130, 144, 145
Gradenwitz O., 62
Greenidge A. H. J., 31
Guarino A., 5, 20, 23, 25, 44, 53, 69, 91, 160, 161
Gundel H. G., 19

Hamman A., 152
Hefele J., 155, 156, 157, 158
Hitzig H. F., 5, 13, 15, 19, 25, 30, 31, 32, 43, 50, 55, 82, 86, 92
Hofmann J. B., 2, 163
Honoré A. M., 112
Humbert G., 2, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 31, 43, 50, 53, 55, 69, 124

Jones A. H. M., 5, 13, 99

Kaser M., 56, 69
Keller F. L., 3
Kleinfeller G., 124
Kinsey T. E., 20
Krebs Fr., 62
Krüger H., 4

Lanata G., 152
Lanfranchi F., 5, 109
Lange L., 20
La Rosa F., 62
Lauria M., 1, 6, 27, 28, 30, 33, 44, 62, 64, 66, 69, 82, 88, 91, 109, 118, 128, 135, 159, 160, 165, 166
Leclerq H., 155, 156, 157, 158
Lemosse M., 6, 25, 89
Lenel O., 4, 27, 57, 71, 88
Levy E., 4, 5, 13, 27, 29, 30, 32, 33, 38, 44, 45, 53, 55, 62, 66, 70, 74, 75, 76, 86, 88, 90
Lewis Ch. T., 2, 124
Lintott A., 10
Lovato A., 136, 137, 142, 148, 149
Lucrezi F., 6, 128

LURASCHI G., 96, 97, 99, 101, 128

MAC CORMACK G., 163
MAC MULLEN R., 118
MAGHIOROS N. CH., 156, 158
MAIER G. H., 4
MALLARDO D., 152
MANFREDINI A. D., 122, 128, 135, 138
MANNINO V., 96
MANTOVANI D., 9, 12, 18, 22, 23, 58, 99
MAROTTA V., 6, 108
MASIELLO T., 5
MAY G., 62, 68
MAZZACANE A., 56
MEILLET A., 2, 59, 163
MER L., 6, 20, 55, 80, 88, 90, 91, 113, 122, 145, 161
METRO A., 166
MOMIGLIANO A., 8, 62, 66, 166
MOMMSEN TH., 5, 25, 30, 33, 40, 44, 55, 70, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 96, 134
MUNIER CH., 156
MÜNZER F., 18, 19
MURGA J. L., 151

NERI V., 118
NICCOLINI G., 18, 19, 20
NICOLET C., 10, 57

QUASTEN J., 153, 154

ORESTANO R., 160

PAOLI U. E., 91
PARICIO J., 151
PERGAMI F., 139, 140, 144, 145, 161
PESSINA E., 5
PETSCHOW H. P. H., 90
PHARR C., 120
PIETRINI S., 6, 63, 107, 116, 120, 121, 125, 126, 128, 130, 131, 134, 135, 137, 138, 142, 145, 149, 166
PIGANIOL A., 117
POLARA G., 163
PROVERA G., 4, 30, 44, 56, 62, 66, 69, 74, 76, 111, 127, 129
PUGLIESE G., 5, 20, 44, 53, 56, 62, 69, 142, 160, 162
PULIATTI S., 77
PURPURA G., 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 82

RASPE E., 13
REIN W., 3, 5, 13, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 43, 50, 55, 69, 86, 88
REYNALDI B., 158
RIZZELLI G., 82, 163
ROTONDI G., 10, 12, 19, 20, 25, 43, 48, 57, 61
RUDORFF A. F., 4

SAGLIO E., 2, 124
SANTALUCIA B., 5, 10, 12, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 57, 62, 68, 69, 85, 119, 121, 124, 125, 128, 135, 142, 161, 166
SARGENTI M., 119, 129, 132
SAUTEL G., 63
SCHIAVONE A., 166
SCHIEMANN G., 5
SCIALOJA V., 4
SCULLARD H. H., 23, 68
SEECK O., 120, 131, 134, 148
SERANGELI S., 4, 25, 30, 32, 35
SERRAO F., 4
SHERWIN-WHITE A. N., 152
SHORT CH., 2, 124
SIMONETTI M., 158

SOLAZZI S., 38, 128
SORDI M., 118
SPAGNUOLO VIGORITA T., 6, 20, 44, 56, 63, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 98, 119, 122, 125, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 144, 146, 155, 156, 161
STRACHAN-DAVIDSON J. L., 5, 19, 44, 45, 52, 86, 88, 91
STROUX J., 62, 63

TALAMANCA M., 5, 69, 128, 161
TER-KUILE E., 20
TONDO S., 163

VENTURINI C., 4, 10, 14, 18, 128
VERA D., 140
VINCENTI U., 148, 161
VOGT J., 118
VOLTERRA E., 62, 67, 69, 109, 119, 132
VON WOESS F., 62, 63, 66

WACH A., 3
WALDE A., 2, 163
WALDSTEIN W., 69, 70
WEISS E., 18
WESENER G., 91
WLASSAK M., 3, 85

ZANON G., 6, 136, 137, 140, 160, 162
ZILLETTI U., 30
ZOZ DE BIASIO M. G., 21, 30, 36
ZUMPT A. W., 5, 13, 69

PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ GIURIDICA
DELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI

1. Bonifacio Franco, *Ricerche sulla Lex Falcidia de legatis,* 1948, pp. iv-92.
2. Guarino Giuseppe, *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari,* 1948, pp. iv-196.
3. Gargiulo Ugo, *La sospensione dell'atto amministrativo da parte del Consiglio di Stato,* 1948, pp. iv-144.
4. Minervini Gustavo, *Lo sconto bancario,* 1949, pp. iv-144.
5. Piovani Pietro, *Normatività e società,* 1949, pp. viii-180.
6. Capotorti Francesco, *L'occupazione nel diritto di guerra,* 1949, pp. iv-216.
7. Bonifacio Franco, *La novazione nel diritto romano,* 1959, pp. viii-200.
8. Amirante Luigi, *Captivitas e postliminium,* 1950, pp. xii-212.
9. Scognamiglio Renato, *Contributo alla teoria del negozio giuridico,* 1956, pp. xvi-416.
10. Rescigno Pietro, *Incapacità naturale e adempimento,* 1950, pp. viii-262.
11. Vitale Vittorio, *Società personali e contitolarità di diritti,* 1950, pp. iv-116.
12. Sica Vincenzo, *Contributo alla teoria dell'autonomia costituzionale,* 1951, pp. iv-240.
13. Cicala Raffaele, *Concetto di divisibilità e di indivisibilità dell'obbligazione,* 1953, pp. xii-256.
14. Capotorti Francesco, *La nazionalità delle società,* 1953, pp. viii-240.
15. Mazzacane Elio, *La litis contestatio nel processo civile canonico,* 1954, pp. xii-264.
16. Massa Carlo, *L'acquiescenza nel processo penale,* 1954, pp. viii-236.
17. Abbamonte Giuseppe, *Libertà e convivenza,* 1954, pp. 152.
18. Amirante Luigi, *Il giuramento prestato prima della litis contestatio nelle legis actiones e nelle formulae,* 1954, pp. xii-224.
19. Massa Carlo, *L'effetto estensivo dell'impugnazione nel processo penale,* 1955, pp. viii-256.
20. Martorano Federico, *Il conto corrente bancario,* 1955, pp. 140.
21. Cuomo Giuseppe, *Libertà di stampa ed impresa giornalistica nell'ordinamento costituzionale italiano,* 1956, pp. 432.
22. Venditti Antonio, *Collegialità e maggioranza nelle società di persone,* 1955, pp. iv-130.
23. Pecoraro Albani Antonio, *Il dolo,* 1955, pp. xx-666.

24. Santamaria Dario, *Prospettive del concetto finalistico di azione,* 1956, pp. II-224.
25. Liccardo Gaetano, *L'accertamento tributario,* 1956, pp. 240.
26. Auricchio Alberto, *La simulazione nel negozio giuridico. Premesse generali,* 1957, pp. VI-220.
27. Graziani Augusto, *Sviluppo economico e produttività del capitale,* 1957, pp. VI-138.
28. Conforti Benedetto, *Il regime giuridico dei mari,* 1957, pp. 312.
29. Casavola Franco, *Studi sulle azioni popolari romane. Le «actiones populares»,* 1958, pp. IV-194.
30. Bretone Mario, *Servus communis. Contributo alla storia della comproprietà romana in età classica,* 1958, pp. XVI-210.
31. Ferrari Bravo Luigi, *La prova nel processo internazionale,* 1958, pp. 168.
32. Majello Ugo, *Custodia e deposito,* 1958, pp. XII-320.
33. De Giovanni Biagio, *Fatto e valutazione nella teoria del negozio giuridico,* 1958, pp. IV-124.
34. Mozzillo Attanasio, *Contributi allo studio delle «stipulationes praetoriae»,* 1960, pp. XVI-172.
35. Spagna Musso Enrico, *L'iniziativa nella formazione delle leggi italiane,* 1958, pp. 216.
36. Sparano Vincenzo, *L'espropriazione forzata e i diritti di credito,* 1958, pp. IV-244.
37. Latagliata Raffaele, *Contributo allo studio della recidiva,* 1958, pp. 268.
38. Spagnuolo Vigorita Vincenzo, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico,* 1959, pp. 370.
39. Bove Lucio, *Ricerche sugli «agri vectigales»,* 1960, pp. VIII-192.
40. Massa Michele, *Le attenuanti generiche,* 1959, pp. 230.
41. Porzio Mario, *L'estinzione delle società per azioni,* 1959, pp. VIII-264.
42. Fiore Carlo, *Il reato impossibile,* 1959, pp. 168.
43. Mele Vittorio, *Il segreto istruttorio,* 1959, pp. 176.
44. Casavola Franco, *Lex Cincia. Contributo alla storia delle origini della donazione romana,* 1960, pp. VIII-200.
45. Iaccarino Ugo Maria, *Il c.d. atto di «deroga» alla giurisdizione italiana,* 1960, pp. XX-184.
46. Jossa Bruno, *Interesse, moneta e credito,* 1960, pp. XII-344.
47. Di Sabato Franco, *L'assuntore del concordato fallimentare,* 1960, pp. 190.
48. Capozzi Gino, *La mediazione come divenire e come relazione. Etica e diritto nella problematica dell'immanentismo,* 1961, pp. XVI-348.
49. Graziani Augusto, *La teoria delle scelte negli investimenti pubblici,* 1961, pp. VIII-240.
50. Venditti Antonio, *L'assicurazione di interessi altrui,* 1961, pp. VIII-184.

51. Franciosi Gennaro, *Il processo di libertà in diritto romano,* 1961, pp. xii-328.
52. Leanza Umberto, *Fenomeni di contiguità aerea nel diritto internazionale,* 1961, pp. viii-252.
53. Sparano Vincenzo, *L'esibizione di prove nel processo civile,* 1961, pp. viii-468.
54. Porzio Mario, *Problemi metodologici nella interpretazione del diritto penale* (non completato).
55. Porzio Mario, *La responsabilità penale nella Costituzione italiana* (non completato).
56. Pansini Gustavo, *La contumacia nel diritto processuale penale,* 1963, pp. 264.
57. Ajello Raffaele, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII,* 1962, pp. xvi-306.
58. Bretone Mario, *La nozione romana d'usufrutto* I. *Dalle origini a Diocleziano,* 1962, pp. xvi-268.
59. Labruna Luigi, *Rescriptum Divi Pii. Gli atti del pupillo sine tutoris auctoritate,* 1962, pp. xvi-208.
60. Landolfi Silvestro, *L'intesa tra Stato e culto acattolico. Contributo alla teoria delle «fonti» del diritto ecclesiastico italiano,* 1962, pp. viii-188.
61. Perlingieri Pietro, *I negozi su beni futuri* I. *La compravendita di «cosa futura»,* 1962, pp. xii-344.
62. Guizzi Francesco, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta,* 1963, pp. xii-236.
63. Giardina Andrea, *Comunità europee e Stati terzi,* 1964, pp. 244.
64. Vitale Antonio, *Inhabilitas ad accusandum matrimonium,* 1963, pp. viii-152.
65. Trezza Bruno, *Valore e distribuzione,* 1963, pp. 228.
66. Grelle Francesco, *Stipendium vel tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II* e *III secolo,* 1963, pp. xvi-116.
67. Delfino Felice, *L'eccesso di potere amministrativo e il giudice ordinario,* 1963, pp. xii-308.
68. Verde Giovanni, *Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti,* 1964, pp. xii-336.
69. Ramacci Fabrizio, *La falsità ideologica nel sistema del falso documentale,* 1965, pp. viii-272.
70. Melillo Generoso, *Tignum iunctum,* 1965, pp. xvi-192.
71. Elefante Agostino, *La nozione romana di confusione* (non completato).
72. Amatucci Andrea, *L'interpretazione della norma di diritto finanziario,* 1965, pp. xvi-284.
73. Vitale Antonio, *L'ufficio ecclesiastico,* 1965, pp. xii-156.
74. Franciosi Gennaro, *Usucapio pro herede. Contributo allo studio dell'antica hereditas,* 1965, pp. xvi-224.

75. Leanza Umberto, *Problemi giuridici della navigazione nucleare. Sicurezza e responsabilità* (non completato).
76. Ajello Raffaele, *Il preilluminismo giuridico. Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII.* Vol. II (non completato).
77. Giuffrè Vincenzo, *L'utilizzazione degli atti giuridici mediante «conversione» in diritto romano,* 1966, pp. xxviii-424.
78. Tizzano Antonio, *La Corte di Giustizia delle comunità europee* I, 1967, pp. xxiv-482.
79. Rascio Raffaele, *Il contratto preliminare*, 1968, pp. xii-208.
80. Quadri Giovanni, *La forza di legge* (non completato).
81. D'Onofrio Francesco, *La posizione dei Ministri nel sistema di governo degli Stati Uniti,* 1966, pp. xii-380.
82. Rossano Claudio, *L'eguaglianza giuridica nell'ordinamento costituzionale,* 1966, pp. xx-558.
83. De Lalla Paolo, *Il concetto legislativo di azione penale,* 1966, pp. 208.
84. Bretone Mario, *La nozione romana di usufrutto* II. *Da Diocleziano a Giustiniano,* 1967, pp. xvi-132.
85. Franciosi Gennaro, *Studi sulle servitù prediali,* 1968, pp. xvi-256.
86. Piazza Gabriello, *L'identificazione del soggetto nel negozio giuridico,* 1968, pp. 272.
87. Iaccarino Ugo Maria, *Introduzione ad un profilo sistematico degli «atti» delle comunità europee. Contributo allo studio delle organizzazioni internazionali,* 1970, pp. xl-256.
88. Panebianco Massimo, *Giurisdizione interna e immunità degli Stati stranieri,* 1967, pp. xvi-284.
89. Cortese Giuseppe, *La struttura della truffa,* 1968, pp. viii-406.
90. Picone Paolo, *Norme di conflitto speciali per la valutazione dei presupposti di norme materiali. Gli artt. 27 e 84 del Code de la nationalité française,* 1969, pp. xxxvi-672.
91. Amirante Carlo, *La dignità dell'uomo nella costituzione di Bonn* (non completato).
92. Mele Vittorio, *L'effetto sospensivo nelle impugnazioni penali,* 1968, pp. 152.
93. Coppi Franco, *Reato continuato e cosa giudicata,* 1969, pp. xii-416.
94. Cesàro Ernesto, *Il contratto e l'opzione,* 1969, pp. xii-336.
95. Perlingieri Pietro, *Remissione del debito e rinunzia al credito,* 1968, pp. 242.
96. Scudiero Michele, *Aspetti dei poteri necessari per lo stato di guerra,* 1969, pp. 168.
97. Carbone Vincenzo, *Il fatto dannoso nella responsabilità civile,* 1969, pp. xii-384.
98. Varrone Claudio, *Il trasferimento della proprietà a scopo di garanzia,* 1968, pp. 240.

99. Di Prisco Nicola, *Colpa del danneggiato e diligenza* (non completato).
100. Jacovone Giovanni Angelo, *Il delitto di sostituzione di persona,* 1974, pp. 196.
101. Galiano Tullio, *La falsità in scrittura privata,* 1970, pp. 336.
102. Pisaturo Michele Mario, *L'imposta sul valore aggiunto. Prospettive in relazione al sistema tributario ed agli obblighi internazionali dello Stato italiano,* 1967, pp. 192.
103. Carlo Antonio, *Il contratto plurilaterale associativo,* 1967, pp. VIII-332.
104. Riccio Giuseppe, *La volontà delle parti nel processo penale,* 1969, pp. XII-224.
105. Lojodice Aldo, *Contributo allo studio sulla libertà d'informazione,* 1969, pp. XII-492.
106. Lauria Felicetta, *Il regime giuridico delle baie e dei golfi,* 1970, pp. 216.
107. Palma Giuseppe, *Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà,* 1971, pp. XVI-680.
108. Caruso Francesco, *Le società nella comunità economica europea. Contributo alla teoria della nazionalità delle società,* 1969, pp. XXIV-372.
109. Tesauro Giuseppe, *Il finanziamento delle organizzazioni internazionali,* 1969, pp. XXIV-304.
110. Guizzi Francesco, *Il principato tra «res publica» e potere assoluto,* 1974, pp. XX-252.
111. Bove Lucio, *La consuetudine in diritto romano* I. *Dalla Repubblica all'età dei Severi,* 1973, pp. VIII-200.
112. Fenucci Fulvio, *I limiti dell'inchiesta parlamentare,* 1968, pp. XXIV-344.
113. Maddalena Paolo, *Gli incrementi fluviali nella visione giurisprudenziale classica,* 1970, pp. XX-144.
114. Amatucci Andrea, *Funzione e disciplina del bilancio dello Stato,* 1970, pp. XXIV-320.
115. De Lalla Paolo, *Logica delle prove penali. Introduzione. Archeologia. Semantica. Logica inquisitoria,* 1973, pp. XVI-580.
116. Patalano Vincenzo, *L'associazione per delinquere,* 1972, pp. 292.
117. Pansini Gustavo, *Annullamento e rinvio nella revisione delle sentenze penali* (non completato).
118. Melillo Generoso, *In solutum dare. Contenuto e dottrine negoziali nell'adempimento inesatto,* 1970, pp. XVI-172.
119. Sico Luigi, *«Toute prise droit être jugée». Il giudizio delle prede nel diritto internazionale,* 1971, pp. XXXVI-268.
120. Delfino Felice, *La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi. Natura ed effetti,* 1970, pp. XXII-232.
121. Nicoletti Adele, *Sulla politica legislativa di Gordiano III,* 1981, pp. 168.
122. d'Ippolito Federico, *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino,* 1969, pp. 108.
123. Di Lella Luigi, *Querela inofficiosi testamenti. Contributo allo studio della successione necessaria,* 1972, pp. XXII-280.

124. Leone Mauro, *L'esimente dell'esercizio di un diritto,* 1970, pp. 184.
125. Stile Alfonso M., *Il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze,* 1971, pp. xvi-216.
126. Picone Paolo, *L'applicazione in via provvisoria degli accordi internazionali,* 1973, pp. xxx-240.
127. Dalia Andrea, *Le leggi normative per lo studio del contraddittorio nel processo penale* (non completato).
128. Schiavone Aldo, *Studi sulle logiche dei giuristi romani. Nova negotia e transactio da Labeone a Ulpiano,* 1971, pp. xii-198.
129. De Lalla Paolo, *La scelta del rito istruttorio,* 1971, pp. 160.
130. Potito Enrico, *La ripetizione dell'indebito in materia finanziaria* (non completato).
131. Scudiero Michele, *Il referendum nell'ordinamento regionale,* 1972, pp. 160.
132. Ramacci Fabrizio, *Le condizioni obiettive di punibilità,* 1971, pp. 248.
133. Guarino Giancarlo, *La revisione dei trattati. Spunti critico-ricostruttivi,* 1971, pp. xx-240.
134. Rossano Claudio, *Partiti e parlamento nello Stato contemporaneo,* 1972, pp. xvi-442.
135. Donisi Carmine, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali,* 1972, pp. xxiv-508.
136. Varrone Claudio, *Ideologia e dogmatica nella teoria del negozio giuridico,* 1972, pp. viii-320.
137. De Martino Armando, *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazione dell'ordinamento giuridico,* 1971, pp. xvi-256.
138. Uccella Fulvio, *Le conferenze episcopali in diritto canonico,* 1973, pp. xxiv-240.
139. Bocchini Fernando, *Limitazioni convenzionali del potere di disposizione,* 1977, pp. 212.
140. Di Prisco Nicola, *Concorso di colpa e responsabilità civile,* 1973, pp. xii-428.
141. Leone Mauro, *Il tempo nel diritto penale sostantivo e processuale,* 1974, pp. xvi-540.
142. Pasca Paolo, Il *«ciclo del prodotto nuovo». Importante passo per una teoria dinamica del commercio internazionale,* 1974, pp. xii-108.
143. Panebianco Massimo, *Lo statuto dei lavoratori italiani all'estero. (Problemi di coordinamento fra diritto interno e diritto straniero),* 1974, pp. xxiv-388.
144. Stile Alfonso M., *Omissione, rifiuto e ritardo di atti d'ufficio,* 1974, pp. xvi-208.
145. Patalano Vincenzo, *Significato e limiti della dommatica del reato di pericolo,* 1975, pp. 220.

146. Galiani Tullio, *La scarcerazione automatica per decorrenza dei termini*, 1975, pp. xii-188.
147. Dalia Andrea, *Le cause sopravvenute interruttive del nesso causale*, 1975, pp. xvi-220.
148. Riccio Giuseppe, *Le perquisizioni nel codice di procedura penale*, 1974, pp. xxiv-228.
149. De Martino Armando, *Tra legislatori e interpreti. Saggio di storia delle idee giuridiche in Italia meridionale*, 1976, pp. xii-176.
150. Santagata Carlo, *Concorrenza sleale e interessi protetti*, 1975, pp. xvi-332.
151. Mazziotti Fabio, *Contenuto ed effetti del contratto di lavoro*, 1974, pp. 262.
152. Pasini Dino, *Tirannide e paura in Platone, Senofonte e Aristotele*, 1975, pp. xii-340.
153. De Sanctis Francesco, *Crisi e scienza. Lorenz Stein. Alle origini della scienza sociale*, 1976, pp. xvi-224.
154. Marotta Lucio, *Il sindacato del giudice ordinario sull'atto amministrativo*, 1976, pp. 156.
155. Catania Alfonso, *Argomenti per una teoria dell'ordinamento giuridico*, 1976, pp. xii-208.
156. De Ruggiero Luigi, *Tra consenso e ideologia. Studio di ermeneutica giuridica*, 1977, pp. xvi-204.
157. Oriani Renato, *Processo di cognizione e interruzione della prescrizione*, 1976, pp. xxiv-432.
158. Amedeo Pasquale, *Le fattispecie penali miste di dolo e colpa*, 1977, pp. xx-132.
159. Perrone Capano Raffaele, *L'imposta sul valore aggiunto. Disciplina legislativa ed effetti. Spunti ricostruttivi*, 1977, pp. xxxii-756.
160. Pasini Dino, *Problemi di filosofia della politica*, 1977, pp. xii-320.
161. Di Ronza paolo, *Partecipazione e difesa dell'imputato nel processo penale*, 1978, pp. xii-160.
162. Amarelli Francesco, *Vetustas-Innovatio. Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino*, 1978, pp. viii-160.
163. Moschetti Guiscardo, *Il catasto di Macerata dell'anno 1560 e la Bolla 'ubique terrarum' di Paolo IV del 18 maggio 1557* I. *Contributo metodologico storico giuridico sulla formazione del catasto e sulle complesse vicende di un'imposta pontificia nello Stato della Chiesa*, 1978, pp. xvi-440.
164. De Francesco Gennaro Vittorio, *La proporzione nello stato di necessità*, 1978, pp. xii-370.
165. Cocozza Vincenzo, *Autonomia finanziaria regionale e coordinamento*, 1979, pp. xii-242.
166. Pagano Emilio, *Competenza giurisdizionale e legge applicabile nella volontaria giurisdizione*, 1979, pp. 152.

167. Petroncelli Hübler Flavia, *Ricerca ecumenica* e *ordinamento canonico*, 1979, pp. xii-252.
168. Rossi raffaele *La cooperativa di conduzione agraria. Premesse per una nozione giuridica autonoma*, 1979, pp. xii-184.
169. Scarano Ussani Vincenzo, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, 1979, pp. xvi-232.
170. Sammarco Giorgio, *Le condotte di partecipazione al reato*, 1979, pp. xii-244.
171. Pasini Dino, *I diritti dell'uomo. Saggi di filosofia politico-giuridica*, 1979, pp. xx-220.
172. Santoni Francesco, *La posizione soggettiva del lavoratore dipendente*, 1979, pp. xii-284.
173. De Stefano Francesco Paolo, *Romani, Longobardi e Normanno-Franchi della Puglia nei secoli XV-XVII. Ricerche sui rapporti patrimoniali fra coniugi fino alla prammatica «De Antefato» del 1617* I, 1979, pp. xiv-726.
174. Nuzzo Enrico, *Bilancio d'esercizio e dichiarazione dei redditi. Normativa civilistica e tributaria dalla seconda metà del secolo scorso alla fine degli anni trenta*, 1979, pp. xii-156.
175. Recchia Giorgio, *La informazione delle assemblee rappresentative. Le inchieste*, 1979, pp. xvi-472.
176. Palombi Elio, *Il delitto di concussione*, 1979, pp. 206.
177. Di Lella Luigi, *Formulae ficticiae. Contributo allo studio della riforma giudiziaria di Augusto*, 1984, pp. 212.
178. Villone Massimo, *Sciopero e solidarietà nella Costituzione italiana*, 1980, pp. viii-160.
179. Bocchini Fernando, *La vendita con trasporto*, 1985, pp. xii-152.
180. Perrone Capano Raffaele, *Imposizione e inflazione*, 1979, pp. xii-200.
181. Cattaneo Salvatore, *Programmazione regionale e servizi sociali* (non completato).
182. Catania Alfonso, *Decisione e norma*, 1979, pp. viii-196.
183. Bianchi D'Urso Fulvio, *Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro*, 1980, pp. viii-286.
184. Palma Antonio, *Le 'curae' pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, 1980, pp. xii-284.
185. Zecchino Ortensio, *Le Assise di Ruggiero II. Problemi di storia delle fonti e di diritto penale*, 1980, pp. 212.
186. Scordamaglia Vincenzo, *L'applicazione provvisoria di pene accessorie*, 1980, pp. xvi-350.
187. Galatello-Adamo Andrea, *L'antico e il positivo. Per un commento a N.D. Fustel de Coulanges*, 1981, pp. viii-124.
188. Carrino Agostino, *Stato e filosofia nel marxismo occidentale. Saggio su Karl Korsch*, 1981, pp. xii-340.

189. Pollice Paolo, *Soggetto privato e ausilio finanziario pubblico,* 1981, pp. XVI-220.
190. Giliberti Giuseppe, *Servus quasi colonus,* 1981, pp. 150.
191. Ciriello Pasquale, *Ordinamento di governo e comitati interministeriali,* 1981, pp. 270.
192. Bartone Nicola, *Il limite normativo nella interpretazione delle «modiche quantità» di stupefacenti,* 1981, pp. 150.
193. Vittoria Daniela, *I problemi giuridici dei consorzi fidi,* 1981, pp. 180.
194. Palma Giuseppe, *Indirizzo politico statale e autonomia comunale* I. *Tratti di una parabola concettuale,* 1982, pp. VIII-660.
195. Lucrezi Francesco, *Leges super Priincipem. La monarchia costituzionale di Vespasiano,* 1982, pp. XII-292.
196. Antonini Walter, *Condotta deviante e servizio di assistenza nella legislazione minorile,* 1982, pp. 160.
197. Amarelli Francesco, *Consilia Principum,* 1983, pp. 216.
198. Sandulli Maria Alessandra, *Le sanzioni amministrative pecuniarie,* 1983, pp. XII-176.
199. Giliberti Giuseppe, *«Legatum Kalendarii». Mutuo feneratizio e struttura contabile del patrimonio nell'età del principato,* 1983, pp. VIII-88.
200. Spirito Daniela, *Sicurezza sul lavoro e lesioni colpose. Principi interpretativi,* 1983, pp. 176.
201. Grieco Anna Maria, *Lavoro parasubordinato e diritto del lavoro,* 1983, pp. 200.
202. Tozzi Valerio, *Riforma amministrativa ed interessi religiosi. Il riassetto dell'assistenza e della beneficenza,* 1983, pp. XII-344.
203. Ruggiero Antonio, *L. Volusio Meciano. Tra giurisprudenza e burocrazia,* 1983, pp. 104.
204. La Rana Anna, *Il dolo nel matrimonio canonico,* 1983, pp. 208.
205. Di Nanni Carlo, *Pagamento e sostituzione nella carta di credito,* 1983, pp. XVI-466.
206. Cocozza Vincenzo, *Interesse dicasteriale e riorganizzazione dei ministeri,* 1984, pp. X-260.
207. Pascali Raffaele, *Patti lateranensi e custodia costituzionale,* 1984, pp. XVI-486.
208. Caprioli Raffaele, *La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle,* 1985, pp. XVI-296.
209. Zecchino Ortensio, *Le Assise di Ruggiero II. I testi,* 1984, pp. 148.
210. Oriani Renato, *L'opposizione agli atti esecutivi,* 1984, pp. XII-500.
211. Lucrezi Francesco, *La 'tabula picta' tra creatore e fruitore,* 1984, pp. 310.
212. Assumma Bruno, *La sospensione condizionale della pena,* 1984, pp. 296.
213. Spagnuolo Vigorita Tullio, *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino,* 1984, pp. XVI-268.

214. Moccia Sergio, *Politica criminale e riforma del sistema penale,* 1984, pp. xxiv-360.
215. Vocca Ornella, *Evoluzione del pensiero criminologico della pena di morte,* 1984, pp. xvi-312.
216. Lupone Federico, *Il trattamento penitenziario e la sua attuazione processuale,* 1984, pp. 140.
217. Monaco Lucio, *Prospettive dell'idea dello 'scopo' nella teoria della pena,* 1985, pp. xvi-286.
218. Del Tufo Valeria, *Estradizione e reato politico,* 1985, pp. 160.
219. Tozzi Valerio, *Assistenza religiosa e diritto ecclesiastico,* 1985, pp. xii-248.
220. Balletti Bruno, *Potere di recesso e garanzia di stabilità nel rapporto di lavoro nautico,* 1985, pp. xii-288.
221. Santoni Giuseppe, *Patti parasociali,* 1985, pp. xii-260.
222. Zoppoli Lorenzo, *Contrattazione e delegificazione nel pubblico impiego,* 1985, pp. 172.
223. Corso Fulvio, *Diritti sindacali e interesse dell'impresa,* 1986, pp. xii-176
224. Prisco Salvatore, *Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza,* 1986, pp. XVI-260.
225. De Stefano Francesco Paolo, *La prammatica «De Antefato» nella dottrina e nella prassi della Puglia. Ricerche sui rapporti patrimoniali fra coniugi* II, 1986, pp. xvi-288.

* * *

PUBBLICAZIONI
DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ROMANO
E STORIA DELLA SCIENZA ROMANISTICA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI «FEDERICO II»

1. Solidoro Maruotti Laura, *Studi sull'abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici, giuristi, imperatori,* 1989, pp. viii-384.
2. Salerno Francesco, *Dalla «consecratio» alla «publicatio bonorum». Forme giuridiche e uso politico dalle origini a Cesare,* 1990, pp. viii-248.
3. Romano Angela, *Il «collegium scribarum». Aspetti sociali e giuridici della produzione letteraria tra III e II secolo a.C.,* 1990, pp. viii-152.
4. Camodeca Giuseppe, *L'archivio puteolano dei Sulpicii* I, 1992, pp. viii-312.
5. Masi Doria Carla, *Civitas Operae Obsequium. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti,* 1993, pp. x-162.

6. Lamberti Francesca, *«Tabulae Irnitanae». Municipalità e «ius Romanorum»*, 1993, pp. x-614.
7. Guarino Antonio, *Pagine di diritto romano* I, 1993. pp. xii-556; II, 1993, pp. xii-512; III, 1994, pp. viii-572; IV, 1994, pp. viii-520; V, 1994, pp. viii-440; VI, 1995, pp. viii-548; VII, 1995, pp. viii-428.
8. Dovere Elio, *«Ius principale» e «catholica lex». Dal Teodosiano agli editti su Calcedonia*, 1995, pp. x-334.
9. Giuffrè Vincenzo, *Letture e ricerche sulla «res militaris»* I, 1996, pp. xvii-218; II. 1996, pp. xii-219-588.
10. Masi Doria Carla, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, 1996, pp. xii-520.
11. Lamberti Francesca, *Studi sui «postumi» nell'esperienza giuridica romana*, 1996, pp. xii-180.
12. *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, 1998, pp. xii-456.
13. Cascione Cosimo, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, 1999, pp. viii-328.
14. Centola Donato Antonio, *Il* crimen calumniae. *Contributo allo studio del processo criminale romano*, 1999, pp. viii-182.

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI SETTEMBRE MCMXCIX
NELLO STABILIMENTO «ARTE TIPOGRAFICA» S.A.S.
S. BIAGIO DEI LIBRAI - NAPOLI